

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	33
GIUSTIZIA (II)	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	165
DIFESA (IV)	»	184
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	189
FINANZE (VI)	»	194
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	204
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	218
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	233

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 33.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ + E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	243
AFFARI SOCIALI (XII)	»	261
AGRICOLTURA (XIII)	»	276
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	281
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	290
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	302
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	303
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	304
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	305
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	306
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	308
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	310
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI	»	313
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	314
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	315

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 9 giugno 2021. – Presidenza
del presidente Stefano CECCANTI.*

La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla Commissione V).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, invita la deputata Tomasi ad assumerne le funzioni.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti

del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3132 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 78 articoli, per un totale di 479 commi, è ricondotto dal preambolo alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in relazione all'emergenza dell'epidemia da COVID-19; in tal senso, esso si prefigura come un "provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però si ricorda che la

medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria"; il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, potrebbe pertanto risultare "in concreto non pertinente"; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per il provvedimento in esame;

quanto da ultimo esposto appare confermato dal fatto che alcune disposizioni del provvedimento, pur non potendosi escludere che possano in qualche modo contribuire alla finalità di generale sostegno economico, suscitano comunque perplessità, anche con riferimento alla loro settorialità, per quel che attiene la riconducibilità alla *ratio* unitaria del provvedimento; si segnalano in particolare: l'articolo 58, comma 2, lettera *i*) concernente la Scuola europea di Bari; l'articolo 62 concernente il polo di eccellenza per la ricerca nel settore automotive della città di Torino; l'articolo 76 in materia di subentro di Agenzia delle entrate – Riscossione a Riscossione Sicilia Spa;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 479 commi, 47 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; nel complesso sono previsti 50 provvedimenti attuativi: si tratta di 5 DPCM, di 31 decreti ministeriali, di 14 provvedimenti di altra natura; in 15 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in 6 casi l'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in

particolare, l'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al riguardo, si ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a seguito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi; il comma 1 dell'articolo 48 prevede l'istituzione di un fondo per le "Scuole dei mestieri" da destinare alla formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie dei "settori particolarmente specializzanti"; il comma 1 dell'articolo 50 consente di procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro; al riguardo, si valuti l'opportunità di fornire ulteriori indicazioni sulle procedure di reclutamento, anche alla luce dei principi in materia di concorso pubblico stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione e dalla relativa giurisprudenza costituzionale; il comma 11 dell'articolo 59, al primo periodo, fa salvi i programmi concorsuali dei concorsi per la scuola già banditi, mentre al secondo periodo prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione siano nuovamente definiti i programmi delle prove; il comma 7 dell'articolo 65, nel disporre che alla ripartizione del fondo per il ristoro ai comuni si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021, specifica anche che, nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè che non sia raggiunta l'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza), il decreto è comunque adottato; al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire se, in caso di mancata intesa, debba applicarsi anche l'ulteriore parte del comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, in base alla quale il Consiglio dei Ministri è chiamato a provvedere con deliberazione motivata; il comma 1 dell'articolo 75 prevede l'applicazione ai procedimenti penali militari delle disposizioni per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali

nel corso dell'emergenza, in quanto compatibili; al riguardo, si valuti l'opportunità di una più puntuale indicazione delle disposizioni applicabili;

sono inoltre presenti modifiche non testuali della normativa vigente all'articolo 26, comma 5; all'articolo 64, comma 1 e all'articolo 65, commi 1 e 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 34 consente con DPCM, su richiesta del Commissario straordinario per l'emergenza pandemica, di rimodulare le risorse assegnate alla contabilità speciale del Commissario tra le diverse finalità previste dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilità; al riguardo si osserva che alcune autorizzazioni legislative di spesa adottate durante l'emergenza prevedono la destinazione di risorse alla contabilità per specifiche finalità indicate direttamente dalle norme; ad esempio, da ultimo, l'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede la destinazione alla contabilità speciale di 388.648.000 euro per il consolidamento del piano nazionale di vaccinazioni; l'articolo 1, comma 467 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) destina alla contabilità 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari; l'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 137 del 2020 destina alla contabilità 100 milioni di euro per l'acquisto di farmaci per la cura del COVID-19; per il rispetto del sistema della fonti occorre quindi escludere che la disposizione del comma 2 dell'articolo 34 trovi applicazione anche per queste autorizzazioni legislative o, in alternativa, prevedere per tali autorizzazioni di spesa un'apposita procedura legislativa di accertamento delle eventuali risorse non utilizzate e da destinare ad altre finalità; si ricorda anche che, per una disposizione di più ampia portata e maggiormente indeterminata (l'articolo 265, comma 8, del decreto-

legge n. 34 del 2020, che consentiva la rimodulazione con decreto del Ministro dell'economia delle autorizzazioni legislative di spesa recate dal provvedimento) il Comitato aveva richiesto, con una condizione "di approfondire, anche alla luce del vigente sistema delle fonti, l'effettiva necessità della disposizione contenuta nell'articolo 265, comma 8, procedendo, nel caso in cui la disposizione sia ritenuta necessaria, ad inserire l'espressione di un parere parlamentare 'forte' (ad esempio attraverso la procedura del 'doppio parere' parlamentare) sugli schemi di decreto" (parere del 27 maggio 2020);

il comma 1 dell'articolo 75 prevede l'applicazione del regime speciale già previsto per i provvedimenti giurisdizionali ordinari ai procedimenti giurisdizionali militari "limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; al riguardo, come più volte richiamato dal Comitato, si segnala la necessità di individuare, in luogo di questo rinvio mobile alla durata dello stato d'emergenza, prorogabile con deliberazione del Consiglio dei ministri, un termine temporale fisso;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:

ad approfondire l'articolo 34, comma 2;

ad individuare un termine temporale fisso per il periodo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 75, comma 1;

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire la formulazione dell'articolo 21, comma 3; dell'articolo 48,

comma 1; dell'articolo 50, comma 1; dell'articolo 59, comma 11; dell'articolo 65, comma 7, e dell'articolo 75, comma 1;

riformulare in termini di novella gli articoli 26, comma 5, 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante 7

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 9.10.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che a seguito del decesso del deputato Ettore Guglielmo Epifani, avvenuto il 7 giugno 2021, si è reso vacante un seggio attribuito alla lista n. 2 – Liberi e Uguali nella XXV Circoscrizione Sicilia 2, nell'ambito del collegio plurinominale 01.

Al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta accerti – ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine pro-

gressivo della lista n. 2 – Liberi e Uguali, nell'ambito del collegio plurinominale 01 della XXV Circoscrizione Sicilia 2, risulta essere Maria Flavia TIMBRO.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

Comunica inoltre che in merito alla programmazione dei lavori della Giunta, l'on. D'Ettore lo ha informato che il Comitato, da lui coordinato, ha pressoché terminato l'istruttoria sulle incompatibilità. Si riserva pertanto di convocare prossimamente la Giunta per completare le prese d'atto in merito alle cariche dichiarate compatibili ed eventualmente per condividere alcune riflessioni sulle criticità emerse nel corso dei lavori, analogamente a quanto avvenuto a conclusione della verifica dei dati elettorali.

La seduta termina alle 9.15.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	8
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Grosseto nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 3) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (doc. IV-ter, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltasi, che — preso atto che è inutilmente trascorso il termine stabilito per l'esperimento di tentativi di composizione bonaria delle liti riguardanti gli ex deputati Monica Faenzi e Pietro Tidei — l'esame dei documenti, relativi a richieste di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di

procedimenti civili nei confronti dei due ex parlamentari — rispettivamente Doc. IV-ter, n. 3 e Doc. IV-ter, n. 7 — riprenderà a partire dalla seduta odierna.

Per quanto riguarda la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'ex deputato Antonio Di Pietro (Doc. IV-ter, n. 17), comunica che il 26 maggio è pervenuta dalla Corte di appello di Palermo l'integrazione documentale, relativa ai verbali delle udienze di primo e secondo grado, richiesta sulla base di quanto stabilito dalla Giunta nella seduta del 12 maggio scorso. Segnala che, nella lettera di trasmissione dei verbali, il Presidente della prima sezione civile della Corte di appello ha comunicato che l'ex deputato Di Pietro « ha riassunto il processo ai sensi dell'art. 297 c.p.c. e la causa è stata posta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2020 » e che « è prossimo, a seguito della camera di consiglio tenutasi, il deposito della sentenza ».

Alla luce della predetta comunicazione, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto sull'opportunità di attendere, in spirito di leale collaborazione istituzionale, l'ormai pros-

simo deposito della sentenza da parte della Corte di appello di Palermo.

Con riferimento ai documenti riferiti a procedimenti nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, comunica di avere designato il deputato Lino Pettazzi quale relatore per la richiesta nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Macerata (Doc. IV-ter, n. 24) e per la preannunciata richiesta nell'ambito di un procedimento civile di secondo grado per il quale la Corte di appello di Ancona ha già fissato l'udienza, trattando entrambe le richieste delle medesime dichiarazioni, nell'ambito di una vicenda unitaria che ha prodotto due diverse cause in sede penale e in sede civile. Avverte che, per economia procedimentale, appare opportuno procedere, ove possibile, ad un'unica audizione dell'on. Sgarbi sulle tre richieste di deliberazione in materia di insindacabilità che lo riguardano, ricordando inoltre che per una quarta richiesta è preannunciata la cancellazione dal ruolo del Tribunale di Monza, a seguito di remissione della querela da parte del dott. Caselli.

Rende infine comunicazioni sul calendario dei lavori delle prossime settimane, che prevede la prosecuzione dell'esame dei documenti iniziati nelle sedute del 12 e del 19 maggio, con le audizioni dei deputati interessati.

(La Giunta prende atto).

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Grosseto nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 3).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 marzo 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (Doc. IV-ter, n. 3). Ricorda che nella seduta del 22 dicembre 2020 la relatrice, deputata Giuditta Pini, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 9 marzo scorso la Giunta ha ascoltato l'ex deputata Monica Faenzi, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, fa presente alla Giunta che, dalle interlocuzioni avute con l'ex deputata Monica Faenzi, non è emerso alcun elemento, né documentale né di fatto, sull'avvenuta composizione bonaria della lite con l'ex segretario comunale di Castiglione della Pescaia, Domenico Fimmanò. Pertanto, disponendo la Giunta degli elementi per deliberare ed essendo trascorso ormai molto tempo dagli accadimenti, ritiene che vi siano le condizioni per formulare la propria proposta alla Giunta.

Ricorda che della vicenda si occupò anche la Giunta della XVI legislatura, quando fu l'allora deputata Faenzi a declinare il tentativo di conciliazione esperito su unanime avviso della Giunta. Allora, l'on. Faenzi sottolineò « *il carattere squisitamente politico e non già personale della disputa* », che ne avrebbe impedito la composizione « *sul piano di una transazione privata* » e riferì di avere sporto una denuncia per irregolarità elettorali presso la procura della Repubblica.

Sottolinea che nell'audizione dello scorso 9 marzo l'ex deputata Faenzi ha confermato che in sede giudiziale non vi è stato alcun accertamento di responsabilità del segretario comunale; è inoltre emerso che, a fronte di dichiarazioni che prospettavano responsabilità del segretario comunale, tutti i ricorsi in sede amministrativa contro il rigetto della lista sono stati respinti e che non vi sono atti tipici dell'attività parlamentare presentati dall'on. Faenzi sulla

vicenda in questione, come confermato anche dalla stessa interessata.

Alla luce della situazione di fatto appena descritta, non appare condivisibile la conclusione alla quale giunse la Giunta nella XVI legislatura, quando deliberò a maggioranza nel senso della insindacabilità per la « *indubbia caratterizzazione politica* » dell'episodio, per quanto riferito a vicende locali. Ritiene infatti, senza entrare nel merito della questione, giudicando della fondatezza delle dichiarazioni rese e della veridicità della versione dei fatti fornita dall'on. Faenzi alla stampa, e sostanzialmente confermata in audizione, che la « *indubbia caratterizzazione politica* », alla quale si appellò la Giunta nella XVI legislatura, non appare sufficiente a giustificare la pronuncia di insindacabilità.

A suo avviso, infatti, le dichiarazioni furono rese dall'allora deputata Faenzi nello svolgimento della sua attività politica di interesse locale, di amministratrice e candidata alle elezioni comunali del comune di Castiglione della Pescaia, e non della sua attività parlamentare, come confermato anche dall'assenza di atti tipici in tale ambito. Tale assenza testimonia del fatto che, allora, la deputata Faenzi non ritenne opportuno portare la questione all'attenzione della Camera dei deputati, sottraendola al perimetro della dialettica politica di ambito locale; altrimenti avrebbe potuto segnalare le asserite responsabilità del segretario comunale con un atto di sindacato ispettivo o con un intervento in Aula. Osserva inoltre che una diversa valutazione dell'episodio riconoscerebbe all'amministratore locale, in quanto anche parlamentare, una prerogativa di insindacabilità delle opinioni espresse che non trova riscontro nella Costituzione, ciò che renderebbe sperequati la competizione elettorale e lo svolgimento della vita politica tra i diversi attori in ambito locale, a seconda che siano o meno anche parlamentari.

Tanto premesso, non ravvisandosi nesso funzionale con l'attività parlamentare, formula pertanto la propria proposta nel senso della sindacabilità.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi richieste di inter-

vento, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale si procederà con il voto della proposta della relatrice.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (doc. IV-ter, n. 7).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 29 aprile 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 7). Ricorda che nella seduta del 24 marzo scorso il relatore, deputato Pietro Pittalis, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 29 aprile scorso la Giunta ha ascoltato l'ex deputato Pietro Tidei, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, ritiene che, essendo scaduto il termine concesso all'ex deputato Tidei per la produzione dell'atto formale di estinzione del procedimento senza che sia stato prodotto alcunché, vi siano le condizioni per formulare la propria proposta.

Ricorda ai colleghi che la questione fu esaminata dalla Giunta già nella scorsa legislatura e che l'on. Tidei, sia nell'audizione che si tenne allora sia nell'audizione che si è svolta lo scorso 29 aprile, ha evidenziato come le dichiarazioni da lui rese alla stampa sulla vicenda della presunta espulsione da Cuba dell'ex sindaco di Civitavecchia andrebbero considerate nel più ampio contesto dei complessi rapporti politici tra l'on. Tidei stesso e il Moscherini.

L'on. Tidei ha, inoltre, inteso collegare le predette dichiarazioni con la propria attività di deputato eletto in quel territorio.

Rileva tuttavia che la documentazione depositata dall'on. Tidei alla Giunta nel corso dell'ultima audizione, così come quella depositata nel corso della precedente audizione, non appare utile a provare il collegamento rivendicato, né sono stati rinvenuti d'ufficio atti utili in tal senso. L'on. Tidei ha infatti prodotto numerosi atti tipici parlamentari riferiti alle attività politiche e amministrative del Moscherini, tutti relativi alla gestione del porto e all'amministrazione del comune di Civitavecchia, ma nessuno facente riferimento alla vicenda di cui si tratta.

Sottolinea che, nella sua audizione l'on. Tidei, ha voluto rimarcare che le sue dichiarazioni rientrerebbero senz'altro tra quelle attività *extra moenia* che la giurisprudenza costituzionale ritiene coperte da insindacabilità, essendo stato richiesto dalla stampa, quale parlamentare del territorio, di esprimere la propria opinione sulla vicenda, che – secondo quanto da lui riferito – consisteva esclusivamente nell'importanza di accertare la verità e non nell'espressione di un giudizio nel merito.

In proposito, ricorda che ultimamente la Giunta ha sottolineato l'importanza di canoni ermeneutici adeguati, non eccessivamente restrittivi, in tema di insindacabilità e valutazione del nesso funzionale tra le dichiarazioni dei deputati e l'attività parlamentare. Fa riferimento, in particolare, alle dichiarazioni di voto del 21 aprile 2021 su di una richiesta riguardante l'on. Fiano, nel corso delle quali è stata rilevata da più parti l'inopportunità di valutazioni dell'in-

sindacabilità basate su di un rigido formalismo. Nel caso in esame, tuttavia, relativo a una vicenda particolarmente delicata e personale, ritiene che sia necessario attenersi a un'interpretazione rigorosa – che non equivale a un'interpretazione restrittiva – degli atti parlamentari presentati dall'on. Tidei, in cui non si rileva alcun nesso funzionale con le dichiarazioni rese alla stampa. Osserva che l'unico collegamento ravvisabile è di tipo locale, essendo Tidei parlamentare eletto nel collegio in cui rientra Civitavecchia, di cui l'altro soggetto era sindaco, e che tale nesso territoriale evidentemente non ha il carattere funzionale su cui è notoriamente ed esclusivamente basata la prerogativa dell'insindacabilità.

Tanto premesso, fermo restando che la proposta ovviamente non sottende alcun giudizio sul merito della vicenda e delle dichiarazioni contestate, perché non compete alla Giunta giudicare se i titoli di stampa rispecchiassero o meno le dichiarazioni dell'ex deputato e se egli abbia inteso semplicemente chiedere che si accertasse la verità del fatto addebitato al Moscherini oppure abbia sostenuto che fosse vero, formula la propria proposta nel senso della sindacabilità.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta, nella quale si procederà con il voto della proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.	
Sui lavori delle Commissioni	12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.40 alle 21.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione della Camera dei deputati, Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 21.45.

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni.

Luigi MARATTIN, *presidente*, introduce la seduta, dedicata ai lavori delle Commissioni.

Intervengono quindi il senatore Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), il deputato Massimo UNGARO (IV), la senatrice Laura BOTTICI (M5S), che interviene da remoto, i deputati Gian Mario FRAGOMELI (PD), Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), Luca PASTORINO (LeU) e Sestino GIACOMONI (FI) e il senatore Emiliano FENU (M5S).

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, testé svoltosi, le Commissioni saranno nuovamente convocate con il medesimo ordine del giorno nelle giornate del 14 giugno, del 16 giugno e del 23 giugno 2021.

Dichiara quindi conclusa la seduta odierna.

La seduta termina alle 22.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	13
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione, Alessia ROTTA, indi del vicepresidente della VIII Commissione, Alessio BUTTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (FI), *relatrice per la I Commissione*, illustra il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 67 articoli ed è suddiviso in 2 parti: la Parte I, a sua volta suddivisa in 2 titoli, è relativa alla *Governance* per il PNRR, mentre la Parte II, suddivisa in 7 titoli (nel caso del Titolo I esso è a sua volta ripartito in capi), reca disposizioni di accelerazione e snelli-

mento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

In tale ambito descriverà brevemente i contenuti delle disposizioni del decreto – legge che maggiormente afferiscono agli ambiti di competenza della I Commissione, segnatamente degli articoli da 1 a 16, da 38 a 43, 55, da 61 a 64, 66 e 67.

L'articolo 1, al comma 1, definisce le finalità del decreto-legge – che è volto a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari, dal Piano nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 – e prevede, al comma 2, che ai fini del decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani richiamati al comma 1.

Si chiarisce inoltre, al comma 3, che le disposizioni contenute nel decreto – legge sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di « rapporti dello Stato con l'Unione europea » (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *a*), della Costituzione) e di definizione dei « livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione).

Il comma 4 reca le definizioni utilizzate nel testo del provvedimento.

L'articolo 2 disciplina la Cabina di regia preposta in via generale all'indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Essa è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e vi partecipano i Ministri (ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) competenti, in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

Partecipano alle sedute i Presidenti di Regioni e delle Province autonome, allorché siano esaminate questioni di competenza di quella Regione o Provincia; o il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernano più Regioni. In tutti questi casi, partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale può presiedere, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Possono essere altresì invitati, in ragione della materia trattata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi, ed i referenti o rappresentanti del « partenariato economico e sociale » (il cui « tavolo permanente » è oggetto dell'articolo 3 del decreto-legge).

La Cabina di regia esercita poteri di « indirizzo, impulso e coordinamento generale » sull'attuazione degli interventi del Piano.

Tale spettro di attività annovera:

l'elaborazione di indirizzi e linee guida per l'attuazione (anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali);

la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi (anche con formulazione di indirizzi relativi all'attività di monitoraggio e controllo);

il vaglio di temi o profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia (e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dalla Conferenza delle regioni e province autonome, con riferi-

mento alle questioni di competenza regionale o locale);

il monitoraggio degli interventi che richiedano adempimenti normativi;

la promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo, con proposta di attivazione dei poteri sostitutivi (oggetto dell'articolo 12, qualora ne ricorrano le condizioni).

Inoltre la Cabina assicura la cooperazione con il partenariato economico e sociale e promuove l'attività di comunicazione della « sponsorizzazione » da parte del *Next Generation Eu* degli interventi del Piano (come prescritto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza).

Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare lo svolgimento di specifiche attività ad un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Propri della Cabina di regia sono inoltre alcuni compiti informativi.

Tra i suoi compiti figura altresì la trasmissione al Parlamento, con cadenza semestrale, di una relazione sullo stato attuazione del Piano. Essa trasmette, altresì, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti. Inoltre la Cabina di regia aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del Piano. La relazione periodica sopra ricordata è trasmessa anche alla Conferenza unificata, la quale è costantemente tenuta al corrente (dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie) circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative.

L'azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai due Comitati interministeriali – per la transizione digitale; per la transizione ecologica – di recente istituzione (previsti dal decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, rispettivamente all'ar-

ticolo 8 e all'articolo 4). Più in generale, può dirsi che la Cabina di regia si ponga al centro della 'rete' di soggetti preposti all'indirizzo, verifica o ausilio dell'attuazione, istituiti dal decreto-legge – dal Servizio centrale per il Piano, all'Unità per la qualità della regolazione (di cui all'articolo 5), dal Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (di cui all'articolo 3) alla Segreteria tecnica (di cui all'articolo 4) – ovvero già esistenti – dai Comitati interministeriali per la transizione digitale e la transizione ecologica all'Ufficio per il programma di governo operante presso la Presidenza del Consiglio.

Per quanto riguarda il rapporto fra la Cabina di regia e gli enti territoriali, una specifica funzione di raccordo è posta in capo al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei due Comitati interministeriali sopra ricordati, e, su impulso di questi, promuove le iniziative opportune (anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonché di Conferenza unificata), laddove sia necessario un coordinamento ed armonizzazione tra le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti dal Piano da un lato, e l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni e al sistema delle autonomie locali dall'altro. Nei casi in cui quel coordinamento ed armonizzazione si rendano necessari, e si tratti di materie su cui Regioni e Province autonome « vantano uno specifico interesse », si prevede inoltre la partecipazione ai ricordati due Comitati interministeriali (per la transizione digitale e per la transizione ecologica) del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il coinvolgimento del Presidente di quella Conferenza risponde a un « modulo » procedimentale già profilato per altro riguardo – ossia l'attuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 – dal decreto-legge n. 19 del 2020 (all'articolo 2).

Inoltre la disposizione modifica la composizione del Comitato interministeriale per

la transizione ecologica, onde prevedere che di esso facciano parte due (non già uno, come attualmente previsto) rappresentanti della Presidenza del Consiglio, uno dei quali sia nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Rimane invece invariata la restante articolazione di tale Comitato, composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali; partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione – mediante decreto del Presidente del Consiglio – di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.

Esso è composto da rappresentanti:

delle parti sociali;

del Governo;

delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi;

delle categorie produttive e sociali;

del sistema dell'università e della ricerca scientifica;

della società civile.

I componenti del Tavolo sono individuati « secondo un criterio di maggiore rappresentatività » e non spettano loro compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Ai sensi del comma 2 il Tavolo svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Inoltre esso può segnalare alla Cabina di regia (di cui all'articolo 2) e al Servizio centrale per il Piano (di cui all'articolo 6) ogni profilo ritenuto rilevante per una più efficace e tempestiva realizzazione del Piano,

anche al fine di superare circostanze che le pongano ostacoli.

L'articolo 4 prevede l'istituzione – mediante decreto del Presidente del Consiglio – di una Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale ha funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente.

Essa opera in raccordo con altre strutture della Presidenza del Consiglio: il Dipartimento per il coordinamento amministrativo; il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; l'Ufficio per il programma di governo.

La Segreteria tecnica ha tra i suoi compiti:

l'elaborazione di periodici rapporti informativi, indirizzati alla Cabina di regia (stilati sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del Piano, comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato);

la segnalazione al Presidente del Consiglio delle azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;

l'acquisizione dal Servizio centrale per il Piano (di cui all'articolo 6) delle informazioni e dei dati di attuazione del Piano al livello di ciascun progetto, anche con riguardo alla tempistica programmata e ad eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;

la proposta al Presidente del Consiglio dei casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi sottoponendoli all'esame del Consiglio dei ministri (di cui all'articolo 13);

l'istruzione dei procedimenti per il superamento del dissenso (di cui agli articoli 45 e 63).

La durata della Segreteria è prevista quale: temporanea; « superiore a quella del Governo che la istituisce »; protraentesi fino

al completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza; con durata comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

In proposito a tale aspetto della sua durata, ricorda che, in via generale, il decreto legislativo n. 303 del 1999 (ordinamento della Presidenza del Consiglio), all'articolo 7, comma 4, prevede che « per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. ». In tal senso, la disposizione in esame appare costituire una deroga implicita a tale principio generale.

La relazione illustrativa precisa, riguardo a tale struttura, che « non è assoggettata al regime dello *spoils system* ».

L'articolo 5 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.

L'Unità avrà una durata temporanea, ma « superiore a quella del Governo che la istituisce »; tale durata si protrae fino al completamento del PNRR, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Tra i compiti dell'Unità rientra:

individuare gli ostacoli all'attuazione del PNRR derivanti da disposizioni normative e dalle relative misure attuative e proporre rimedi; a tal fine l'Unità riceverà segnalazioni dalla Cabina di regia istituita dall'articolo 2;

coordinare l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative: a tal fine l'Unità utilizzerà anche le verifiche d'impatto della regolamentazione;

elaborare un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;

promuovere e potenziare iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite

relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei; l'Unità dovrà inoltre tenere in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;

ricevere e considerare ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

La disposizione reca inoltre disposizioni relative al funzionamento dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica, chiamato ad operare in raccordo con la suddetta Unità per la regolazione.

L'articolo 6, al comma 1, istituisce presso il MEF – Dipartimento RGS – un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato « Servizio centrale per il PNRR », con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale.

Il comma 2 specifica che nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della RGS. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

Per tali finalità il comma 3 autorizza la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 7 definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR attraverso:

al comma 1, la creazione di un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di *audit* presso il Dipartimento della RGS – IGRUE;

ai commi 2 e 3, la specificazione delle funzioni e dell'articolazione organizzativa

dell'Unità di missione istituita dalla legge di bilancio 2021;

al comma 4, l'autorizzazione al MEF – Dipartimento RGS – a conferire sette incarichi di livello dirigenziale non generale;

al comma 5, la previsione della ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del MEF, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione;

al comma 6, l'attribuzione alla Sogei S.p.A. del compito di assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR, anche avvalendosi di Studiare Sviluppo s.r.l.;

al comma 7, l'individuazione della Corte dei conti come organo istituzionalmente deputato al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria;

al comma 8, l'attribuzione alle amministrazioni della facoltà di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di finanza per rafforzare le attività di controllo.

Per l'attuazione di tali disposizioni il comma 9 autorizza la spesa di euro 218.000 per l'anno 2021 e di euro 436.000 a decorrere dall'anno 2022, rinviando all'articolo 16 per la copertura finanziaria.

L'articolo 8 detta disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, prevedendo, al comma 1, che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una struttura di livello dirigenziale generale (esistente o di nuova istituzione), articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale, che funga, ai sensi del comma 2, da punto di contatto con il

Servizio centrale per il PNRR e, in base al comma 3, svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, sulla base di apposite linee guida da essa adottate.

Si prevede, poi, al comma 4, che la struttura di cui al comma 1 vigili sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse; adotta, inoltre, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche sulla base di protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

La disposizione prevede che la struttura di cui al comma 1 svolga le attività ivi previste « anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7 »

L'articolo 9 attribuisce alle singole Amministrazioni centrali o degli enti territoriali competenti per materia, la realizzazione (in via diretta o mediante alcuni altri soggetti) degli interventi previsti dal PNRR, imponendo loro alcuni obblighi, di tracciabilità e documentazione.

L'articolo 10 introduce misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, sulla base di apposite convenzioni.

L'articolo 11 detta disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, prevedendo che Consip. S.p.A., sulla base di un disciplinare stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e servizi di supporto tecnico, realizzando altresì un programma di informazione, formazione e tutoraggio nelle procedure di acquisto e progettualità.

L'articolo 12 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove

sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

In particolare, il comma 1 disciplina la procedura di attivazione del potere sostitutivo nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni qualora, operando come soggetti attuatori, risultino inadempienti.

Il comma 2 prevede la possibilità che, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro per gli affari regionali promuova iniziative di impulso e coordinamento degli enti territoriali nelle sedi istituzionali del confronto tra Governo, regioni ed enti locali.

Il comma 3 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo nel caso in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale.

Il comma 4 prevede che il Consiglio dei ministri eserciti i poteri sostitutivi in tutti i casi in cui si verificano situazioni o eventi che ostacolano la realizzazione dei progetti del PNRR e che non risultino rapidamente superabili.

Il comma 5 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti, con particolare riguardo all'adozione degli atti mediante ordinanza motivata comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5.

Il comma 6 stabilisce l'estraneità della Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. La disposizione specifica che la Presidenza del Consiglio e le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR, non sono responsabili in relazione agli obblighi derivanti da rapporti contrattuali conseguenti l'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti cui è stato conferito l'esercizio del potere sostitutivo. Si prevede, al secondo periodo, che « di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti ».

Come detto, la disposizione stabilisce che i soggetti attuatori sostituiti rispondono « con le risorse del piano o con risorse proprie ».

L'articolo 13, al comma 1, disciplina una procedura atta a superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale.

Il comma 2 disciplina la procedura nel caso in cui l'atto di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, provenga da un organo della regione, della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, o di un ente locale.

Titolare dell'avvio della procedura è, anche in questa ipotesi, la Segreteria tecnica presso la presidenza del Consiglio (anche in questo caso eventualmente su impulso del Servizio centrale per il PNRR) che propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza Stato-Regioni per concordare le iniziative da assumere.

In base alla disposizione, in sede di Conferenza Stato-Regioni dovranno essere definite le iniziative atte a superare il dissenso, entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. In mancanza di soluzioni condivise e decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

In entrambi i casi disciplinati dai commi 1 e 2, la procedura disciplinata presenta carattere residuale in quanto, in base alla previsione della norma, trova applicazione solo « qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni ».

A tale riguardo, ricorda che una procedura generale di superamento del dissenso

qualificato è disposta dalla legge n. 241 del 1990 nell'ambito della disciplina della conferenza di servizi.

L'articolo 14, comma 1, è volto ad estendere agli investimenti contenuti nel Piano Nazionale Complementare l'applicazione delle misure e delle procedure di accelerazione e di semplificazione introdotte dal decreto-legge in esame per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il comma 2 estende alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, le procedure finanziarie stabilite per il PNRR dalla legge di bilancio per il 2021, in deroga alla normativa di settore.

L'articolo 15 interviene sulle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, prevedendo il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni nella loro definizione con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre, si stabiliscono modalità semplificate di utilizzo delle risorse, da parte delle Regioni e degli enti locali, in deroga alla disciplina contabile vigente relativa all'utilizzo del risultato di amministrazione e al mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale.

L'articolo 16 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalla prima parte del decreto-legge, derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, a 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027.

L'articolo 38 interviene, in primo luogo, al comma 1, su alcuni aspetti della notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione, prevedendo tra l'altro che il gestore della Piattaforma per la notificazione digitale invii al destinatario della notifica – che abbia comunicato, oltre alla PEC o altro indirizzo digitale certificato, anche un indirizzo *e-mail* non certificato, un numero di telefono o altro recapito digitale non certificato – un avviso di cortesia in modalità informatiche, oltre all'avviso di avvenuta ricezione.

Inoltre, si prevede che ai destinatari che non sono titolari di un indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la notifica sia inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo posta.

In caso di irreperibilità assoluta si introduce la possibilità di individuare un recapito alternativo per l'invio della notifica per raccomandata.

Un secondo gruppo di disposizioni, ai commi 2 e 3, è finalizzato a favorire l'utilizzo del domicilio e delle identità digitali principalmente mediante l'introduzione del Sistema di gestione deleghe (SGD) che consente a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l'accesso per proprio conto a servizi *on-line*.

Le altre misure prevedono:

l'attribuzione a tutti i cittadini del domicilio digitale al momento di entrata in vigore dell'obbligo per le PA di comunicare esclusivamente in via digitale;

la possibilità di utilizzare il contrassegno a stampa (o timbro digitale) per la sottoscrizione della copia analogica del documento digitale nelle comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale;

l'attribuzione alle copie analogiche con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa degli stessi effetti di legge della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale;

la possibilità a regime di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari;

l'attribuzione all'AgID del compito di provvedere non solo al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'indice dei domicili digitali nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ma anche al loro costante aggiornamento.

L'articolo 39, comma 1, introduce misure di semplificazione relative all'Ana-

grafe nazionale della popolazione residente (ANPR), tra cui quelle relative ai seguenti ambiti:

attribuzione all'ANPR del compito di garantire ai comuni i servizi necessari all'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;

integrazione delle liste elettorali nell'ANPR;

esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica limitatamente per il 2021;

utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) quale ulteriore modalità di fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto.

Il comma 2 reca misure per semplificare i meccanismi di condivisione dei dati e di interoperabilità tra le amministrazioni mediante:

l'eliminazione degli accordi quadro quale modalità attraverso la quale le pubbliche amministrazioni detentrici di dati ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi;

l'individuazione nella Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) dello strumento per attuare il principio dell'interoperabilità dei dati delle PA;

l'estensione dell'ambito di operatività della PDND (in precedenza circoscritta a ISEE, ANPR, banche dati dell'Agenzie delle entrate) alle seguenti banche dati:

Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); Anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU); Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in

albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

L'individuazione di un termine da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, all'esito dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della predetta piattaforma, a decorrere dal quale sorge l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico di accreditarsi alla PDND e rendere disponibili le proprie base dati.

I commi 3, 4, 5 e 6 contengono disposizioni di coordinamento e transitorie, mentre il comma 7 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dalla esenzione dell'imposta di bollo per il 2021 di cui sopra, valutati in 22,8 milioni di euro e alla conseguente copertura.

All'articolo 40, comma 1, viene ridotto (da 6 mesi a 90 giorni) il termine di cui all'articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la conclusione dei procedimenti in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica.

Si prevedono poi alcune modifiche alle disposizioni normative concernenti in particolare i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (comma 2) e quelli concernenti la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell'occupazione di suolo pubblico necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 88 decreto legislativo n. 259 del 2003 (comma 3).

Tra i vari interventi di modifica delle due disposizioni si prevede – non più in termini meramente facoltativi – la convocazione della conferenza di servizi nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più amministrazioni per l'autorizzazione dell'intervento, la riduzione dei tempi di convocazione della stessa e il dimezzamento dei relativi termini normativi di svolgimento.

Un'ulteriore innovazione concerne la modalità di superamento del dissenso espresso

da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali: si prevede in questo caso che l'interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Pertanto non è più necessaria una delibera del Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso.

Nel dettaglio, il comma 2, lettera a), modifica il comma 4 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale dispone che una copia dell'istanza ovvero della denuncia sia contestualmente inoltrata all'ARPA competente, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

Oltre ad un adeguamento terminologico (viene sostituita la parola denuncia con la parola segnalazione), la lettera a) del comma 2 dispone che l'istanza per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, abbia valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Si prevede inoltre che il soggetto richiedente dia notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

Il comma 2, lettera b), novella i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, disposizione avente ad oggetto i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. La novella è diretta a disciplinare in termini diversi l'articolazione della procedura, una volta formulata l'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi.

Infatti il comma 6 dell'articolo 87 del predetto del decreto legislativo n. 259, come

novellato, prevede la convocazione, a cura del responsabile del procedimento, di una conferenza di servizi decisoria entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza in tutti i casi nei quali l'installazione dell'infrastruttura sia subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Alla conferenza di servizi prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001 (le ARPA).

Il comma 7 dell'articolo 87, come novellato, descrive gli effetti della conferenza di servizi decisoria.

Il comma 8, come novellato, dispone che alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento (fissato dal comma 9, come novellato), in 90 giorni dalla comunicazione del progetto.

Il comma 9, come novellato, conferma, rispetto alla disciplina previgente, che le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001 (ossia le ARPA) nonché che gli Enti locali possano prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle

disposizioni stabilite dal comma in commento. Si prevede tuttavia che se il dissenso, congruamente motivato, proviene da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, e non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine dei 90 giorni, si prevede che l'interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990).

Il comma 3 dell'articolo 40 modifica il contenuto dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, avente ad oggetto la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell'occupazione di suolo pubblico necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

In particolare, il comma 3, alla lettera e), novella il comma 9 dell'articolo 88. La disposizione prevede che la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (mantenendo fermo quanto previsto dal comma 7).

Si prevede poi che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza di servizi entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. In tal caso, qualora non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di 90 giorni sopra indicato, si prevede che l'interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la

nomina di un commissario (secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990).

Il comma 4 introduce una deroga temporanea (fino al 2026) alle procedure per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga con la metodologia della micro trincea, prevedendo un'ulteriore semplificazione con particolare riferimento all'esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche e da parte delle soprintendenze competenti per la tutela dei beni culturali.

Il comma 5 prevede (anche in tal caso fino al 2026) ulteriori semplificazioni per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, e nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, disciplinati rispettivamente dagli articoli 87-bis e 87-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 41 introduce un articolato procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale.

In primo luogo, le violazioni, accertate dall'AgID, rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Inoltre, all'accertamento delle violazioni consegue l'irrogazione da parte dell'AgID di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro per:

mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri;

violazione dell'obbligo di accettare i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico;

mancata disponibilità di dati in formato elettronico entro la data stabilita dal Presidente del Consiglio;

inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati;

violazione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente identità digitali per l'identificazione degli utenti dei servizi *on-line*;

violazione dell'obbligo di rendere disponibili i propri servizi in rete;

non ottemperanza al rispetto delle regole in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali e in materia di caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi *cloud*.

In terzo luogo, si prevede l'intervento sostitutivo del Governo nei confronti dell'amministrazione inadempiente con la nomina di un commissario *ad acta*.

Si attribuisce altresì all'AgID il compito di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni centrali e locali devono effettuare le migrazioni dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso le strutture previste che garantiscono i necessari requisiti di sicurezza e affidabilità.

L'articolo 42 reca alcune disposizioni attuative in materia di certificazioni verdi COVID-19, con riferimento alla Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) – relativa all'emissione e alla validazione delle medesime certificazioni – e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione.

L'articolo 43 consente al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di avvalersi della Sogei S.p.A., tramite apposite convenzioni, per servizi informatici e per la realizzazione di progetti mediante piattaforme informatiche.

L'articolo 55, al comma 1, lettera a), intende garantire una maggiore celerità nell'attuazione e nell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nonché delle azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche per la realizzazione

dei progetti inseriti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, al medesimo comma 1, lettera *a*), al numero 4), si consente agli enti locali beneficiari dei finanziamenti a valere sul PNRR, che si trovino in esercizio provvisorio e che non hanno quindi approvato il bilancio di previsione, di poter procedere all'iscrizione delle risorse derivanti dai citati finanziamenti in bilancio per le annualità dal 2021 al 2026, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni contabili in materia.

Al comma 1, lettera *b*), numero 1), si prevede che le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti per le azioni inserite nell'ambito del PNRR mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge finanziaria 2007. Laddove ciò non consenta di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche possono procedere autonomamente all'acquisto dei beni e servizi necessari secondo le disposizioni di semplificazione ed accelerazione degli acquisti previste dalle precedenti disposizioni del provvedimento.

Al fine di accelerare l'attuazione delle misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR, il comma 1, lettera *b*), ai numeri da 2) a 4) opera semplificazioni della normativa vigente, con riguardo:

i) alle competenze in capo ai dirigenti scolastici in ordine alle procedure di affidamento dei relativi interventi;

ii) al monitoraggio spettante ai revisori dei conti sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, da esercitare attraverso una piattaforma digitale *ad hoc* messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione;

iii) alla disciplina per l'attuazione degli interventi per il cablaggio e la sistemazione degli spazi delle scuole, attraverso l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della

facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei suddetti interventi, che altrimenti sarebbero spettati agli enti locali.

La disposizione opera un richiamo alle misure contenute nel PNRR che interessano le citate finalità (transizione digitale delle scuole, contrasto alla dispersione scolastica e formazione del personale scolastico), prevalentemente rientranti nella Missione 4, componente 1 del Piano, nell'ambito della quale sono previste 4 misure, che racchiudono 12 distinti investimenti e 9 linee di riforma.

L'articolo 61 introduce modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) in materia di poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell'amministrazione a provvedere. Con una prima modifica, si prevede che il potere sostitutivo può essere attribuito non solo ad una figura apicale, ma anche ad un'unità organizzativa. In secondo luogo, si introduce la possibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato.

Nel dettaglio, la disposizione modifica l'articolo 2 della citata legge n. 241 del 1990, che disciplina la conclusione del procedimento, con la finalità, esplicitata nella relazione illustrativa, di rafforzare il potere sostitutivo già previsto dalla legge nei casi di mancato rispetto del termine per provvedere.

Ai sensi del vigente articolo 2, comma 9-*bis* e seguenti, della legge n. 241 del 1990, infatti, qualora il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, l'interessato può rivolgersi ad una figura interna all'amministrazione, titolare del potere sostitutivo, che appunto si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente e conclude il procedimento medesimo o attraverso le strutture competenti o ricorrendo alla nomina di un commissario. In ogni caso, il provvedimento finale deve essere adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Rileva, in proposito, come non sia oggetto di modifica il quarto periodo del comma 9-*bis*, in base al quale, in caso di ritardo, il « soggetto » titolare del potere sostitutivo comunica senza indugio il no-

minativo del responsabile per valutare l'opportunità di avviare il procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza a tali disposizioni, assume, oltre alla propria responsabilità, anche quella del responsabile.

L'articolo 62 introduce, nei casi di formazione del silenzio assenso, l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato.

L'articolo 63 riduce da diciotto a dodici mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

In relazione alla modifica introdotta, segnala come l'articolo 21-*novies* della legge n. 241 del 1990, al comma 2-*bis*, disponga che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, « possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1 ».

L'articolo 64, ai commi da 1 a 6, introduce varie novità in materia di attività e progetti di ricerca, con particolare riferimento all'assetto delle competenze.

Nello specifico:

il comma 1 modifica le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

i commi da 2 a 4 istituiscono il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), in sostituzione del Comi-

tato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR);

il comma 5 modifica le competenze dell'Agenzia nazionale per la ricerca, in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca;

il comma 6 incrementa di 5 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 le risorse del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca.

Il comma 7 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per il 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni.

Il comma 8 innalza dal 50 al 75 per cento del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge n. 338 del 2000.

Il comma 9 precisa che agli oneri derivanti si fa fronte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che, pertanto, l'efficacia delle disposizioni è subordinata alla definitiva approvazione dello stesso.

L'articolo 66, comma 1, proroga al 31 maggio 2022 (precedentemente 31 maggio 2021) il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore.

Il comma 2 integra la disciplina in materia di « Carta europea della disabilità in Italia ». Le nuove disposizioni sono intese a circoscrivere l'ambito delle informazioni,

relative al soggetto titolare della Carta, accessibili, per i soggetti erogatori di beni o servizi, tramite la Carta medesima.

L'articolo 67 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 1° giugno 2021.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore per la VIII Commissione*, riferisce – secondo le intese intercorse con la relatrice della I Commissione – sui principali contenuti degli articoli da 17 a 37, da 44 a 54 e da 56 a 60 e, infine sull'articolo 65, rinviando, per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione del Servizio Studi.

Gli articoli da 17 a 27 riguardano la Valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale (Capo I, articoli da 17 a 22) e di competenza regionale (Capo II, articoli 23 e 24), nonché disposizioni volte a definirne la relativa competenza, gli osservatori ambientali e la disciplina dell'interpello (capo III articoli da 25 a 27).

Più nel dettaglio, l'articolo 17 novella il Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del PNRR. In corrispondenza di tale estensione viene quindi aumentato il numero dei membri fino a 40 ed estesa di un anno la durata della loro nomina nonché reso obbligatorio l'avvalimento dell'ISPRA. Viene inoltre introdotto un criterio di priorità da seguire nella valutazione dei progetti il quale prevede che sia data precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa.

L'articolo 18 novella il medesimo decreto n. 152 al fine di prevedere che l'individuazione delle tipologie di interventi necessari per l'attuazione del PNIEC nonché delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi medesimi ha luogo (non più con un apposito DPCM bensì) direttamente con l'allegato I-bis introdotto dal provvedimento in esame. La relazione illustrativa specifica che « l'obiettivo è quello di individuare direttamente tali opere... in modo

da rendere da subito effettiva la cd. “*fast track*” individuata nel decreto-legge n. 76 del 2020, ulteriormente potenziata ». A tali interventi viene riconosciuto il carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

L'articolo 19 ridefinisce i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e alla consultazione preventiva, fissando termini (o riducendo quelli attuali) per le singole fasi.

L'articolo 20 prevede che il provvedimento di VIA di competenza statale abbia il concerto del Ministero della cultura, ne accelera e semplifica il procedimento di rilascio e introduce il meccanismo di automatico rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la sua conclusione ove riguardi i progetti PNRR-PNIEC. In caso di inerzia, si attiva altresì il potere sostitutivo.

Anche l'articolo 21 interviene sui tempi di verifica dell'istanza di VIA e di eventuale richiesta di integrazione documentale. Inoltre, dichiara perentori i termini e dimezza quelli previsti per la consultazione del pubblico limitatamente ai procedimenti di VIA su progetti PNRR-PNIEC.

L'articolo 22 novella l'articolo 27 del citato codice dell'ambiente, con la finalità principale di delimitare il contenuto del provvedimento unico ambientale (PUA) alle sole autorizzazioni elencate e non a tutte le autorizzazioni in materia ambientale.

L'articolo 23 inserisce nel Codice una nuova disciplina della fase preliminare – mediante una conferenza dei servizi preliminare – al procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).

Anche l'articolo 24 interviene sulla disciplina di rilascio del PAUR, definendo le procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.

L'articolo 25 reca disposizioni integrative degli articoli 6 e 7-*bis* del Codice dell'ambiente al fine di rendere più chiara l'individuazione dell'autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da

più elementi corrispondenti a diverse tipologie progettuali rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MiTE.

L'articolo 26 modifica la disciplina relativa agli osservatori ambientali che il MiTE può istituire a supporto dell'attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA.

L'articolo 27 introduce un nuovo articolo 3-*septies* nel Codice per disciplinare l'interpello in materia ambientale. Lo scopo è quello di consentire – data la complessità della materia – a soggetti pubblici o comunque « qualificati » di promuovere la formalizzazione di indirizzi interpretativi da parte del MiTE sulla normativa nazionale che ne costituisce l'oggetto.

In relazione a questo primo blocco di norme, ricorda che già nel corso dell'audizione del Ministro Cingolani ha avuto modo di soffermarsi sulla questione della VIA, perché con la riduzione dei tempi, con la nuova Commissione e con l'equilibrio con la normativa paesaggistica che non sarà semplice politicamente, a suo parere vi potrà essere un problema di organizzazione della macchina. Aveva quindi posto il quesito se all'interno del Ministero nell'ambito della riorganizzazione che è stata avviata e dei dipartimenti, si sia valutata la questione di Sogesid (Società di gestione di impianti idrici), per alimentare la struttura e l'attività di emissione dei permessi e di autorizzazioni per le VIA.

L'articolo 28 interviene sulla valutazione ambientale strategica (VAS), apportando modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio.

L'articolo 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR con l'obiettivo esplicitato nella relazione illustrativa, di assicurare « la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi » recati nel medesimo piano, ne definisce i compiti e i poteri e pone a capo della medesima struttura il direttore della Direzione generale

archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero.

Passando al Capo VI (articoli da 30 a 32), lo stesso reca norme per l'accelerazione delle procedure inerenti alle fonti rinnovabili. L'articolo 30 interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare con riguardo alla partecipazione del Ministero della cultura.

L'articolo 31 contiene disposizioni volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone. Tra gli interventi disposti figurano l'esclusione della necessità della VIA per gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo « stand-alone » (destinati al mero accumulo o al consumo locale), la previsione di una procedura abilitativa semplificata per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, e l'innalzamento della soglia di potenza entro la quale agli impianti di fonte rinnovabile si applica la disciplina della denuncia di inizio attività.

L'articolo 32 reca alcune modifiche volte a semplificare la disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'articolo 33 rappresenta una disposizione di particolare interesse per la Commissione Ambiente in quanto volta a modificare la disciplina del cosiddetto « *superbonus* 110 per cento ». In particolare, la detrazione è adesso riconosciuta anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. La norma estende, inoltre, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ospedali, case di cura e conventi). Ancora, si rende maggiormente fruibile tale incentivo stabilendo che sia possibile attestare attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione

dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo così non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo).

Gli articoli da 34 a 37 recano misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare, contrasto al dissesto idrogeologico e riconversione dei siti industriali.

In particolare, l'articolo 34 novella l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto *end of waste*) al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. Non è più conseguentemente previsto il coinvolgimento del Ministero nella procedura di controllo, ferma restando la possibilità di controlli a campione.

Su tale punto, già nel corso dell'audizione del ministro Cingolani ha avuto modo di evidenziare la delicatezza della normativa sull'*end of waste*, che richiede l'adozione in tempi rapidissimi dei decreti ministeriali – compreso quello sui materiali per l'edilizia che condizionerà l'efficacia delle misure per la rigenerazione urbana – ma anche di norme transitorie che possano favorire i relativi processi. Ha anche espresso dei dubbi sull'attribuzione della funzione consultiva all'ISPRA, che potrebbe comportare una paralisi delle regioni e un rallentamento del raggiungimento dei target europei di riciclo.

Proseguendo nell'illustrazione, l'articolo 35 novella alcune disposizioni del Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare, con norme rivolte anche a semplificare la gestione e tracciabilità dei rifiuti.

L'articolo 36 esenta dall'autorizzazione idraulica, dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico e dall'autorizzazione paesaggistica le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di

frana. Si assoggetta inoltre al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate, gli interventi e le opere selvicolturali di lieve entità e di ricostituzione di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi.

Anche sul tema del dissesto idrogeologico ha avuto modo di evidenziare l'importanza e la delicatezza della relativa normativa già nel corso dell'audizione del Ministro Cingolani. Ricordo, al riguardo, che sul piano finanziario sono previsti 2,4 miliardi di euro, facenti riferimento agli interventi di sostituzione legati al programma del ReNDIS (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo). Altri 6 miliardi riguardano interventi definiti « eterogenei », che tuttavia vanno certamente spesi in un quadro organico di programmazione e non per « interventi a pioggia ». Segnala, peraltro, anche la necessità di una attenta valutazione della imputazione contabile e della destinazione di tali risorse, anche con riguardo alla compatibilità con le scelte del PNRR.

Già nel corso dell'audizione con il Ministro Cingolani ha avuto altresì modo di richiamare una norma importante, che per me va modulata, che riguarda l'intervento sugli alvei. È noto che il problema di intervento sugli alvei e del ripristino sui corsi d'acqua e sulle comunità montane e forestali sia importante, perché molti problemi derivano anche da lì. Tuttavia, occorre fare attenzione, perché se si toglie l'autorizzazione paesaggistica o la si indebolisce e non si fa un lavoro di concertazione, noi rischiamo un problema opposto, ovvero che intervenendo in maniera sistematica sugli alvei, creiamo un problema di erosione costiera e di cuneo salino che poi è anche un tema di emissioni di CO₂, perché interviene su un altro sistema ambientale. Su questo farebbe un po' di attenzione.

L'articolo 37 reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR.

Passando agli articoli 44 e seguenti, essi recano misure di semplificazione, volte a definire procedure speciali per alcune opere ricomprese nel PNRR.

In particolare, l'articolo 44 dispone semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente. Si individua a tal fine una procedura speciale all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità e, al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, si dispone una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione, da parte dei diversi soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti.

L'articolo 45 prevede l'istituzione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un Comitato speciale cui compete l'espressione dei pareri in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV del decreto-legge in esame.

L'articolo 46 introduce una serie di modifiche all'attuale disciplina normativa del dibattito pubblico contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018.

Il titolo IV – articoli da 47 a 56 – interviene sulla disciplina dei contratti pubblici sotto diversi aspetti.

L'articolo 47 – per perseguire le finalità relative alle pari opportunità – sia generazionali che di genere – prevede l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

L'articolo 48 introduce misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC. In particolare, si prevede che, per ogni procedura, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di ese-

cuzione del contratto, anche in corso d'opera. Si dispone inoltre che le stazioni appaltanti prevedono l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR e al PNC. Viene inoltre ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori (appalto integrato) anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Un'attenzione particolare, per la rilevanza e la delicatezza del tema, merita l'articolo 49, che introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021.

Tra le prime, si dispone che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto, e si sopprime conseguentemente la norma del decreto « sblocca cantieri » (articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto – legge n. 32 del 2018) che aveva fissato detto limite al 40 per cento fino al 30 giugno 2021. Con immediata vigenza si prevede altresì che: non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; è soppressa la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento; il subappaltatore ha l'obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; il subappaltatore ha l'obbligo di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

Il comma 2 apporta poi una serie di novelle all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici destinate ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021. Tali novelle riguardano: l'eliminazione definitiva di limiti al subappalto (anche per le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento), salvo il divieto di subappaltare l'integrale esecuzione del contratto; l'affidamento alle stazioni appaltanti del compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori; la previsione della responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il comma 3 detta disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine, tra l'altro, di assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

L'articolo 50 riguarda la fase esecutiva dei contratti pubblici. Esso prevede che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti di cui al PNRR, al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, in caso di inerzia nella stipulazione del contratto, nella consegna dei lavori, nella costituzione del collegio consultivo tecnico, negli atti e nelle attività relativi alla sospensione dell'esecuzione dell'opera pub-

blica di cui all'articolo 5 del decreto – legge n. 76 del 2020, e nel rispetto degli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, l'esercizio del potere sostitutivo abbia luogo entro un termine ridotto alla metà di quello originariamente previsto. Viene, inoltre, introdotto un « premio di accelerazione » per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente innalzato l'importo delle penali per il ritardato adempimento.

L'articolo 51 interviene sulle disposizioni del precedente « decreto semplificazioni » relative all'affidamento diretto o comunque semplificato di appalti al di sotto di determinati importi (cosiddetto « sottosoglia »).

Tra le principali modifiche segnala: la proroga fino al 30 giugno 2023 delle modalità semplificate di affidamento per il sottosoglia, ovvero l'aumento della soglia per gli affidamenti diretti e la possibilità di procedure negoziate senza pubblicazione del bando; l'elevazione a 139.000 euro della soglia per l'affidamento diretto di forniture e servizi; la proroga fino al 30 giugno 2023: delle disposizioni di semplificazioni previste in relazione alle verifiche antimafia e protocolli di legalità; delle misure da applicare in caso di sospensione dell'esecuzione dell'opera, volte a prevederne la prosecuzione salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa di sospensione e prosecuzione dei lavori; delle disposizioni relative alla consegna in via d'urgenza, all'accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, alla responsabilità erariale. La norma interviene inoltre sulla disciplina del Collegio consultivo tecnico.

L'articolo 52, tra le altre disposizioni, reca prime misure per ridurre le stazioni appaltanti, specificando che – nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti – per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e

i comuni capoluoghi di province. Viene inoltre prorogata fino al 2023 l'efficacia di diverse norme contenute nell'art. 1 del D.L. 32/2019 riguardanti – tra l'altro – i seguenti aspetti: sospensione del divieto di « appalto integrato »; sospensione dell'obbligo di scelta dei commissari aggiudicatori tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC; restrizione dei casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori.

L'articolo 53 semplifica le procedure di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e di *e-procurement* e acquisto di beni e servizi informatici. La disposizione prevede l'affidamento diretto per gli appalti che si attestano sotto la soglia comunitaria e modalità semplificate per gli appalti sopra soglia. Il contratto può essere stipulato immediatamente, sulla base di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario che attesti il possesso dei requisiti e sotto condizione risolutiva per quanto riguarda le verifiche antimafia. Al Dipartimento per la trasformazione digitale viene attribuito il potere di emettere pareri obbligatori e vincolanti sulle procedure di affidamento.

Tutti i dati relativi ai contratti sono gestiti attraverso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac, accessibile agli operatori relativamente ai loro dati, e l'utilizzo delle piattaforme telematiche – di cui deve essere garantita l'interoperabilità – diventa obbligatorio per le stazioni appaltanti. Viene istituito inoltre il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che permetterà la partecipazione a gare diverse al medesimo operatore.

L'articolo 54 reca l'estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo.

L'articolo 56 concerne l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con riferimento all'edilizia sanitaria, ponendo un

complesso di deroghe alle disposizioni statali, regionali e degli enti locali in materia, mentre il comma 2 prevede che ai programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel suddetto PNRR si applichino gli istituti della programmazione negoziata – intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale – e la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo.

L'articolo 57 reca modifiche in materia di funzionamento, procedure e *governance* delle ZES, relative, tra l'altro, alla composizione del Comitato di indirizzo e alla procedura di nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante.

L'articolo 58 interviene sul procedimento di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, prevedendo che all'attuazione degli interventi si provveda mediante nuove modalità che saranno individuate da una apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), anziché mediante lo strumento dell'Accordo di programma quadro, come previsto dalla normativa previgente.

L'articolo 59 interviene in materia di perequazione infrastrutturale. La norma conferma l'impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull'individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

L'articolo 60 rafforza il ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi, da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione dei fondi strutturali, che determinino rischi di definanziamento.

Infine, l'articolo 65 modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 con l'obiettivo di definire meglio le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la

sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ricorda che nelle scorse settimane la Commissione VIII, congiuntamente con la Commissione trasporti, ha svolto un ciclo di audizioni che – pur essendo riferito al contesto ligure – ha registrato le incertezze del responsabile dell'Ufficio ispettivo territoriale di Roma della Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del MIMS inaccettabili in un settore così delicato. Il responsabile ministeriale, ing. Placido Migliorino, ha infatti affermato che l'attività ispettiva del MIMS di controllo delle infrastrutture sotto i profili della sicurezza della circolazione e tutela della pubblica incolumità prosegue ma, a suo avviso, è assolutamente necessario chiarire se, e in che misura, tali competenze siano adesso attribuite alla nuova agenzia.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) fa notare come il provvedimento, pur intervenendo in modo preponderante sul quadro normativo nazionale al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR e da altri Piani, non esaurisca i suoi contenuti nell'ambito di tale aspetto, recando anche altre disposizioni di diverso tenore, quantomeno non direttamente riferibili a tale principale finalità. Richiama, ad esempio, l'articolo 39, che introduce misure di semplificazione relative all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e che reca misure per semplificare i meccanismi di condivisione dei dati e di interoperabilità tra le amministrazioni, nonché

l'articolo 66, che proroga al 31 maggio 2022 il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore, integrando poi la disciplina in materia di « Carta europea della disabilità in Italia ».

La sottosegretaria Ilaria FONTANA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Tommaso FOTI (FDI) chiede delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'*iter*, interrogandosi se sia opportuno attendere lo svolgimento delle audizioni che saranno programmate in relazione al provvedimento in oggetto prima di avviare la discussione sui diversi temi in questione.

Alessia ROTTA, *presidente*, dopo aver precisato che è già possibile, per chiunque lo ritenga opportuno, svolgere considerazioni di carattere generale già in questa seduta ovvero, ove si avverta l'esigenza, anche nella seduta già convocata per la giornata di domani, conviene in ogni caso – anche a nome del Presidente della I Commissione – che un confronto più consapevole e meditato potrà essere svolto una volta concluso il ciclo di audizioni. Al riguardo, nell'ambito della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi tenutasi ieri, si è convenuto di dedicare ad esso un tempo adeguato all'esigenza che l'attività conoscitiva sia il più possibile approfondita ed articolata, anche in vista della presentazione di eventuali proposte di modifica.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	33
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandro Sterpa, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi della Tuscia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Ettore e C. 3026 Ungaro, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza	40
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Manciuoli, Presidente di Europa Atlantica, ex deputato, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista »	40
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Testo unificato C. 208 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale reca disposizioni in materia di svolgimento delle attività di ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca, di modalità di selezione dei soggetti ad esse preposti e di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

Preliminarmente, evidenzia come il titolo del provvedimento – « Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca » – non appaia propriamente corrispondente all’oggetto dell’intervento legislativo.

Segnala, dunque, l’opportunità di modificare lo stesso (ad esempio riformulandolo come « Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca »).

L’articolo 1 definisce, al comma 1, l’oggetto dell’intervento legislativo, disponendo, inoltre, al comma 2, che, ai fini del provvedimento, si intendono:

per università, le università statali e non statali, anche telematiche, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;

per enti pubblici di ricerca, gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016, ai sensi del quale gli enti pubblici di ricerca sono 20, di cui 14 vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca e 6 vigilati da altri Ministeri.

Inoltre il comma 3 prevede che le disposizioni del provvedimento si applichino, qualora compatibili, anche alle istituzioni che rilasciano diplomi di perfezionamento scientifico riconosciuti equipollenti al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980.

L’articolo 2 disciplina l’attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca *post lauream* per la formazione e per la collaborazione ad attività di ricerca.

In particolare, ai commi 1 e 3 si dispone che le università e gli enti pubblici di ri-

cerca possono conferire le borse di ricerca *post lauream* a soggetti in possesso di laurea magistrale, ovvero specialistica, o di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all’estero, in discipline coerenti con l’attività di ricerca per cui è bandita la borsa.

Non possono invece concorrere alle borse di ricerca i soggetti già in possesso del titolo di dottore di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Ai sensi del comma 5 le borse sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata complessiva di fruizione delle borse di ricerca – anche se conferite da università o enti pubblici di ricerca diversi – non può superare in ogni caso i 36 mesi. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute.

Il comma 4 disciplina le procedure per il conferimento delle borse di ricerca.

Il comma 6 precisa che le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’università o dell’ente pubblico di ricerca, né danno alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli presso gli stessi.

Ai sensi del comma 2 alle borse di ricerca *post lauream* si applicano le disposizioni previste dall’articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-*bis* e 7 della legge n. 398 del 1989.

Il richiamo a tali previsioni comporta, nello specifico, che:

le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

i soggetti che percepiscono le borse non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa;

i dipendenti pubblici possono richiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni (utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza);

le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi (ILOR) e da quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Rileva come si tratti di previsioni in parte già presenti, limitatamente alle borse di studio per attività di ricerca *post lauream* erogate dalle università, nell'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge n. 210 del 1998, che viene conseguentemente novellato dal comma 7, lettera *a*), espungendo il relativo riferimento.

Inoltre, il comma 7, lettera *b*), espunge anche dal secondo periodo del medesimo comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 210 del 1998 – che, come già accennato, affida a decreti del Ministro la determinazione annuale dei criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio – il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post laurea, nonché alle borse di studio per attività di ricerca post dottorato, tipologia, quest'ultima, che è stata già soppressa dall'articolo 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010, il quale ha abrogato l'articolo 4 della legge n. 398 del 1989, senza tuttavia intervenire anche sull'articolo 1 della stessa legge n. 398, né sull'articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, ora modificato dalle lettere *a*) e *b*) del comma 7.

In tale contesto rileva dunque l'opportunità di eliminare, per esigenze di coordinamento normativo, il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post dottorato anche nell'articolo 1 della legge n. 398 del 1989, sopprimendo in tale ultima disposizione le parole « per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato ».

L'articolo 8, comma 1, integra l'articolo 60, comma 1, del decreto – legge n. 69 del 2013, precisando che tra le borse di studio universitarie *post lauream* cui sono destinate le risorse confluite nel fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università e

nel contributo statale erogato alle università non statali legalmente riconosciute sono ricomprese anche le borse di ricerca (di cui all'articolo 2).

Inoltre, il comma 2 stabilisce che, relativamente alle borse di ricerca, le università e gli enti pubblici di ricerca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni introdotte dall'articolo 2 del provvedimento.

L'articolo 3 interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca.

In particolare, il comma 1 anzitutto amplia le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo.

Inoltre, la disposizione sopprime la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate.

Al contempo, il comma 2, modificando l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, include tra i soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca anche le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In connessione con tale previsione, il comma 6 dell'articolo 8 prevede che, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo adegui il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al DPR n. 212 del 2005, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3.

Il comma 3 dell'articolo 3 interviene sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale disciplina il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possono richiedere fra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso di un titolo di dottore di ricerca pertinente.

In particolare, il comma 3, lettera *b*), sostituendo il comma 3-*quater* del predetto

articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che (evidentemente, in fase di valutazione dei titoli) al titolo di dottore di ricerca pertinente (rispetto al posto messo a concorso) è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto per il possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale (questi non necessariamente pertinenti), ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto per il possesso di *master* universitari o di altri titoli *post-lauream* di durata annuale (anche questi, non necessariamente pertinenti).

L'articolo 4 modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli assegni di ricerca, inerenti, in particolare, ai requisiti per l'attribuzione e alla durata degli stessi.

L'articolo 5 modifica la disciplina per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato, novellando in più punti l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.

In sostanza, la disposizione riconduce a unità le due tipologie di contratto (tipo A e tipo B) previste a legislazione vigente e innova il meccanismo cosiddetto di « *tenure track* » (cioè della procedura, consolidata a livello internazionale, attraverso la quale un ricercatore universitario inizialmente con contratto « a termine » può essere confermato a tempo indeterminato se in grado di dimostrare un'adeguata attività di ricerca, qualità nella propria docenza, mole di pubblicazioni ed efficienza amministrativa).

Al riguardo, ricorda che il PNRR prevede, quale misura di riforma « Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità (M4-C2-R.1.1) », un intervento sul percorso di carriera dei ricercatori, anche unificando le figure dei ricercatori a tempo determinato di tipo A e B.

In merito richiama come, in via transitoria, l'articolo 8, comma 4, disponga, tuttavia, che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), 4, 5-*bis*, 8, 9 e 9-*bis* della citata legge n. 240 del 2010, « nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle proce-

ture pubbliche di selezione poste in essere (...) entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Per quanto attiene al rapporto tra tale previsione transitoria e la nuova disciplina a regime introdotta dal provvedimento, rileva l'opportunità di chiarire se la previsione del comma 4 intenda consentire l'emaneazione di nuovi bandi per la selezione di ricercatori di tipo A e di tipo B (secondo la disciplina vigente) per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, segnala l'opportunità di esplicitare se si tratti di una possibilità o di un obbligo per gli atenei e di chiarire se gli stessi atenei, nel periodo indicato, potranno anche indire procedure per la selezione di ricercatori in base alla nuova disciplina.

Sul piano della formulazione del medesimo comma 4 dell'articolo 8 segnala, inoltre, come tra i richiami ai commi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 recati dal predetto comma 4 occorrerebbe inserire anche i commi 5 e 9-*ter* dell'articolo 24 della legge n. 240, mentre non dovrebbe essere inserito il comma 9-*bis* del medesimo articolo 24, che non è novellato dal provvedimento.

A tale ultimo riguardo, in ogni caso, potrebbe essere più opportuno fare riferimento al complesso dell'articolo 24 della legge n. 240 e non a singoli commi del medesimo.

Lo stesso articolo 8 dispone, inoltre, al comma 5, che, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, possono partecipare alle procedure di selezione per ricercatore a tempo determinato anche i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ASN.

Nello specifico, l'articolo 5 stabilisce, anzitutto, al comma 1, lettera *f*), novellando l'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, che il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato – che, come già accennato, ora diverrebbe di un'unica tipologia – ha una durata complessiva di 7 anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata, non rilevano i periodi trascorsi in

aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute.

Si specifica inoltre che il conferimento del contratto è incompatibile:

con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;

con la titolarità degli assegni di ricerca, anche presso altri atenei;

con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita, anche da enti terzi.

Più in generale, il comma 1, lettera *a*), introducendo nel richiamato articolo 24 della legge n. 240 un nuovo comma 1-*bis*, dispone che ogni università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti disponibili in favore di candidati che, per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.

Per quanto concerne i bandi, comma 1, lettera *c*), novellando l'articolo 24, comma 2, lettera *a*), della legge n. 240, dispone che negli stessi deve essere specificato il macrosettore concorsuale e che vi può essere l'indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere in uno o più settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore (anziché dover essere specificato il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari). Tali previsioni appaiono finalizzate a garantire una maggiore flessibilità in materia.

Il comma 1, lettera *d*), inserendo una nuova lettera *b-bis*) nel comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, detta una disciplina per la nomina della commissione giudicatrice nell'ambito delle procedure di selezione.

In particolare, si dispone che la commissione giudicatrice è formata da professori di prima o seconda fascia, ovvero da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in possesso di ASN, in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella che ha bandito la procedura.

I membri della Commissione sono scelti con sorteggio operato dall'ateneo sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (di cui all'articolo 7), nell'ambito di una banca dati formata, per ciascun macro-settore concorsuale, sulla base delle liste contenenti i nominativi: dei professori di prima o di seconda fascia che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso di ASN, che abbiano presentato domanda per esservi inclusi.

Sono esclusi:

i rettori in carica;

i professori universitari posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

i professori universitari che hanno optato per il regime a tempo definito;

i professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari e professori universitari che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale « nei quattro anni antecedenti ».

Rileva al riguardo l'opportunità di chiarire se il termine temporale di 4 anni ivi previsto si applichi sia ai professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari, sia a quelli che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale.

Il comma 1, lettera *e*), sostituendo la lettera *d*) del comma 2 del più volte richia-

mato articolo 24, stabilisce che l'« ateneo » delibera la chiamata del vincitore al termine dei lavori della commissione giudicatrice e che la stipula del contratto deve avvenire entro 90 giorni dal termine delle procedure di selezione.

Segnala in merito l'opportunità di indicare a quale organo dell'ateneo spetti la competenza a deliberare la chiamata del vincitore e quale sia la conseguenza dell'eventuale mancato rispetto del predetto termine di 90 giorni.

Il comma 1, lettera *l*), inserendo un nuovo comma 5-*ter* nell'articolo 24 della legge n. 240, dispone, poi, che il ricercatore universitario che ha conseguito l'ASN in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può richiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macro-settore concorsuale. Su tale richiesta, l'ateneo si esprime motivatamente entro 3 mesi dalla ricezione.

Il comma 1, lettera *m*), numero 2), reca inoltre, disposizioni relative al trattamento economico dei ricercatori universitari.

Con riferimento al meccanismo del cosiddetto « *tenure track* », lo stesso articolo 5 dispone, al comma 1, lettere *h*) e *i*), che la valutazione del titolare del contratto che abbia conseguito l'ASN ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato – che, si specifica, avviene anche sulla base di una prova didattica – è possibile a partire dal terzo anno e in ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, sempre nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione. L'inquadramento come professore associato avviene sempre all'esito positivo della valutazione, ma non più (necessariamente) alla scadenza del contratto. In caso di valutazione negativa, l'università deve fornire adeguata motivazione sulla base del *curriculum* e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

A tal fine, viene novellato il comma 5 e viene abrogato il comma 5-*bis* dell'articolo 24 della legge n. 240.

Il comma 1, lettera *p*), inserendo un nuovo comma 9-*quater* nell'articolo 24, dispone che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori a tempo determinato concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.

In conseguenza delle numerose modifiche apportate all'articolo 24 della legge 240 del 2010, a fini di coordinamento, l'articolo 5 novella le seguenti altre disposizioni della medesima legge n. 240:

al comma 1, lettere *b*), *g*), *m*) numero 1, *n*) e *o*), l'articolo 24, commi 2, alinea, 4, 8, primo periodo, 9 e 9-*ter*;

al comma 2, lettera *a*), l'articolo 18, comma 3;

al comma 2, lettera *b*), l'articolo 29, comma 5.

L'articolo 6, inserendo un nuovo articolo 12-*ter* nel decreto legislativo n. 218 del 2016, introduce una nuova disciplina per la trasformazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato attivati dagli enti pubblici di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'articolo 7 prevede, anzitutto, al comma 1, primo periodo, che le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, a pena di invalidità della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, entro un ragionevole termine, comunque non inferiore a 20 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia.

Rileva al riguardo l'opportunità di specificare, analogamente a quanto previsto dal comma 3, che la pubblicazione sul portale deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In base al comma 3, sempre a pena di invalidità della procedura, le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare sul portale anche le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 stabilisce che nell'ambito del predetto portale è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni giudicatrici per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato (di cui all'articolo 5).

Il comma 1, secondo periodo, prevede che le modalità di adeguamento delle funzionalità « del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca » sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il riferimento sembrerebbe essere all'apposito sito, alimentato dal MUR – ma non definito a livello normativo come « portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca » – che (sulla base di quanto disposto dagli articoli 18, 22, 24 e 24-bis della legge n. 240 del 2010, nonché dall'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 94) fornisce tutte le informazioni relative ai bandi per dottorati, tecnologi, assegni di ricerca, ricercatori a tempo determinato e per le chiamate dei professori comunicati dalle università, dalle istituzioni e dagli enti pubblici di ricerca.

Rileva inoltre l'opportunità di specificare, analogamente a quanto previsto dal comma 3, che anche la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con il previsto decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la materia « univer-

sità » non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione.

In materia, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 1996, l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, dalla sentenza n. 310 del 2013.

In particolare, le disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, attribuita alla competenza esclusiva statale. Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.

Per completezza, ricorda anche che la ricerca scientifica è ricompresa tra gli ambiti di competenza concorrente tra Stato e regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 423 del 2004, ha evidenziato come essa « deve essere considerata non solo una "materia", ma anche un "valore" costituzionalmente protetto (articolo 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati ». Infatti, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che « un intervento "autonomo" statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle "istituzioni di alta cultura, università ed accademie", che "hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una "riserva di legge" statale (sentenza n. 383 del

1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e sette osservazioni (*vedi allegato*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, ringraziando quest'ultima per il lavoro svolto e per l'interlocuzione svolta informalmente con i gruppi in vista dell'elaborazione di tale proposta.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandro Sterpa, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi della Tuscia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Etторе e C. 3026 Ungaro, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Manciuoli, Presidente di Europa Atlantica, ex deputato, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.25.

ALLEGATO

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (Testo unificato C. 208 e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il testo in esame contenga norme in materia di svolgimento delle attività di ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca, di modalità di selezione dei soggetti ad esse preposti e di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione;

rilevato come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'autonomia riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie non attenga allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare (sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 1996 e n. 310 del 2013);

rilevato pertanto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

rilevato altresì come la « ricerca scientifica » sia ricompresa tra le materie di

competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma come, al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 423 del 2004, abbia evidenziato che essa « deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati », ritenendo ammissibile « un intervento “autonomo” statale (...) in relazione alla disciplina delle “istituzioni di alta cultura, università ed accademie”, che “hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (articolo 33, sesto comma, della Costituzione) », in quanto tale norma prevede una « riserva di legge statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie »;

evidenziato come il titolo del provvedimento non appaia propriamente corrispondente all'oggetto dell'intervento legislativo;

rilevato come il comma 7, lettera b), dell'articolo 2 espunga dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 210 del 1998 – che affida a decreti del Ministro la determinazione annuale dei criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio – il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post laurea, nonché alle borse di studio per attività di ricerca post dottorato, tipologia, quest'ultima, che è già stata soppressa dall'articolo 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010, il quale ha abrogato l'articolo 4 della legge

n. 398 del 1989, senza tuttavia intervenire anche sull'articolo 1 della stessa legge n. 398, né sull'articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, ora modificato dalle lettere *a)* e *b)* del comma 7;

rilevato come l'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, preveda che i bandi per il conferimento di contratti per ricercatore universitario a tempo determinato, anziché dover specificare il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, devono contenere il macrosettore concorsuale e possono contenere l'indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere in uno o più settori concorsuali, compresi nel medesimo macrosettore;

rilevato come l'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, nel dettare la disciplina per la nomina della commissione giudicatrice nell'ambito delle procedure di selezione, dispone, tra l'altro, che sono esclusi dalla commissione i professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari e i professori universitari che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale « nei quattro anni antecedenti », senza tuttavia chiarire se il termine temporale di 4 anni ivi previsto si applichi sia ai professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari, sia a quelli che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale;

rilevato come l'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, stabilisca che l'« ateneo » delibera la chiamata del vincitore al termine dei lavori della commissione giudicatrice, prevedendo inoltre che la stipula del contratto per ricercatore universitario a tempo determinato avviene entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione, senza tuttavia indicare a quale organo dell'ateneo spetti la competenza a deliberare la chiamata del vincitore e quale sia la conseguenza dell'eventuale mancato rispetto del predetto termine di 90 giorni;

segnalato come l'articolo 7, comma 1, primo periodo, preveda che le università e

gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, a pena di invalidità della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia, senza tuttavia specificare che la pubblicazione sul portale deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

rilevato come l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, nello stabilire che le modalità di adeguamento delle funzionalità « del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca » sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, non specifichi che anche la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con il previsto decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

segnalato come, in via transitoria, l'articolo 8, comma 4, disponga che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, 4, 5-*bis*, 8, 9 e 9-*bis* della legge n. 240 del 2010, « nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere (...) entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge »;

evidenziato come tale previsione non chiarisca se si intenda consentire l'emana-zione di nuovi bandi per la selezione di ricercatori di tipo A e di tipo B (secondo la disciplina vigente) per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, se si tratti di una possibilità o di un obbligo per gli atenei e se gli stessi atenei, nel periodo indicato, potranno anche indire procedure per la selezione di ricercatori in base alla nuova disciplina;

segnalato, sul piano della formulazione della disposizione, come tra i richiami ai commi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 recati dal comma 4 del-

l'articolo 8 occorrerebbe inserire anche i commi 5 e 9-ter dell'articolo 24 della legge n. 240, mentre non dovrebbe essere inserito il comma 9-bis del medesimo articolo 24, che non è novellato dal provvedimento e come potrebbe essere più opportuno fare riferimento al complesso dell'articolo 24 della legge n. 240 e non a singoli commi del medesimo articolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), la quale prevede, tra l'altro, che i bandi per il conferimento di contratti per ricercatore universitario a tempo determinato possono contenere l'indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere in uno o più settori concorsuali, compresi nel medesimo macro-settore, provveda la Commissione di merito a eliminare tale previsione, sopprimendo le parole da: « e le parole da » fino alla fine della lettera;

2) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera e), la quale stabilisce che l'« ateneo » delibera la chiamata del vincitore al termine dei lavori della commissione giudicatrice e che la stipula del contratto per ricercatore universitario deve avvenire entro 90 giorni dal termine delle procedure di selezione, provveda la Commissione di merito a indicare a quale organo dell'ateneo spetti la competenza a deliberare la chiamata del vincitore e quale sia la conseguenza dell'eventuale mancato rispetto del predetto termine di 90 giorni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il titolo del provvedimento, ad esempio riformulandolo come « Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca »;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 7, lettera b), valuti la Commissione di me-

rito l'opportunità di espungere, per esigenze di coordinamento normativo, il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post dottorato anche nell'articolo 1 della legge n. 398 del 1989, sopprimendo in tale ultima disposizione le parole « per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato »;

c) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera d), la quale, recando una disciplina per la nomina della commissione giudicatrice nell'ambito delle procedure di selezione, dispone, tra l'altro, che sono esclusi dalla commissione i professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari e i professori universitari che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale « nei quattro anni antecedenti », valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il termine temporale di 4 anni ivi previsto si applichi sia ai professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari, sia a quelli che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale;

d) con riferimento all'articolo 7, comma 1, primo periodo, il quale prevede che le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, a pena di invalidità della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, analogamente a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 7, che la pubblicazione sul portale deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

e) con riferimento all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, il quale stabilisce che le modalità di adeguamento delle funzionalità « del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca » sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, analogamente

a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 7, che anche la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con il previsto decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

f) con riferimento all'articolo 8, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra tale previsione transitoria e la nuova disciplina a regime introdotta dal provvedimento, specificando se la previsione del comma 4 intenda consentire l'emanazione di nuovi bandi per la selezione di ricercatori di tipo A e di tipo B (secondo la disciplina vigente) per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e se si tratti di una possibilità o di un obbligo per gli atenei, nonché chia-

rendo se gli stessi atenei, nel periodo indicato, potranno anche indire procedure per la selezione di ricercatori in base alla nuova disciplina;

g) ancora con riferimento all'articolo 8, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, tra i richiami ivi contenuti ai commi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, anche i commi 5 e 9-ter dell'articolo 24 della legge n. 240, espungendo invece il richiamo al comma 9-bis del medesimo articolo 24, che non è novellato dal provvedimento in esame, ovvero di fare riferimento al complesso dell'articolo 24 della legge n. 240 e non a singoli commi del medesimo articolo.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
--	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissioni	49
Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. (C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone e C. 3058 Di Sarno) (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2741 Bitonci</i>)	49
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.10.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

C. 2115, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, del nuovo testo del disegno di legge C. 2115 Vallardi approvato dal Senato, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Prima di dare la parola al relatore, onorevole Bordo, per la relazione illustrativa del provvedimento, rammenta che, a seguito di colloqui interscorsi per le vie brevi tra i gruppi, oggi si procederà anche all'espressione del prescritto parere.

Michele BORDO, (PD), *relatore*, fa presente che il testo all'esame della Commissione è composto da 14 articoli ed è volto a valorizzare le piccole produzioni agroalimentari di origine locale. In particolare, l'articolo 1, precisa che, fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei principi di salubrità dell'alimento prodotto, di localizzazione, di limitatezza e di specificità, definiti al medesimo comma 1. Il comma 2 chiarisce che per « Piccole produzioni locali » (PPL) si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, che si applicherà, ai sensi del comma 1, a: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; gli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313; gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012; le aziende agricole o ittiche che si associano per le finalità della legge o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente; gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghieroristorativo che, purché dotati dei necessari requisiti, nello svolgimento della propria attività didattica, producono e trasformano piccoli quantitativi di prodotti agroalimen-

tari. Il comma 4 fa salva in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Rileva che l'articolo 3 detta norme in materia di etichettatura dei prodotti derivanti da piccole produzioni locali. In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni contenute in ambito europeo e nazionale, rispettivamente, dal Regolamento n. 1169/2011 e dal decreto legislativo n. 231 del 2017. Il comma in esame, inoltre, prevede, che i PPL possono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità indicate nel decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento. Il comma 2 fa salve alcune norme specifiche in materia di indicazione obbligatoria, e, più precisamente, quelle contenute nel decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, relativo all'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento; regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo all'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita; regolamento n. 1308/2013, per la parte riguardante i prodotti vitivinicoli; regolamento n. 251/2014 relativo ai prodotti vitivinicoli aromatizzati; regolamento n. 848/2018 relativo ai prodotti biologici; regolamento n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose. Il comma 3 prevede che, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori provvedono a conservare l'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione.

Sottolinea che l'articolo 4 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituito, con decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, il logo « PPL – piccole produzioni locali » per i prodotti di cui all'articolo 1, da individuarsi mediante concorso di idee. Sottolineo che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo in esame, che, nel testo trasmesso dal Senato, prevedeva l'istituzione del marchio « PPL – piccole produzioni locali ». Il comma 1 del nuovo articolo 4, prevede, inoltre, che con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il logo PPL è da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 2 prevede l'esposizione del logo PPL nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, e la sua pubblicazione nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1. Il comma 3 precisa che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Ricorda, quindi, che l'articolo 5 detta norme in materia di consumo immediato e di vendita diretta, mentre gli articoli 6 e 7 prevedono, rispettivamente, che gli imprenditori agricoli o ittici che producono e commercializzano PPL devono rispettare i requisiti igienici previsti dal reg. (CE) n. 852/2004 (articolo 6) e la semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei

locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti in esame (articolo 7). L'articolo 8 istituisce una sezione internet del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione dei prodotti PPL mentre l'articolo 9 prevede la possibilità di istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti PPL. L'articolo 10 dispone che le regioni esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni del provvedimento, ferme restando le competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF). A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento. L'articolo 11 reca talune disposizioni applicative.

Sottolinea che l'articolo 12, di particolare interesse per la Commissione Giustizia, modificato nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce le sanzioni. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1. Il comma 2 dispone che, fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di uso del logo in assenza dei requisiti richiesti dal provvedimento, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo. Il comma 3 designa il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo. L'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario e l'articolo 14, in fine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Ciò premesso, non rilevando profili rilevanti per la Commissione Giustizia sul provvedimento in esame, conferma la disponibilità a che si proceda all'espressione del parere già nella seduta odierna. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'apprezzare la relazione svolta dal relatore, non concorda tuttavia sulla assenza di profili rilevanti per la Commissione giustizia. Sottolinea, in primo luogo, una questione procedurale rammentando che il provvedimento incide su materie di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ritiene pertanto che sarebbe stato opportuno acquisire il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Rileva inoltre che gli aspetti di interesse della Commissione Giustizia non si ravvisano soltanto all'articolo 12, in materia di sanzioni, bensì riguardano anche il profilo dell'accertamento delle violazioni, di cui, in particolare, all'articolo 10. A tale proposito, fa presente, infatti, che il provvedimento attribuisce alle regioni e agli enti locali l'esercizio dei controlli e l'accertamento delle eventuali violazioni, demandando invece l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ritiene dunque che sulla questione si dovrebbe effettuare una ulteriore valutazione ribadendo pertanto l'esigenza di acquisire il parere della citata Conferenza. Con riferimento poi alle disposizioni di cui all'articolo 12, si domanda quali siano i criteri che hanno determinato la parametrizzazione delle sanzioni, sottolineandone l'ampiezza della forbice edittale. Osserva che per una fattispecie analoga, quella di cui all'articolo 127

del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, sono previste sanzioni amministrative molto inferiori che vanno da un minimo di 51, 65 euro ad un massimo di 516,65 euro, per arrivare, in casi particolari, fino a 2.065,83 euro. Si chiede, pertanto, se il legislatore, nella predisposizione del testo in esame, abbia provveduto a comparare le sanzioni previste con quelle contenute in altri provvedimenti in vigore. Rileva inoltre che ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, in caso di uso del logo in violazione della legge, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso dello stesso per un periodo da uno a tre mesi. Ritiene che tale sanzione accessoria, che determina di fatto la sospensione di tutte le attività di impresa, sia eccessiva, soprattutto nei casi in cui venga irrogata la pena pecuniaria minima. Ciò premesso, chiede al relatore di effettuare una ulteriore riflessione sul provvedimento dopo aver acquisito il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, essenziale per quanto attiene sia ai profili relativi all'accertamento sia a quelli sanzionatori.

Gianluca VINCI (FDI) preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che la Commissione possa procedere nella seduta odierna all'espressione del parere.

Michele BORDO (PD), *relatore*, in primo luogo, fa presente che la questione relativa all'acquisizione del parere espresso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è stata posta più volte anche in altre circostanze e che la stessa è sempre stata considerata non dirimente ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione. Per quanto attiene alla forbice edittale prevista per le sanzioni, rileva che si tratta di una scelta operata dalla Commissione di merito. Sebbene la Commissione Giustizia sia evidentemente chiamata ad esprimersi sul provvedimento, sottolinea come tale scelta vada al di là della stessa riflessione in sede consultiva. A suo avviso, comunque, le san-

zioni contenute nel provvedimento sono congrue e pertanto non riscontra rilievi tali da indurre al rinvio dell'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.30.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nelle sedute odierne non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.

(C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone e C. 3058 Di Sarno).

(Seguito esame e rinvio — Abbinamento C. 2741 Bitonci).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2021.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali programmato e che nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale. Prima di procedere alla discus-

sione generale, avverte che è assegnata alla Commissione Giustizia la proposta di legge Bitonci C. 2741, recante « Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni e dei servizi professionali ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle altre proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ingrid BISA (LEGA) *relatrice*, anche a fronte dell'abbinamento della proposta di legge Bitonci C. 2741, rileva l'esigenza di disporre di un breve lasso di tempo per le interlocuzioni con i gruppi parlamentari ai fini dell'adozione del testo base per il prosieguo dei lavori. Chiede pertanto che l'adozione del testo base, già prevista per la seduta di domani, venga rinviata alla prossima settimana.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *intervendo da remoto*, nel rammentare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 28 giugno prossimo, chiede che la Presidenza, nell'organizzazione dei lavori della Commissione, tenga conto di scadenza.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, in assenza di obiezioni, ritiene che il testo base possa essere adottato nel corso della prossima settimana, al più tardi nella giornata di mercoledì 16 giugno prossimo.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *intervendo da remoto*, chiede che la Commissione possa adottare il testo base già nella giornata di martedì 15 giugno.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, si riserva di verificare, compatibilmente con gli altri punti all'esame della Commissione, la possibilità di fissare già nella giornata di martedì 15 giugno prossimo una seduta per l'adozione del testo base. Conferma tuttavia che tale adozione avverrà al più tardi nella giornata di mercoledì 16 giugno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2021.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, comunica che sono state presentate circa 400 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Ciò premesso, ritenuto che il disegno di legge C. 2681 Governo contiene disposizioni volte alla riforma dell'assetto ordinamentale della magistratura, nonché in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e di assunzioni di incarichi di governo nazionale, regionale e locale, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e infine disposizioni volte alla modifica dell'ordinamento giudiziario militare, fa presente che la presidenza considera inammissibili le seguenti proposte emendative, che recano disposizioni non inerenti l'oggetto del provvedimento: gli analoghi Delmastro Delle Vedove 6.06 e 11.01, in quanto intervengono in materia di geografia giudiziaria, modificando il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, al fine di consentire, rispettivamente, la riattivazione su richiesta delle regioni interessate

dei tribunali soppressi, e il differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti; Delmastro Delle Vedove 8.02, in quanto introduce modifiche all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, recante disposizioni in materia di divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti; gli analoghi Delmastro Delle Vedove 8.01, Costa 9.04, 9.02 e 9.03, Cirielli 9.05, in quanto introducono modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati; Delmastro Delle Vedove 11.03, in quanto è volto ad istituire sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello nonché uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali; Delmastro Delle Vedove 11.02, in quanto introduce modifiche all'articolo 336 del codice civile in materia di procedimento per l'adozione di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale; Costa 28.3, limitatamente alle lettere *a)* e *b)*, in quanto modifica la disciplina dell'incandidabilità alle elezioni regionali e della sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità, eliminando in entrambi i casi l'ipotesi di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità è fissato a lunedì 14 giugno, alle ore 15.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

ALLEGATO

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (C. 2681 Governo C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è premesso il seguente:

« Art. 01. — (*Definizioni*) — 1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) “componenti togati” i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie eletti dalla magistratura ordinaria fra quelli candidati ad entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura;

b) “componenti non togati” i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere fra quelli candidati ad entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura;

c) “candidati” coloro che sono stati selezionati mediante sorteggio tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 7 »;

b) all'articolo 1:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Re-

pubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti togati e da otto componenti non togati »;

2) al secondo comma, le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati »;

c) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: « Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto dal vicepresidente, che lo presiede, da tre componenti togati e da un componente non togato »;

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — (*Commissioni*) — 1. Ogni otto mesi, il Presidente del Consiglio superiore nomina, in base al principio di rotazione, le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, terzo comma, assicurando, nell'arco del quadriennio, la presenza di ciascuno dei componenti del Consiglio in almeno sei diverse Commissioni, tra quelle non permanenti.

2. Ogni otto mesi i componenti delle Commissioni sono integralmente rinnovati.

3. Ciascun componente non può far parte della medesima Commissione per più di due volte, comunque non consecutive »;

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — (*Composizione della sezione disciplinare*) — 1. La cognizione dei proce-

dimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da otto componenti effettivi e da sei supplenti.

2. I componenti effettivi sono quattro componenti togati e quattro componenti non togati.

3. I componenti supplenti sono tre componenti togati e tre componenti non togati.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto e presiede la sezione disciplinare. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

5. La vicepresidenza della sezione disciplinare spetta al membro effettivo togato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria la vicepresidenza spetta al più anziano per età.

6. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate da un componente togato scelto, in base al principio di rotazione, dal vicepresidente del Consiglio superiore »;

f) al primo comma dell'articolo 5, la parola: « magistrati » è sostituita dalle seguenti: « componenti togati » e le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati »;

g) all'articolo 6:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: « In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il presidente della sezione disciplinare è sostituito dal vicepresidente. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria »;

2) il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati;

h) al quarto comma dell'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Corte dei conti ha il potere di svolgere il controllo sulla gestione delle spese durante

l'anno finanziario e di giudicare l'eventuale sussistenza di una responsabilità amministrativa e contabile »;

i) al terzo comma dell'articolo 11 le parole: « eletti dai magistrati » sono sostituite dalla seguente: « togati » e le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati »;

l) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. – (*Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore della magistratura*) – 1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura:

a) fissa con decreto la data del sorteggio di cui all'articolo 21 e ne dirige le operazioni;

b) indice le elezioni dei componenti togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

c) richiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti non togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

d) provvede alla nomina dei componenti togati e non togati del Consiglio risultati eletti;

e) convoca e presiede il Consiglio superiore;

f) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge »;

m) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Art. 20. – (*Attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura*) – 1. Il Consiglio superiore della magistratura:

a) decide sui reclami attinenti al sorteggio e alle elezioni;

b) verifica i titoli di ammissione dei componenti togati eletti;

c) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti non togati eletti e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere;

d) elegge il vicepresidente e i membri del Consiglio di presidenza;

e) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;

f) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, secondo comma;

g) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;

h) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio »;

n) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. – (*Operazioni di sorteggio*) – 1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri non togati e presieduta dal più anziano di età.

3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.

4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.

5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.

6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del comma 7 e che possiedono i requisiti di cui agli articoli 22 e 23.

7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.

8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

a) cento magistrati, ottanta candidati e venti riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

1) otto magistrati, cinque candidati e tre riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

2) trentadue magistrati, venticinque candidati e sette riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

3) sessanta magistrati, cinquanta candidati e dieci riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) quaranta candidati e dieci riserve, per l'elezione dei componenti non togati.

9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.

10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8 »;

o) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

« Art. 21-bis. – (*Convocazione dei corpi elettorali*) – 1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.

2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.

4. Nel sito *internet* del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i *curriculum vitae* aggiornati dei candidati »;

p) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Art. 22. – (*Componenti non togati*) – 1. L'individuazione degli otto componenti non togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione alla quale partecipano i quaranta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera b), tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale.

2. L'elezione dei componenti non togati del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.

3. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista dal comma 2.

4. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti »;

q) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Art. 23. – (*Componenti togati*) – 1. L'individuazione dei sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera a), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.

2. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

3. L'elezione è effettuata:

a) in un collegio unico nazionale, per un magistrato che esercita le funzioni di

legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;

r) dopo l'articolo 23-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 23-*ter*. – (*Membri sostituti del Consiglio superiore della magistratura*) – 1. Ai sedici membri effettivi togati del Consiglio superiore della magistratura si affiancano ulteriori otto membri sostituti.

2. I membri sostituti sono individuati fra i candidati non eletti appartenenti alle rispettive categorie in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è nominato membro sostituito colui che vanta maggiore anzianità di servizio »;

s) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Non possono concorrere alle elezioni:

a) i magistrati che al momento delle operazioni di sorteggio non esercitano funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 19;

b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento del sorteggio non abbiano compiuto almeno cinque anni di anzianità nella qualifica;

c) i magistrati che al momento del sorteggio abbiano subito una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione, salvo che si tratti della sanzione della censura e

che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita un'altra sanzione disciplinare;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio »;

t) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Art. 25. — (*Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione*) — 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.

3. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 3, è immediatamente pubblicato nel Notiziario ufficiale del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

4. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado

o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.

5. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

6. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

7. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano presso il seggio del tribunale di Roma.

8. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.

9. Ultimate le operazioni elettorali, l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, dopo aver accertato che l'eletto eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 3, lettere a), b) o c), ne convalida l'elezione.

10. Contro il provvedimento di mancata convalida dell'elezione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso »;

u) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

« Art. 29-bis. — (*Impugnazioni*) — 1. Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio

superiore della magistratura è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale. Si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 »;

v) all'articolo 33:

1) al secondo comma, le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati »;

2) al terzo comma, le parole: « designato dal Parlamento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « non togato », le parole: « designati dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati » e le parole: « colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità » sono soppresse;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « Chi ha ricoperto la carica di componente del Consiglio superiore della magistratura non può essere candidato alle elezioni politiche, regionali e provinciali né alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per i successivi dieci anni decorrenti dalla cessazione della carica »;

z) dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente: « Art. 33-bis. – (Ineleggibilità) – 1. Sono ineleggibili al Consiglio superiore della magistratura i membri delle Camere, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo. Sono altresì ineleggibili coloro che, negli ultimi otto anni, abbiano ricoperto una delle cariche di cui al primo periodo e coloro che siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa »;

aa) all'articolo 36, dopo la parola: « componenti » sono inserite le seguenti: « non togati » e le parole: « eletti dal Parlamento » sono soppresse;

bb) all'articolo 37, il settimo comma è sostituito dal seguente: « Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del

reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti togati e non togati del Consiglio superiore della magistratura, si procede alla loro sostituzione con i membri sostituiti individuati ai sensi dell'articolo 23-ter »;

cc) l'articolo 39 è sostituito dal seguente: « Art. 39. – (Sostituzione dei componenti togati) – 1. Il componente togato che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito da uno dei membri sostituiti individuati ai sensi dell'articolo 23-bis, appartenente della medesima categoria che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio.

2. Il componente sostituito deve confermare la sua disponibilità a ricoprire la carica entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della relativa nomina.

3. In mancanza di sostituiti disponibili, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti »;

dd) all'articolo 40:

1) al secondo e terzo comma, le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati »;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Ai componenti che risiedono fuori Roma è attribuita l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità è determinata dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 41.

1.4. Colletti.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: quattro mesi

1.6. Colletti.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi

* **1.17.** Bartolozzi, Sarro.

* **1.5.** Colletti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: , di produttività

1.1. Costa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: direttivi e semidirettivi con le seguenti: di coordinamento degli uffici giudiziari

Conseguentemente, ovunque ricorrono nel testo, sostituire le parole: direttivi e semidirettivi con le seguenti: di coordinamento degli uffici giudiziari

1.3. Businarolo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttivi e semidirettivi aggiungere le seguenti: , delle verifiche di professionalità, degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati

1.11. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, di scegliere le funzioni giudicanti o requirenti, previo concorso per titoli ed esami;

1.10. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'ob-

bligo nei primi tre anni dall'ingresso in magistratura di esercitare le sole funzioni giudicanti;

1.8. Prisco, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) alla revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura prevedendo che:

1) ferma restando la loro durata in carica quadriennale, l'elezione della metà dei componenti togati avvenga ogni due anni;

2) il sistema di elezione assicuri la parità di genere attraverso un'equilibrata rappresentanza di donne e uomini;

3) venga garantito, nell'elezione dei componenti togati, il rispetto di un criterio di proporzionalità tra magistrati con funzioni giudicanti e con funzioni requirenti;

1.16. Bordo, Verini, Vazio, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera b), alla parola: razionalizzazione premettere le seguenti: composizione e.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1:

al comma 1, lettera c), sopprimere, in fine, le seguenti parole: dei laureati in giurisprudenza;

al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta;

all'articolo 3:

al comma 1, lettera a):

sopprimere le parole: di assistere;

sostituire le parole: delle competenze con le seguenti: di tutte le competenze;

sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente *fino alla fine della lettera;*

al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati

con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

a-quinquies) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità « più che positivo », da attribuirsi quando la valutazione evidenzia capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità « positivo », da attribuirsi quando la valutazione risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un

giudizio di professionalità « non positivo » e il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità « negativo », secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9;

al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: statistiche comparate *aggiungere le seguenti:* , anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio

alla rubrica, dopo la parola: Modifiche *aggiungere le seguenti:* della composizione e;

all'articolo 4:

al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno otto anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a quarantacinque anni;

a-bis) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera a) venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un terzo di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

a-ter) prevedere che, ai soli effetti economici, ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), sia attribuito il superamento della terza valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

a-quater) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la terza valutazione di professionalità;

a-quinquies) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordina-

rio, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno sedici anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a cinquantacinque anni;

a-sexies) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera *a-quinquies)* venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un quinto di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

a-septies) prevedere che, ai soli effetti economici, ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera *a-quinquies)*, sia attribuito il superamento della quinta valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

a-opties) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera *a-quinquies)*, al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la quinta valutazione di professionalità;

a-novies) prevedere che ai concorsi di cui alle lettere a) e *a-quinquies)* si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per magistrato ordinario, tenendo conto della precedente esperienza dei candidati;

a-decies) prevedere che coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi speciali per l'ammissione in magistratura, non possano essere ammessi ad altri concorsi speciali in magistratura;

a-undecies) prevedere che al tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere a) e *a-quinquies)* si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, tenendo conto della precedente esperienza professionale maturata dal tirocinante;

a-duodecies) prevedere la circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede ai magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere *a*) e *a-quinquies*) non possa coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del Tribunale nel quale essi abbiano esercitato la professione forense;

a-terdecies) prevedere che ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alle lettere *a*) e *a-quinquies*) sia attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale previsto per gli altri magistrati ordinari;

a-quaterdecies) prevedere che per il periodo di pregressa attività forense si applichino le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato;

al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dalla lettera *a*) con le seguenti: dalle lettere da *a*) a *a-quaterdecies*);

al comma 1, lettera c):

sostituire le parole: dalla lettera *a*) con le seguenti: dalle lettere da *a*) a *a-quaterdecies*);

dopo le parole: anche in sede decentrata, *aggiungere le seguenti:* in coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense, scuole di formazione superiore congiunta,

sostituire, la rubrica con la seguente: Accesso alla magistratura.

1.22. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Al comma 1, lettera b), alla parola: razionalizzazione *premettere le seguenti:* composizione e.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 1, lettera a):

sopprimere le parole: di assistere;

sostituire le parole: delle competenze con le seguenti: di tutte le competenze;

sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente *fino alla fine della lettera;*

al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio

Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

a-quinquies) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità «più che positivo», da attribuirsi quando la valutazione evidenzia capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un

giudizio di professionalità «positivo», da attribuirsi quando la valutazione risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità «non positivo» e il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità «negativo», secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9;

al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: statistiche comparate aggiungere le seguenti: , anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio

alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: della composizione e.

1.23. Zanettin, Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Al comma 1, lettera b), alla parola: razionalizzazione premettere le seguenti: composizione e.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 1, lettera a):

sopprimere le parole: di assistere;

sostituire le parole: delle competenze con le seguenti: di tutte le competenze;

sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente fino alla fine della lettera;

al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro profes-

sori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: della composizione e.

1.24. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera b), alla parola: razionalizzazione *premettere le seguenti:* composizione e.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) alla modifica del sistema disciplinare;

e) alla modifica del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura;

al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* sessanta.

1.7. Annibali.

Al comma 1, lettera b), alla parola: razionalizzazione *premettere le seguenti:* composizione e.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera c), sopprimere le parole: dei laureati in giurisprudenza;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) alla modifica del sistema disciplinare.

1.2. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) alla modifica del sistema disciplinare.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. – (Modifiche in materia di illeciti disciplinari) – 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.

1.25. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: trasmessi alle Camere *aggiungere le seguenti:* , entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi

di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

1.15. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* sessanta

* **1.18.** Bartolozzi, Sarro.

* **1.12.** Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

1.19. Bartolozzi, Sarro.

Sopprimere il comma 3.

1.14. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 3, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* un anno.

* **1.20.** Bartolozzi, Sarro.

* **1.13.** Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 4, sostituire la parola: tre *con la seguente:* due.

1.21. Bartolozzi, Sarro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Separazione delle funzioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che le commissioni del consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11 comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni.

c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante.

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato

ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse; »;

sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: "all'interno dello stesso distretto" fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi »;

sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso. ».

1.02. Costa.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

1.01. Costa.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: siano avviati *aggiungere le seguenti:* dalla competente commissione entro giorni quindici dalla ricezione del fascicolo del consiglio giudiziario di appartenenza dell'aspirante

2.60. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e *istruiti con le seguenti:* , *istruiti e definiti entro ulteriori giorni sessanta*

2.61. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tutti gli atti dei procedimenti *aggiungere le seguenti:* ed i verbali delle sedute istruttorie

2.63. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: fin dall'avvio degli stessi procedimenti;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva;

2.23. Annibaldi.

Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti: fin dall'avvio degli stessi procedimenti

2.1. Costa.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedere il divieto di contemporanea presentazione da parte del magistrato di domanda di assegnazione per incarico direttivo e semidirettivo

2.18. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che il presidente della quinta commissione del CSM verifichi, con cadenza trimestrale, la regolare corrispondenza e trasmissione dei pareri da parte dei consigli giudiziari interessati, adottando all'uopo ogni opportuna iniziativa di impulso;

2.62. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre componenti della commissione competente lo richiedano *con le seguenti:* un componente della commissione competente o uno dei candidati lo richieda

2.67. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: tre *con la seguente:* due

* **2.49.** Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

* **2.57.** Morani, Vazio, Miceli, Verini, Bordo, Zan.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in ogni caso.

2.64. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: valuti specificamente *aggiungere le seguenti:* dandone adeguata motivazione

2.2. Costa.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di specifici corsi, della durata di al-

meno tre settimane *con le seguenti*: in ciascuno dei tre anni precedenti la procedura, di specifici corsi, da tenersi continuativamente nel corso dell'anno con impegno di almeno tre ore settimanali,

2.5. Costa.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: della durata di almeno tre settimane

Conseguentemente, alla medesima lettera d), dopo le parole: valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura *aggiungere le seguenti:* e della Scuola nazionale dell'Amministrazione.

2.33. Annibali.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: della durata di almeno tre settimane

2.34. Annibali.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tre settimane *con le seguenti:* sei mesi

2.4. Costa.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: tre *con la seguente:* otto

2.43. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: prova finale *aggiungere le seguenti:* articolata nella redazione di un elaborato scritto ed un colloquio orale,

2.19. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: da parte del Consiglio superiore della magistratura *aggiungere le seguenti:* e della Scuola nazionale dell'Amministrazione

2.35. Annibali.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: che i corsi *aggiungere le seguenti:* , che coinvolgeranno come docenti anche soggetti esterni alla magistratura competenti nelle rispettive materie,

2.6. Costa.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere che i corsi siano tenuti da dirigenti degli uffici giudiziari, con una formazione e competenze propriamente manageriali, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi degli uffici;

2.44. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.36. Annibali.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive *con le seguenti:* valorizzare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, soprattutto il requisito della maggiore anzianità di ruolo, laddove sussistano adeguate attitudini e non vi siano stati provvedimenti consiliari che abbiano valutato non positivamente o negativamente il merito del magistrato; individuare

2.21. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) al fine di contrastare il fenomeno delle « porte girevoli », prevedere per i magistrati fuori ruolo, il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi;

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1:

alla lettera f), sopprimere le parole: e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura;

alla lettera f), sopprimere le parole: compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura;

alla lettera f), sopprimere le parole: anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria;

sopprimere la lettera g);

all'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera g);

all'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso 12-ter, lettera b) sopprimere le parole: oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali

all'articolo 16:

al comma 1, dopo le parole: 100.000 abitanti aggiungere le seguenti: o che per un periodo superiore a 3 anni hanno usufruito del collocamento fuori ruolo;

al comma 2, dopo la parola: mandato aggiungere le seguenti: o del periodo di collocamento fuori ruolo di cui al comma precedente;

all'articolo 18, comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque

all'articolo 19, comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque

all'articolo 30, comma 1, lettera c), dopo il capoverso e-bis) aggiungere il seguente:

e-ter) I magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

all'articolo 37, comma 1:

primo periodo, sopprimere le parole: Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura

secondo periodo. sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

2.52. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) al fine di contrastare il fenomeno delle « porte girevoli », prevedere per i magistrati fuori ruolo, il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi;

2.51. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera g)

2.3. Costa.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i se-

guenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera n), dopo le parole: prima di cinque anni dall'assunzione, *aggiungere le seguenti e prima di un anno dalla cessazione*

2.24. Annibaldi.

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: in ogni caso

2.65. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

alla lettera f) sopprimere le parole: compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura;

alla lettera f) sopprimere le parole: anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria;

sopprimere la lettera g);

al comma 3 sopprimere la lettera g)

2.53. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e nel lavoro non giudiziario a se-

guito del collocamento fuori del ruolo della magistratura

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera f) sopprimere le parole: , anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria

sopprimere la lettera g)

2.50. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura

2.16. Businarolo.

Al comma 1 lettera f) dopo le parole: e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura *aggiungere le seguenti:* presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale ovvero presso organi di giurisdizione internazionale

Conseguentemente, alla medesima lettera f) sopprimere le parole: le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici, compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura

2.70. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: ; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici, compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura; *con le seguenti:* presso il Ministero della giustizia e gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi giurisdizionali internazionali

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: , anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria;

sostituire la lettera g) con le seguenti:

g) prevedere che, ai fini, della valutazione dell'attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, siano valutate in concreto apprezzando l'attinenza del contenuto dell'incarico alla funzione giudiziaria e l'idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia e i risultati effettivamente conseguiti;

g-bis) escludere, comunque, dalla valutazione, ai fini della verifica dell'attitudine organizzativa e ai fini della maturazione di esperienze ordinamentali le altre esperienze maturate nell'ambito di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelle svolte nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (Regione, Provincia, Città Metropolitana e Comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;

2.71. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e le esperienze negli organi di governo della magistratura

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera g), sostituire la parola: anche con *la seguente:* prevalentemente;

sopprimere la lettera l);

alla lettera m), sopprimere le seguenti parole: anche in caso di mancata richiesta di conferma;

alla lettera n), sopprimere le seguenti parole: anche quando non chiede la conferma;

sopprimere la lettera o).

2.17. D'Orso.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e le esperienze negli organi di Governo della magistratura

2.45. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: nello svolgimento dell'attività giudiziaria *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio,

2.7. Costa.

Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: le misure adottate dall'aspirante volte a incrementare la trasparenza nell'amministrazione della giustizia, anche con riferimento ai criteri di affidamento degli incarichi ad amministratori giudiziari, curatori fallimentari, amministratori di sostegno, periti, consulenti ed altri ausiliari, nonché alla liquidazione dei compensi; le attività di formazione, sul piano giuridico e sul piano etico, dei magistrati, del personale amministrativo e dei professionisti, svolte anche in collaborazione con l'avvocatura; i protocolli per il migliore funzionamento del servizio-giustizia conclusi con organismi rappresentativi dell'avvocatura, enti pubblici e parti sociali; la organizzazione e la gestione dell'ufficio per il processo; il contributo dato allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività giudiziaria; le iniziative realizzate in raccordo con organismi europei e internazionali

2.68. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.25. Annibali.

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: escludere dalla valutazione, ai fini della verifica dell'attitudine organizzativa e ai fini della maturazione di esperienze ordinamentali le altre esperienze maturate nell'ambito di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelle svolte nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (Regione, Provincia, Città Metropolitana e Comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;

2.72. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) nella definizione dei criteri ponderali di cui alla lettera e), individuare precisi ed univoci parametri di valutazione comparativa degli indicatori generali e specifici;

2.69. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.22. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) attribuire rilievo all'anzianità quale criterio autonomo di valutazione, da affiancare agli altri indicatori;

2.39. Annibali.

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: delle osservazioni con le seguenti: dei pareri

2.66. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidiret-

tivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti e.

2.46. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 2, alinea, alle parole: Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge *premettere le seguenti:* Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 ,titolare esclusivo dell'azione penale,

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), aggiungere in fine le parole: consentendo al Parlamento, qualora non fossero rispettati questi ultimi di interrogare i titolari dei poteri ispettivi, il Ministro della Giustizia e il Consiglio superiore della magistratura;

2.38. Annibali.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0- a) garantire l'effettività del divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, e altresì l'obbligo per il procuratore della Repubblica di segnalazione al consiglio giudiziario delle condotte dei magistrati del suo ufficio che si pongano in contrasto con tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

2.40. Annibali.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che il Parlamento in seduta comune, ogni 5 anni, decida i criteri di priorità nella trattazione degli affari e dei procedimenti;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il numero 3)

2.54. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 2, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

01) l'individuazione di effettivi e stringenti meccanismi di valutazione delle professionalità, idonei a individuare anche le specifiche attitudini dei magistrati;

2.42. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ove possibile,

* **2.8.** Costa.

* **2.26.** Annibali.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

** **2.9.** Costa.

** **2.47.** Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

** **2.27.** Annibali.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente numero:

11) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;

2.56. Vazio, Bordo, Verini, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che al progetto organizzativo sia data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della procura della Repubblica;

* **2.11.** Costa.

* **2.28.** Annibali.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;

2.41. Annibali.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire; tale valutazione è, in ogni caso, circoscritta, all'idoneità specifica nell'esercizio del controllo di legittimità, con esclusione di qualunque altra considerazione, che rimane in capo al Consiglio superiore della magistratura;

2.59. Zan, Miceli, Morani, Verini, Bordo, Vazio.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: e che sia attribuita preminenza alla con le seguenti: anche tenendo in considerazione la

2.58. Zan, Vazio, Miceli, Verini, Bordo.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche con le seguenti: alla produttività e alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e

2.10. Costa.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: « dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requiranti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense »;

c-ter) prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato.

Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica, dopo le parole 30 gennaio 1941, n. 12 aggiungere le seguenti: modifiche della composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

* **2.29.** Annibaldi.

* **2.12.** Costa.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

2.48. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: Consiglio superiore della magistratura, aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato

2.37. Annibaldi.

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro preso in considera-

zione, con le seguenti: ove presenti evidenti elementi di irrazionalità, da indicarsi specificamente

* **2.13.** Costa.

* **2.30.** Annibaldi.

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con decisione motivata.

2.55. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con le seguenti: siano escluse dalla valutazione,

2.15. Costa.

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fin dall'avvio degli stessi procedimenti

* **2.14.** Costa.

* **2.31.** Annibaldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la cifra: « 65 » è sostituita dalla seguente: « 20 ».

2.20. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a emanare uno o più decreti legge nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricondurre l'intero sistema della giustizia tributaria sotto l'egida esclusiva del Ministero delle Giustizie, al fine di garantire il rispetto effettivo dei principi di terzietà e imparzialità nel giudizio tributario;

b) prevedere appositi percorsi di selezione mediante concorso e professionalizzazione funzionale dei magistrati tributari al fine di non sottrarre unità di personale giudicante e inquirente alla giustizia penale, civile e amministrativa. Prevedere l'incompatibilità di tale funzione con altre funzioni amministrative e giurisdizionali;

c) individuare forme e modalità di raccordo con il Ministero dell'Economia, garantendo l'imparzialità e l'indipendenza del giudice tributario;

d) eliminare i meccanismi di premialità sugli accertamenti e inserire meccanismi di premialità a seguito di sentenza passata in giudicato;

e) escludere l'inversione dell'onere della prova nel giudizio tributario;

f) prevedere la sospensione dell'esecuzione sino alla pronuncia di sentenza definitiva.

2.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e votare le deliberazioni relative all'esercizio di tutte le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;

3.13. Annibali.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: introdurre la facoltà per i componenti

avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle *con le seguenti:* i componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e votano nelle

3.20. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la facoltà *con le seguenti:* il diritto

3.21. Morani, Verini, Miceli, Bordo, Vazio, Zan.

All'articolo 3, comma 1, lettera a) sostituire le parole: di assistere alle deliberazioni relative *con le seguenti:* di esercitare il diritto di voto, contribuendo alle deliberazioni relative

3.25. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e di assistere alle deliberazioni *con le seguenti:* e alle deliberazioni con diritto di voto

* **3.18.** Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

* **3.10.** Costa.

* **3.17.** Annibali.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di assistere alle *con le seguenti:* di esprimere parere sulle

3.16. Annibali.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di assistere

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 1:

lettera a) sostituire le parole: delle competenze *con le seguenti:* di tutte le competenze;

lettera a), sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente fino alla fine della lettera;

dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle

quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

4) In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

a-quinquies) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità « più che positivo », da attribuirsi quando la valutazione evidenzia capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità « positivo », da attribuirsi quando la valutazione risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai

parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità « non positivo » e il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità « negativo », secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9;

alla lettera c), numero 3), dopo le parole: statistiche comparate, aggiungere le seguenti: , anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio;

alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: della composizione e.

3.29. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di assistere

Conseguentemente, al medesimo articolo: al comma 1:

alla lettera a) sostituire le parole: delle competenze con le seguenti: di tutte le competenze;

alla lettera a) sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente fino alla fine della lettera;

dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei

quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci

anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: della composizione e

3.30. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di assistere

3.23. Miceli, Morani, Verini, Bordo, Vazio, Zan.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: delle con le seguenti: di tutte le

3.5. Costa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25

3.6. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro profes-

sori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

a-quater) abrogare l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti parole: della composizione e.

3.7. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurispru-

denza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquanta e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio

giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato.

3.14. Annibali.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che i membri togati dei consigli giudiziari, oltre quelli di diritto, siano nominati tramite sorteggio tra tutti i magistrati del singolo distretto di competenza, secondo le proporzioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con contemporanea abrogazione di tutte le norme di natura elettorale.

Consequentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 3-bis) nella redazione di cui al precedente numero il consiglio giudiziario deve tenere conto anche della solidità dei provvedimenti adottati dal singolo magistrato e dell'esito di eventuali impugnazioni avverso gli stessi

3.19. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Marchio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità « più che positivo », da attribuirsi quando la valutazione evidenzia capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità « positivo », da attribuirsi quando la valutazione risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità « non positivo » e

il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità « negativo », secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9.

3.8. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) in riferimento alla valutazione della professionalità dei magistrati, modificare il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, al fine di basare la valutazione su punteggi oggettivi riferiti al tasso di conferma delle sentenze, all'esito in giudizio delle indagini preliminari svolte, al rapporto tra misure cautelari richieste e autorizzate, al numero di ingiuste detenzioni su custodie richieste o autorizzate e al tempo di giacenza dei fascicoli oltre il termine di chiusura delle indagini preliminari;

3.4. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) introdurre, tra i criteri di valutazione della professionalità di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati del pubblico ministero l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni ed alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari;

3.3. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte d'appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del

Consiglio dell'Ordine distrettuale degli avvocati;

3.22. Vazio, Morani, Verini, Miceli, Bordo, Zan.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) abrogare l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3.12. Costa.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base di una analisi approfondita delle pertinenti tematiche di scienza dell'organizzazione e di ordinamento giudiziario comparato, realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia e con la Scuola Superiore della Magistratura.

3.26. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 3).

3.33. D'Orso.

Al comma 1 lettera c), numero 3), dopo le parole: statistiche comparate, *aggiungere le parole:* anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio;

* **3.9.** Costa.

* **3.15.** Annibaldi.

Al comma 1 lettera c), numero 3), sopprimere le parole: i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato

Conseguentemente, al medesimo numero 3), aggiungere in fine i seguenti periodi: A tal fine, è istituito il fascicolo informatico di *performance* del magistrato, che contiene: per i magistrati del pubblico ministero, l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percen-

tuale di assoluzioni ed alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari; per i magistrati che svolgono funzione di gup-gip, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio e l'esito nei gradi successivi delle sentenze pronunciate nel rito abbreviato, l'esito dei procedimenti per i quali hanno disposto misure cautelari e il grado di tenuta delle stesse in seguito ai ricorsi proposti; per i magistrati che svolgono la funzione di giudice in composizione monocratica o collegiale, la tenuta delle sentenze emesse anche con riferimento alle formule delle stesse;

3.2. Costa.

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: le statistiche comparate *aggiungere le seguenti,* anche in relazione al rilevante numero di smentite dei provvedimenti nelle successive fasi e gradi del procedimento,

3.24. Miceli, Morani, Bordo, Vazio, Verini, Zan.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 5) con il seguente: 5) che vi sia l'obbligo di tenere conto dei fatti accertati in sede di giudizio disciplinare ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità;

3.11. Costa.

Al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire la parola: accertati *con la seguente:* sanzionati

3.27. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: 6) che il Consiglio superiore della magistratura escluda dalla valutazione di professionalità i periodi di aspettativa del magistrato per l'espletamento di incarichi elettivi di carattere po-

litico a livello nazionale o locale, nonché quelli svolti nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (Regione, Provincia, Città Metropolitana e Comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;

3.32. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: 6) che, nel procedimento disciplinare, sia previsto il deposito degli atti da parte della Procura Generale al fine di consentire alla difesa una piena interlocuzione

3.28. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui alla lettera c) del presente articolo e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2, prevedere l'istituzione del fascicolo informatico di performance del magistrato. Il fascicolo contiene, per i magistrati del pubblico ministero l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni ed alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari; per i magistrati che svolgono funzione di gup-gip, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio e l'esito nei gradi successivi delle sentenze pronunciate nel rito abbreviato, l'esito dei procedimenti per i quali hanno disposto misure cautelari e il grado di tenuta delle stesse in seguito ai ricorsi proposti; per i magistrati che svolgono la funzione di giudice in composizione monocratica o collegiale, la tenuta delle sentenze emesse anche con riferimento alle formule delle stesse.

3.1. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: d) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità con esito negativo, eliminando la previsione della dispensa in caso di secondo giudizio negativo e rafforzando gli effetti delle valutazioni negative sul piano della progressione retributiva del magistrato e dell'idoneità dello stesso ad accedere a funzioni di grado superiore.

3.31. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di composizione e competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, prevedendo che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore Generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio Nazionale Forense;

b) prevedere la competenza dei componenti laici del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione anche sulle deliberazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, coordinando ogni disposizione incompatibile.

3.02. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di composizione e competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, prevedendo che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore Generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio Nazionale Forense;

b) prevedere che i componenti laici del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione abbiano piena competenza sulle deliberazioni di cui all'articolo 7 del de-

creto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, coordinando ogni disposizione incompatibile.

3.01. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

ART. 4

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettere b) e c), sopprimere le parole da: fermo restando a presente comma;

alla rubrica, sopprimere le parole: Riduzione dei tempi per l'.

4.12. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno otto anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a quarantacinque anni;

a-bis) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera a) venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un terzo di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

a-ter) prevedere che, ai soli effetti economici ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), sia attribuito il superamento della terza valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

a-quater) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), al

compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la terza valutazione di professionalità;

a-quinquies) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno sedici anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a cinquantacinque anni;

a-sexies) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera *a-quinquies*) venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un quinto di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

a-septies) prevedere che, ai soli effetti economici ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera *a-quinquies*), sia attribuito il superamento della quinta valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

a-octies) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera *a-quinquies*), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la quinta valutazione di professionalità;

a-novies) prevedere che ai concorsi di cui alle lettere *a*) e *a-quinquies*) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per magistrato ordinario, tenendo conto della precedente esperienza dei candidati;

a-decies) prevedere che coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi speciali per l'ammissione in magistratura, non possano essere ammessi ad altri concorsi speciali in magistratura;

a-undecies) prevedere che al tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere *a*) e *a-quinquies*) si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 gennaio 2006, n. 26, tenendo conto della precedente esperienza professionale maturata dal tirocinante;

a-duodecies) prevedere la circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede ai magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere *a*) e *a-quinquies*) non possa coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del Tribunale nel quale essi abbiano esercitato la professione forense;

a-terdecies) prevedere che ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alle lettere *a*) e *a-quinquies*) sia attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale previsto per gli altri magistrati ordinari;

a-quaterdecies) prevedere che per il periodo di pregressa attività forense si applichino le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: dalla lettera *a*) con le seguenti: dalle lettere da *a*) a *a-quaterdecies*);

al medesimo comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: dalla lettera *a*) con le seguenti: dalle lettere da *a*) a *a-quaterdecies*);

sostituire le parole: anche in sede decentrata, con le seguenti: anche in sede decentrata, in coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense, scuole di formazione superiore congiunta e;

sostituire la rubrica con la seguente: Accesso alla Magistratura.

4.11. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificate.

4.4. Annibaldi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: possano essere immediatamente ammessi con le seguenti: e frequentato una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) possano essere ammessi

4.6. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1 lettera c), dopo le parole: anche in sede decentrata, aggiungere le seguenti: in coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense, scuole di formazione superiore congiunta e.

* **4.2.** Costa.

* **4.5.** Annibaldi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere una modifica delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, richiedendo per il diritto civile e per il diritto penale la conoscenza dei profili europei e internazionali, con specifico riferimento alla tutela dei diritti dell'uomo;

4.8. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere il divieto per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso scuole private che offrano corsi di preparazione al concorso in magistratura;

4.9. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed avente ad oggetto la tutela internazionale dei diritti fondamentali

4.10. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) prevedere la preclusione per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso le scuole private che offrono corsi di preparazione al concorso in magistratura.

4.7. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) prevedere altresì che la prova scritta consista nello svolgimento di due elaborati vertenti sul diritto civile e sul diritto penale, che postulino conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, che abbia la forma di un provvedimento di contenuto decisorio, e che si svolga mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.

4.3. D'Orso, Perantoni.

Alla rubrica, sopprimere le parole: Riduzione dei tempi per.

4.1. Costa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati sono adottati

nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare i requisiti per l'elettorato passivo previsti dall'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel senso che, oltre alle cause di ineleggibilità già previste, siano aggiunte le seguenti: non siano eleggibili i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito una alta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;

b) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:

1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

2) l'elezione si effettua:

i) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

ii) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

iii) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

3) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura generale presso la

stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al numero 2);

4) ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi di cui ai punti ii) e iii) del numero 2);

5) ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono essere espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;

6) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi + 1) / (numero dei seggi + 1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

7) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito il minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati. È trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al

termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati i cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.

4.03. Annibali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

1. I Giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro *status*, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare le modalità per la rimozione di eventuali situazioni di incompatibilità;

b) prevedere che ai magistrati onorari venga corrisposta una retribuzione pari a euro 72.000 annui, da erogare in 13 mensilità, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

c) prevedere l'estensione ai magistrati onorari delle previsioni normative in materie di lavoro subordinato;

d) prevedere che le imposte sui redditi restino regolate dall'articolo 50, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) prevedere che non possano essere assegnati e che non possano essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo del tribunale, salvo domanda dell'interessato e previo interpello da parte dell'amministrazione;

f) prevedere che l'Ufficio del Giudice di pace sia coordinato dal Giudice di pace coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Prevedere che al Giudice di pace coordinatore venga attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario;

g) prevedere che il Giudice di pace coordinatore si avvalga dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace e che l'individuazione avvenga sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età;

h) specificare che ai magistrati onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari;

i) individuare titoli di preferenza per i magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni per l'accesso alle Commissioni tributarie, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato e per l'accesso alla magistratura amministrativa.

3. Ai costi derivanti dalla presente disposizione, stimati in 151 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione e rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia.

4.05. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

1. Il Governo è autorizzato ad indire uno o più concorsi pubblici per soli titoli per la stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa, nella misura massima del 100 per cento del contingente in servizio.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare le modalità per la rimozione di eventuali situazioni di incompatibilità;

b) prevedere che ai magistrati onorari venga corrisposta una retribuzione pari a euro 72.000 annui, da erogarsi in 13 mensilità, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

c) prevedere l'estensione ai magistrati onorari delle previsioni normative in materie di lavoro subordinato;

d) prevedere che le imposte sui redditi restino regolate dall'articolo 50, lettera *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

e) prevedere che non possano essere assegnati e che non possano essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo del tribunale, salvo domanda dell'interessato e previo interpello da parte dell'amministrazione;

f) prevedere che l'Ufficio del giudice di pace sia coordinato dal Giudice di pace coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Prevedere che al Giudice di pace coordinatore venga attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario;

g) prevedere che il Giudice di pace coordinatore si avvalga dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace e che l'individuazione avvenga sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età;

h) specificare che ai magistrati onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari;

i) individuare titoli di preferenza per i magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni per l'accesso alle Commissioni tributarie, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato e per l'accesso alla magistratura amministrativa.

3. Ai costi derivanti dalla presente disposizione, valutati in 151 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione e

rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia.

4.06. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante le modifiche in materia di illeciti disciplinari è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso;

c) prevedere che il procuratore generale presso la Corte d'appello proponga l'archiviazione al primo presidente di Corte di cassazione che, ove accolga la proposta, la disponga.

4.01. Costa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.

4.02. Annibaldi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure propedeutiche alla separazione delle carriere)

1. Al fine di addivenire alla separazione delle carriere, dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi distinti concorsi per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e per la funzione giudicante.

4.04. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordina-

mento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) previsione delle necessarie norme transitorie.

5.2. D'Orso, Perantoni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma *1-bis*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) previsione delle necessarie norme transitorie.

5.1. D'Orso, Perantoni.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 115, comma 1, sostituire le parole: trentasette magistrati con le seguenti: sessantasette magistrati.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 2 e 3.

6.1. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione presso la Corte di cassazione della sezione suprema del Tribunale superiore dei conflitti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti mediante novelle al codice di procedura civile, al codice di procedura penale, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e alle disposizioni sul processo tributario previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso la Corte di cassazione il Tribunale superiore dei conflitti quale organo giurisdizionale supremo per

la risoluzione delle questioni di giurisdizione insorte nei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e dei giudici speciali;

b) attribuire in via esclusiva al Tribunale superiore dei conflitti la cognizione dei conflitti di giurisdizione e del regolamento preventivo di giurisdizione provvedendo alla razionalizzazione della disciplina di tali conflitti;

c) prevedere che il ricorso al Tribunale superiore dei conflitti sia ammissibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice;

d) prevedere le modalità attraverso le quali il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, possa richiedere, in ogni stato e grado del processo e finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato, che il Tribunale superiore dei conflitti dichiari il difetto di giurisdizione del giudice a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione;

e) stabilire la composizione del Tribunale superiore dei conflitti nel numero di dodici membri, di cui sei magistrati della Corte di cassazione, tre del Consiglio di Stato e tre della Corte dei conti, prevedendo che la presidenza venga attribuita a turno ai magistrati dei tre ordini con rotazione annuale;

f) prevedere che l'assegnazione dei giudici al Tribunale superiore dei conflitti avvenga da parte degli organi di autogoverno delle magistrature nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche;

g) prevedere che i magistrati assegnati al Tribunale superiore dei conflitti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

h) stabilire l'intervento della Procura generale della Corte di cassazione nel giu-

dizio di fronte al Tribunale superiore dei conflitti;

i) prevedere che la segreteria del Tribunale superiore dei conflitti sia istituita presso la Corte di cassazione;

l) disciplinare il rito del procedimento attribuito al Tribunale superiore dei conflitti secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla garanzia del contraddittorio tra le parti;

m) prevedere che l'udienza di trattazione possa tenersi con l'intervento non obbligatorio del procuratore generale e la possibilità di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;

n) prevedere il regolamento di giurisdizione d'ufficio attribuendo al giudice indicato come fornito di giurisdizione, a seguito di declinatoria del giudice adito, davanti al quale sia riassunta la causa, il potere di sollevare d'ufficio la questione davanti al Tribunale superiore dei conflitti;

o) stabilire che le statuizioni del Tribunale superiore dei conflitti indichino definitivamente, oltre all'estinzione del giudizio *a quo*, il giudice legittimato in ordine alla controversia, davanti al quale le parti possono riassumere il processo con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda;

p) stabilire la proponibilità del rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione innanzi al Tribunale superiore dei conflitti finché non sia intervenuta una decisione sulla causa in sede cautelare o di merito;

q) prevedere l'adozione di misure cautelari, nel giudizio sospeso a seguito del regolamento di giurisdizione, a meno che il giudice non ritenga insussistente la propria giurisdizione e che la dichiarazione di una delle parti di voler proporre il regolamento di giurisdizione impedisca al giudice remittente, in sede di decisione della domanda cautelare, di definire il giudizio con sentenza, concedendo un termine di rinvio per consentire la proposizione del regolamento

di giurisdizione e la contestuale fissazione della data per il prosieguo della trattazione;

r) stabilire, nel caso di regolamento incidentale di giurisdizione, che il giudice davanti a cui pende la causa sospenda con ordinanza motivata il processo soltanto se non ritenga l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata, individuando i termini e le forme di riassunzione di fronte al giudice legittimato a seguito della pronuncia sulla giurisdizione;

s) prevedere che i provvedimenti giurisdizionali del Tribunale superiore dei conflitti che decidono sulla giurisdizione, resi sia in sede di regolamento sia in sede di ricorso ordinario, siano adottati sulla base di modelli sintetici di motivazione, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;

t) prevedere che la pronuncia sulla giurisdizione resa dal Tribunale superiore dei conflitti è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in un altro processo;

u) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di conflitti di giurisdizione e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renda necessarie.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinnea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti

legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui al comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.07. Bartolozzi, Sarro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Delega al Governo per la previsione, nell'ambito della pianta organica del personale di magistratura, di un ruolo di magistrati ordinari disponibili ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare l'adempimento da parte del Governo italiano agli obblighi di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale, bilaterale e multilaterale, e di partecipazione alle attività istituzionali degli Enti ed organismi sovranazionali rafforzando la presenza in tali contesti, e negli organi di governo nazionali, di magistrati particolarmente qualificati e dotati delle necessarie competenze e caratteristiche attitudinali.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nell'ambito della pianta organica del personale di magistratura, l'istituzione di un ruolo di magistrati ordinari disponibili ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea e internazionale presso gli organi di governo italiani o presso le Istituzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizza-

zione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento;

b) prevedere l'attività di cooperazione giudiziaria europea e internazionale di cui alla lettera a) quale attività in ruolo, come tale sottratta alla disciplina di cui all'articolo 50, comma 2, decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

c) prevedere l'accesso al ruolo di cui alla lettera a) di magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e che abbiano un'ottima conoscenza della lingua inglese e francese nonché della lingua ufficiale ovvero di una delle lingue ufficiali dello Stato nel quale l'attività internazionale deve essere svolta;

d) prevedere l'inquadramento di diritto nel ruolo di cui alla lettera a) dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di cooperazione giudiziaria internazionale presso uno degli organismi di cui alla medesima lettera a);

e) prevedere, quale titolo preferenziale per l'accesso al ruolo di cui alla lettera a), l'espletamento di attività di cooperazione giudiziaria europea o internazionale, bilaterale o multilaterale, presso uno degli enti, organismi o istituzioni ivi indicati nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione, decorso il quale i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora

il termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

5. In ogni caso, dall'attuazione delle presenti disposizioni di legge e dei decreti legislativi da esse previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad esse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

6.02. D'Orso, Perantoni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Delega al Governo per la previsione, di una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare l'adempimento da parte del Governo italiano agli obblighi di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale, bilaterale e multilaterale, e di partecipazione alle attività istituzionali degli Enti ed organismi sovranazionali rafforzando la presenza in tali contesti, e negli organi di governo nazionali, di magistrati particolarmente qualificati e dotati delle necessarie competenze e caratteristiche attitudinali attraverso la previsione di una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività internazionale presso gli organi di governo italiani o le Istituzioni

dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale;

b) prevedere l'accesso al ruolo di cui alla lettera *a)* di magistrati che abbiano padronanza della lingua inglese o francese, ovvero della lingua ufficiale o di una delle lingue ufficiali dello Stato nel quale l'attività di cooperazione giudiziaria deve essere svolta;

c) prevedere l'inquadramento di diritto nel ruolo di cui alla lettera *a)* dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di cooperazione giudiziaria presso uno degli organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati;

d) prevedere, quale titolo preferenziale per l'accesso al ruolo di cui alla lettera *a)*, l'espletamento di attività di cooperazione giudiziaria europea o internazionale, bilaterale o multilaterale, presso uno degli enti, organismi o istituzioni indicati nei 3 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per ma-

teria e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione, decorso il quale i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

6.03. D'Orso, Perantoni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per la riattivazione dei tribunali)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 8-bis.

(Riattivazione dei tribunali)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magi-

strati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.

3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Art. 8-ter.

(Piante organiche)

1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura.

2. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

6.06. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Art. 6.

(Nomina)

1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal

Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.

2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina ».

6.05. Annibali.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303)

1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « a un decimo » sono sostituite dalle seguenti: « a un quinto »;

b) all'articolo 2, comma 3:

1) alla lettera a) le parole: « da parte di professore d'università » sono soppresse;

2) la lettera c) è abrogata.

* **6.04.** Annibali.

* **6.01.** Costa.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 74, primo comma, dopo le parole: « azione penale » sono inserite le seguenti: « nei modi e nei termini fissati dalla legge ».

7.4. D'Orso, Perantoni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 192, sesto comma, le parole: « salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura » sono soppresse.

7.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

* **7.3.** Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

* **7.1.** Costa.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

« 1-*sexies*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale, ovvero qualora non ricorrano le situazioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, purché sia fornita la prova certa dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi. »;

b) al comma 2, le parole: « per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del con-

dannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto » sono sostituite dalle seguenti: « dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo »;

c) al comma 2-*bis*, l'ultimo periodo è soppresso;

d) il comma 3 è abrogato;

e) al comma 3-*bis*:

1) la parola: « distrettuale » è sostituita dalle seguenti: « della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza »;

2) le parole: « competente in relazione al luogo detenzione o internamento » sono soppresse.

8.02. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.

1-bis. A tal fine, il Presidente del tribunale di cui al comma 1, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei conti che, con decreto da notificare al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio.

1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

1-quater. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.

1-quinquies. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.

1-sexies. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti. »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Giudizio amministrativo-contabile »;

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati.

8.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di indennità speciale)

1. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: « di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa » sono soppresse.

8.03. Bartolozzi, Sarro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, la parola: « assicura » è sostituita dalla seguente: « coordina » e, dopo le parole: « azione penale », sono inserite le seguenti: « vigila sull' »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni »;

5) al comma 6, lettera *a)*, dopo le parole: « dell'ufficio » sono inserite le seguenti: « e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio »;

6) al comma 6 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; »;

7) al comma 6, lettera *c)*, la parola: « assegnazione » è sostituita dalla seguente: « attribuzione »;

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « dal magistrato » fino a: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « o da un magistrato

dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione »;

2) al comma 2, le parole: « dell'articolo 1, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 1 »;

d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole: « poteri di direzione, controllo e organizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « poteri di coordinamento e organizzazione ».

8.04. D'Orso, Perantoni.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Performance)

1. Costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla *performance* e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi i seguenti comportamenti:

a) omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;

b) omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

d) la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9.30. Annibali.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere i seguenti:

01) alla lettera a), le parole: « violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti » sono sostituite dalle seguenti: « violano i doveri di cui all'articolo 1 »;

02) alla lettera c), la parola: « consapevole » è soppressa;

03) alla lettera d), le parole: « abitualmente o gravemente » sono soppresse;

04) alla lettera g), la parola: « inescusabile » è soppressa;

05) alla lettera h), la parola: « inescusabile » è soppressa;

06) dopo la lettera h), è inserita la seguente:

« h-*bis*) il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria »;

07) alla lettera m) le parole: « e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano leso diritti personali »;

08) la lettera q) è sostituita dalla seguente: « il ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):

dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

1-*bis*) alla lettera r) le parole: « in modo abituale e ingiustificato » sono soppresse;

1-ter) alla lettera *u*), le parole: « quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui » sono soppresse;

1-quater) alla lettera *cc*), la parola: « intenzionale » è soppressa;

dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) alla lettera *gg*), le parole: « determinata da negligenza grave ed inescusabile » sono soppresse.

9.3. Costa.

Al comma 1, lettera *a*), al numero 1) premettere il seguente:

01) alla lettera *a*), le parole: « violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti » sono sostituite dalle seguenti: « violano i doveri di cui all'articolo 1 »;

9.4. Costa.

Al comma 1, lettera *a*), al numero 1) premettere il seguente:

01) alla lettera *c*), la parola: « consapevole » è soppressa;

9.5. Costa.

Al comma 1, lettera *a*), al numero 1), premettere il seguente:

01) dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

c-bis) la consapevole inosservanza della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa;

9.41. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera *a*), al numero 1) premettere il seguente:

01) alla lettera *d*), le parole: « abitualmente o gravemente » sono soppresse;

9.6. Costa.

Al comma 1, lettera *a*), al numero 1) premettere i seguenti:

01) alla lettera *g*), la parola: « inescusabile » è soppressa;

02) alla lettera *h*), la parola: « inescusabile » è soppressa;

03) alla lettera *m*) le parole: « e inescusabile che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano leso diritti personali »;

Conseguentemente, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) alla lettera *gg*), le parole: « determinata da negligenza grave ed inescusabile » sono soppresse.

9.7. Costa.

Al comma 1, lettera *a*), al numero 1) premettere il seguente:

01) alla lettera *g*), la parola: « inescusabile » è soppressa;

9.8. Costa.

Al comma 1, lettera *a*), al numero 1) premettere il seguente:

01) alla lettera *h*), la parola: « inescusabile » è soppressa;

9.9. Costa.

Al comma 1, lettera *a*), al numero 1) premettere il seguente:

01) dopo la lettera *h*), è inserita la seguente:

« *h-bis*) il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria »;

9.13. Costa.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) alla lettera *m*) le parole: « e inescusabile » sono soppresse;

9.10. Costa.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) alla lettera *m*) le parole: « o, in modo rilevante » sono soppresse;

9.11. Costa.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) la lettera *q*), è sostituita dalla seguente:

« *q*) il ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni »;

9.14. Costa.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) alla lettera *q*), le parole: « il triplo » sono sostituite dalle seguenti: « una volta e mezza ».

9.32. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Marchio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso q-bis) aggiungere il seguente:

« *q-ter*) l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di durata massima delle indagini preliminari ».

9.40. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) alla lettera *r*) le parole: « in modo abituale e ingiustificato » sono soppresse;

9.15. Costa.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) dopo la lettera *r*), è inserita la seguente:

« *r-bis*) il non aver riscontrato nei tempi stabiliti le richieste del Ministero della giustizia in ordine a dati e elementi statistici relativi al loro ufficio; »

9.21. Costa.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) alla lettera *u*), le parole: « quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui » sono soppresse;

9.16. Costa.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) alla lettera *v*) le parole: « la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 5 »

9.35. Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Morani, Zan.

Al comma 1, dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

1-bis) dopo la lettera *v*), è inserita la seguente:

« *v-bis*) il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 »;

1-ter) dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

« aa-bis) il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura »;

9.23. Costa.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) dopo la lettera v), è inserita la seguente:

« v-bis) pubbliche dichiarazioni o interviste che, al di fuori dei casi di cui alla lettera v), per il riferimento agli affari oggetto di trattazione da parte di un ufficio giudiziario o ai magistrati incaricati della medesima ovvero per il contesto in cui sono intervenute e per le reazioni suscitate sono idonee ad arrecare pregiudizio al prestigio o al decoro dell'istituzione giudiziaria ovvero a integrare la violazione dei doveri di cui all'articolo 1; »

9.2. Costa.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo la lettera aa), sono inserite le seguenti:

« aa-bis) il rilasciare, in qualsiasi forma, di dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino al suo accertamento con sentenza definitiva di condanna;

aa-ter) il rilasciare dichiarazioni o il fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo; »

9.39. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) dopo la lettera aa) è inserita la seguente:

« aa-bis) il rilasciare dichiarazioni ed interviste, anche su piattaforme telematiche, in relazione a procedimenti penali pendenti in carico ad altri magistrati che facciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato; »

9.42. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

« aa-bis) il rilasciare dichiarazioni o il fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo; »

9.38. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

« aa-bis) il rilasciare, in qualsiasi forma, di dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino al suo accertamento con sentenza definitiva di condanna; »

9.37. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) alla lettera cc), la parola: « intenzionale » è soppressa;

9.17. Costa.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) alla lettera gg) dopo le parole: « grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale ».

9.1. Costa.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) alla lettera gg), le parole: « determinata da negligenza grave ed inescusabile » sono soppresse.

9.12. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Costituisce, in ogni caso, illecito disciplinare ogni altro comportamento in concreto lesivo del prestigio della magistratura. ».

9.31. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1, dopo lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato.

9.18. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)

1. A seguito delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), g) e q), il magistrato responsabile sarà passibile, in ordine di gravità dell'illecito, di:

a) trasferimento di natura peggiorativa, seguendo le tabelle delle circoscrizioni giudiziarie;

b) perdita di anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni per illecito. ».

9.34. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, dopo lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo; ».

9.19. Costa.

Al comma 1, dopo lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) l'uso strumentale della propria qualità al fine di sollecitare o contestare interventi normativi del Parlamento o del Governo ».

9.20. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, sono inserite in fine le seguenti lettere:

l) l'avvicinare o contattare uno o più componenti del Consiglio superiore della Magistratura al fine di orientarne le decisioni da assumere in ordine alle pratiche pendenti proprie o altrui;

m) non denunciare, quale componente del Consiglio superiore della magistratura, al Comitato di Presidenza di essere stato avvicinato o contattato da un magistrato al fine di orientare le decisioni da assumere in ordine alle pratiche pendenti di interesse del predetto o di altri;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

« *n)* i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *l)* ed *m)* ».

9.29. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) l'articolo 3-*bis* è abrogato.

* **9.26.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

* **9.22.** Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 5 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis)* le notizie o informazioni relative ad indagini o attività in corso dell'ufficio vengono divulgate attraverso comunicati stampa del Procuratore della Repubblica, purché questo avvenga in modo ragionevole e proporzionato e tenendo conto del principio di presunzione di innocenza. ».

9.36. Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Morani, Zan.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 16, comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « procede all'archiviazione » sono sostituite dalle seguenti: « ri-

chiede l'archiviazione al Primo presidente della Corte di cassazione che, se accoglie la richiesta, la dispone »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti relativi all'archiviazione possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse e comunque sempre dall'autore della segnalazione ».

9.24. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 16, comma 5-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Gli atti relativi all'archiviazione possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse e comunque sempre dall'autore della segnalazione ».

9.25. Costa.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 25-bis », alinea sostituire le parole: almeno tre con le seguenti: non meno di cinque

9.27. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 25-bis », alinea, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni

9.33. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Marchio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 25-bis », dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) nel momento in cui l'illecito è stato commesso, il magistrato non abbia rivestito incarichi direttivi o semidirettivi.

9.28. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di conoscibilità per l'esponente dell'esito procedimentale)

1. All'articolo 17, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il soggetto che ha presentato denuncia o esposto a carico del magistrato ha facoltà di conoscere l'esito delle indagini compiute dai titolari dell'azione disciplinare, tenuti a esitare la richiesta entro il termine di giorni trenta dalla ricezione ».

9.06. Bartolozzi, Sarro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente per iscritto »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fino alla fine delle indagini preliminari, è consentita esclusivamente e tassativamente la diffusione di comunicati stampa con l'indicazione dei fatti specifici e delle norme di legge la cui violazione è contestata ai soggetti indagati, non è consentita la diffusione da parte dell'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, di filmati contenenti riprese di atti d'indagine preliminare, quali intercettazioni, videoregistrazioni, fotogrammi, esecuzione di perquisizioni o di misure cautelari, né la diffusione di audio di intercettazioni non ancora vagliate nell'apposita udienza stralcio; non è consentita l'attribuzione di una de-

nominazione alle inchieste da parte dell'autorità giudiziaria procedente. ».

9.01. Costa.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « contro lo Stato » sono soppresse;

b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) l'articolo 6 è abrogato;

d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

e) l'articolo 8 è abrogato.

f) l'articolo 16 è abrogato.

9.04. Costa.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, i commi 2, 3 e 3-bis sono abrogati.

9.02. Costa.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7, comma 1, è sostituito dai seguenti:

« 1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.

1-bis. A tal fine, il Presidente del tribunale di cui al comma precedente, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei conti che, con decreto da notificarsi al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio.

1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

1-quater. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.

1-quinquies. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.

1-sexies. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti ».

b) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: « Giudizio amministrativo-contabile »;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati.

9.05. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988 n. 117, il comma 3 è abrogato.

9.03. Costa.

ART. 10.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata apposita procedura di reclutamento »

10.21. D'Orso, Perantoni

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo è soppresso;

00a) all'articolo 12:

1) al comma 10, le parole da: « nonché ogni altro elemento » sino alla fine del comma sono soppresse;

2) al comma 11, le parole da: « nonché ogni altro elemento » sino alla fine del comma sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) all'articolo 13, comma 1-bis, lettera a), la parola: "ottennale" è sostituita dalla seguente: "quadriennale" »;

dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

« c-bis) all'articolo 45, comma 1, le parole da: "il magistrato può essere confermato" fino a: "dell'attività svolta" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività svolta dal magistrato sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura";

c-ter) all'articolo 46:

1) al comma 1, le parole da: “il magistrato può essere confermato” fino a: “dell’attività svolta” sono sostituite dalle seguenti: “l’attività svolta dal magistrato sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura”;

2) al comma 2, la parola: “secondo” è soppressa. ».

10.23. D’Orso.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all’articolo 11, comma 2, le parole: « riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti » sono soppresse.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b)* all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti” sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: “all’interno dello stesso distretto” fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati »;

sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al sesto comma dell’articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura” sono soppresse.

2-bis. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

2-ter. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all’articolo 23, comma 1, le parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa” sono soppresse.

2-quater. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso ».

10.1. Costa.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « 12-bis » con il seguente: 12-bis. Nei procedimenti per l’assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive non sono valutati gli aspiranti che non abbiano ottenuto la più alta valutazione in termini di *performance*.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 12-ter

10.5. Annibali.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 12-bis », sopprimere la lettera b).

* **10.7.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

* **10.20.** Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 12-ter », sopprimere la lettera b).

** **10.6.** Annibali.

** **10.3.** Businarolo.

Al comma 1, lettera a), capoverso 12-ter, lettera b), sopprimere le parole: oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali.

10.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

« *b)* all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: “, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”;

2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati ».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica dell'articolo 13 le parole: « e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa » sono soppresse;

2) la rubrica del Capo IV è sostituita dalla seguente: « Conferimento delle funzioni ».

3. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, sesto comma, le parole: « salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della Magistratura » sono soppresse;

b) all'articolo 194 le parole: « o per conferimento di funzioni, » sono soppresse.

10.19. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: « quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata » sono sostituite dalle seguenti: « una sola volta entro il primo quadriennio dalla data della sua nomina, e comunque all'esito della prima valutazione di professionalità ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: possono effettuare fino alla fine del comma, *con le seguenti:* non possono effettuare ulteriori mutamenti delle medesime funzioni.

10.11. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: « quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata » sono sostituite dalle seguenti: « una sola volta all'esito della prima valutazione di professionalità »

10.12. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: « quattro volte » sono sostituite dalle seguenti: « una volta »;

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire parole: a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione *con le seguenti:* a condizione che non ne abbiano già effettuato uno.

10.13. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole da: « quattro » a: « esercitata » sono sostituite dalle seguenti: « una volta nell'arco dell'intera carriera, entro cinque anni dall'assunzione delle sue funzioni ».

10.14. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: « quattro volte » sono sostituite dalle seguenti: « una volta ».

10.15. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: due con la seguente: una.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2 sostituire le parole: a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione con le seguenti: a condizione che non ne abbiano già effettuato uno.

10.10. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: due con la seguente: uno.

10.9. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « I predetti limiti temporali non si applicano ai magistrati che ricoprono posizioni di fuori ruolo presso gli organi di governo italiani o le Istituzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento ».

10.22. D'Orso, Perantoni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea, sono conferite, nel corso dell'esperienza professionale del magistrato, una sola volta per la durata di cinque anni e non sono rinnovabili in alcun altro incarico direttivo ».

10.4. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in materia di collocazione fuori ruolo dei magistrati)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « non può superare gli anni dieci anche continuativi, » sono sostituite con le seguenti: « non deve eccedere i cinque anni, continuativi o frazionati, nel corso dell'intera carriera. »;

b) le parole: « fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge. » sono sostituite dalle seguenti: « fatti salvi gli incarichi ricoperti presso il Consiglio superiore della magistratura, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale. ».

10.01. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11.1. Annibali.

Al comma 1), lettera b), capoverso 5-quarter, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) la segnalazione dei gravi e reiterati ritardi può pervenire al Presidente di sezione anche a mezzo di specifica istanza inoltrata dagli avvocati difensori delle parti in giudizio, contenente gli estremi della causa e gli elementi a supporto della lamentata violazione.

11.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle Procure della Repubblica presso i Tribunali)

1. È istituita, presso ogni sede centrale di tribunale, una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.

2. È istituita, presso ogni corte d'appello e presso ogni sezione di corte d'appello, una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, con il compito di giudicare sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate dei tribunali di cui al comma 1.

3. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori costituita presso la procura della Repubblica.

4. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al comma 2 sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d'appello per la famiglia e per i minori costituita presso la procura generale della Repubblica.

5. La sezione specializzata di cui al comma 1, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile.

6. La sezione specializzata di cui al comma 2 è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale di tre membri.

7. Le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono competenti per i reati commessi dai minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

settembre 1988, n. 448, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale;

b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui al titolo IX e delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, del codice penale, commessi in danno dei minori;

c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela;

d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale;

e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale;

f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.

8. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata di cui al comma 1 la sola cognizione dei reati commessi da minorenni. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale, secondo quanto disposto dai criteri tabellari.

9. Nei casi di cui al comma 1, gli organi o le sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.

10. La competenza per territorio in ambito penale è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione.

11. Le sezioni specializzate di cui al comma 1, sono competenti:

a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro

primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

b) per i procedimenti previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente ai minori.

12. Le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono altresì competenti per le cause connesse a quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

13. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.

14. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata di cui al comma 1 ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima.

15. Il giudice tutelare è altresì competente ad adottare, su istanza di parte, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a rendere effettivi gli eventuali provvedimenti rimasti inadempiti della sezione specializzata di cui al comma 1 emessi nei confronti di minori, interdetti e inabilitati. L'istanza può essere avanzata anche dal minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età.

16. Il giudice tutelare, prima di adottare i provvedimenti concernenti un minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età, lo deve sentire, sempre che la sua audizione non sia per il minore pregiudizievole a causa di circostanze o esigenze particolari.

17. Avverso i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione

specializzata di cui al comma 1, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.

18. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, le sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.

19. Le sezioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi, altresì, della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di persone o organismi privati idonei a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime.

20. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali ovvero le disposizioni riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.

21. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria, del quale possono avvalersi, altresì, le sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2 per esigenze determinate e motivate.

22. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 si compone di agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze significative, su problematiche minorili, o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative.

23. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali e fino al compimento della maggiore età, rispettivamente dalla sezione specializzata di cui al comma 1 che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione medesima.

24. La pianta organica dei magistrati in servizio presso i tribunali e le corti d'appello è aumentata di 140 unità destinate al

dislocamento nelle sezioni specializzate o nelle sezioni specializzate d'appello istituite ai sensi della presente legge.

25. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4, tenendo conto del numero dei procedimenti e dell'urgenza nella definizione degli affari e delle controversie. Il decreto apporta, altresì, le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

26. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4.

27. In sede di prima attuazione delle presenti disposizioni, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia secondo i requisiti seguenti:

a) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d'appello;

b) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice tutelare in via esclusiva o prevalente;

c) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia e dei minori.

28. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede, con proprio regolamento, all'istituzione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell'eventuale assegnazione dei medesimi presso le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4. La partecipazione a tali corsi costituisce requisito necessario ai fini

dell'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti le attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.

29. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 sono tenuti a partecipare.

30. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta ai medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

31. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede secondo le disposizioni seguenti:

a) le cause penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devolute, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2, competenti per territorio ai sensi della presente legge;

b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate di cui al comma 1 del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale;

c) le cause pendenti davanti ai giudici tutelari sono devolute alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate di cui al comma 1 competenti per territorio.

32. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Re-

pubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

33. Le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dal presente articolo. A partire dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, con conseguente cessazione della loro attività.

35. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.03. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 336 del codice civile)

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 cpc. In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile.

Nei casi di urgente necessità, le parti o il pubblico ministero possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la tratta-

zione del procedimento. Si applica l'articolo 669 *sexies* del codice di procedura civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore ».

11.02. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti per far fronte alle esigenze della ricostruzione e dell'emergenza pandemica)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « a decorrere dal 14 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2024 ».

2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco.

ART. 12.

Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di Governo negli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, anche se collocati fuori del ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, o a quella di presidente della regione, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio di una regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano o di consigliere metropolitano, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio della circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione alla carica di sindaco, di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, hanno prestato servizio presso sedi o uffici

giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio della provincia in cui è compreso il comune. I medesimi soggetti non possono altresì assumere l'incarico di assessore regionale o di assessore provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, se, nei cinque anni precedenti la data di assunzione dell'incarico, hanno prestato servizio presso sedi e uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, rispettivamente sul territorio della regione o della provincia autonoma.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai magistrati che per l'intero periodo ivi indicato abbiano prestato servizio presso gli organi delle giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono comunque candidabili i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli di cui al comma 2, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. Nei casi di scioglimento anticipato delle Camere ovvero di elezioni suppletive e di scioglimento anticipato del consiglio regionale, comunale, metropolitano o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 non si applicano qualora il magistrato abbia cessato di appartenere al rispettivo ordine giudiziario da almeno due anni.

Art. 13.

(Aspettativa per incarichi di governo statali, regionali e locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, presidente di regione, assessore o sottosegretario regionale, presidente o assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o

assessore comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

Art. 14.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o per l'elezione, a suffragio universale, agli organi degli enti territoriali, quando il candidato sia un magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare o tributario, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'accertamento dell'incandidabilità di cui alla presente legge è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio competente per l'esecuzione degli accertamenti previsti al medesimo fine dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 15.

(Status dei magistrati nel corso del mandato elettivo o dell'incarico di governo)

1. Il collocamento in aspettativa è obbligatorio per l'intero periodo di svolgimento del mandato elettivo o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale da parte del magistrato. Esso comporta il collocamento fuori ruolo, con gli effetti previsti dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari candidati e

non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio di una regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale o della Corte militare d'appello, sono ricollocati presso l'ufficio di provenienza;

b) se già in servizio presso le procure generali presso gli organi di cui alla lettera *a)* o presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati presso i corrispondenti collegi giudicanti.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della regione, di presidente o di consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere regionale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono essere a qualsiasi titolo assegnati a un ufficio del distretto di corte di appello avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio della regione, della provincia autonoma o del comune per il quale hanno presentato la candidatura. Il presente comma si applica anche ai magistrati candidati per l'elezione, a suffragio universale, alle cariche di sindaco metropolitano o di consigliere metropolitano con riferimento al territorio della città metropolitana.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del presente articolo è disposto nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo di cinque anni.

5. I magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del presente articolo non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 17.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione dal mandato parlamentare, non possono tornare a esercitare le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 19.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione dal mandato parlamentare, qualora non abbiano maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) ricollocamento in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il medesimo periodo. Essi non possono comunque esercitare neppure successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le procure generali presso gli organi di cui al precedente periodo o presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale dell'ufficio di provenienza per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

b) inquadramento in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo

quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;

c) inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti a incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2;

d) collocamento a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, nella misura massima di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi riscattabili ai sensi delle disposizioni generali vigenti e fermo restando in ogni caso il limite degli anni di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità.

3. L'opzione di cui al comma 2 è espressa, a pena di decadenza dall'impiego, entro sessanta giorni dalla data di cessazione dal mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 18.

(Ricollocamento dei magistrati che hanno esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari nominati Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato nonché ai magistrati eletti alla carica di presidente delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 17.

2. Ai magistrati nominati assessore o sottosegretario regionale, assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o assessore comunale, all'atto

della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 20.

3. Ai magistrati che hanno esercitato incarichi di capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei sottosegretari di Stato, dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei sindaci delle città metropolitane, nonché ai magistrati che hanno esercitato l'incarico di presidente o componente di autorità o commissioni di vigilanza per nomina del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

Art. 19.

(Ricollocamento nell'Avvocatura dello Stato e presso il Ministero della giustizia e ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), 7, commi 1 e 3, e 11, comma 1, lettera b), in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e la conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), 7, commi 1 e 3, e 11, comma 1, lettera c), in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento nonché le funzioni cui esso è finalizzato, prevedendo prioritariamente la de-

stinazione a mansioni di studio e ricerca e alle candidature presso enti od organismi internazionali in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

Art. 19-bis.

(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari eletti alla carica di consigliere regionale, consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale ovvero di sindaco o di consigliere metropolitano, alla cessazione dal mandato, sono ricollocati in ruolo nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo di cinque anni. Per il medesimo periodo essi non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

2. I magistrati di cui al comma 1, per i cinque anni successivi alla cessazione dal mandato, non possono prestare servizio nel distretto di corte di appello avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio della regione nel cui ambito hanno svolto il mandato.

Art. 19-ter.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presidente della regione, consigliere regionale, presidente o consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale, ovvero di sindaco o consigliere metropolitano, se eletti a suffragio universale, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le

loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore o sottosegretario regionale, di assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o di assessore comunale, non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni né essere assegnati ad alcun titolo a un ufficio giudiziario appartenente al distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero al distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati, a qualsiasi titolo, alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.

Art. 19-quater.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una delle cariche di cui agli articoli 6 e 7, comma 1, alla cessazione dal mandato o dall'incarico, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) ricollocamento in ruolo nella funzione giudicante, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il medesimo periodo;

b) inquadramento nel ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;

c) inquadramento nel ruolo autonomo del Ministero della giustizia previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

d) collocamento a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, nella misura massima di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi riscattabili ai sensi delle disposizioni generali vigenti e fermo restando in ogni caso il limite degli anni di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità.

2. L'opzione di cui al comma 1 è espressa, a pena di decadenza dall'impiego, entro sessanta giorni dalla data di cessazione dal mandato.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 2 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una delle cariche di cui agli articoli 18, comma 2, e 9, alla cessazione dal mandato o dall'incarico, sono ricollocati in ruolo nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo non inferiore a tre anni. Per il medesimo periodo essi non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Art. 19-quinquies.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici)

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

g-bis) se è stato candidato a elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti è stata candidata, nei cinque anni precedenti, a una di tali elezioni ovvero esercita o ha esercitato, nei cinque anni precedenti, incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la

parola: « g) » sono aggiunte le seguenti: « e *g-bis)* ».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

« *5-bis)* se è stato candidato a elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti è stata candidata, nei cinque anni precedenti, a una di tali elezioni ovvero esercita o ha esercitato, nei cinque anni precedenti, incarichi di governo nazionale, regionale o locale ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-sexies.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità di anni due per l'accettazione della candidatura alle cariche di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato e alle cariche elettive delle regioni e degli enti locali nonché per l'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge. ».

Art. 19-septies.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari)

1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma *2-bis*, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, introdotto dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.

Art. 19-*octies*.

(Abrogazioni e coordinamento normativo)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

b) il numero 6) del comma 1 dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 60, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « 6), » è soppressa.

12.10. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12

(Modifica dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di deputato)

1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi

titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.

3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. ».

Art. 13.

(Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di parlamentare e non eletti e di rientro in ruolo dopo la cessazione del mandato)

1. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-*bis*. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati e non sono stati eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza

di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 8-ter. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare, se provenienti dalla funzione giudicante, sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni. Nel corso di tale periodo i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. ».

2. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. – 1. Ai fini del ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di senatore e non eletti e del rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione del mandato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ».

Art. 14

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, di ricollocamento e di rientro in ruolo)

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, il numero 6) è abrogato.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

« Art. 60-bis. – *(Disciplina dell'eleggibilità dei magistrati)* – 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale del consiglio, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato del consiglio.

3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-ter. — (*Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti*) — 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 60-quater. — (*Rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione dalla carica*) — 1. Una volta cessati dalla carica, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Nel corso di tale periodo, i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione

di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. ».

Art. 15

(*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità*)

1. Dopo l'articolo 66 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« Art. 66-bis. — (*Incompatibilità dei magistrati*) — 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono assegnati a qualsiasi titolo, ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia, ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della nomina, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai magistrati che prestano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale.

4. Una volta cessati dalla carica di cui al comma 1, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati

nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, per un periodo di cinque anni non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia nell'ambito della cui giunta hanno ricoperto la carica di assessore ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto dell'accettazione della nomina. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. ».

Art. 16

(Principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire le cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)

1. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, dagli articoli 8-bis e 8-ter del predetto testo unico, introdotti dall'articolo 13 della presente legge, nonché dagli articoli 18 e 19 della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali e di incompatibilità tra la funzione di magistrato e le cariche di presidente, di componente della giunta e di consigliere regionale.

Art. 17.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità dei magistrati alla

carica di membro del Parlamento europeo e di incompatibilità con la medesima carica)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. — 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa da almeno sei mesi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati alla carica di membro del Parlamento europeo e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, una volta cessati dal mandato, sono ricollocati nel ruolo di provenienza e, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni supe-

riori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

4. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. ».

2. All'articolo 5-*bis* della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

b-bis) con la funzione di magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare e onorario.

Art. 18.

(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono essere nominati ministri, vice ministri o sottosegretari di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.

2. I magistrati nominati ministri, vice ministri o sottosegretari di Stato, una volta cessati dalla carica, sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se

provenienti dalla funzione giudicante. Una volta ricollocati in ruolo i magistrati non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 19.

(Disciplina applicabile ai magistrati onorari)

1. I magistrati onorari non sono eleggibili alla carica di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nell'anno antecedente la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato ovvero di assessore comunale o provinciale non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 19-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la carica di ministro, di vice ministro o di sottosegretario di Stato, alla cessazione del

mandato parlamentare o della carica in corso, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo, con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante;

b) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le disposizioni recate dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultano in carica come presidente della provincia, assessore o consigliere provinciale, sindaco, assessore o consigliere comunale, consigliere circoscrizionale, ovvero come membro del Parlamento europeo.

12.9. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12.

1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. I magistrati non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello presso il quale risiede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono eleggibili i magistrati ordinari che nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura non hanno cessato le funzioni di:

a) primo presidente della Corte di cassazione e primo presidente aggiunto della Corte di cassazione;

b) procuratore generale presso la Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione;

c) procuratore nazionale antimafia e procuratore nazionale antimafia aggiunto;

d) presidente della corte di appello;

e) procuratore generale presso la corte di appello e avvocato generale presso la corte di appello;

f) presidente del tribunale, presidente del tribunale per i minorenni e presidente del tribunale di sorveglianza;

g) procuratore della Repubblica presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni e procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni.

3. Per cessazione delle funzioni si intende l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate al comma 2.

4. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati se all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovano in aspettativa.

5. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello nel quale ricade, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.

6. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in so-

prannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati al comma 6 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e la ricostruzione delle rispettive carriere.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive ».

Art. 13.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1, numero 6), le parole: « alle corti di appello, ai tribunali, » sono soppresse;

b) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

« Art. 60-bis. – (Casi di ineleggibilità per i magistrati) – 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia per il quale sono indette le elezioni nelle circoscrizioni ubicate. Analogamente sono ineleggibili magistrati che nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura sono stati assegnati a qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia per il quale sono indette le elezioni.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari che nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura non hanno cessato le funzioni di:

a) primo presidente della Corte di cassazione;

b) procuratore generale e avvocato generale presso la Corte di cassazione;

c) procuratore nazionale antimafia e procuratore nazionale antimafia aggiunto.

3. Per cessazione delle funzioni si intende l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate al comma 2.

4. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

5. I magistrati candidati e non eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per il quale si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.

6. I magistrati eletti sono collocati in aspettativa non retribuita e, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per il quale si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno. ».

c) dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

« Art. 66-bis. – (Casi di incompatibilità dei magistrati ordinari a ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale) – 1. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia.

2. L'incompatibilità prevista al comma 1 si estende anche ai magistrati che, nei due anni antecedenti la data di accettazione della carica, sono stati assegnati a qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia.

3. I magistrati che assumono la carica di assessore comunale o provinciale i magi-

strati sono collocati in aspettativa non retribuita e, una volta cessati dalla carica, per un periodo di cinque anni non possono esercitare le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno. ».

Art. 14.

1. Le disposizioni di cui ai commi all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 60, 60-*bis* e 66-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dalla presente legge, costituiscono principi fondamentali per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

Art. 15.

1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I magistrati non sono eleggibili alla carica di cui al primo comma nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. ».

Art. 16.

1. I magistrati non possono essere nominati ministri o sottosegretari di Stato se

all'atto dell'accettazione della nomina non si trovano in aspettativa.

2. I magistrati nominati ministri o sottosegretari di Stato una volta cessati dalla carica non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e alla ricostruzione delle rispettive carriere.

Art. 17.

1. I magistrati parlamentari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno;

b) sono destinati anche in soprannumero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato;

c) sono nominati, in applicazione delle riserve previste dalla normativa vigente, consiglieri del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con il vincolo di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni alle sezioni rispettivamente consultive o di controllo;

d) sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di anni cinque di servizio, compatibili in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 18.

1. Le disposizioni dell'articolo 60-*bis*, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, intro-

dotto dall'articolo 13, comma 1, numero 2) della presente legge, non si applicano fino al prossimo scioglimento delle relative assemblee elettive in corso ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risultano in carica come presidente della provincia o consigliere provinciale, sindaco o consigliere comunale.

Art. 19.

1. Le disposizioni all'articolo 66-*bis*, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 13, comma 1, n. 2) della presente legge, si applicano ai magistrati che rivestono la carica di assessore alla data di entrata in vigore della medesima legge e che entro un mese da tale data non sono cessati dalla carica.

12.8. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12

(Modifiche alla disciplina in materia di candidatura dei magistrati alla carica di parlamentare italiano)

1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

3. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.

4. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Al titolo I del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis*. – 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato dei magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e le relative disposizioni attuative. ».

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina in materia di candidatura dei magistrati alla carica di parlamentare europeo)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni

superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono stati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

3. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.

4. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 18 del 1979, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 14.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e loro ricollocamento e rientro in ruolo)

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) è abrogato.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

« Art. 60-*bis*. *(Ineleggibilità dei magistrati)* – 1. Non sono eleggibili a sindaco,

consigliere comunale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni presso un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trova il comune per il quale sono indette elezioni o i magistrati che nei tre anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura abbiano svolto funzioni giudiziarie in quella regione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai sindaci e ai consiglieri metropolitani, ove lo statuto della città metropolitana ne preveda l'elezione diretta, a suffragio universale, ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

3. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

4. L'aspettativa si protrae per tutto il periodo del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato.

5. I magistrati in aspettativa mantengono il trattamento economico goduto decurtato delle indennità connesse all'esercizio della funzione giudiziaria, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva, salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-*ter*. *(Cessazione dalla carica dei magistrati eletti)* – 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato del magistrato eletto a sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai sindaci e ai consiglieri metropolitani, ove lo statuto della città metropolitana ne preveda l'elezione diretta, a suffragio universale, ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 60-*quater* (*Rientro in ruolo dei magistrati candidati e non eletti*) – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma nei cinque anni successivi alla data delle elezioni non possono esercitare le funzioni, né possono essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio nella regione in cui sono compresi il comune o la città metropolitana per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni. ».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 60-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

Art. 15.

(Principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)

1. In materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale, costituiscono principi fondamentali le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché le disposizioni recate dall'articolo 47-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 16.

(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accet-

tazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. I magistrati in aspettativa mantengono il trattamento economico goduto decurtato delle indennità connesse all'esercizio della funzione giudiziaria, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

3. I magistrati cessati dalle cariche di cui al comma 1 sono ricollocati in ruolo nell'ultima sede di servizio, anche in sovrannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni.

Art. 17.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Ai magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'assunzione dell'incarico.

12.11. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed ivi inclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili a cariche politiche o istituzionali di alcuna sorta, nazionali o sovranazionali se in rappresentanza dell'Italia, se non a dieci anni dall'assoluta cessazione della propria attività giudiziaria.

2. L'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 sarà preclusa in caso di comprovata presenza di anche solo un illecito disciplinare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

12.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: , tributari.

12.5. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, ovunque ricorrono, sostituire le parole: due anni con le parole: cinque anni.

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: ordini giudiziari aggiungere le seguenti: da almeno due anni.

12.12. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, ovunque ricorrono, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.

12.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, ovunque ricorrono, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.

12.6. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale aggiungere le seguenti: o, se più ampio, nel distretto di Corte d'appello;

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: nel territorio della provincia in cui è compreso il comune aggiungere le seguenti: o, se più ampio, nel distretto di Corte d'appello.

12.2. Costa.

Sopprimere il comma 2.

12.7. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 3, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano anche.

12.1. Costa.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Divieto di incarichi elettivi o di governo per i membri della magistratura)

1. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive politiche o incarichi di governo. I magistrati eletti a tutti i livelli devono rassegnare le dimissioni dalla magistratura entro 10 giorni.

2. Sono esclusi dal divieto gli incarichi di consulenza non retribuita a favore delle commissioni parlamentari.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

13.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: tributari.

13.5. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, dopo le parole: Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: di Alto commissario o commissario governativo,

13.6. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, sostituire le parole: non sono collocati in aspettativa senza assegni con le seguenti: non sono cessati dalle funzioni o non sono collocati in aspettativa senza assegni da almeno due anni.

13.1. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da almeno 2 anni.

13.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Gli incarichi di Governo nazionale vengono assegnati mediante procedura di interpello finalizzata a raccogliere la disponibilità di tutti i magistrati interessati.

13.2. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

ART. 15.

Sostituire gli articoli 15, 16 e 17 con i seguenti:

Art. 15.

(Ricollocamento dei magistrati candidati a cariche pubbliche elettive)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, candidati a qualsiasi carica pubblica elettiva, sia in caso di loro elezione sia qualora non siano eletti, non possono tornare a esercitare le funzioni svolte prima della candidatura.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono inquadrati, a parità di trattamento, in un ruolo del Ministero della giustizia ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono essere collocati fuori ruolo.

2. All'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole: « i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, » sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

15.8. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo:*

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

sopprimere il comma 3.

alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: in ruolo;

b) *all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: all'articolo 16, comma 2 con le seguenti: agli articoli 15, comma 1, e 16, comma 2.*

15.5. Annibali.

Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: tributari.

15.7. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale.

15.1. Costa.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

15.2. Costa.

Al comma 1, sostituire le parole: non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura con le seguenti: qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere le parole: in ruolo.

15.3. Costa.

Sopprimere il comma 3.

15.4. Costa.

Al comma 3, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

15.6. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17.

16.3. Annibali.

Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: , tributari

16.5. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: per un periodo superiore ad un anno.

16.1. Costa.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.

16.6. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, dopo le parole: di componente del Governo aggiungere le seguenti: di Alto commissario o commissario governativo,

16.7. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

16.2. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 100.000 abitanti *aggiungere le seguenti:* o che per un periodo superiore a 3 anni hanno usufruito del collocamento fuori ruolo

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo la parola: mandato *aggiungere le seguenti:* o del periodo di collocamento fuori ruolo di cui al comma 1.

16.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono inquadrati *aggiungere le seguenti:* con salvezza del trattamento retributivo di appartenenza ivi compresa la progressione economica e previdenziale anche in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303

16.8. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: o della Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* , della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Avvocatura dello Stato

16.10. D'Orso.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri *aggiungere le parole:* o nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

16.9. Bartolozzi, Sarro.

ART. 17.

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: all'articolo 16, comma 2 *con le seguenti:* agli articoli 19, comma 1, e 16, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 19:

al comma 1, sostituire le parole: non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta *con le seguenti:* i consigli e le giunte delle province autonome di Trento e Bolzano, i consigli e le giunte comunali, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17. Al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, i magistrati di cui al primo periodo, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario;

alla rubrica, sopprimere le parole: in ruolo.

17.2. Annibali.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 16, comma 2 *con le seguenti:* agli articoli 15, comma 1, 16, comma 2 e 19, comma 1.

17.1. Costa.

ART. 18.

Al comma 1, dopo la parola: contabile *aggiungere la seguente:* , tributario

18.9. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con esclusione della carica di sindaco

o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: è ricollocato in ruolo presso un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre *con le seguenti:* qualora non abbia già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, è inquadrato in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario;

al comma 3, sopprimere le parole: tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali;

sopprimere il comma 4.

18.6. Annibali.

Al comma 1, sopprimere le parole: con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti *con le seguenti:* in altri enti territoriali.

* **18.1.** Costa.

* **18.5.** Annibali.

Al comma 1 sopprimere le parole: con esclusione della carica di sindaco o com-

ponente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

18.7. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 2, sostituire le parole: è ricollocato in ruolo presso un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre *con le seguenti:* qualora non abbia già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, è inquadrato in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

18.2. Costa.

Al comma 2, sostituire la parola: tre *con la seguente:* cinque.

18.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali.

18.3. Costa.

Sopprimere il comma 4.

18.4. Costa.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

(Divieto di collocamento fuori ruolo dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono essere collocati fuori ruolo.

2. Gli articoli 196, 199 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sono abrogati.

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 1, le parole: « i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative » sono soppresse;

2) al comma 2 le parole: « ed i magistrati della giurisdizione ordinaria » sono soppresse;

b) l'articolo 19 è abrogato.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.

5. Il comma secondo dell'articolo 1, della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è abrogato.

6. L'articolo 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è abrogato.

7. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 è abrogato.

8. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388 è abrogato.

9. I commi da 66 a 74 dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono abrogati.

19.5. Costa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

1. Al rientro in ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e militari che abbiano ricoperto incarichi apicali quale capo o vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, Segretario generale della Presidenza del Consiglio e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento della Presidenza del Consiglio e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali, si applica la disciplina giuridica di cui all'articolo 16.

19.9. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 68 dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

19.2. Costa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Non possono essere conferite funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Conferimento di funzioni direttive e semidirettive a seguito di collocamento fuori ruolo.

19.1. Costa.

Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

19.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Marchio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 2, dopo le parole: assunti aggiungere le seguenti: o mantenuti.

19.4. Costa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ai fini delle progressioni di carriera dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non viene computata una quota pari a un terzo degli anni complessivamente trascorsi in collocamento fuori ruolo.

19.3. Costa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Presso gli uffici legislativi dei Ministeri la quota di magistrati non può supe-

rare il 30 per cento del personale in essi impiegato, al netto degli amministrativi.

19.6. Costa.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, le parole: « eletti dai magistrati ordinari » sono sostituite dalla seguente: « togati » e le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati »;

b) all'articolo 1, secondo comma, le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati »;

c) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: « Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, da tre componenti togati e da un componente non togato »;

d) all'articolo 4 il secondo comma è sostituito dal seguente: « I componenti effettivi sono quattro componenti togati e quattro componenti non togati »;

e) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: « I componenti supplenti sono tre componenti togati e tre componenti non togati »;

f) all'articolo 5, primo comma la parola: « magistrati » è sostituita dalle seguenti: « componenti togati » e le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati »;

g) all'articolo 11, terzo comma, le parole: « eletti dai magistrati » sono sostituite dalla seguente: « togati » e le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati »;

h) l'articolo 18 è sostituito con il seguente:

« Art. 18.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura:

a) fissa con decreto la data del sorteggio di cui all'articolo 21 e ne dirige le operazioni;

b) indice le elezioni dei componenti togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

c) richiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti non togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

d) provvede alla nomina dei componenti togati e non togati del Consiglio risultati eletti;

e) convoca e presiede il Consiglio superiore;

f) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge »;

i) l'articolo 21 è sostituito dai seguenti:

« Art. 21.

(Operazioni di sorteggio)

1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri non togati e presieduta dal più anziano di età.

3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.

4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.

5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.

6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del comma 7 e che possiedono i requisiti di cui agli articoli 22 e 23.

7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.

8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

a) cento magistrati, ottanta candidati e venti riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

1) otto magistrati, cinque candidati e tre riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

2) trentadue magistrati, venticinque candidati e sette riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

3) sessanta magistrati, cinquanta candidati e dieci riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) quaranta candidati e dieci riserve, per l'elezione dei componenti non togati.

9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.

10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8.

Art. 21-bis.

(Convocazione dei corpi elettorali)

1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.

2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.

4. Nel sito *internet* del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i *curriculum vitae* aggiornati dei candidati »;

l) l'articolo 22, della legge 24 marzo 1958, n. 159, è sostituito con il seguente:

« Art. 22.

(Componenti non togati)

1. L'individuazione degli otto componenti non togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione alla quale partecipano i quaranta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera b), tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale.

2. L'elezione dei componenti non togati del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere

avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.

3. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista dal comma 2.

4. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti ».

m) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

« Art. 23.

(Componenti togati)

1. L'individuazione dei sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera *a)*, tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.

2. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

3. L'elezione è effettuata:

a) in un collegio unico nazionale, per un magistrato che esercita le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;

n) dopo l'articolo 23-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 23-*ter*.

(Membri sostituti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Ai sedici membri effettivi togati del Consiglio superiore della magistratura si affiancano ulteriori otto membri sostituti.

2. I membri sostituti sono individuati fra i candidati non eletti appartenenti alle rispettive categorie in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è nominato membro sostituito colui che vanta maggiore anzianità di servizio »;

o) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti parole: « non togati »;

b) al terzo comma, ovunque ricorrono, le parole: « designato dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togato », nonché le parole: « designati dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati ». Infine le parole: « colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità », sono soppresse;

p) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « componenti » sono inserite le parole: « non togati »;

b) le parole: « eletti dal Parlamento » sono soppresse;

q) all'articolo 37 dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente:

« Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità dell'azione penale, relativi a componenti togati e non togati del Consiglio superiore della magistratura, si procede alla loro sostituzione con i membri sostituiti individuati ai sensi dell'articolo 23-*ter* »;

r) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« Art. 39.

(Sostituzione dei componenti togati)

1. Il componente togato che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito da uno dei membri sostituiti individuati ai sensi dell'articolo 23-bis, appartenente della medesima categoria che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio.

2. Il componente sostituito deve confermare la sua disponibilità a ricoprire la carica entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della relativa nomina.

3. In mancanza di sostituti disponibili, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti ».

s) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati »;

b) al terzo comma le parole: « eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « non togati ».

20.1. Colletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si interpreta nel senso che, per i componenti eletti dai magistrati, la durata del mandato è di quattro anni, ovvero, se inferiore, pari al tempo in cui l'eletto permane in servizio. La perdita del requisito della permanenza in servizio determina la cessazione dalla carica.

20.2. Bartolozzi, Sarro.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 3.

(Commissioni)

1. Ogni otto mesi, il Presidente del Consiglio superiore nomina, in base al principio di rotazione, le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, terzo comma, assicurando, nell'arco del quadriennio, la presenza di ciascuno dei componenti del Consiglio in almeno sei diverse Commissioni, tra quelle non permanenti.

2. Ogni otto mesi i componenti delle Commissioni sono integralmente rinnovati.

3. Ciascun componente non può far parte della medesima Commissione per più di due volte, comunque non consecutive ».

21.2. Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, infine, i seguenti commi: « I componenti della sezione disciplinare non possono far parte di alcuna commissione referente. I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente mediante sorteggio ».

21.4. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

21.5. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le commissioni sono formate all'inizio della consilia-tura e per l'intero quadriennio sulla base delle tabelle numeriche – una per ogni anno – redatte tramite l'assegnazione a sorteggio di un numero a ciascun componente. Si procede, tramite scambi con componenti sorteggiati tra quelli idonei, alle successive correzioni che risultano necessarie, al fine di rispettare le incompatibilità eventualmente risultanti a seguito del sorteggio dei componenti della commissione disciplinare. Anche le presidenze delle commissioni sono sorteggiate, sulla base del principio che a uno stesso componente non sia assegnata una seconda presidenza fino a quando la stessa non sia stata assegnata a tutti i componenti e che la medesima presidenza non sia assegnata una seconda volta al medesimo componente.

21.1. Businarolo.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: I Presidenti di tutte le commissioni curano, almeno trimestralmente, l'interlocuzione con le commissioni giustizia di Camera e Senato.

21.3. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pari opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura)

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il sistema di elezione assicura le pari opportunità di donne e uomini nella composizione della rappresentanza eletta

dai magistrati ordinari ai sensi del comma 1 »;

b) all'articolo 25, comma 3:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I magistrati presentatori devono presentare due candidature in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, rispettando l'alternanza dei sessi, e non possono candidarsi a loro volta »;

2) al terzo periodo, le parole: « del candidato » sono sostituite dalle seguenti: « dei candidati »;

c) all'articolo 25, comma 5, dopo le parole: « all'articolo 23, comma 2, » sono inserite le seguenti: « segue un ordine alternato per sesso, »;

d) all'articolo 25, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Ogni sesso deve essere rappresentato da almeno un terzo dei capilista »;

e) all'articolo 26:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni elettore esprime due voti per candidati di sesso diverso su ciascuna scheda elettorale »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'elettore esprime i voti scrivendo i nominativi dei candidati prescelti sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti secondo quanto previsto dal comma 3 »;

3) al comma 6, dopo le parole: « È nullo » è inserita la seguente: « solo »;

f) all'articolo 27, comma 1, le parole: « la preferenza espressa » sono sostituite dalle seguenti: « le preferenze espresse ».

21.01. Bartolozzi, Sarro.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22.2. Annibali.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

22.1. Colletti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati all'ufficio del massimario o del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo »;

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti »;

alla lettera d), sostituire le parole: è componente con le seguenti: ed i componenti eletti dal Parlamento sono componenti;

alla lettera e), capoverso, dopo la parola: componente aggiungere le seguenti: più anziano.

22.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole da: « , amministrazione della giustizia » fino alla fine del comma;

b) al terzo comma, le parole: « su ogni altra materia », sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente sulle materie ».

* 22.01. Annibali.

* 22.02. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifiche alle deliberazioni della sezione disciplinare)

1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di assenza, impedimento, astensione e ricasazione il presidente della sezione disciplinare è sostituito dal vicepresidente. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effet-

tivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria »;

b) il terzo e il quarto comma sono abrogati.

23.01. Colletti.

ART. 24

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.

(Assegnazione di personale amministrativo, magistrati e avvocati alla segreteria)

1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un dirigente che la dirige, da un dirigente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4 »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del dirigente che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno. »;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione ».

24.1. Costa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un dirigente che la dirige, da un dirigente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4 »;

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 2 è abrogato;

sopprimere la lettera c);

alla lettera d), capoverso 7-bis, sopprimere le parole da: nonché un numero fino alla fine del periodo

sostituire la rubrica con la seguente: Assegnazione di personale amministrativo, magistrati e avvocati alla segreteria

24.2. Annibali.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura è costituita da un dirigente che la dirige, da un dirigente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4 ».

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 2 è abrogato;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del dirigente che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno. »;

alla lettera d), capoverso « 7-bis », sopprimere le parole da: nonché un numero fino alla fine del periodo;

sostituire la rubrica con la seguente: Assegnazione di personale amministrativo, magistrati e avvocati alla segreteria

24.4. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:

« 7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici componenti, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta agli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia in materie giuridiche e ai magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura ».

24.3. Annibali.

ART. 25.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con prova scritta con le seguenti: per titoli e colloquio

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: di seconda fascia aggiungere le seguenti: in materie giuridiche

25.4. Annibali.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con prova scritta con le seguenti: basata su titoli e colloquio

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: magistrati ordinari, aggiungere le seguenti: amministrativi e contabili

25.3. Annibali.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con prova scritta, con le seguenti: basata su titoli e colloquio

25.1. Costa.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura

25.5. Annibali.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: e a tutti i magistrati ordinari aggiungere le seguenti: amministrativi e contabili,

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del secondo comma è soppresso;

b) al terzo comma le parole: « su ogni altra materia ad esso attribuita » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente sulle materie ad esso espressamente attribuite »

25.7. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: magistrati ordinari, aggiungere le seguenti: amministrativi e contabili,

25.2. Costa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo l'articolo 7-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 7-ter.

1. La nomina dei magistrati addetti alla segreteria generale del CSM e all'Ufficio studi di cui agli articoli 7 e 7-bis, avviene per sorteggio tra i candidati che abbiano partecipato all'interpello e che siano stati giudicati idonei dagli organi competenti del CSM.

2. I criteri e parametri per la valutazione di idoneità sono stabiliti dal CSM, nei modi previsti per l'adozione di regolamenti interni di organizzazione.

3. Il CSM definisce un elenco di idonei almeno triplo dei posti da coprire. La mancata estrazione non impedisce la partecipazione a successivi interpelli. »

25.6. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Modifiche alla gestione dei fondi)

1. Al quarto comma dell'articolo 9, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Corte dei conti ha il potere di svolgere il controllo sulla gestione delle spese durante l'anno finanziario e di giudicare l'eventuale sussistenza di una responsabilità amministrativa e contabile ».

25.03. Colletti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: « l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie »;

b) al terzo comma, le parole: « su ogni altra materia », sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente sulle materie ».

25.02. Costa.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del secondo comma è soppresso;

b) al terzo comma, le parole: « su ogni altra materia ad esso attribuita », sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente sulle materie ad esso espressamente attribuite ».

25.01. Costa.

ART. 27.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari » sono sostituite dalle seguenti: « da venti componenti eletti dai magistrati ordinari »;

b) le parole: « da otto componenti eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle

seguenti: « da dieci componenti eletti dal Parlamento ».

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: alla composizione e.

27.3. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27.1. Annibali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« I componenti della commissione di scrutinio vengono individuati tramite sorteggio tra tutti i magistrati assegnati da almeno due anni alla Suprema Corte di Cassazione »

27.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 28.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari

28.1. Costa.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: e non lo siano stati negli ultimi due anni e non siano componenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o non lo siano stati negli ultimi due anni

28.2. Costa.

Al comma 1, sostituire le parole: ultimi due anni, ovunque ricorrono, con le seguenti: ultimi quattro anni

28.4. Bartolozzi, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, le parole: « , e *c)* » sono soppresse;

b) all'articolo 11, lettera *a)*, le parole « , e *c)* » sono soppresse;

c) all'articolo 15, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano, ove compatibili, anche ai componenti del Consiglio superiore della magistratura »

28.3. Costa.

ART. 29.

Sopprimerlo.

* **29.10.** Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

* **29.5.** Annibali.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

(Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo per la modifica delle norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla data della

trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.

3. Il Governo, secondo il procedimento di cui al comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, portando a venti il numero dei componenti eletti dai magistrati e a dieci il numero dei componenti eletti dal Parlamento in seduta comune;

b) modificare il requisito per l'elettorato passivo previsto dall'articolo 24, comma 2, lettera *b)*, della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo che non possano essere eletti i magistrati che alla data della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità;

c) adottare il sistema del voto singolo trasferibile per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati, attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:

1) le candidature non sono corredate da firme;

2) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

3) il territorio nazionale è diviso in collegi; il rapporto tra la quota di eletti che provengono dalla funzione giudicante e la quota di eletti che provengono dalla funzione requirente deve rispettare la proporzione esistente tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti al momento della presentazione delle candidature;

4) ciascun elettore riceve due schede, una per il voto nel collegio in cui è compreso l'ufficio giudiziario presso il quale presta servizio o al quale è stato assegnato,

l'altra per l'elezione dei componenti che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione;

5) ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei magistrati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza, che coincide con l'ordine di scrittura. Il voto può essere espresso per non più di due magistrati che svolgono le funzioni nel medesimo distretto;

6) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata la quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi + 1) / (numero dei seggi + 1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

7) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito il minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati. È trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati i cui voti, così determinati, rag-

giungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che hanno raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.

29.1. Costa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23.

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un collegio unico nazionale mediante un procedimento elettorale che si svolge in due fasi.

2. Nella prima fase vengono sorteggiati i magistrati candidabili a componente del Consiglio Superiore della magistratura fra quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24. Il totale dei soggetti candidabili da sorteggiare è pari a 150, di cui i primi 100 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti 50 l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità.

3. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal

presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

4. I candidati non possono essere collegati tra loro né a liste esterne.

5. La seconda fase consiste nell'indicazione, sulla scheda elettorale, da parte di ogni elettore, del nome del magistrato per il quale esprime il proprio voto. Sono eletti i magistrati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, è eletto il magistrato più anziano di età. Nel caso in cui risultino eletti più di 5 magistrati con funzioni requirenti di merito o di legittimità, quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti sono sostituiti dai magistrati con funzioni giudicanti a partire dal primo dei non eletti ».

Conseguentemente:

all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: la terza valutazione con le seguenti: la quinta valutazione;

sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Art. 31.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25.

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature)

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più

anziano di età e svolge le sue funzioni in relazione all'intero procedimento elettorale.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature sono depositate presso l'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3 del presente articolo, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti e trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più

anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

7. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

8. I magistrati collocati fuori ruolo, i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

9. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione ».

all'articolo 32, sopprimere i commi 5 e 6;

sostituire l'articolo 33 con il seguente:

Art. 33.

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27.

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. Allo scrutinio provvede la commissione centrale elettorale. Questa dovrà altresì determinare i voti validi e il totale di voti per ciascun candidato ai fini della proclamazione dei candidati eletti.

2. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e almeno due dei membri di diritto ».

sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 39.

(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti ».

29.20. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23.

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un collegio unico nazionale mediante un procedimento elettorale che si svolge in due fasi.

2. Nella prima fase vengono sorteggiati i magistrati candidabili a componente del Consiglio Superiore della magistratura fra quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24. Il totale dei soggetti candidabili da sorteggiare è pari a 150, di cui i

primi 100 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti 50 l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità.

3. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

4. I candidati non possono essere collegati tra loro né a liste esterne.

5. La seconda fase consiste nell'indicazione, sulla scheda elettorale, da parte di ogni elettore, del nome del magistrato per il quale esprime il proprio voto. Sono eletti i magistrati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, è eletto il magistrato più anziano di età ».

Conseguentemente:

all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: la terza valutazione con le seguenti: la quarta valutazione.

sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Art. 31.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25.

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature)

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età e svolge le sue funzioni in relazione all'intero procedimento elettorale.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature sono depositate presso l'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3 del presente articolo, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti e trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due sup-

plenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

7. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

8. I magistrati collocati fuori ruolo, i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

9. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione ».

all'articolo 32, sopprimere i commi 5 e 6;

sostituire l'articolo 33 con il seguente:

Art. 33.

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27.

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. Allo scrutinio provvede la commissione centrale elettorale. Questa dovrà altresì determinare i voti validi e il totale di voti per ciascun candidato ai fini della proclamazione dei candidati eletti.

2. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e almeno due dei membri di diritto ».

sostituire l'articolo 35 con il seguente:

« Art. 35.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

Art. 39.

(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti ».

29.15. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23.

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un collegio unico nazionale mediante un procedimento elettorale che si svolge in due fasi.

2. Nella prima fase vengono sorteggiati i magistrati candidabili a componente del Consiglio Superiore della magistratura fra quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il totale dei soggetti candidabili da sorteggiare è pari a 150, di cui i primi 100 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti 50 l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità.

3. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

4. I candidati non possono essere collegati tra loro né a liste esterne.

5. La seconda fase consiste nell'indicazione, sulla scheda elettorale, da parte di ogni elettore, del nome del magistrato per il quale esprime il proprio voto. Sono eletti i magistrati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, è eletto il magistrato più anziano di età ».

Conseguentemente:

all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: la terza valutazione con le seguenti: la quinta valutazione.

sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Art. 31.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25.

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature)

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età e svolge le sue funzioni in relazione all'intero procedimento elettorale.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature sono depositate presso l'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3 del presente articolo, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti e trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore

della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

7. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

8. I magistrati collocati fuori ruolo, i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

9. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione ».

all'articolo 32 sopprimere i commi 5 e 6;

sostituire l'articolo 33 con il seguente:

Art. 33.

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27.

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. Allo scrutinio provvede la commissione centrale elettorale. Questa dovrà altresì determinare i voti validi e il totale di voti per ciascun candidato ai fini della proclamazione dei candidati eletti.

2. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e almeno due dei membri di diritto ».

sostituire, l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 39.

(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli arti-

coli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti ».

29.14. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23.

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua in sedici collegi uninominali maggioritari a turno unico di votazione così determinati:

a) un collegio per i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) quattro collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) undici collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

2. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27.

(Scrutinio e assegnazione dei seggi)

1. L'ufficio elettorale di collegio provvede allo scrutinio aprendo le schede elet-

torali e dividendo quelle valide in gruppi secondo il voto espresso; determina il totale dei voti validi per ciascun candidato. È dichiarato eletto il candidato che abbia ottenuto almeno la metà più uno dei primi voti validamente espressi.

2. Qualora nessun candidato sia proclamato eletto ai sensi del comma 1, il candidato che nel collegio abbia ottenuto il minor numero di primi voti è escluso e i relativi secondi voti sono distribuiti tra i candidati restanti, aggiungendosi ai primi voti. Se dopo tale operazione un candidato ha raggiunto la cifra della metà più uno dei voti validamente espressi, costituiti dalla somma dei primi voti dei candidati rimasti e dei secondi voti del candidato escluso, il candidato che abbia raggiunto tale cifra elettorale è proclamato eletto. In caso negativo tale operazione è ripetuta successivamente in relazione ai candidati rimasti secondo l'ordine crescente dei primi voti validi, finché un candidato non raggiunga la cifra della metà più uno dei voti validi, comprensiva dei propri primi voti e dei secondi voti dei candidati esclusi. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano di età.

3. Per sostituire il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura, entro un mese, sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio divenuto vacante nel relativo collegio. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30 ».

29.6. Annibaldi, Marco Di Maio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Art. 23.

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio Superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in ventiquattro collegi corrispondenti ai Distretti di Corte d'Appello.

2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui; 3 in rappresentanza delle funzioni requirenti ed un rappresentante per le funzioni inquirenti.

3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata.

4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni inquirenti. Ove non disciplinato le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con decreto del Ministro della giustizia ».

Conseguentemente,

sopprimere l'articolo 31;

all'articolo 32 sopprimere il comma 6;

sopprimere l'articolo 33.

29.4. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Art. 23.

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene in un doppio turno di scelta secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

a) dodici magistrati per il collegio sub a) del comma 2;

b) ventiquattro magistrati per il collegio sub b) del comma 2;

c) sessanta magistrati per il collegio sub c) del comma 2.

4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Superiore della Ma-

gistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal CSM uscente ».

Conseguentemente:

all'articolo 30, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2. ».

all'articolo 31, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, secondo comma.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione

all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie »;

dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Durata della carica)

1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: « non sono immediatamente rieleggibili » sono sostituite dalle seguenti: « non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma ».

29.8. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23.

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in tredici collegi uninominali distribuiti sul territorio nazionale per la categoria giudicante, in cinque collegi uninominali distribuiti sul territorio nazionale per la categoria requirente e in un collegio unico nazionale binominale per i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte.

2. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

3. La presentazione delle candidature nei collegi è fatta per singoli candidati non collegati ad alcuna lista e privi di contrassegno di gruppo o di lista.

4. Ciascun magistrato candidato compie all'atto della candidatura anche una dichiarazione di collegamento con almeno due candidati in altri collegi ».

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 1, capoverso « Art. 26 », dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ogni elettore ha facoltà di esprimere un secondo voto, purché il secondo voto sia espresso per un candidato di sesso diverso dal primo. È nullo il secondo voto nel caso sia attribuito a un candidato dello stesso sesso di quello per cui è stato espresso il primo voto.

sostituire l'articolo 33 con il seguente:

Art. 33.

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27.

(Scrutinio e assegnazione dei seggi)

1. L'ufficio elettorale di collegio provvede allo scrutinio aprendo le schede elet-

torali e dividendo quelle valide in gruppi secondo il voto espresso; determina il totale dei voti validi per ciascun candidato.

2. I voti ottenuti da tutti i candidati sono sommati ai voti conseguiti dai candidati con i quali ciascun candidato abbia compiuto dichiarazione preventiva di collegamento.

3. I seggi vengono assegnati ai candidati collegati dividendo i voti per una serie di coefficienti lunga fino al numero di seggi da assegnare e si assegnano quindi i seggi in base ai risultati in ordine decrescente, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.

4. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione del voto.

5. Una volta stabilito a livello nazionale il numero di eletti spettanti a ogni gruppo di candidati, si proclamano eletti i candidati di quel gruppo che abbiano ottenuto le maggiori percentuali di voti nel proprio collegio ».

29.12. Verini, Bordo, Vazio, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, capoverso « Art. 23 », comma 1, dopo le parole: magistratura avviene *aggiungere le seguenti:* mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a 5 volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 6, sostituire le parole: in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio *con le seguenti:* , su base collegiale, mediante un turno di votazione per la composizione dell'elenco dei candidati estraibili a sorte e nella successiva estrazione a sorte dei candidati che saranno proclamati eletti;

al comma 7, sostituire le parole: esprime fino a quattro preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore ne esprime più di una, le stesse devono essere espresse sulla scheda alter-

nando candidati di genere diverso *con le seguenti:* una preferenza;

dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. Le operazioni di estrazione a sorte dei candidati da proclamare eletti sono individuate, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministro della giustizia.;

sopprimere i commi 9 e 10

29.9. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Marchio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, capoverso « Art. 23 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto tra la quota di eletti che provengono dalle funzioni giudicanti e la quota di eletti che provengono dalla funzione requirente deve rispettare la proporzione esistente tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti al momento della presentazione delle candidature.

29.2. Costa.

Al comma 1, capoverso « Art. 23 », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 4 sostituire le parole: commi 2 e 3 *con le seguenti:* commi 2, 3 e 3-bis.

dopo il comma 10 aggiungere il seguente: 11. Il sistema elettorale deve garantire che la componente di magistrati che svolgono funzioni requirenti eletti componenti del Consiglio non deve essere superiore a un quarto del totale dei magistrati eletti.

29.16. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, capoverso « Art. 23 », comma 6, premettere le seguenti parole: Fuori dai casi di cui al comma 9.

29.11. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1, capoverso « Art. 23 », comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema di elezione deve favorire un'equilibrata rappresentanza di donne e di uomini.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, comma 8, sostituire le parole: formato secondo l'ordine di estrazione con le seguenti: seguendo l'ordine alfabetico

all'articolo 32, capoverso Art. 26, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis). L'elettore esprime il voto, o i voti, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti.

29.13. Rossello, Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, capoverso « Art. 23 », comma 8, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 31, capoverso Art. 25, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: unitamente alle firme dei presentatori di cui all'articolo 23, comma 8.

29.3. Costa.

Al comma 1, capoverso « Art. 23 », comma 8, quinto periodo, sostituire le parole: non inferiore al 40 per cento con le seguenti: non inferiore al 50 per cento

29.7. Annibali.

Al comma 1, capoverso « Art. 23 », dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

11. Il sistema elettorale deve garantire che la componente di magistrati che svolgono funzioni requirenti eletti componenti del Consiglio non deve essere superiore a un quarto del totale dei magistrati eletti.

29.17. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.

(Divieto di rieleggibilità)

1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art. 29-ter.

(Durata della carica)

1. Al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola: « immediatamente ».

29.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 30.

Sopprimerlo

30.8. Annibali.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Art. 24.

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno elettorato passivo solo dieci magistrati per ogni collegio elettorale sor-

teggiate centoventi giorni prima della data fissata per le elezioni con modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia emesso nei trenta giorni ancora antecedenti. Non sono sorteggiabili:

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni;

b) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano maturato la quarta valutazione di professionalità;

c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

f) i magistrati che fanno parte della Scuola superiore della magistratura che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione dei magistrati ordinari in tirocinio ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo

31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni ».

30.7. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« 1-bis. Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati vengono eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23 ».

Conseguentemente al medesimo comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità »

30.10. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0-a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) i magistrati che al momento delle operazioni di sorteggio non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. »

30.1. Colletti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento del sorteggio non abbiano compiuto almeno cinque anni di anzianità nella qualifica »

30.2. Colletti.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: terza con la seguente: quinta

30.6. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) i magistrati che al momento del sorteggio abbiano subito una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita un'altra sanzione disciplinare »

30.3. Colletti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio »

30.4. Colletti.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura

per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio »

30.5. Colletti.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso e-bis) aggiungere il seguente:

e-ter) i magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

30.9. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Allineamento dei requisiti di elettorato passivo per il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole « venti anni » sono sostituite con le seguenti: « quindici anni ».

30.01. Costa.

ART. 31.

Sopprimerlo.

31.2. Annibali.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: « Art. 25. – (Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione) – 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il

Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.

3. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 3, è immediatamente pubblicato nel Notiziario ufficiale del Consiglio superiore della magistratura, e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

4. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.

5. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

6. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

7. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano presso il seggio del tribunale di Roma.

8. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.

9. Ultimate le operazioni elettorali, l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, dopo aver accertato che l'eletto eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 3, lettere a), b) o c), ne convalida l'elezione.

10. Contro il provvedimento di mancata convalida dell'elezione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso ».

31.1. Colletti.

Al comma 1, capoverso articolo 25, comma 2, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: , tramite sorteggio,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: , tramite sorteggio,

31.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 32.

Sopprimerlo.

32.1. Annibali.

ART. 33.

Sopprimerlo.

33.1. Annibali.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Modifiche in materia di impugnazioni)

1. Dopo l'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« Art. 29-bis.

1. Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio superiore della magistratura è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale. Si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ».

33.01. Colletti.

ART. 34.

Sopprimerlo.

34.1. Annibaldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il primo comma è sostituito dal seguente: « Ciascun componente del Consiglio superiore ha un mandato di quattro anni ».

34.2. Annibaldi.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Modifiche in materia di ineleggibilità)

1. Dopo l'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« Art. 33-bis. – *(Ineleggibilità)* – 1. Sono ineleggibili al Consiglio superiore della magistratura i membri delle Camere, dei con-

sigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo. Sono altresì ineleggibili coloro che, negli ultimi otto anni, abbiano ricoperto una delle cariche di cui al primo periodo e coloro che siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ».

34.03. Colletti.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di durata della carica dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura)

1. L'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si interpreta nel senso che, per i componenti eletti dai magistrati, la durata del mandato è di quattro anni, ovvero, se inferiore, pari al tempo in cui l'eletto permane in servizio. La perdita del requisito della permanenza in servizio determina la cessazione dalla carica.

34.01. Costa.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Modifiche in materia di incompatibilità)

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 33, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« 5-bis). Chi ha ricoperto la carica di componente del Consiglio superiore della magistratura non può essere candidato alle elezioni politiche, regionali, e provinciali né alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per i

dieci anni decorrenti dalla cessazione della carica ».

34.02. Colletti.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Modifiche in materia di durata della carica)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente: «I magistrati eletti nel Consiglio superiore non possono rimanere in carica oltre l'età di collocamento a riposo, raggiunta la quale vengono sostituiti secondo le indicazioni dell'articolo 39 della presente legge ».

34.04. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 35.

Sopprimerlo.

35.1. Annibaldi.

Al comma 1, capoverso « Art. 39 », primo periodo, sostituire le parole: dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti nel secondo turno di votazione oppure, ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, terzo periodo *con le seguenti:* mediante estrazione a sorte tra i restanti candidati eletti nella lista del collegio di riferimento

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti *con le seguenti:* mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a 5 volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai

magistrati con voto personale, diretto e segreto.

35.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 36.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a *con le seguenti:* È attribuita un'indennità.

36.1. Colletti.

ART. 37.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: due *con la seguente:* cinque.

37.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: . Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non *con le seguenti parole:* , né.

37.1. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: due *con la seguente:* quattro.

* **37.4.** D'Orso.

* **37.3.** Bartolozzi, Sarro.

ART. 38.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

* **38.01.** Annibali.

* **38.02.** Zanettin, Cristina, Giannone, Pit-talis, Siracusano, Rossello.

ART. 39.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compresa l'equiparazione della qualifica del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione alla corrispondente qualifica del procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;

b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero minimo di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale e che tale riorganizzazione sia sottoposta a verifica periodica, a cadenza almeno decennale;

d) prevedere l'introduzione in ciascuna procura militare del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione per ogni ufficio di un posto di sostituto procuratore militare;

e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;

f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

39.3. Annibali.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione,

39.6. Ferro, Deidda, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: in quanto applicabili

39.9. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in

congedo o della riserva, di assimilato ai militari o di iscritto ai corpi civili militarmente ordinati (Croce Rossa, S.M. Ordine di Malta);

39.7. Ferro, Deidda, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere la soppressione della Procura generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, con corrispondente assegnazione della magistratura militare ai posti vacanti di altri uffici o ad altri uffici in sovrannumero e assegnazione delle funzioni del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione in materia disciplinare al procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione; prevedere la modifica della composizione del Consiglio della Magistratura Militare, prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione un terzo membro togato elettivo;

39.8. Ferro, Deidda, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere l'introduzione in ciascuna procura militare del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione per ogni ufficio di un posto di sostituto procuratore militare;

* **39.2.** Cataldi.

* **39.5.** Annibali.

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: in quanto compatibili anche con l'esigenza con le seguenti: nel rispetto dell'esigenza

39.10. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: anche con l'esigenza fino alla fine della lettera con le seguenti: e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;

* **39.1.** Cataldi.

* **39.4.** Annibali.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere la modifica della struttura dell'organo di autogoverno della Magistratura Militare ristabilendo, come è per il CSM, una maggioranza dei membri togati elettivi con l'aumento del numero da 2 a 4;

39.14. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: per quanto compatibile

39.11. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere l'implementazione dell'organizzazione degli uffici di Procura con la qualifica semi-direttiva del Procuratore aggiunto

39.15. Bartolozzi, Sarro.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi con le seguenti: Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio della magistratura militare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: ,

sentito il Consiglio della magistratura militare, *fino alla fine del periodo*.

39.13. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: trasmessi alle Camere aggiungere le seguenti: , entro il centoventesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il

Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

39.12. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER IL MEDITERRANEO E L'AFRICA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore per il Medio Oriente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Fabrizio Carboni 166

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione e dei Comitati permanenti 166

Sulla elezione del deputato Gennaro Migliore a Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM) 166

DL 73/21: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 167

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 176

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 172

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017. C. 2858 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 173

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019. C. 3038 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 173

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017. C. 3042 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 174

INTERROGAZIONI:

5-05954 Delmastro Delle Vedove: Sul ferimento del comandante di un peschereccio italiano da parte della Guardia costiera libica, avvenuto il 6 maggio 2021, nel contesto della controversia sulle acque territoriali libiche 174

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 178

5-06071 Emiliozzi: Sulla disputa tra Serbia e Kosovo in merito al Monastero di Decani 174

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 180

5-06157 Pellicani: Sull'adeguamento degli accordi tra Italia e Russia in materia di aviazione civile per la conformità con il diritto dell'Unione europea	175
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	182
5-06172 Boldrini: Sulle iniziative da assumere anche in sede europea a tutela del rispetto dei diritti umani in Colombia	175
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA PER IL MEDITERRANEO E L'AFRICA**

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 giugno 2021.

**Audizione informale del Direttore per il Medio Oriente
del Comitato internazionale della Croce Rossa, Fa-
brizio Carboni.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
13.20 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza
del presidente Piero FASSINO. — Interviene
il sottosegretario di Stato agli affari esteri e
alla cooperazione internazionale, Benedetto
Della Vedova.*

La seduta comincia alle 14.30.

**Variatione nella composizione della Commissione e
dei Comitati permanenti.**

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che, a far data dal 27 maggio scorso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Regolamento, si è costituito il gruppo parlamentare «Coraggio Italia», di cui sono entrati a far parte, per la III Commissione, i deputati Michaela Biancofiore e Osvaldo Napoli, precedentemente componenti, rispettivamente, del Gruppo Forza Italia e del Gruppo Misto. Segnala che dovrà quindi essere adeguatamente modificata la composizione dei Comitati permanenti istituiti.

**Sulla elezione del deputato Gennaro Migliore a Pre-
sidente dell'Assemblea Parlamentare del Mediter-
ra-
neo (PAM).**

Piero FASSINO, *presidente*, esprime, a nome della Commissione, le più vive congratulazioni al collega Gennaro Migliore per la sua elezione a larghissima maggioranza, con l'81 per cento voti delle delegazioni parlamentari votanti, a Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), *forum* istituito nel 2005 ad Amman, su iniziativa di 30 Paesi membri dell'Unione interparlamentare, per la cooperazione tra gli Stati dell'area del Mediterraneo e titolare di *status* di osservatore presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ricorda che con la PAM, che rappresenta uno strumento d'eccellenza di diplomazia parlamentare regionale, si è trasformato in struttura parlamentare permanente la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo (CSCM), di cui l'Italia è stata fondatrice. Il nostro Paese ha peraltro svolto un ruolo chiave nel disegno e nella costituzione della PAM, di cui ha ricoperto a più riprese i ruoli apicali.

Ciò premesso, sottolinea che si tratta di un riconoscimento alle doti politiche e umane del collega Migliore e all'Italia per il suo attivo e costante impegno per la stabilità, la sicurezza, la pace nel Mediterraneo. Inoltre, il risultato conseguito a larga maggioranza rappresenta il frutto di un esemplare lavoro sinergico cui hanno collaborato la Farnesina con tutte le articolazioni della rete estera, la III Commissione e anche le singole sezioni di amicizia istituite nell'ambito della UIP.

Considerato l'impegno attivo e anche il ruolo che il collega Migliore riveste in qualità di presidente del Comitato permanente per il Mediterraneo e l'Africa, nonché di membro della delegazione per il Mediterraneo dell'Unione interparlamentare, auspica che il nuovo incarico possa sviluppare le opportune sinergie tra la dimensione della PAM e la III Commissione, considerata la centralità del tema « Mediterraneo » per la politica estera del nostro Paese.

Esprime, altresì, le proprie congratulazioni all'onorevole Del Re in vista della sua nomina a Inviata Speciale dell'Unione europea per il Sahel, che dovrebbe essere formalizzata il 21 giugno prossimo, sottolineando che si tratta di un importante riconoscimento, tanto più in considerazione delle tensioni che attraversano la regione, all'autorevolezza e alla competenza che la collega ha sempre dimostrato, anche durante il mandato di Viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

La Commissione si associa.

Gli onorevoli Gennaro MIGLIORE (IV) e Emanuela Claudia DEL RE (M5S) ringraziano sentitamente il Presidente Fassino.

DL 73/21: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Iolanda DI STASIO, *relatrice*, in via generale, sottolinea che il provvedimento interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed

economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Rileva che gli interventi previsti si articolano su sette principali linee di azione: sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi; accesso al credito e liquidità delle imprese; tutela della salute; lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; giovani, scuola e ricerca; misure di carattere settoriale.

Con riferimento alla prima linea di azione – sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi – che tra le disposizioni di competenza della III Commissione segnala l'articolo 11, che prevede una serie di misure urgenti di sostegno all'*export* e all'internazionalizzazione delle imprese. In particolare: il comma 1 incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, il cosiddetto « Fondo 394 » o « Fondo SIMEST », istituito dalla legge n. 394 del 1981; il comma 2, contestualmente, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri – istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 – affinché esso operi in modo complementare con il citato Fondo 394/1981. L'incremento di risorse è infatti finalizzato all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/1981. Sono escluse dai cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge; il comma 3 interviene sulle modalità operative del Fondo per la promozione integrata e, segnatamente: a) riduce a regime la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10 per cento dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato age-

volazioni e tenuto conto delle risorse disponibili; *b*) in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 15 per cento dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni; il comma 4, infine, dispone che agli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 del decreto-legge, ovvero mediante ricorso all'indebitamento, autorizzato dalle Camere il 22 aprile 2021.

Al riguardo, segnala che la relazione di accompagnamento evidenzia che la significativa percentuale a fondo perduto (50 per cento) ha determinato un'esponentiale crescita della domanda di agevolazioni a valere sul Fondo 394, e richiesto continuativi interventi di rifinanziamento, nel corso del 2020, per un ammontare complessivo di risorse stanziati pari a 1,4 miliardi per il Fondo 394 e pari a 662 milioni per il FPI.

Ricorda che, nonostante i rifinanziamenti, con delibera del Comitato Agevolazioni, approvata in seduta straordinaria il 21 ottobre 2020, è stata decisa la temporanea sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 e di relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sul FPI a causa dell'elevato numero di richieste ricevute, pari a circa 12.600 domande per un controvalore di euro 3,9 miliardi eccedenti le risorse disponibili per il 2020, pervenute da circa 8.600 società (a fronte delle 995 domande pervenute nel corso del 2019).

Osserva che, a fronte di tale indisponibilità di fondi e al fine di soddisfare tutte le domande ricevute fino alla sospensione dell'operatività, sono stati stanziati in legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ulteriori risorse aggiuntive assegnate al Fondo 394 – per una dotazione complessiva pari ad 1,085 miliardi per l'anno 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 –, nonché risorse aggiuntive al Fondo per la promozione integrata, per

la quota dei finanziamenti concessi a fondo perduto, per una dotazione complessiva di ulteriori 610 milioni. Rispetto agli incrementi autorizzati dalla manovra finanziaria, il gestore ha segnalato, in occasione dell'ultima riunione del Comitato Agevolazioni dello scorso 31 marzo, al netto del soddisfacimento di tutte le pregresse richieste, un residuo pari a 343 milioni di euro per il Fondo 394 e pari a 101 milioni per il FPI.

Sottolinea che, nonostante le esigue somme residuali, il Comitato Agevolazioni, nella medesima seduta del 31 marzo, ha contestualmente deliberato la riapertura del Fondo 394, a decorrere dal 3 giugno 2021, e la possibile erogazione del cofinanziamento a fondo perduto, a partire dall'11 giugno 2021, conferendo delega all'Amministratore Delegato di SIMEST di disporre, in via di urgenza, l'eventuale nuova sospensione del Fondo 394 al ricevimento di richieste per le quali corrisponda un fabbisogno finanziario complessivo pari alle risorse disponibili. Il Comitato ha, altresì, stabilito quale condizione per la riapertura del Fondo 394, la previa ridefinizione dei criteri e delle condizioni di concessione delle agevolazioni. Di qui, l'intervento di rimodulazione della percentuale di cofinanziamento da parte del FPI contenuta nel comma 3 dell'articolo in esame, al fine di scongiurare, nel breve periodo, una nuova sospensione in via di urgenza della loro operatività ed assicurarne, nel medio e lungo periodo, maggiore efficacia ed efficienza e sostenibilità dal punto di vista finanziario.

Seppur la competenza del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sia assai limitata, segnala il comma 4 dell'articolo 13 sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE S.p.A. è autorizzata – ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003 – a rilasciare in via ordinaria sui finanziamenti alle imprese italiane, al fine di prevedere che possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti. Il comma demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze – da adottarsi di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione interna-

zionale e con il Ministro dello Sviluppo economico – la definizione dei criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie e dell’operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell’Unione europea.

Nell’ambito della terza linea di intervento in materia di tutela della salute, tra le disposizioni di competenza della III Commissione, segnala l’articolo 28, che istituisce un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

In materia di salute, evidenzia che le iniziative finanziate dal Fondo sono finalizzate, in primo luogo, alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell’*Access to COVID-19 Tools Accelerator* (ACT-A), da banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

Ricorda che la Commissione ha auditato rappresentanti della piattaforma *ACT-Accelerator* il 28 aprile scorso sull’impegno della Comunità internazionale nella lotta contro le pandemie nell’ambito dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. Si è trattato di una preziosa occasione di interazione ad alto livello con i vertici del Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria, di GAVI, della *Foundation for Innovative New Diagnostics-FIND*, di Unitaid e di Cepi, che nel solco di una iniziativa lanciata nell’aprile 2020 dall’OMS e da altre organizzazioni sanitarie mondiali per garantire un’equa distribuzione globale di *test*, terapie e vaccini contro il COVID-19, accedono a risorse stimate per un ammontare pari a 38,1 miliardi di dollari.

Segnala che sul sito dell’OMS è consultabile il *funding tracker* della piattaforma dove i dati sul finanziamento vengono aggiornati ogni due settimane. Al 28 maggio 2021, i finanziamenti erano pari a 15 mi-

liardi di dollari, di cui oltre 9,5 destinati ai vaccini.

In questo contesto, rileva che il pilastro dei vaccini, anche noto come « COVAX », si propone di rendere disponibili due miliardi di dosi ai Paesi che vi partecipano entro la fine del 2021, comprese almeno 1,3 miliardi di dosi per le economie a basso reddito. Per i Paesi a reddito medio-alto, che sono in grado di autofinanziare le spese per i vaccini, COVAX offre la possibilità di evitare accordi bilaterali con i produttori ed ottenere prezzi competitivi. Il *target* operativo attualmente preso a riferimento da COVAX prevede almeno il 27 per cento di popolazione immunizzata, tra tutti i Paesi a rischio, entro la fine del 2021, da innalzare fino alla vaccinazione di tutti gli adulti entro la fine del 2022.

Nel campo del clima, osserva che le iniziative finanziate dal nuovo Fondo sono altresì intese a sostenere l’azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell’Accordo di Parigi del 2015, nell’ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo monetario internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

Ricorda che, infatti, uno dei profili caratterizzanti dell’Accordo è l’impegno, assunto dai Paesi sviluppati, a sostenere l’azione per il clima per ridurre le emissioni e migliorare la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo.

Al riguardo, rileva che, come evidenziato nelle conclusioni approvate dal Consiglio dell’Unione europea il 25 gennaio scorso, l’UE e i suoi Stati membri intendono confermare il proprio ruolo di principali fornitori di finanziamenti pubblici per il clima ai Paesi in via di sviluppo, nell’ambito dell’obiettivo collettivo dei Paesi sviluppati di mobilitare congiuntamente 100 miliardi di dollari all’anno fino al 2025. Il Consiglio rileva, in tale contesto, che l’UE ha già raddoppiato il contributo del 2013 fino a raggiungere i 23,2 miliardi di euro del 2019, continuando a destinare una quota significativa dei suoi strumenti di finanziamento esterno ai settori correlati all’azione per il clima, in particolare attraverso lo

Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

Per quanto concerne specificamente il nostro Paese, sottolinea che, secondo quanto riportato dal *Climate Finance* – rapporto congiunto pubblicato nell’agosto 2020 a cura di un gruppo di banche e fondi multilaterali di sviluppo (MDBs) –, nel 2019 l’Italia ha mobilitato, nel quadro multilaterale, risorse per la finanza climatica pari a circa 1,9 miliardi di dollari.

In campo sanitario evidenzia che la pandemia di COVID-19 ha reso evidente l’inadeguatezza dell’attuale assetto normativo sulla copertura assicurativa del personale dello Stato in servizio o in missione all’estero contro i rischi sanitari e quelli connessi ad atti violenti o catastrofi.

Segnala che, in base alla normativa vigente, il personale inviato in servizio all’estero in Paesi diversi dalla UE, dall’Associazione europea di libero scambio e dal Canada e USA è, infatti, completamente privo di qualsiasi copertura assicurativa sanitaria, se non quella indiretta a rimborso. Tale personale può in alternativa solo sottoscrivere polizze sanitarie parzialmente rimborsate dalla Farnesina. Appare inoltre paradossale che i funzionari inviati temporaneamente in missione in Paesi dove non sia fornita assistenza sanitaria diretta siano addirittura privi di copertura sanitaria, se non quella indiretta a rimborso, assolutamente inadeguata nel caso di eventi traumatici che richiedono un’assistenza complessa *in loco* oppure il rimpatrio sanitario dell’infermo.

Segnala, inoltre, che i tragici eventi occorsi nella Repubblica Democratica del Congo, Paese in cui sono morti due servitori dello Stato, inducono a valutare l’opportunità di una riconsiderazione del sistema assicurativo attualmente vigente per la copertura dei rischi di morte o invalidità: tale sistema copre esclusivamente i dipendenti in servizio in Paesi ad alto rischio secondo indennizzi parametrati al reddito, laddove sarebbe auspicabile una forma di indennizzo minimo, omogeneo per tutti i dipendenti, a prescindere dalla funzione svolta, dall’anzianità e dal coefficiente di rischio del Paese di destinazione.

La copertura dovrebbe riguardare inoltre non solo gli atti violenti ma anche le calamità di origine naturale o antropica e includere, oltre al coniuge, anche i figli dei dipendenti pubblici in servizio all’estero.

Anche in riferimento alle disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, segnala anche che, ad oggi, sono numerose le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari all’estero non hanno alcun militare o un numero adeguato di militari dell’Arma dei Carabinieri nel proprio organico. Tra queste sedi, circa la metà si trova in una fascia di rischio tale da rendere non più sostenibile la mancanza di tale presidio di sicurezza.

Osserva che l’aggravarsi del quadro geopolitico globale e il persistere di un elevato livello di rischio securitario in molte regioni del mondo, anche dal punto di vista sanitario, rendono, in generale, indifferibile la necessità di potenziare la protezione delle sedi e del personale del MAECI inviato all’estero, la cui attività è essenziale per un’efficace tutela dei cittadini e degli interessi nazionali nel mondo.

Su tali questioni ritiene che dovrebbe consolidarsi un’azione coesa tra i Gruppi della Commissione al fine di promuovere l’inserimento nel provvedimento in esame di opportune misure correttive, compatibilmente con i requisiti di necessità ed urgenza oltre che di attinenza e pertinenza alle materie in esso già contenute.

Nel contesto del sesto filone di intervento del provvedimento, dedicato ai giovani, al sistema scolastico e alla ricerca di base, segnala che l’articolo 58, comma 2, lettera *i*), prevede che con decreto del Ministro dell’Istruzione si provveda anche a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda che la Scuola europea di Brindisi – accanto a quella di Parma (dove ha sede l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare) e di Varese (che ospita il Centro Comune di Ricerca) – è una delle tre scuole aventi sede in Italia accreditate presso il Segretariato Generale delle scuole europee. La Scuola è sorta per garantire un’adeguata formazione ed istruzione ai figli

del personale della Base ONU di Brindisi, e non solo, che al termine del percorso di studi potranno conseguire il titolo di « baccalaureato europeo ». Rileva che la Scuola europea di Brindisi è articolata in due sezioni: la sezione italoфона, in cui la lingua madre degli studenti è l'italiano, e la sezione angloфона, in cui la lingua madre è l'inglese. Attualmente l'Istituto è incardinato in due differenti istituzioni scolastiche: il primo ciclo, dalla materna alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, è istituito presso l'Istituto comprensivo « Centro » di Brindisi, il secondo ciclo presso il Liceo scientifico « Fermi-Monticelli ».

Sottolinea che si tratta di una istituzione vitale per il permanere a Brindisi della Base logistica dell'ONU e, più in generale, per conferire credibilità all'impegno del nostro Paese nel creare le condizioni di agibilità per il personale internazionale in servizio nel nostro territorio nazionale.

Alla luce di queste considerazioni, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA conviene con quanto testé rappresentato dalla relatrice.

Silvana SNIDER (LEGA), pur nella consapevolezza della competenza della Commissione, richiamando in particolare la necessità di intervenire a garantire l'assistenza dei cittadini italiani all'estero, segnala l'opportunità di intervenire per ridurre le situazioni in cui emergano diversità di trattamenti. Segnala a tal fine l'articolo 42 del provvedimento, che interviene a sostegno dei lavoratori stagionali rimasti disoccupati. A tal proposito, sarebbe opportuno valutare di prendere in considerazione anche gli italiani che hanno svolto lavoro stagionale all'estero e che, rientrando, si trovano disoccupati a causa della pandemia senza coperture da parte degli Stati esteri interessati, considerato che in base agli accordi vigenti in sede UE sono a carico degli Stati ove risultano residenti. Tali connazionali si ritrovano pertanto a non avere più i requisiti per la Nuova

Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Segnala poi anche l'articolo 49 che interviene sui lavoratori frontalieri. Ritiene giusto che in questa Commissione emerga la necessità di chiarire profili sulla corretta tassazione delle pensioni erogate ai cittadini italiani che sono totalmente a carico dello Stato svizzero: la tassazione non può essere diversa tra i cittadini rientrati in Italia che aprono un conto corrente per il versamento delle loro pensioni e coloro che, invece, mantengono i loro rapporti di fiducia con le banche svizzere. L'imposizione fiscale non può essere prevista sulla base del mero luogo di incasso della pensione, in qualunque forma erogata, ma sulla capacità di reddito dei cittadini.

È in sostanza necessario assicurare tutela a quel cittadino pensionato che decide di trascorrere la propria vecchiaia in Italia dopo aver lavorato una vita e versato contributi in Svizzera, lasciandogli comunque la libertà di mantenere i propri risparmi e l'accredito della pensione in tale Stato, che è ora classificato in *white list*. Sarà onore del cittadino iscrivere detti introiti da pensione in fase di dichiarazione dei propri redditi con l'applicazione di pari imposta applicata dagli intermediari italiani, come previsto dalla legge.

Piero FASSINO, *presidente*, tenendo conto che la III Commissione non competenza sui profili sollevati dalla collega Snider, condivide l'opportunità che le valutazioni della collega Snider siano portate all'attenzione della Commissione Bilancio, assegnataria del provvedimento in sede referente.

Pino CABRAS (MISTO-L'A.C'È) preannuncia il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene

il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 aprile scorso il collega Delmastro Delle Vedove ha sollevato perplessità sugli effetti dell'intesa, che a suo avviso rischierebbe di sottoporre i nostri militari alla giurisdizione di uno Stato che recepisce nel proprio ordinamento le prescrizioni della *sharia*. Conseguentemente, sono stati chiesti elementi al Dicastero della Difesa, pervenuti con nota datata 21 maggio e trasmessa il 25 maggio scorso. La nota, che appare fugare i dubbi del collega Delmastro Delle Vedove, è stata inoltrata a tutta la Commissione ed è disponibile anche sulla piattaforma *Geocamera*.

Avverte, altresì, che sul provvedimento le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Bilancio hanno espresso un parere favorevole.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA sottolinea che lo scambio di note in esame, che emenda l'Accordo del 2010, è volto innanzitutto ad ampliare le tutele a favore del nostro personale. In particolare, viene introdotta in via prioritaria la giurisdizione dello Stato d'invio sul proprio personale militare e civile per i reati commessi durante o in relazione al servizio. Una ulteriore garanzia è rappresentata dal diritto del personale militare eventualmente condannato all'estero a scontare la pena nel proprio Paese.

A suo avviso, tali modifiche vanno positivamente accolte, proprio in considerazione dell'accresciuto livello di cooperazione, che implica attività di formazione ed addestramento congiunte e dunque un più corposo e frequente invio di personale italiano in missione in Qatar, e viceversa.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) evidenzia che, a suo avviso, la citata nota del Ministero della Difesa sembra confermare, anziché fugare, i dubbi espressi nella precedente seduta: nella nota, infatti, si ribadisce l'indisponibilità più volte manifestata dalla controparte qatarina a concedere una seppur parziale cessione di sovranità in ordine alla propria giurisdizione. Secondo quanto indicato nella nota, il nuovo articolo 6a riconosce la giurisdizione delle autorità dello Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo il proprio ordinamento, che include – nel caso del Qatar – anche le prescrizioni della *sharia*. Pertanto, il personale italiano sarebbe esposto al rischio di essere giudicato da un tribunale qatarino comunque per reati di opinione religiosa o di blasfemia, con la sola tutela di scongiurare l'esecuzione della pena capitale e di altre sentenze inumane e degradanti, potendo scontare la pena nel proprio Paese. In generale, l'Italia si ritroverebbe a dovere eseguire condanne comminate nei confronti di nostri militari per violazioni di prescrizioni di fonte sciaritica.

In conclusione, ritenendo insufficienti i chiarimenti forniti dal Ministero della Difesa, ritiene indispensabile un supplemento di riflessione, ritenendo che sarebbe stato opportuno siglare uno *Status of Forces Agreement* (SOFA) *ad hoc* per il personale italiano inviato in Qatar.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, pur dichiarandosi non pregiudizialmente contrario ad approfondire ulteriormente la materia, sottolinea che la nota del Ministero della Difesa appare sufficientemente esaustiva circa le obiezioni sollevate dall'onorevole Delmastro Delle Vedove.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, pur comprendendo l'esigenza di un supple-

mento di riflessione, segnala che l'Accordo in esame ricalca i contenuti di intese analoghe in materia di cooperazione nel settore della difesa, caratterizzate da un elevato grado di tutela del nostro personale militare e civile. A suo avviso, sarebbe dunque ultroneo prevedere una tutela rafforzata per il personale impiegato in Qatar.

Piero FASSINO, *presidente*, sottolineando che una eventuale documentazione integrativa da parte del Governo non potrebbe che confermare gli elementi contenuti nella nota già trasmessa dalla Difesa, rileva l'opportunità di procedere con la deliberazione sul conferimento del mandato al relatore, fermo restando che ciascuna forza politica avrà la possibilità di esprimere le proprie obiezioni in sede di dichiarazioni di voto o direttamente in Aula.

Guglielmo PICCHI (LEGA), a titolo di mediazione, propone di verificare se accordi analoghi sottoscritti con altri Paesi dell'area abbiano la stessa configurazione di quello in esame.

Piero FASSINO, *presidente*, prende atto della proposta del collega Picchi, sottolineando che, visto che la nota del Ministero della Difesa non è stata ritenuta soddisfacente, potranno essere svolti ulteriori approfondimenti in relazione ad accordi simili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.

C. 2858 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che sul provvedimento le Commissioni Affari

costituzionali, Bilancio e Agricoltura hanno espresso un parere favorevole, mentre la Commissione Ambiente ha comunicato che non esprimerà parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Snider, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, inoltre, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

C. 3038 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in oggetto le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea hanno espresso un parere favorevole, mentre la Commissione Ambiente ha comunicato che non avrebbe espresso parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Battilocchio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, inoltre, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

C. 3042 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze e Trasporti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Di Stasio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, inoltre, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.15.

5-05954 Delmastro Delle Vedove: Sul ferimento del comandante di un peschereccio italiano da parte della Guardia costiera libica, avvenuto il 6 maggio 2021, nel contesto della controversia sulle acque territoriali libiche.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), replicando, si dichiara clamorosamente insoddisfatto della risposta del Governo, sebbene l'approccio garbato del sottosegretario Della Vedova gli imponga di esprimersi con misura. Stigmatizzando l'atteggiamento eccessivamente remissivo del Governo rispetto alla proclamazione della Zona di Pesca Protetta da parte della Libia, sottolinea l'assenza di risposte circa gli intendimenti del Governo in ordine alla richiesta di immediata restituzione del mezzo libico che ha aperto il fuoco nei confronti del peschereccio italiano: l'incidente, infatti, è tanto più grave in quanto l'attacco è partito da un'imbarcazione conferita dall'Italia alla Guardia costiera libica nell'ambito del programma comune di lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani. Ribadendo la totale inadeguatezza del Governo, e della Farnesina in particolare, a tutelare l'interesse nazionale, chiede al Presidente di sollecitare il MAECI a fornire risposte esaustive e non gravemente lacunose come quella appena illustrata.

5-06071 Emiliozzi: Sulla disputa tra Serbia e Kosovo in merito al Monastero di Decani.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mirella EMILIOZZI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, sottolineando che l'accordo sul Monastero di Decani contribuirà a creare rapporti più distesi tra le comunità serba e albanese ed avrà effetti positivi anche sul dialogo Belgrado-Pristina, mediato dal Rappresentante Speciale dell'Unione europea. Ricordando che l'Italia ha fornito uno dei contingenti più consistenti alla missione di pace KFOR e ne ha più volte assunto il comando, esprime apprezzamento per l'opera svolta dall'Ambasciatore d'Italia in Kosovo, Nicola Orlando – a cui è stato recentemente assegnato il prestigioso incarico di Inviato Speciale per la Libia

– e dal Generale Risi, a dimostrazione dell'efficacia e degli effetti benefici di una proficua cooperazione civile e militare.

5-06157 Pellicani: Sull'adeguamento degli accordi tra Italia e Russia in materia di aviazione civile per la conformità con il diritto dell'Unione europea.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Nicola PELLICANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo. Ribadendo l'importanza degli accordi in oggetto per assicurare la continuità produttiva di un'azienda – la *Superjet International S.p.A.* – che figura tra le eccellenze storiche del tessuto imprenditoriale veneziano, auspica che l'Esecutivo si adoperi per prorogare la scadenza del 12 settembre 2021 e negoziare un nuovo Accordo bilaterale tra Italia e Federazione Russa in materia di aviazione civile. Preannuncia di mantenere comunque la questione sotto costante monitoraggio, trattandosi di questione vitale per l'economia del Veneto.

5-06172 Boldrini: Sulle iniziative da assumere anche in sede europea a tutela del rispetto dei diritti umani in Colombia.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura BOLDRINI (PD), replicando da remoto, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Ricorda che l'interrogazione nasce da un'audizione svolta in sede di Comitato permanente sui diritti umani, da lei stessa presieduta, di rappresentanti dell'Associazione Comunità Giovanni XXIII, che hanno illustrato la situazione di grave violazione dei diritti umani in Colombia: le autorità di Bogotá, infatti, hanno soffocato con una brutale repressione le pacifiche manifestazioni di protesta contro la riforma fiscale che penalizzava pesantemente

i ceti medi. Il quadro allarmante delle violenze – confermato anche dal sottosegretario Di Stefano nella risposta alle interrogazioni dei colleghi Quartapelle Procopio e Olgiati, illustrata nella seduta del 27 maggio scorso – include anche centinaia di persone scomparse e numerosi casi di stupro. Segnala che la stessa Associazione Comunità Giovanni XXIII ha sollecitato la sospensione dell'Accordo di libero scambio UE-Colombia che, all'articolo 1, stabilisce che « il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne ed internazionali delle Parti. Il rispetto di tali principi costituisce un elemento essenziale del presente Accordo ». Segnala, altresì, che in caso di violazioni degli elementi essenziali di cui al citato articolo 1, l'articolo 8 prevede che, « fatti salvi gli attuali meccanismi di dialogo politico fra le Parti, qualsiasi Parte può adottare immediatamente le misure opportune a norma del diritto internazionale ». Tali misure includono il rifiuto della concessione dei visti e il congelamento dei beni dei soggetti responsabili delle violenze, la revisione o sospensione dei programmi di cooperazione, fino ad arrivare alla sospensione dell'Accordo stesso.

A suo avviso, dal momento che l'Italia considera la tutela dei diritti umani come una delle priorità della sua politica estera, occorre adoperarsi in sede europea per avviare una riflessione sull'opportunità di sospendere tale Accordo nell'intento di esercitare pressione sulle autorità colombiane affinché cessino le violazioni dei diritti fondamentali della popolazione civile inerme.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO 1

DL 73/21: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132
Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

valutate positivamente, in particolare:

le disposizioni di cui all'articolo 11, recanti misure urgenti di sostegno all'*export* e all'internazionalizzazione delle imprese, attraverso l'incremento per il 2021, rispettivamente, di 1,2 miliardi di euro e di 400 milioni di euro del Fondo *ex lege* 394/981 e del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri (FPI), nonché la rimodulazione della percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto da parte del FPI, al fine di scongiurare, nel breve periodo, una nuova sospensione in via di urgenza della loro operatività ed assicurarne, nel medio e lungo periodo, maggiore efficacia ed efficienza e sostenibilità dal punto di vista finanziario;

la norma di cui all'articolo 28, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali finalizzate, in primo luogo, alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19 e, in secondo luogo, a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto dagli Accordi di Parigi del 2015;

infine, la norma di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *i*), che disciplina l'or-

ganizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, essenziale per assicurare la formazione ed istruzione dei figli del personale internazionale impiegato presso la Base logistica delle Nazioni Unite;

segnalato, inoltre, che:

con riferimento alla linea di azione in materia di sanità ma anche in riferimento alle norme contenute nel provvedimento in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, la pandemia di COVID-19 e, da ultimo, i tragici eventi occorsi nella Repubblica Democratica del Congo rendono necessaria e urgente una revisione dell'attuale sistema di copertura assicurativa del personale in servizio o in missione all'estero e dei loro familiari a carico e conviventi contro rischi sanitari e quelli connessi ad atti violenti o catastrofi;

gli stessi eventi e, più in generale, l'aggravarsi del quadro geopolitico globale, nonché il persistere di un elevato livello di rischio securitario e sociale in molte regioni del mondo, anche dal punto di vista sanitario, suggeriscono la necessità e l'urgenza di rafforzare gli apparati di sicurezza preposti alla tutela di un numero significativo di sedi estere situate in zone ad alto rischio, in cui appare del tutto insufficiente o inesistente, in particolare, la presenza di personale dell'Arma dei Carabinieri con funzioni di scorta e di tutela,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) anche in riferimento al Titolo III in materia di salute e al Titolo IV in tema di

sicurezza dei luoghi di lavoro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'inserimento nel provvedimento di norme per l'adeguamento dell'attuale sistema di copertura assicurativa del personale in servizio o in missione all'estero contro rischi sanitari e quelli connessi ad atti violenti o catastrofi;

2) valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni del provvedimento al fine di potenziare la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, incrementando le risorse per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri a tutela delle sedi estere, soprattutto di quelle situate in zone ad alto rischio.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05954 Delmastro Delle Vedove: Sul ferimento del comandante di un peschereccio italiano da parte della Guardia costiera libica, avvenuto il 6 maggio 2021, nel contesto della controversia sulle acque territoriali libiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'incidente del 6 maggio 2021 è avvenuto a circa 35 miglia dalla costa libica, a nord di Misurata, quando un gruppo di nove imbarcazioni italiane, impegnate nella pesca del gambero rosso, è stato raggiunto da una motovedetta libica in attività di polizia marittima.

La motovedetta in questione era la Obari, ceduta alla Guardia Costiera libica nel 2018, nel quadro del decreto-legge n. 84 del 2018.

Le imbarcazioni italiane sono state tempestivamente avvertite dell'imminente arrivo della motovedetta libica dalla Fregata *Libeccio* della nostra Marina militare che si trovava nei pressi e hanno rapidamente assunto una rotta di allontanamento dalla zona. Allo scopo di fermare uno dei pescherecci del gruppo, la motovedetta libica ha aperto il fuoco con armi portatili in direzione dell'*Aliseo*, colpendone la plancia e alcune sovrastrutture e provocando ferite, fortunatamente leggere, al Comandante.

L'arrivo sulla scena della fregata *Libeccio*, il cui comando ha potuto interloquire direttamente con quello della motovedetta libica, ha scongiurato ulteriori azioni di forza. Non solo, i contatti contestuali della nostra Ambasciata a Tripoli con le autorità locali hanno evitato il sequestro del peschereccio e del suo equipaggio. Hanno anche scongiurato il rischio del ripetersi della nota e drammatica vicenda che aveva condotto lo scorso 2 settembre 18 marittimi di Mazara del Vallo a una detenzione di oltre tre mesi e al sequestro di due pescherecci.

Il Governo italiano ha subito condannato fermamente l'azione di forza delle autorità libiche. È inaccettabile che una loro unità abbia sparato contro le imbarcazioni italiane esplodendo numerosi colpi,

che avrebbero potuto avere conseguenze ben più drammatiche per i nostri marittimi. Il Governo e diversi esponenti politici libici hanno espresso rammarico per l'incidente, pur nella riaffermazione del diritto della Libia di vietare la pesca a imbarcazioni straniere non autorizzate all'interno della propria Zona di Pesca Protetta.

Si è trattato di un episodio di estrema gravità, a testimonianza, ancora una volta, della pericolosità della zona a largo della Libia in cui operano i nostri pescherecci.

In almeno altre tre occasioni, negli ultimi due anni e mezzo, vicende analoghe sono state risolte, impedito e prevenute solo grazie a interventi tempestivi dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli o di unità della nostra Marina militare, in pattugliamento nell'area. Si tratta di una zona che il Comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ha definito, già dal 20 maggio 2019, con una misura tuttora in vigore, ad alto rischio per tutte le navi battenti bandiera italiana, senza distinzione di tipologia.

A più riprese tale rischio era stato segnalato dal Ministero degli Affari Esteri, da ultimo anche con lettere del Capo dell'Unità di Crisi agli armatori e al Sindaco di Mazara, dal Ministero delle Politiche Agricole, dalla Guardia Costiera e dalla Marina Militare.

La criticità non discende solo dalla situazione di conflitto che, per diversi anni, ha caratterizzato la Libia. Le aree dove i pescherecci in questione si recano si trovano infatti all'interno della Zona di Pesca Protetta proclamata dalla Libia nel febbraio 2005. La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare riconosce allo

Stato costiero la facoltà di dichiarare unilateralmente una Zona Economica Esclusiva (ZEE) che può estendersi fino a 200 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale, prevedendo, tuttavia, che il limite esterno, nel caso di coste opposte o adiacenti a quelle di altri Stati, sia definito con accordo, sulla base del diritto internazionale.

Nella prassi, molti Stati hanno esercitato questa facoltà in modo parziale mediante l'istituzione di zone di minore ampiezza o di godimento di un numero limitato di diritti sovrani rispetto a quelli garantiti dalla Zona Economica Esclusiva. Queste più specifiche zone non sono espressamente contemplate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, ma è pacifico che siano a essa conformi.

È dunque di per sé legittima la proclamazione della Zona di Pesca Protetta da parte della Libia.

L'Italia aveva espresso riserve formali sulla proclamazione libica tramite Presidenze britannica e tedesca dell'Unione europea nel 2006 e nel 2007, che si erano tuttavia concentrate essenzialmente sulla chiusura del Golfo della Sirte e non sulla legittimità della Zona di Pesca Protetta in sé.

La questione quindi non è tanto quella di sapere se i nostri pescatori possano andare a pescare in quelle acque. La risposta, allo stato attuale, è negativa.

Per trovare una soluzione sostenibile abbiamo attivato un dialogo con le autorità libiche, anche nel quadro della delimitazione delle rispettive aree marittime di interesse esclusivo. L'Italia sta lavorando a questa prospettiva già da gennaio, quando abbiamo proposto l'avvio di un negoziato bilaterale sul tema all'allora Governo di Accordo Nazionale.

Per dieci anni in Libia non c'è stato un governo con cui provare a fare il negoziato. Adesso c'è un governo unitario ma un processo di pace ancora in corso. L'obiettivo è che l'accordo che vogliamo firmare sia riconosciuto sia ad est che ad ovest. È evidente che il negoziato, anche alla luce delle particolarissime condizioni politiche, istituzionali e di sicurezza in Libia richiederà tempi lunghi e comunque incompatibili con l'esigenza di dare una risposta immediata agli operatori economici italiani.

A pescatori e armatori di Mazara siamo sinceramente vicini. Non possiamo e non vogliamo dare loro false speranze. Vogliamo, invece, sostenere questo importante settore economico che versa in una situazione di oggettiva difficoltà. Proprio per affrontare in maniera complessiva tutti gli aspetti di questa delicata questione, abbiamo proposto al Ministero delle Politiche Agricole la creazione di un apposito tavolo interministeriale con il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni interessate.

Nel rispetto delle prerogative e competenze esclusive dell'Unione Europea in materia di Politica Comune della Pesca, Italia e Libia potranno esplorare a livello bilaterale, anche attraverso la conclusione di un Accordo provvisorio di delimitazione, il modo in cui favorire intese tra operatori privati italiani e libici e facilitare l'eventuale concessione da parte delle competenti autorità libiche di licenze di pesca all'interno della Zona di Pesca Protetta del Paese.

L'approccio della collaborazione tra privati potrà consentire la creazione di « joint venture » in aree definite tra gli operatori libici e italiani, anche con la creazione di cooperative a partecipazione mista.

Vogliamo tutelare sia la sicurezza che il benessere economico delle nostre marine. Questo il nostro impegno.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06071 Emiliozzi: Sulla disputa tra Serbia e Kosovo in merito al Monastero di Decani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La regione dei Balcani occidentali – come questa Commissione ben sa, avendo promosso anche specifiche iniziative al riguardo – rappresenta un’area prioritaria e strategica per la politica estera dell’Italia. Lo attestano l’intenso dialogo bilaterale e l’articolata azione di cooperazione con i Paesi dell’area, il nostro prolungato contributo in termini di stabilizzazione e di sicurezza, nonché il continuo sostegno sul piano bilaterale e multilaterale al processo di integrazione della regione nell’Unione Europea e nella NATO.

In Kosovo, l’Italia riveste un ruolo di primo piano nella missione NATO KFOR, che attualmente guidiamo per la dodicesima volta, l’ottava consecutiva. Il dialogo politico bilaterale con le Autorità di Pristina ha registrato un’intensificazione nell’ultimo anno, nonostante le difficoltà create dalla pandemia. Siamo da sempre impegnati a sostegno della prospettiva europea del Kosovo e della normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina nel quadro del Dialogo facilitato dall’Unione Europea, obiettivo cruciale per il percorso di integrazione europea di entrambi i Paesi. L’Italia promuove altresì la cooperazione regionale quale strumento centrale per il superamento delle questioni ancora aperte nell’area e per favorire l’abbattimento delle barriere che limitano il pieno potenziale della regione.

In questo contesto si colloca l’azione di facilitazione svolta nel secondo semestre del 2020 dall’Italia, attraverso il nostro Ambasciatore a Pristina e con il sostegno dell’allora Comandante di KFOR Risi, per risolvere l’annosa diatriba tra le Autorità kosovare e i rappresentanti della Chiesa serbo-ortodossa sulla riabilitazione delle strade nei pressi del monastero serbo ortodosso di Visoki Decani [pronuncia: Visoki

Deciani]. In particolare, grazie alla nostra mediazione – ampiamente valorizzata nei contesti internazionali – è stato possibile giungere nello scorso novembre a un’intesa tra le Parti, poi adottata anche dal Consiglio per l’Implementazione e il Monitoraggio sulle Zone Protette Speciali, organismo composto da rappresentanti internazionali dell’Unione Europea e dell’OSCE, del Governo kosovaro e della Chiesa serbo-ortodossa. Il compromesso raggiunto prevede una road-map con passi simultanei nella realizzazione delle strade in questione, nel pieno rispetto della normativa nazionale adottata dal Kosovo per le Zone Protette Speciali, tra cui rientra anche l’area del Monastero di Decani: da un lato la costruzione di un bypass stradale esterno alla Zona Protetta Speciale e, dall’altro, la riabilitazione della strada locale al suo interno, destinata al traffico leggero e utilizzabile ai tradizionali fini economici dalla cittadinanza dell’area. Elemento fondamentale dell’intesa raggiunta è l’impegno di tutte le parti in causa – Governo kosovaro, Municipalità di Decani e Chiesa Ortodossa – ad evitare azioni unilaterali.

Continueremo a seguire la questione con grande attenzione e a monitorare l’attuazione dell’intesa, invitando tutti gli attori coinvolti al massimo impegno. I risultati raggiunti grazie alla facilitazione italiana danno atto del costante impegno del nostro Paese per la normalizzazione delle relazioni inter-etniche, anche attraverso la protezione del patrimonio culturale-religioso. Essi sono stati possibili anche grazie alla sinergica azione civile e militare, che ha beneficiato del ruolo dell’Italia come membro del Quint e contemporaneamente detentrica del comando KFOR.

Parallelamente, l’Italia ha sensibilizzato e continuerà a sensibilizzare le istituzioni

dell'Unione Europea – a partire da Commissione e Servizio Europeo per l'Azione Esterna, anche a livello apicale – sul necessario sostegno da parte UE all'intesa, considerato il ruolo chiave giocato dal Rappresentante Speciale UE in Kosovo, Amb. Szunyog [pronuncia: Suniog], quale Presidente del Consiglio per l'Implementazione

e il Monitoraggio. Anche il Rappresentante Speciale UE per il Dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajčák [pronuncia: laigjak] – che abbiamo più volte interessato in merito alla questione – ha assicurato il suo personale impegno per il pieno rispetto e l'attuazione dell'intesa raggiunta.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06157 Pellicani: Sull'adeguamento degli accordi tra Italia e Russia in materia di aviazione civile per la conformità con il diritto dell'Unione europea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto all'Onorevole Interrogante, l'Italia e l'allora URSS hanno sottoscritto nel 1989 un Accordo bilaterale sull'accettazione, approvazione e certificazione di navigabilità dei prodotti aeronautici civili importati (BASA, *Bilateral Aviation Safety Agreement*), che andrà in scadenza alla data del 12 settembre di quest'anno.

Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale riconosce pienamente l'importanza dell'Accordo in questione, considerate le potenzialità della collaborazione industriale fra Italia e Federazione Russa nonché l'esigenza di tutelare i posti di lavoro della *Superjet International* S.p.A.

A seguito delle intese raggiunte tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il Ministro dell'industria e del commercio russo, Denis Manturov, in qualità di co-presidenti del Consiglio italo-russo di cooperazione economica industriale e finanziaria, la Farnesina – attraverso la nostra Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea – ha dato vita nei mesi scorsi a un'articolata interlocuzione con la Commissione Europea volta a conciliare gli obiettivi industriali e occupazionali con il diritto UE in vigore.

All'esito delle verifiche interne, lo scorso 25 maggio la Commissione Europea ha reso noto che l'Accordo BASA non può essere emendato, coprendo, in tutte le sue parti, materie regolate dalla legislazione dell'Unione.

Abbiamo pertanto provveduto a chiedere immediatamente alla Commissione europea di identificare una soluzione alternativa in grado di assicurare la funzionalità del consorzio misto italo-russo *SuperJet International* S.p.A. e salvaguardare i posti di lavoro dei circa 200 dipendenti della sede italiana di Tessera, in provincia di Venezia.

Al riguardo, la Commissione europea ha fatto presente che il Regolamento UE 748/2012 (per la precisione all'articolo 9, comma 1) stabilisce una procedura per ottenere la certificazione di aeronavigabilità e conformità ambientale di aeromobili e relativi prodotti, nonché delle imprese di progettazione e produzione.

Delle concrete prospettive di attuazione di questa procedura si è da ultimo discusso in una riunione in videoconferenza fra rappresentanti della Farnesina e della Commissione europea, alla presenza anche di ENAC. In tale occasione, la Commissione europea ha precisato che *SuperJet International* S.p.A. dovrà presentare domanda di certificazione come organizzazione di produzione ai sensi del predetto articolo 9, comma 1, del Regolamento n. 748 del 2012 e ha, inoltre, specificato che, trovandosi il luogo principale dell'attività del consorzio *SuperJet International* in Italia, il compito di certificare l'organizzazione di produzione spetterà all'ENAC in base all'articolo 62, comma 4, del Regolamento 1139/2018.

Per parte loro, i rappresentanti di ENAC hanno confermato di poter avviare sollecitamente le verifiche sulla praticabilità dell'*iter* indicato, *in primis* accertando la disponibilità di *SuperJet International* S.p.A. a presentare richiesta di certificazione come organizzazione di produzione. Da quanto risulta, tali verifiche sono attualmente in corso.

Al contempo, tramite la nostra Rappresentanza a Bruxelles, stiamo compiendo gli approfondimenti giuridici del caso, volti a verificare la possibilità di chiedere alla Commissione europea di posticipare il termine di scadenza dell'Accordo BASA, ora fissato al prossimo 12 settembre.

La Farnesina continuerà a seguire con attenzione questo importante e delicato dossier.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06172 Boldrini: Sulle iniziative da assumere anche in sede europea a tutela del rispetto dei diritti umani in Colombia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia segue con apprensione la delicata situazione in Colombia e insieme all'Unione Europea sottolinea l'importanza di proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali. Si tratta di un impegno che sentiamo sempre molto forte nei rapporti con tutti i Paesi e nell'ambito dei fori multilaterali, anzitutto il Consiglio Diritti Umani, di cui come sapete siamo membri per il mandato 2019-2021.

La protezione dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti e di tutti gli altri operatori dei media sono priorità dell'azione dell'Italia a livello internazionale. È con questo spirito che aderiamo con convinzione alla Coalizione sulla libertà dei media.

Per quanto riguarda l'attuale situazione in Colombia, l'Italia ribadisce la propria preoccupazione per il ricorso alla violenza nell'ambito di manifestazioni prevalentemente pacifiche e per l'uso eccessivo della forza da parte degli organi di sicurezza.

Come già affermato pubblicamente dall'Alto Rappresentante Borrell, abbiamo fiducia nell'azione delle istituzioni colombiane per indagare e portare di fronte alla giustizia i responsabili di abusi e violazioni dei diritti umani. Guardiamo per questo con favore alla collaborazione tra Bogotá e la missione della Commissione Interamericana dei Diritti Umani in corso in questi giorni.

Incoraggiamo il Governo colombiano, le forze politiche e le organizzazioni sociali a

proseguire un dialogo inclusivo e a costruire un consenso sulle risposte alle sfide causate dalla pandemia. Il dialogo dovrebbe portare all'identificazione e all'attuazione di azioni concrete e contribuire a promuovere la riconciliazione, coinvolgendo tutti, in particolare i giovani.

In linea con le considerazioni svolte insieme ai partner dell'Unione Europea, al momento non riteniamo opportuno sospendere l'accordo di libero scambio tra UE e Colombia. Roma e Bruxelles sono da tempo impegnate nel sostegno al processo di pace nel Paese sudamericano, segnato dalle profonde ferite lasciate da anni di conflitti interni. L'impegno europeo a favore del processo di pace in Colombia richiede il sostegno allo sviluppo economico del Paese, anche attraverso il commercio. Valutiamo questa considerazione ancor più importante in una fase in cui l'economia colombiana risente pesantemente dell'impatto della pandemia, con disoccupazione e povertà in drammatica crescita. Privare i cittadini colombiani dei benefici offerti dall'accordo di libero scambio rischierebbe in questo momento di produrre effetti controproducenti.

L'Italia continuerà a seguire insieme ai partner dell'Unione Europea l'evoluzione della situazione interna in un Paese amico e importante quale la Colombia e a valutare ogni possibile contributo alla riconciliazione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante « Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi ». C. 2715 Rizzo.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) 184

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione, in videoconferenza, del Direttore Esecutivo dell'Agenzia europea per la difesa (EDA) (*Svolgimento e conclusione*) 185

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 185

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 185

ALLEGATO (*Parere approvato*) 187

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 giugno 2021.

Nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante « Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi ».

C. 2715 Rizzo.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione, in videoconferenza, del Direttore Esecutivo dell'Agencia europea per la difesa (EDA).

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Jirì SEDIVY, *Direttore Esecutivo dell'Agencia europea per la difesa (EDA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giovanni Luca ARESTA (M5S), Giovanni RUSSO (Misto), Renzo TONDO (Misto) e Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI).

Jirì SEDIVY, *Direttore Esecutivo dell'Agencia europea per la difesa (EDA)*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 19.40.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2021.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, raccomandandone l'approvazione *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI condivide la proposta del relatore.

Salvatore DEIDDA (FdI) evidenzia come il gruppo di Fratelli d'Italia si trovi in una situazione di difficoltà dal momento che il provvedimento, pur non condiviso, reca disposizioni che riguardano il comparto della Difesa meritevoli di essere approvate. Preannuncia, quindi, un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, rinviando il giudizio sul provvedimento all'esito dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito. Al riguardo, preannuncia la presentazione di una proposta emendativa volta a stabilizzare il personale sanitario militare temporaneamente assunto per rafforzare la risposta del Servizio Sanitario Nazionale alla pandemia.

Francesco D'UVA (M5S) rileva come il decreto-legge costituisca un esempio della sintonia con cui la Commissione ed il di-

castero della Difesa stanno da tempo lavorando. Manifesta, quindi, soddisfazione per il fatto che nelle disposizioni del provvedimento trovino collocazione alcune delle sollecitazioni emerse durante i lavori di questa legislatura. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni che semplificano le attività di deposito degli atti, documenti e istanze, nella vigenza dell'emergenza epidemiologica, relative all'attività giurisdizionale militare, che sono state oggetto di un ordine del giorno del collega Aresta, nonché alla norma che autorizza un'ulteriore spesa di circa 16 milioni di euro per il potenziamento delle attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, tema anch'esso sollecitato in più occasioni. Preannuncia, quindi, un voto favorevole da parte del M5S.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) preannuncia il voto convintamente favorevole

della Lega, riconoscendo il proficuo lavoro della Difesa nel dare risposte concrete alle difficoltà del Paese di fronte all'emergenza della pandemia. Condivide le considerazioni sull'opportunità di potenziare le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e sottolinea come anche il gruppo della Lega aveva sollecitato questo tema con un atto di sindacato ispettivo al quale il sottosegretario Mulè aveva dato risposte rassicuranti. Ribadisce, dunque, il voto a favore.

Maria TRIPODI (FI) ringrazia il relatore per l'eccellente lavoro e preannuncia il voto favorevole di Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 19.55.

ALLEGATO

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.C. 3132 – Governo);

premessi che:

il provvedimento reca norme volte a potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e a contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione finora adottate;

rilevato che:

gli interventi previsti dal decreto-legge si articolano su 7 principali linee di azione: sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi; accesso al credito e liquidità delle imprese; tutela della salute; lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; giovani, scuola e ricerca; altre misure di carattere settoriale;

considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione difesa, vanno segnalate le disposizioni di cui agli articoli 30, 74 e 75;

ritenute opportune le disposizioni che autorizzano, per il 2021, ulteriori spese per il potenziamento della Sanità militare (articolo 30, commi 1, 2 e 3), nonché, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per il personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, per il personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato

nei « *Drive Through* » dell'operazione Igea e nei presidi vaccinali della Difesa, nonché per il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'*hub* di Pratica di Mare verso le varie Regioni (articolo 30, commi 5 e 6);

valutati favorevolmente i commi 1 e 2 dell'articolo 74, che prorogano, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza COVID-19;

evidenziato che l'articolo 75 estende ai procedimenti penali militari l'efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste per l'esercizio dell'attività giurisdizionale ordinaria e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria;

ribadito il ruolo fondamentale ricoperto dal personale sanitario militare nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, rivelatosi di importanza strategica e di sostegno al servizio sanitario nazionale;

considerate le misure descritte, di cui agli articoli 74 e 75, volte ad assicurare una pronta risposta delle Forze armate, nei settori di competenza, alle sollecitazioni rese improcrastinabili dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato, altresì, che per rendere le Forze armate più dinamiche e adeguate

alle condizioni che le circostanze attuali impongono è necessario intervenire anche per provvedere alla tempestiva copertura delle posizioni di impiego degli ufficiali, connesse con ciascun grado della gerarchia militare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la necessità di completare l'arruolamento a domanda, previamente autorizzato, dei 23 posti non coperti, di cui 16 relativi all'arruolamento di ufficiali medici e 7 all'arruolamento di sottufficiali infermieri, a seguito dell'*iter* selettivo di cui l'articolo 19-*undecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha autorizzato, per l'anno 2021, l'arruolamento in servizio temporaneo, con una ferma della durata di un anno, di 30

ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente e di 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo;

b) si valuti di modificare la disciplina vigente al fine di completare per tempo il complesso procedimento di valutazione degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta, prevedendo che le aliquote di valutazione degli ufficiali siano anticipate al 15 settembre di ogni anno, in modo di consentire che la decorrenza giuridica delle promozioni al 1° gennaio coincida con l'effettiva vestizione dei gradi a tale data, rendendo così possibile il pronto impiego del personale nelle relative posizioni. Per lo stesso motivo, la composizione della commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito Italiano deve così prevedere che alcuni dei membri possano essere scelti anche tra gli ufficiali aventi grado di generale di brigata o grado corrispondente, al fine di ridurre i tempi di designazione e convocazione.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 189

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 192

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 192

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 192

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 193

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2021.

Ylenia LUCASELLI (FDI), nel premettere che, per la gran parte delle disposizioni, il provvedimento è finanziato a valere sull'ultimo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento, che ha costituito un ulteriore sforzo per il Paese, sottolinea la necessità di utilizzare le risorse per rilanciare l'economia italiana e, in particolare, i consumi, tenendo ben presente l'attuale situazione di crisi. Evidenzia la necessità di migliorare il testo in esame mediante proposte emendative che traggono origine dalla considerazione che il lavoro non viene creato dallo Stato, bensì lo Stato può aiutare le imprese a crearlo. Passando quindi a discutere le singole disposizioni del decreto-legge, evidenzia la previsione dell'abbassamento della garanzia pubblica sui prestiti alle PMI e alle cosiddette *mid cap* rispetto alla precedente disciplina, prevista dal decreto-legge n. 23 del 2020. L'ar-

articolo 12, infatti, dispone che, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo di garanzia PMI copre fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento, anziché fino al 90 per cento come in precedenza. Nel ricordare che il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, durante l'audizione tenutasi lunedì scorso, ha spiegato la ragione di tale riduzione nel fatto che è iniziata oramai una fase di riavvio e ripartenza, osserva che tale previsione è forse troppo ottimistica rispetto alle condizioni attuali dell'economia italiana. Nel ringraziare l'onorevole Bitonci che si è mostrato sempre sensibile sulla questione, fa presente che ci sono previsioni secondo le quali a settembre prossimo vi sarà un aumento dell'80 per cento delle istanze di fallimento e concordato preventivo. Quindi afferma che la spiegazione del Ministro Franco potrà risultare fondata soltanto quando la ripartenza sarà stata effettiva. Allo stesso modo esprime perplessità sul fatto che per le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 250 venga soppressa la possibilità di accesso al predetto Fondo e venga mantenuta soltanto la garanzia SACE, nonostante la diversità tra i requisiti dei due strumenti. Fa presente che, poiché tali disposizioni, concernenti la garanzia pubblica sui prestiti alle imprese, riguardano operazioni già presentate ma non deliberate, si determina un ulteriore danno per le imprese che hanno istaurato la procedura ma non hanno ancora ottenuto la delibera e pertanto propone di introdurre una modifica che corregga tale distorsione. Nell'osservare che il provvedimento è carente di misure che possano agevolare le operazioni di ricapitalizzazione delle imprese e di aggregazione in gruppi di imprese, afferma che, invece, in altri Paesi sono stati previsti incentivi fiscali per le imprese coinvolte in tali operazioni e per coloro che investono in esse in modo da ottenere il duplice effetto di sbloccare i risparmi accumulati e avvantaggiare le imprese che aumentano il proprio capitale. Osserva che tali misure potrebbero rappresentare un incentivo morale per chi ha mantenuto l'attività anche durante la

pandemia e decida di autofinanziare la stessa attività. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di lavoro, osserva che il contratto di rioccupazione, introdotto dall'articolo 41, è uno strumento ambizioso volto a reinserire i disoccupati nella fase di ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, ma tale finalità è frustrata dal breve termine di vigenza della disposizione dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Afferma che le proposte del suo gruppo in materia di lavoro riguardano piuttosto il miglioramento dei sistemi già esistenti come l'apprendistato professionalizzante e i contratti a termine. Per questi ultimi in particolare propone di intervenire sui presupposti, la durata e la contribuzione addizionale per aiutare le imprese a dimensionare la forza lavoro nel rispetto della tutela dei lavoratori. Riguardo allo sblocco dei licenziamenti, sottolinea la necessità di prevedere adeguati ammortizzatori sociali, come il gruppo di Fratelli d'Italia chiede al Governo dall'inizio della pandemia, uniti ad opportune misure di formazione e riqualificazione professionale per allocare i lavoratori in un mercato che richiede nuove capacità. In riferimento all'esonero dalla contribuzione addizionale per i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale, previsto dal comma 3 dell'articolo 40, suggerisce che sarebbe stato preferibile sospendere la contribuzione ordinaria per la cassa integrazione. Nell'affermare di condividere il rinvio al 1° luglio 2022 della tassa sulla plastica, ritiene tuttavia che sarebbe stato più opportuno abolirla del tutto, perché incide su un settore che è riuscito a resistere anche durante la pandemia. Nell'apprezzare che il Ministro Franco si sia dichiarato ottimista sul rapporto di collaborazione con l'Unione europea, evidenzia tuttavia, in primo luogo, che i vincoli del Patto di stabilità e crescita sono sospesi soltanto fino al 2022 e che, a partire dall'anno successivo, tali vincoli dovranno essere rispettati, anche perché il rispetto degli stessi rientra nell'ambito delle condizionalità cui è subordinata l'erogazione delle risorse del PNRR; in secondo

luogo, rileva che l'efficacia di molte misure contenute nel provvedimento è subordinata alla successiva autorizzazione della Commissione europea. Segnala inoltre che l'imponente numero di decreti attuativi necessari ad attuare le disposizioni contenute nel provvedimento costituisce uno scoglio che separa le intenzioni del Governo dal raggiungimento effettivo degli obiettivi, mentre sarebbero state più adeguate misure più snelle ed efficaci nell'immediato. Auspica, infine, che il Governo valuti favorevolmente le proposte emendative che saranno presentate dal suo gruppo volte a superare le criticità dianzi evidenziate.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), nel ricordare anzitutto che il Ministro Franco, durante l'audizione sul provvedimento, ha affermato che l'erogazione del contributo a fondo perduto è mancata per circa 1,5 milioni di imprese, afferma che ciò dimostra che il precedente decreto Sostegni non era in grado di fornire la liquidità necessaria, come alcuni dei rappresentanti di categoria auditi hanno confermato dichiarando che la platea degli interessati al contributo era più ristretta di quella destinataria dei precedenti ristori. Nel criticare che il Ministro Franco abbia proposto di ampliare il numero dei destinatari innalzando da un massimo di 10 milioni a 15 milioni di euro il requisito dei ricavi necessario per la percezione del contributo, osserva che, al contrario, la maggior parte delle imprese del Paese ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro e che sono rimaste escluse dall'indennizzo le micro e le nano imprese. Aggiunge che tale contributo, anche quando è stato percepito, non ha superato in media il 6 per cento dei ricavi dell'anno precedente.

Ricorda che il Ministro Franco ha giudicato non sostenibile per il bilancio dello Stato la trasformazione delle garanzie su prestiti in sovvenzioni, dal momento che si tratterebbe di una misura non sostenibile dal bilancio dello Stato in quanto tali prestiti ammontano a circa 200 miliardi di euro. Poiché tuttavia vi sono imprese fortemente indebitate e imprese che, invece, hanno addirittura aumentato il loro fatturato, tale trasformazione, a suo avviso, po-

trebbe essere selettivamente applicata soltanto alle imprese che presentano maggiori difficoltà finanziarie, in modo da poter migliorare il loro rapporto tra capitale di prestito e capitale proprio.

Osserva inoltre che, nonostante l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, per l'accesso al contributo a fondo perduto è stata richiesta, con un irragionevole aggravio burocratico, la presentazione di un'ulteriore istanza da presentare all'Agenzia delle entrate. Indica come esempio da emulare il Regno Unito nel quale, addirittura prima che il Governo annunciasse l'istituzione del contributo, i destinatari avevano già percepito il contributo medesimo proprio grazie alle semplificazioni rese possibili dal pieno utilizzo degli strumenti informatici. Definisce, inoltre, « offensivo » per gli operatori del settore il termine del 10 settembre 2021 per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Segnala, infatti, che tali professionisti sono chiamati a svolgere entro tale data tutta una serie di adempimenti macchinosi e spesso anche incomprensibili. Reputa, invece, positiva la misura dell'ACE innovativa per il 2021, che tuttavia, a suo avviso, potrebbe essere ulteriormente migliorata sia estendendone il periodo di applicazione che incrementando ulteriormente il livello del rendimento nozionale previsto. Per quanto riguarda, invece, il contratto di rioccupazione ritiene opportuno allungare il relativo termine per evitare che questo corrisponda con la fine del blocco dei licenziamenti.

Claudio BORGHI (LEGA), replicando all'onorevole Trano, segnala che non è stato il Ministro Franco in audizione a proporre l'innalzamento a 15 milioni di euro della soglia di fatturato per accedere ai sostegni economici erogati dallo Stato, ma che tale circostanza è già prevista dall'articolo 1, comma 30, del provvedimento in esame. In proposito, ricorda che tale disposizione è volta a ricomprendere tra i destinatari dei sostegni erogati dallo Stato non le grandi aziende, che pure a suo avviso meriterebbero di essere tutelate, ma le aziende di medie dimensioni, che danno lavoro a migliaia di dipendenti e che finora non hanno

ricevuto alcun sostegno dallo Stato, nonostante le ingenti perdite economiche subite. Ricorda, infine, che tali aziende proporzionalmente riceveranno aiuti inferiori rispetto alle piccole e micro imprese, poiché è previsto che la percentuale di ristoro sia inversamente proporzionale al fatturato dell'azienda.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), replicando all'onorevole Claudio Borghi, prende atto del fatto che la previsione dell'innalzamento della soglia di fatturato per accedere ai sostegni economici erogati dallo Stato è già prevista dal provvedimento in esame. Ribadisce, comunque, che, a suo avviso, è preferibile sostenere le piccole e micro imprese poiché queste rappresentano il tessuto produttivo della nostra economia e anche perché, rispetto alle aziende di medie e grandi dimensioni, hanno maggiori difficoltà ad accedere al credito e alla liquidità.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.50.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

C. 1008 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2021.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA avverte che il competente Ministero non ha ancora trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento. Chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

C. 3041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2021.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore sul provvedimento in esame.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Testo unificato C. 208 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2021.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore sul provvedimento in esame.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	195
5-06179 Fragomeli: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata	196
5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contribuiti e <i>bonus</i> ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica	196
5-06181 Giacometto: Riforma della riscossione e sospensione degli inviti a regolarizzare le cartelle esattoriali inferiori a cinquemila euro relative agli anni 2000-2017	196
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	199
5-06182 Albano: Proroga del termine per la dichiarazione dei redditi ai fini della concessione del contributo perequativo a fondo perduto per imprese e professionisti di cui al decreto-legge « Sostegni-bis »	196
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	201
5-06183 Raduzzi: Emanazione del decreto attuativo riguardante la vigilanza governativa sull'operato dei gruppi bancari cooperativi	196
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	202
5-06178 Alemanno: Emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate relativo alla non imponibilità della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di cooperative ..	197
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	203

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.**Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento ed ha preannunciato una proposta di parere favorevole.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Agricoltura, nella seduta di ieri, 8 giugno, ha approvato alcuni emendamenti al provvedimento in esame. In proposito segnala che le proposte emendative approvate non incidono su aspetti di competenza della Commissione Finanze.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento medesimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.**Testo unificato C. 208 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento ed ha

preannunciato una proposta di parere favorevole.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI***Mercoledì 9 giugno 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA*Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.***La seduta comincia alle 15.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-06179 Fragomeli: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

Il sottosegretario Claudio DURIGON, manifestando l'esigenza di approfondire la questione, chiede il rinvio della trattazione dell'interrogazione in titolo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) acconsente al rinvio dell'interrogazione in titolo.

5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e bonus ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica.

Il sottosegretario Claudio DURIGON ritenendo opportuno approfondire ulteriormente la questione, chiede il rinvio della trattazione dell'interrogazione in titolo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) acconsente al rinvio dell'interrogazione in titolo.

5-06181 Giacometto: Riforma della riscossione e sospensione degli inviti a regolarizzare le cartelle esattoriali inferiori a cinquemila euro relative agli anni 2000-2017.

Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carlo GIACOMETTO (FI), ringraziando il rappresentante del Governo, osserva che la preannunciata riforma della riscossione dovrà essere attuata in modo da evitare che si crei nuovamente un magazzino fiscale di enormi proporzioni, quale quello attuale. Auspica inoltre che tale riforma possa essere improntata a una visione di favore nei confronti del contribuente.

Prende quindi atto della precisazione, contenuta nella risposta, che gli inviti a regolarizzare, che continuano a essere indiriz-

zati ai debitori, si riferiscono a crediti non ancora affidati agli agenti della riscossione o al cui recupero gli enti creditori provvedono in proprio o mediante soggetti diversi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e, quindi, senza avvalersi dello strumento del ruolo.

Osservando infine come il sottosegretario non abbia fornito indicazioni in merito ai tempi di emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 2021, si augura che lo stesso sia adottato in tempi brevi.

5-06182 Albano: Proroga del termine per la dichiarazione dei redditi ai fini della concessione del contributo perequativo a fondo perduto per imprese e professionisti di cui al decreto-legge « Sostegni-bis ».

Lucia ALBANO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia ALBANO (FdI) ringrazia per la risposta della quale si dichiara non soddisfatta, osservando come la finalità di erogare il contributo in oggetto nel minor tempo possibile potrebbe essere realizzata anche attraverso soluzioni differenti, che tengano conto delle difficoltà conseguenti alla rilevante mole di adempimenti fiscali, gravanti in questo periodo sui professionisti economici in conseguenza della pandemia.

Al riguardo osserva che si sarebbe potuto stabilire che il contributo fosse erogato 120 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Oppure prevedere la concessione di un piccolo incentivo ai professionisti che presentano la dichiarazione dei redditi prima della scadenza.

Sottolinea infine come il contributo in oggetto, che tiene conto della riduzione del risultato economico, anziché del fatturato, recepisca una delle istanze più importanti e significative del gruppo Fratelli d'Italia.

5-06183 Raduzzi: Emanazione del decreto attuativo riguardante la vigilanza governativa sull'operato dei gruppi bancari cooperativi.

Raphael RADUZZI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raphael RADUZZI (Misto) ringrazia il sottosegretario per la risposta e, sebbene sia lieto di apprendere che il Governo sta lavorando alla definizione del decreto in oggetto, a distanza di due anni avrebbe sperato di ottenere indicazioni più precise in merito ai tempi della sua emanazione. Stigmatizza l'eccessiva produzione normativa italiana, alla quale non fa seguito – e questo caso ne è la dimostrazione esemplare – l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Segnala infine l'importanza dei valori di condivisione e di cooperazione, che sono rappresentati dal settore del credito cooperativo al quale si rivolgono in particolare le piccole e medie imprese, ovvero i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia restrizioni adottate per evitare il contagio.

5-06178 Alemanno: Emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate relativo alla non imponibilità della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di cooperative.

Maria Soave ALEMANNÒ (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria Soave ALEMANNÒ (M5S), ringraziando il rappresentante del Governo, osserva come la possibilità di destinare la NASpI alla sottoscrizione di capitale sociale di cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio sarebbe stato un importante incentivo all'autoimprenditorialità e avrebbe potuto consentire, se il provvedimento attuativo fosse stato già adottato, la salvezza di attività produttive costrette alla chiusura dall'attuale crisi economica. Auspica comunque che il provvedimento attuativo venga emanato al più presto per aiutare concretamente le medie, piccole e micro imprese italiane che si trovano in una situazione di grave sofferenza.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (Testo unificato C. 208 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abb., recante « Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca », come risultante dalle proposte emendative approvate dalla VII Commissione in sede referente;

rilevato che il provvedimento, all'articolo 4, comma 1, lettera c), riduce opportunamente da 12 a 4 anni la durata degli assegni di ricerca, in tal modo favorendo il ricambio generazionale di ricercatori e docenti universitari e la mobilità accademica;

osservato inoltre come appaia opportuno accelerare le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio al fine di sostenere la mobilità delle esperienze e di attirare capitale umano in Italia; si ritiene utile, in particolare, onde evitare un nuovo esodo, estendere gli sgravi fiscali per il rientro di docenti e ricercatori in Italia anche ai soggetti rientrati nel nostro Paese prima dell'anno 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-06181 Giacometto: Riforma della riscossione e sospensione degli inviti a regolarizzare le cartelle esattoriali inferiori a cinquemila euro relative agli anni 2000-2017.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che, sebbene il Governo abbia promesso di affrontare, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la riscrittura delle regole della riscossione nell'ambito della riforma fiscale, gli enti creditori continuano ad inviare gli inviti a regolarizzare debiti fiscali e contributivi di vent'anni, anche relativi a somme sotto i mille euro, nelle more dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cosiddetto decreto-legge Sostegni), in materia di annullamento automatico delle cartelle.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli indirizzi in merito alla riforma della riscossione e se non si ritenga opportuno, in attesa dell'attuazione del disposto dei commi da 4 a 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 41 del 2021 in materia di stralcio delle cartelle esattoriali, disporre la sospensione degli inviti a regolarizzare per le somme sotto ai 5.000 euro relative agli anni dal 2000 al 2017.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il richiamato articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto decreto-legge « Sostegni »), convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede – nel comma 4 e seguenti – l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Detta misura riguarda i carichi ricompresi anche in precedenti procedure di

definizione agevolata e gravanti su persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, o su soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel predetto periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Il successivo comma 5 prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4, del relativo scarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Infine, il comma 6 precisa che, fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 – quindi, la data dell'annullamento automatico – è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Ciò posto, deve ritenersi che, già in virtù della normativa vigente la riscossione dei debiti in esame risulta sospesa; peraltro, atteso che nel comma 6 non è espressamente indicato un limite reddituale da rispettare al fine di beneficiare della sospensione della riscossione ivi prevista, deve ritenersi che di detta sospensione possano beneficiare tutti i soggetti a carico dei quali risultino, dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000

al 31 dicembre 2010, debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, senza che assuma rilievo a tal fine il predetto limite reddituale di cui al comma 4.

In merito al riferimento agli «inviti a regolarizzare» che, stando a quanto riferito nell'interrogazione in commento, sarebbero stati inviati dagli enti creditori, deve precisarsi che essi riguardano crediti non ancora affidati agli stessi agenti della riscossione ovvero al cui recupero i medesimi enti creditori provvedono in proprio o mediante soggetti diversi dall'Agenzia delle entrate – Riscossione e, quindi, senza avvalersi dello strumento del ruolo.

Infine, quanto alla richiesta di informazioni concernente la riforma del sistema nazionale della riscossione che dovrà essere attuata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si fa presente che – come disposto dal comma 10 del citato articolo 4 del decreto-legge Sostegni – è attualmente in corso di predisposizione la relazione con cui saranno illustrati alle Camere i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

ALLEGATO 3

5-06182 Albano: Proroga del termine per la dichiarazione dei redditi ai fini della concessione del contributo perequativo a fondo perduto per imprese e professionisti di cui al decreto-legge « Sostegni-bis ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti osservano che la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto-legge *Sostegni-bis*) può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Gli Onorevoli evidenziano tuttavia che tale scadenza è « troppo a ridosso della pausa estiva e non rispettosa delle complessità dell'adempimento, particolarmente intricato per la necessità di inserire tutti i dati relativi alle agevolazioni ricevute ».

Pertanto, gli Interroganti chiedono « se il Governo intenda assumere iniziative volte prorogare il termine di cui al comma 24 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di consentire una adeguata operatività dei professionisti economici, volta ad ottenere la più ampia e corretta concessione del contributo da parte dei soggetti beneficiari ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il citato comma 16 dell'articolo 1 del cosiddetto decreto-legge *Sostegni-bis* riconosce, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione (comma 19) che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo

al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per ottenere detto contributo, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, posto che – ai sensi del comma 24 – questa istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Tanto premesso, è opportuno evidenziare che il processo di determinazione ed erogazione del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 73 del 2021 è strettamente collegato alla preventiva disponibilità – da parte dell'Agenzia delle entrate – dei dati della dichiarazione dei redditi riferiti sia all'anno 2019 che all'anno 2020.

La scelta di vincolare la richiesta del contributo alla presentazione entro un certo termine della dichiarazione dei redditi è ispirata pertanto alla volontà di assicurare la sua erogazione nel minor tempo possibile, tenuto conto della situazione di difficoltà economica in cui si trovano gli operatori destinatari dello stesso.

Un eventuale differimento del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, propedeutica per la presentazione dell'istanza di accesso al contributo in esame, determinerebbe un allungamento dei tempi necessari per l'erogazione dello stesso.

ALLEGATO 4

5-06183 Raduzzi: Emanazione del decreto attuativo riguardante la vigilanza governativa sull'operato dei gruppi bancari cooperativi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si riscontra l'interrogazione relativa alla disciplina attuativa delle disposizioni di vigilanza sui soggetti bancari cooperativi, limitatamente al profilo del rispetto della disciplina cooperativistica applicabile ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge n. 59 del 1992 (fatti salvi gli ambiti di competenza della Banca d'Italia e delle altre Autorità vigilanti).

Si ricorda, preliminarmente, che la previsione della vigilanza e dei controlli dell'Autorità governativa in materia è recata dall'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, che modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, articolo che attiene alla « Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi ».

Come anche evidenziato dall'onorevole interrogante, la disciplina è rimessa dalla legge ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Al riguardo il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che è stata da subito intrapresa una fitta ed approfondita interlocuzione tra le strutture tecniche dei due ministeri coinvolti e la Banca d'Italia, finalizzata alla predisposizione ed al perfezionamento del decreto in questione.

Tale attività ha dato luogo a diverse revisioni che, allo stato, secondo quanto comunicato sempre dal Ministero dello sviluppo economico sono in fase di finalizzazione da parte degli uffici tecnici del medesimo ministero.

ALLEGATO 5

5-06178 Alemanno: Emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate relativo alla non imponibilità della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di cooperative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l’Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 15 della legge n. 133 del 1999, secondo cui «l’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative» e all’articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, destinata alla sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale ultima norma dispone che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo 2020, siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del citato comma 12, anche al fine di definire le opportune comunicazioni necessarie a consentire l’esenzione della

NASpI anticipata in un’unica soluzione, nonché ad attestare all’istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.

Tenuto conto che, ad oggi, risulta che nessun provvedimento attuativo sia stato emanato, nonostante le numerose richieste e segnalazioni inviate dai contribuenti all’Agenzia delle entrate, l’Onorevole interrogante chiede al Ministro dell’economia e delle finanze «quali urgenti iniziative intenda adottare per colmare il vuoto normativo descritto, per garantire, in tempi brevi, l’attuazione di tali rilevanti disposizioni».

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate rappresenta che il provvedimento da emanare in attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Esenzione dall’IRPEF della NASpI per sottoscrizione di capitale di società cooperative), è in fase di ultimazione e sono in corso le necessarie interlocuzioni con l’INPS per la definizione del suo contenuto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 259 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	207

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti (<i>Seguito esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente</i>)	213
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	214
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 259.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 maggio 2021.

Germano RACCHELLA (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Simona VIETINA (CI) chiede alcuni chiarimenti in relazione ai criteri di assegnazione dei contributi di cui al decreto di riparto.

Germano RACCHELLA (LEGA), *relatore*, ricorda che si tratta del riparto effet-

tuato annualmente dal Ministro tra gli enti, associazioni, fondazioni, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi elencati in apposita tabella allegata alla legge n. 448 del 2001.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

C. 3041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come l'Accordo, che si compone di 22 articoli, preceduti da un breve preambolo, intenda fornire un quadro giuridico di base per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori culturale, scientifico e tecnologico, anche al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi.

L'articolo 2 è volto alla promozione di progetti multilaterali che potranno essere inseriti in programmi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali.

L'articolo 3 impegna le Parti a favorire iniziative volte alla promozione, conoscenza e diffusione della propria lingua e letteratura nel territorio dell'altra Parte contraente, anche attraverso la promozione di cattedre e lettori.

L'articolo 4 impegna le Parti ad aggiornare, anche mediante scambio di documenti e visite di esperti, la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, anche al fine di consentire una più equa valutazione dei titoli di studio da parte delle autorità competenti dei rispettivi paesi.

L'articolo 5 prevede la promozione delle attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.

L'articolo 6 afferma l'importanza che le Parti incoraggino la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti.

L'articolo 7 prevede che le Parti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e la normativa, sviluppino la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali.

L'articolo 8 incoraggia la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.

L'articolo 9 è incentrato sull'importanza degli scambi volti alla conservazione, alla valorizzazione e alla promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie.

L'articolo 10 afferma che le Parti assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività previste.

L'articolo 11 si riferisce alla facilitazione, in regime di reciprocità, dello studio e della ricerca culturale e scientifica nelle proprie università e negli istituti di istruzione, oltre che all'incoraggiamento della collaborazione fra istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.

L'articolo 12 afferma che le Parti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie. A tale scopo si impegnano a realizzare scambi di documentazione scientifica e tecnologica; scambi di esperti e specialisti per partecipare a lezioni, conferenze e seminari; ricerche congiunte nei settori di interesse comune.

L'articolo 13 prevede una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali. Sono inoltre da incoraggiare forme di collaborazione nel settore del recupero e della conservazione del patrimonio culturale, e archeologico.

L'articolo 14 prevede la concessione di borse di studio assieme all'applicazione ai relativi destinatari delle condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.

L'articolo 15 stabilisce la collaborazione nei settori dei *media* attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali.

L'articolo 16 intende promuovere la realizzazione di programmi di sviluppo ed iniziative culturali nel settore dei diritti umani e delle donne; di attività bilaterali e multilaterali nei campi della formazione degli operatori del settore dello stato di diritto, giustizia, ordinamenti giuridici e sistemi legislativi.

L'articolo 17 concerne lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, ed è inteso a favorire la collaborazione tra organismi pubblici e privati che si occupano di problematiche giovanili per scambi di esperienze e iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Viene stabilito altresì che le Parti si atten-

gono alla Convenzione dell'UNESCO del 2005, contro il *doping* nello sport.

L'articolo 18 interviene in materia di contrasto del traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione e repressione secondo le rispettive legislazioni nazionali e internazionali. Richiama gli obblighi imposti dalle Convenzioni UNESCO e auspica la promozione di scambi di conoscenze tecnologiche e attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.

L'articolo 19 collega l'operatività dell'accordo alla costituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali.

Gli articoli 20 e 21 afferiscono alle eventuali controversie, alle modifiche dell'Accordo, alla sua durata, entrata in vigore ed eventuale denuncia.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri finanziari, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, nonché dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4 prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che a eventuali oneri relativi all'articolo 21 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Cristina PATELLI (LEGA), dopo aver preannunciato il voto favorevole della Lega, sottolinea che troppo spesso i provvedimenti di ratifica vengono trattati in maniera standardizzata e ripetitiva. A suo

avviso, specialmente in questo caso, sarebbe importante sottolineare il tema della libertà religiosa che costituisce un diritto fondamentale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, le parti di competenza del disegno di legge C. 3132, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali e che la Commissione ha chiesto di poter esprimere esprime sul provvedimento un « parere rinforzato », in considerazione del fatto che diverse disposizioni investono in misura rilevante la competenza della Commissione.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, rileva anzitutto che il provvedimento è composto da 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli: considerata la mole del provvedimento, si soffermerà sulle sole parti di competenza della VII Commissione, rinviando al *dossier* predisposto dal Servizio Studi, per una ricognizione complessiva del contenuto del decreto e per ulteriori approfondimenti.

Nell'ambito delle misure di sostegno alle imprese e all'economia, l'articolo 10, ai commi 3 e 4, istituisce, per il 2021, un fondo di 56 milioni di euro per sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive di contenimento del-

l'epidemia introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020. Lo stanziamento è destinato a riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test diagnostici sul Covid-19 sostenute dalle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Sempre l'articolo 10, commi da 5 a 7, prevede il rifinanziamento, per euro 180 milioni per il 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020 per far fronte alla crisi economica. L'importo suddetto è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva. Le nuove risorse si aggiungono a quelle già previste dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 41 del 2021, che aveva rifinanziato il Fondo per euro 50 milioni per il 2021. Le risorse complessivamente disponibili per il 2021 salgono pertanto a euro 230 milioni.

A sua volta l'articolo 10, commi 8-14, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, amplia il perimetro soggettivo e potenzia la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e cioè il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021). Oltre a definire le condizioni e le caratteristiche delle garanzie e dei contributi concessi, l'articolo proroga il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021.

Nell'ambito delle misure in materia di lavoro e politiche sociali, l'articolo 42 riconosce un'indennità *una tantum* di 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavo-

ratori, tra cui, in base al comma 6, gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che rientrino in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021), con un reddito 2019 non superiore a 75.000 euro; possesso di almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel summenzionato periodo, con un reddito 2019 non superiore a 35.000 euro. L'indennità è esclusa nei casi di titolarità di un trattamento pensionistico o di sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi i contratti di lavoro intermittente privi del riconoscimento dell'indennità di disponibilità. Le indennità non sono cumulabili tra di loro, mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Inoltre, è escluso il cumulo dell'indennità in esame con quella prevista al successivo articolo 44, relativa ai titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo. Le medesime indennità in oggetto non sono cumulabili inoltre con il Reddito di emergenza.

I commi da 1 a 6 dell'articolo 44 prevedono un'indennità *una tantum*, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero una società o associazione sportiva dilettantistica. L'indennità è di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è corrisposta dalla Sport e salute S.p.A. La misura dell'indennità è pari a 2.400 euro per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi, relativi a rapporti di collaborazione rientranti nelle fattispecie summenzionate, in misura superiore a 10.000 euro; 1.600 euro nel caso in

cui la misura dei compensi in esame (percepiti nell'anno di imposta 2019) sia risultata compresa tra 4.000 e 10.000 euro; 800 euro nel caso in cui i compensi in oggetto (percepiti nel medesimo anno di imposta) siano stati inferiori a 4.000 euro.

Per quanto riguarda il titolo VI, che tratta di giovani, scuola e ricerca, l'articolo 58, comma 1, demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in merito: alla data di inizio delle lezioni; alle procedure e ai tempi riguardanti le immissioni in ruolo; alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie e alle supplenze; all'eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti; e alle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi.

L'articolo 58, comma 2, lettera *a*), abroga la previsione di riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che doveva essere operata attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione. A tal fine, abroga l'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2020. La relazione illustrativa fa presente che l'emanazione del regolamento rallenta l'emanazione del bando di concorso per dirigente tecnico, che, per le scoperture di organico e le delicate funzioni attribuite, appare assolutamente prioritario.

L'articolo 58, comma 2, lett. *b*), dispone che, con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, non si applicano le disposizioni relative alla c.d. «chiamata veloce» del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

L'articolo 58, comma 2, lettera *c*), consente, in via straordinaria, anche per l'anno scolastico 2021/2022, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato. In particolare, si prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, le scuole che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato possono prevedere, in via straordinaria, l'attribuzione di incarichi temporanei

attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, in base al d.lgs. 65/2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Le lettere *d)* e *h)* dell'articolo 58, comma 2,– al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare il successivo anno scolastico – dispongono che nell'arco temporale intercorrente tra il 27 maggio e il 31 agosto 2021 il termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione sia ridotto a 7 giorni decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione; dispongono inoltre, per ragioni di emergenza sanitaria, la proroga dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022 della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'articolo 58, comma 2, lettera *e)*, riguarda la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS) e l'attribuzione agli stessi di risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei. In particolare, si dispone che – qualora, a seguito dell'emergenza da COVID-19, i sistemi IeFP e IFTS e gli ITS non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo – l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Inoltre, qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività formative svolte, è prevista la deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, co. 7, del DPR 22/2018, in base alle quali, nelle predette circostanze, possono essere attivati meccanismi di riduzione dei contributi concessi a valere sulle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

L'articolo 58, comma 2, lettera *f)*, modifica la disciplina relativa ai termini minimi di permanenza del personale docente

nella sede di prima assegnazione, riducendo gli stessi da 5 a 3 anni. Al contempo, introduce nuove limitazioni relative alla mobilità in corso di carriera, finalizzate a salvaguardare la continuità didattica, che si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023.

L'articolo 58, comma 2, lettera *g)*, differisce dal 1° marzo al 1° settembre 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.

L'articolo 58, commi da 3 a 5, stanziava nuove risorse per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. In particolare, il comma 3 – oltre a consentire agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate e destinate all'acquisizione di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020-2021, nonché alle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche – incrementa le stesse risorse di 70 milioni per il 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e da rendicontare entro il 31 dicembre 2021. Il comma 4 istituisce il (nuovo) Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di euro 350 milioni nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Per finalità analoghe, il comma 5 autorizza un contributo complessivo di euro 50 milioni nel 2021 a favore delle scuole paritarie primarie e secondarie.

L'articolo 59 reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo perso-

nale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche. In particolare, i commi da 1 a 9 recano una disciplina speciale per la copertura di posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 per tutte le classi di concorso, che riguarda le immissioni in ruolo attraverso l'incremento della quota proveniente dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 e l'integrazione – questa valida a regime – delle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2020 con tutti i candidati risultati idonei. Si prevede altresì l'attribuzione, in via straordinaria, di contratti a tempo determinato a soggetti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 10, che, all'esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in immissioni in ruolo.

I commi da 10 a 13 introducono disposizioni – anche queste valide a regime – volte a semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado. Tali modalità semplificate si applicano anche ai concorsi ordinari banditi nel 2020 (le cui prove non sono state avviate). In particolare, il comma 12 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la disciplina, nell'ambito del percorso di formazione e prova, delle attività formative, delle procedure e dei criteri di verifica degli standard professionali, delle modalità di verifica *in itinere* e finale, incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il comma 13 dispone che le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per

i concorsi ordinari. Dispone, inoltre, che i candidati che partecipano a una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove. I commi da 14 a 19 stabiliscono l'applicazione di modalità specifiche e particolarmente accelerate per lo svolgimento dei concorsi ordinari banditi nel 2020, limitatamente alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche, al fine di utilizzarne le graduatorie già per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/2022. Le disposizioni sono introdotte in considerazione dell'obiettivo indicato nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza di rafforzamento di tali materie e del corrispondente elevato numero di posti vacanti e disponibili. Il comma 20 prevede la definizione di appositi protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino a dicembre 2022. Infine, il comma 21 semplifica le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'esito della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 126 del 2019. In particolare, si elimina – sia per i soggetti che conseguono il punteggio minimo previsto nella prova scritta per l'immissione in ruolo, sia per coloro che conseguono il punteggio minimo previsto nella prova scritta per l'abilitazione all'insegnamento – la necessità di possedere i 24 CFU o CFA e di sostenere una prova orale di abilitazione integrativa del periodo di formazione iniziale e prova; ciò in quanto, secondo quanto chiarisce la relazione illustrativa, l'acquisizione dei 24 CFU/CFA risulta contraddittoria se richiesta ad aspiranti che, come nel caso del concorso straordinario, risultano avere tre anni di servizio come requisito di partecipazione e che, conseguentemente, hanno acquisito competenze dirette attraverso l'esperienza di insegnamento. Inoltre, l'integrazione della prova scritta con una prova orale si inseriva in una procedura concorsuale la cui prova scritta avrebbe dovuto essere articolata in quesiti a risposta mul-

tipla. La sostituzione – operata dal decreto-legge n. 22 del 2020 – con una prova articolata in quesiti a risposta aperta ha poi consentito di verificare le competenze disciplinari e didattico metodologiche già in sede di svolgimento della prova scritta.

L'articolo 60, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

L'articolo 61 istituisce il « Fondo italiano per la scienza » – destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale – con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'individuazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Criteri e modalità di assegnazione delle risorse dovranno conformarsi a procedure competitive ispirate ai parametri dello *European Research Council* (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate *Starting Grant* e *Advanced Grant*. Nella Relazione illustrativa si specifica che « in coerenza con i principi che informano il finanziamento della ricerca di base e fondamentale a livello internazionale, i bandi valorizzeranno il contenuto innovativo dei progetti presentati ed il profilo curriculare dei presentatori. I parametri citati nella disposizione prevedono lo svolgimento di progetti di ricerca di durata, di norma, triennale posti sotto la responsabilità di un P.I. (*principal investigator*) al quale, nell'ambito del finanziamento concesso, è data possibilità di strutturare uno specifico gruppo di ricerca finalizzato all'obiettivo del progetto. Inoltre, una particolare valorizzazione sarà riservata, tra i criteri del bando, alla promozione delle ricerche svolte presso strutture di ricerca nazionali, soprattutto se proposte da ricercatori italiani impegnati all'estero, nei cui confronti, per-

tanto, tale programma costituisce un incentivo al rientro ».

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cultura, di cui al titolo VII, l'articolo 65, comma 1, incrementa, per l'anno 2021, di euro 47,85 milioni per la parte corrente e di euro 120 milioni per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, già istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i *test* di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. A seguito degli stanziamenti disposti con i precedenti interventi normativi e per effetto di quanto ora previsto, dunque, per il 2021 le risorse del Fondo di parte corrente risultano pari a euro 337,85 milioni, mentre le risorse del Fondo di parte capitale risultano pari a euro 120 milioni.

Il comma 2 incrementa di euro 20 milioni per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, già previsto nello stato di previsione del Ministero della cultura per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta del Fondo destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. A seguito degli stanziamenti disposti con i precedenti interventi normativi e per effetto dell'incremento disposto dal comma 2, le risorse del Fondo per il 2021 sono dunque pari a euro 191 milioni.

Il comma 3 incrementa di euro 20 milioni per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi mo-

numerali), tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. A seguito degli stanziamenti disposti con i precedenti interventi normativi e per effetto dell'incremento disposto dal comma 3, le risorse complessivamente disponibili per il 2021 sono dunque pari a euro 125 milioni.

Il comma 4 modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi. La disposizione è volta a snellire il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad artisti interpreti o esecutori per garantire un sostegno più veloce a una delle categorie particolarmente colpite dall'emergenza in corso.

Il comma 5 riserva ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana. La disposizione è finalizzata a valorizzare il principio di partecipazione degli autori al successo delle opere, riconoscendo loro un contributo sinora destinato esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive.

Il comma 6 esonera i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento – nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 – dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Il comma 7 prevede l'istituzione di un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.

Il comma 8 sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a euro 20 milioni, attribuibile a ciascuna delle fondazioni li-

rico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento triennale 2021-2023 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021. L'eliminazione di tale vincolo è volta a consentire un utilizzo delle risorse in maniera effettivamente corrispondente ai piani di risanamento della gestione presentati da ciascuna fondazione e al suo più efficace rilancio.

Il comma 9 incrementa di 70 milioni di euro le risorse per l'assegnazione della c.d. Card cultura ai giovani che compiono 18 anni nel 2021. Per effetto dell'incremento, le risorse complessivamente disponibili per i giovani che compiono 18 anni nel 2021 sono pari a euro 220 milioni, ossia allo stesso importo previsto per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020.

Passando all'articolo 66, che introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, sottolinea l'importante contributo offerto dall'indagine conoscitiva sui lavori dello spettacolo svolta dalle Commissioni VII e XI. Ricorda quindi le misure introdotte dall'articolo che riguardano, in particolare, l'indennità di malattia (commi 1 e 2), l'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (comma 3), l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (commi 4 e 5), la tutela e il sostegno della genitorialità (comma 6), l'assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (commi da 7 a 16), i contributi a fini pensionistici (commi 17 e 18), l'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali (commi 19 e 20). Con riferimento all'indennità di malattia, la disposizione prevede che i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri (in luogo dei 100 finora previsti) dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza della malattia.

L'articolo 77, comma 4, incrementa di 150 milioni per il 2021 le risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'Istruzione Barbara Floridia.

La seduta comincia alle 15.40.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti.

(Seguito esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti che si sono così espresse: Commissione I (Affari Costituzionali): parere favorevole con condizioni e osservazioni; Commissione VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali): parere favorevole; Commissione XI (Lavoro pubblico e privato): parere favorevole con un'osservazione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale; XIV (Politiche dell'unione europea): parere favorevole con un'osservazione; Commissione parlamentare per le questioni regionali: parere favorevole. La Commissione V (Bilancio) espri-

merà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Avverte che il relatore ha presentato alcune proposte emendative – che sono in distribuzione – volte a recepire le condizioni e le osservazioni delle Commissioni in sede consultiva.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei seguenti emendamenti a sua firma: 2.8, 2.9, 5.39, 5.40, 5.42, 5.43, 5.44, 7.11, 7.12, 7.13, 8.1, Tit.2.

La Sottosegretaria di Stato per l'Istruzione Barbara FLORIDIA, esprime parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 2.8, 2.9, 5.39, 5.40, 5.42, 5.43, 5.44, 7.11, 7.12, 7.13, 8.1, Tit.2 (*vedi allegato 1*).

La Commissione, dopo aver approvato le proposte di correzione di forma riferite agli articoli del testo unificato, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 2*), delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**ART. 2.**

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 6-bis. »

Conseguentemente

dopo il 6, è inserito il seguente: « 6-bis. La borsa di ricerca è sospesa, in caso di maternità o paternità, nei limiti stabiliti dagli articoli 16, 16-bis, 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi di salute »

2.8. Il Relatore.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: 7-bis. All'articolo 1 della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: « per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato » sono soppresse.

2.9. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, lettera c), le parole da: « e le parole da » fino alla fine della lettera, sono soppresse.

5.39. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, in modalità auto-

matica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nominativi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi e i nominativi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16, che abbiano presentato domanda per esservi inclusi. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti ».

5.40. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), terzo periodo, le parole: « non rilevano » sono soppresse, e le parole: « secondo la normativa vigente » sono sostituite dalle seguenti: « non sono computati su richiesta del titolare del contratto »

5.42. Il Relatore.

Al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

e) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università

al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuovi concorsi per il medesimo macrosettore.

5.43. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), le parole: « presso altri atenei » sono sostituite dalle seguenti: « presso altre università o enti pubblici di ricerca »

5.44. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di celerità » sono inserite le seguenti: « , nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali »

7.11. Il Relatore.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « e della ricerca » sono inserite le seguenti: « da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca »

7.12. Il Relatore.

Al comma 1, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente:

a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso.

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Le modalità di funzionamento del portale unico dei concorsi di cui al comma 1, nonché la tipologia e le modalità di pubblicazione sul medesimo portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, dei dati di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »

7.13. Il Relatore.

ART. 8.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge »

8.1. Il Relatore.

TIT.

Sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca »

Tit.2. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 1:

al comma 1 la parola: « pubbliche » è soppressa.

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « tutte le università statali, non statali o telematiche » sono sostituite dalle seguenti: « le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche »;

All'articolo 2:

al comma 3:

a) le parole: « di titolo » sono soppresse

b) le parole: « previgente ordinamento » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento previgente di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 »

c) le parole: « è bandita la borsa » sono sostituite dalle seguenti: « è bandita la borsa di ricerca »;

al comma 4, primo periodo:

a) le parole: « d'ateneo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'università »;

b) le parole: « sul portale » sono sostituite dalle seguenti: « nel portale unico »;

c) le parole: « e che prevede, altresì, la costituzione di una commissione » sono sostituite dalle seguenti: « e la costituzione di una commissione giudicatrice »;

d) le parole: « dall'Ateneo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'università »;

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice formula una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato »;

al comma 5 le parole: « La durata complessiva della fruizione delle borse di ricerca non può superare in ogni caso complessivamente i trentasei mesi, anche se con più università o enti pubblici di ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi »;

al comma 7, la lettera b), è sostituita dalla seguente: « b) al secondo periodo, le parole “, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato” sono sostituite dalle seguenti: “nonché per i corsi di dottorato di ricerca” »;

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a), le parole: « , anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per l'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche o l'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;

al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al primo periodo, le parole: « , dagli istituti di istruzione universitaria ad

ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate » sono sostituite dalle seguenti: « e dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale »

al comma 3, lettera a), la parola: « ove » è soppressa;

al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

“3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale” ».

All'articolo 4:

alla lettera a), capoverso comma 2, le parole: « in possesso di dottorato » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso di un titolo di dottorato » e le parole: « con esclusione del personale assunto a tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti: « comunque con esclusione del personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato »;

All'articolo 5:

al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « un terzo dei posti disponibili in favore di candidati » sono sostituite dalle seguenti: « un terzo degli importi destinati alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati »;

al comma 1, lettera d), capoverso b-bis, primo periodo, dopo le parole: « da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori » sono inserite le seguenti: « in servizio presso enti pubblici di ricerca e »;

al comma 1, lettera h), numero 4, sostituire le parole: « di cui al predetto comma 5 » con le seguenti: « di cui al presente comma »

al comma 2, lettera b) dopo le parole: « all'articolo 29 » sono inserite le seguenti: « , comma 5 »;

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « del Ministro » sono inserite le seguenti: « dell'università e della ricerca »;

al comma 2, dopo la parola: « fabbisogno » sono inserite le seguenti: « di personale »;

All'articolo 7:

al comma 1, sostituire le parole: « sul portale » con le seguenti: « nel portale »

al comma 2, sostituire le parole: « è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) » con le seguenti: « è pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b-bis) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della presente legge ».

al comma 3, sostituire le parole: « sul portale » con le seguenti: « nel portale »

All'articolo 8:

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera c), il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma. A costoro continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione). <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	218
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	223
D.L. 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione). <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	220
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06184 Fregolent: Incentivi per la riqualificazione idrica degli edifici, con particolare riguardo al riutilizzo delle acque grigie	221
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	225
5-06185 Silvestri: Modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale	221
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	226
5-06186 Pezzopane: Bonifica del SIN di Bussi sul Trino (PE)	221
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	228
5-06187 Plangger: Tutela dell'area verde della Timpa di Leucadia (CA)	222
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	230
5-06188 Mazzetti: Proroga del divieto di uso dei prodotti in plastica monouso, anche al fine di garantirne l'esaurimento delle scorte	222
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	231
5-06189 Vianello: Tempi per la rimozione dei rifiuti radioattivi presenti nel deposito dell'area ex Cemerad nel comune di Statte (TA)	222
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	232

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

C. 2115, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo, nel testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative in Commissione Agricoltura nella seduta dell'8 giugno 2021.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il prossimo lunedì 14 giugno. Pertanto, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna. Invita quindi il relatore, on. Zolezzi, a formulare, al termine della relazione introduttiva, la proposta di parere.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, riferisce alla Commissione sulla proposta di legge recante Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvata dal Senato, come modificata dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito nella seduta di ieri.

Il provvedimento è volto a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale. La loro caratteristica è quella di provenire da produzioni aziendali riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei principi di « localizzazione » – intesa come possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria –, di « limitatezza » – ossia la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti – e di « specificità », come possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente alcune specifiche tipologie di prodotti.

In questo contesto si introduce la dizione « PPL – piccole produzioni locali ».

Venendo all'illustrazione della proposta di legge, l'articolo 1 definisce le finalità e i principi, mentre l'articolo 2 ne specifica l'ambito di applicazione, anche prevedendo che gli agriturismi, così come gli enti del terzo settore aventi fra le finalità statutarie l'agricoltura sociale possano adottare l'etichettatura PPL a determinate condizioni.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano quindi l'etichettatura e i logo « PPL – Piccole Produzioni Locali ». In particolare, è previsto che tali prodotti possano indicare in etichetta la dicitura « PPL – piccole produzioni locali » seguita dal comune o dalla provincia di produzione. Invece, il logo PPL sarà definito sulla base di un concorso di idee disciplinato da un decreto del Ministro delle politiche agricole e ne sarà consentita l'esposizione nei luoghi di vendita.

Gli articoli 5 e 6 dettano norme in materia di consumo immediato e vendita diretta, anche da parte di imprenditori agricoli o ittici.

L'articolo 7 detta disposizioni di più diretta competenza della Commissione ambiente, in quanto reca una semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

L'articolo 8 prevede che il sito internet del MIPAF rechi una sezione dedicata alla valorizzazione dei prodotti PPL, mentre l'articolo 9 prevede l'organizzazione di corsi di formazione sul medesimo tema.

L'articolo 10 prevede che le regioni svolgano i controlli per l'accertamento delle infrazioni, ferme restando le competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi (ICQRF).

L'articolo 11 prevede che il MIPAF detti disposizioni applicative, ferme restando, purché compatibili, le disposizioni già emanate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia.

L'articolo 12 stabilisce le sanzioni applicabili con riguardo all'illecito uso dell'etichettatura e del logo.

Gli articoli 13 e 14 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA dichiara di condividere la proposta del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

D.L. 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 giugno scorso.

Andrea DARA (LEGA), presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA dichiara di condividere la proposta del relatore.

Elena LUCCHINI (LEGA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, che si riferisce ad un provvedimento che sicuramente va incontro alle esigenze delle imprese e delle famiglie. Limitandosi solo agli aspetti di competenza della Commissione, giudica con estremo favore lo stanziamento di 600 milioni di euro che faciliteranno la riduzione della Tari per le attività produttive senza impoverire gli enti comunali, così come reputa indispensabile sostenere con adeguate risorse economiche il processo di passaggio di una porzione importante della viabilità stradale ad ANA al fine di accrescere la sicurezza delle infrastrutture e della circolazione. Ribadisce ancora la posizione della Lega in senso favorevole allo slittamento dell'entrata in vigore della cosiddetta *plastic tax* che – in questo particolare momento – potrebbe rappresentare un balzello insopportabile per interi comparti produttivi.

Ringrazia il relatore per il lavoro svolto nella equilibrata formulazione dell'osservazione presente nella proposta di parere, che tocca un tema particolarmente sensibile. Ricorda che già nel 2018, con il primo governo della legislatura in cui la Lega era presente, si erano rappresentate forti difficoltà con l'altro partito della coalizione per trovare una soluzione soddisfacente al problema dello smaltimento dei fanghi. Le disposizioni introdotte al tempo hanno costituito certamente un passo in avanti ma i problemi sono tuttora sul campo e richiedono maggiore coraggio nelle scelte.

Stefania PEZZOPANE (PD) si associa ai ringraziamenti al relatore per il punto di sintesi che è stato individuato nella proposta di parere, su cui il partito democratico voterà a favore. Rimarca come il provvedimento in esame rechi numerose disposizioni di sostegno alle imprese e ai cittadini che sicuramente vanno ascritte anche all'impegno del suo partito a portare avanti temi e progetti già sperimentati con il Governo Conte II.

Alberto ZOLEZZI (M5S) desidera ringraziare il relatore per aver accolto una sua sollecitazione – espressa nella seduta precedente – in ordine all'esigenza di tracciabilità dei fanghi.

La questione non è di poco conto, come dimostra l'effetto negativo prodotto da un'inchiesta giudiziaria su ben quattro regioni, che si sarebbe potuto evitare colmando la grave lacuna dell'ordinamento italiano, non riscontrabile in termini analoghi in altri Paesi, che non consente di verificare il destino dei fanghi una volta trasformati in gessi da defecazione. In tal senso si muove un emendamento che egli stesso intende presentare presso la Commissione di merito.

Ricorda inoltre che la Commissione ha affrontato il tema durante l'esame del cosiddetto « decreto Genova », trovando una soluzione normativa efficace in quanto estremamente restrittiva sui parametri riferiti ai fanghi, che tuttavia rischia di essere elusa se si consente la loro trasformazione in gessi senza alcuna misura di tracciabilità.

La Commissione approva quindi la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA – Interviene la Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.45.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero della Transizione ecologica.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-06184 Fregolent: Incentivi per la riqualificazione idrica degli edifici, con particolare riguardo al riutilizzo delle acque grigie.

Silvia FREGOLENT (IV), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando, auspica la massima attenzione da parte del Governo al tema del riuso delle acque grigie e dell'utilizzo di quelle piovane e si rammarica, in tal senso, del ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale citato nella risposta e nella limitata disponibilità di risorse, pari al momento a soli 20 milioni di euro. Ritiene invece necessario orientare le misure e gli investimenti già previsti nel PNRR per estendere e mettere a sistema esempi buone pratiche già sperimentate a livello comunale, che affiancano il risparmio energetico al risparmio di una risorsa scarsa e preziosa come l'acqua potabile.

5-06185 Silvestri: Modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale.

Rachele SILVESTRI (FDI), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rachele SILVESTRI (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo che, citando decisioni dei primi mesi del 2020, conferma l'assenza di provvedimenti da parte del Governo nonostante sia passato più di un anno dallo scoppio dell'emergenza pandemica e, conseguentemente, dall'emergenza ambientale relativa allo smaltimento delle mascherine.

5-06186 Pezzopane: Bonifica del SIN di Bussi sul Trino (PE).

Stefania PEZZOPANE (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Stefania PEZZOPANE (PD), replicando, apprezza l'articolata risposta della rappresentante del Governo, riservandosi di acquisire, ove il Ministero lo ritenga possibile, la Relazione del 26 febbraio 2021 citata nella risposta.

5-06187 Plangger: Tutela dell'area verde della Timpa di Leucadia (CA).

Simona SURIANO (MISTO), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Simona SURIANO (MISTO), replicando, si riserva di svolgere un'approfondita istruttoria con gli uffici regionali sulla base degli elementi forniti nella risposta, non nascondendo un certo stupore legato al fatto che le medesime strutture amministrative avevano in un primo tempo dichiarato di non essere in grado di reperire la necessaria documentazione tecnica edilizia.

5-06188 Mazzetti: Proroga del divieto di uso dei prodotti in plastica monouso, anche al fine di garantirne l'esaurimento delle scorte.

Erica MAZZETTI (FI), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Erica MAZZETTI (FI), replicando, registra con favore l'apertura del Governo a

possibili slittamenti dei divieti posti dalla normativa europea, che sicuramente sono auspicati dalle imprese del settore. Rimarca come vada assolutamente gestito il problema delle scorte, che richiedono tempi di smaltimento certamente non inferiori a sei mesi. Non comprende inoltre come tale divieto di produzione e messa in commercio di plastica monouso possa coesistere con una pandemia che impone misure eccezionali per evitare il contagio.

La seduta sospesa alle ore 15.15, riprende alle ore 15.30.

5-06189 Vianello: Tempi per la rimozione dei rifiuti radioattivi presenti nel deposito dell'area ex Cemerad nel comune di Statte (TA).

Giovanni VIANELLO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Giovanni VIANELLO (M5S), replicando, apprezza la puntualità della risposta al suo quesito, che pone l'accento soprattutto sull'urgenza di approntare adeguate risorse per liberare da materiale radioattivo un sito che è ubicato poco distante da abitazioni e da un ospedale e che incredibilmente, per carenza di risorse, non è neppure più presidiato h24. Ricorda peraltro che una mozione approvata a larghissima maggioranza in Assemblea impegna il Governo a porre rapidamente termine a questa grave situazione.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza la proposta di legge AC 2115 di iniziativa del Sen. Vallardi e altri, approvata dal Senato;

premesso che:

il provvedimento è volto a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale. La loro caratteristica è quella di provenire da produzioni aziendali riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei principi di « localizzazione » – intesa come possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria –, di « limitatezza » – ossia la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti – e di « specificità », come possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente alcune specifiche tipologie di prodotti;

in questo contesto si introduce la dizione « PPL – piccole produzioni locali » e il relativo logo;

rilevato che:

a) quanto al principio di limitatezza, potrebbe risultare opportuno all'articolo 1, comma 1 lettera a) e al comma 2, definire più precisamente il principio di limitatezza e il concetto di « limitate quantità », almeno fissando un tetto massimo in unità di peso o di volume, al fine di dare un ordine di grandezza oggettivo;

b) all'articolo 2, che specifica l'ambito di applicazione della legge, anche prevedendo che gli agriturismi, così come gli enti del terzo settore aventi fra le finalità statutarie l'agricoltura sociale possano adottare l'etichettatura PPL a determinate condizioni, potrebbe essere opportuno estendere l'ambito di applicazione della legge anche agli enti del terzo settore aventi negli obiettivi statutari la valorizzazione delle produzioni agricole locali, conformemente all'articolo 2 del decreto legislativo n. 141 del 2015 sull'agricoltura sociale;

c) sarebbe altresì utile assicurare che l'offerta formativa erogata dalle regioni e dalle province autonome di cui all'art. 9 si coordini con altra attività eventualmente già prevista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al fine di rafforzare il principio di « localizzazione » di cui all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire in senso restrittivo la possibilità riconosciute all'articolo 2 secondo cui, nel caso non si possa garantire la produzione locale, si possa ricorrere a produzioni in ambito regionale; ciò al fine di non consentire di fatto di vendere anche prodotti di origine potenzialmente sconosciuta purché siano passati attraverso un intermediario con sede nella regione o nelle province contermini a quella nella quale ha sede il piccolo produttore.

ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 73 del 2021, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

premesso che:

l'articolo 6 stanziava 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzati alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari;

l'articolo 9, comma 3 differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta *plastic tax* ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego;

il medesimo articolo 9, al comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione di alcune sanzioni tributarie riferite a fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017;

l'articolo 72 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione sulle strade trasferite ad ANAS dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana,

nonché risorse per incrementare l'organico;

l'articolo 77, comma 9, prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle ultime settimane del 2020 nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

evidenziato che:

l'articolo 64 estende il fondo di garanzia per la prima casa ai « giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età » e che tale limite potrebbe essere aumentato almeno a quaranta anni, tenendo conto che le difficoltà di accesso alla prima casa di proprietà investe anche persone di età superiore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare il provvedimento con una disposizione che possa garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate e la possibilità di verifica del corretto utilizzo dei correttivi « gesso di defecazione da fanghi » e « carbonati di defecazione » ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

ALLEGATO 3

**5-06184 Fregolent: Incentivi per la riqualificazione idrica degli edifici,
con particolare riguardo al riutilizzo delle acque grigie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante relativa agli incentivi finalizzati a promuovere l'installazione nelle abitazioni di impianti idrici atti a ridurre i consumi di acqua *pro-capite* si fa presente che con la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) è stato istituito il cosiddetto *bonus idrico*.

In particolare l'articolo 1, comma 61 ha istituito presso il Ministero dell'ambiente oggi della transizione ecologica il « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione per l'anno 2021 di 20 milioni di euro.

Il *bonus* in questione ha l'obiettivo di sostituire progressivamente gli apparecchi che regolano il flusso dell'acqua con altrettanti più efficienti per un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica.

Al momento i soggetti che possono accedere ai benefici del *bonus* sono i pro-

prietari di immobili. Il flusso delle domande verrà gestito tramite una apposita applicazione *web*, mentre è prevista una azione di monitoraggio da parte del Ministero anche ai fini di una valutazione dell'efficacia dello strumento.

Il provvedimento che darà definitiva attuazione a questo nuovo incentivo è nella fase finale di elaborazione e a breve verrà emanato da questa Amministrazione.

È bene sottolineare che i risultati che otterrà il *bonus* idrico verranno attentamente valutati al fine di potenziarne eventualmente in futuro la portata, anche valutando interventi nella direzione auspicata dalla presentatrice analogamente finalizzati al risparmio idrico, in accordo con le diverse misure già esistenti che riguardano la riqualificazione degli edifici, specie quella energetica.

ALLEGATO 4

5-06185 Foti: Modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante relativa alle iniziative adottate per rendere corretto il ciclo di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) si osserva che, durante l'emergenza COVID-19, è stato necessario operare la classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei rifiuti da DPI (in particolare: mascherine e guanti).

A questo proposito, l'ISPRA il 16 maggio 2020 ha pubblicato il rapporto « rifiuti costituiti da DPI usati », nel quale ha fornito le indicazioni sul corretto smaltimento degli stessi in base alla diversa tipologia di utenza e di attività che li ha generati.

Nel documento, si chiarisce che le istruzioni sono state impartite nella fase di *lockdown* per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze produttive e commerciali i cui rifiuti sono assimilati agli urbani.

Durante la « Fase 2 » dell'emergenza, le stesse indicazioni hanno trovato applicazione anche per le ulteriori utenze produttive e commerciali, i cui rifiuti sono assimilati agli urbani.

Per le utenze i cui rifiuti non sono assimilati agli urbani, l'attribuzione del codice resta in capo al produttore secondo la procedura di classificazione illustrata nel citato rapporto ISPRA, e le modalità gestionali dovranno essere valutate sulla base delle caratteristiche dei rifiuti medesimi.

Inoltre, ISPRA ha ribadito che, per le utenze sanitarie, si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, che individua la corretta codificazione dei rifiuti sia ai fini della classificazione che per le relative modalità

di gestione, nonché ha stimato che la potenziale produzione di rifiuti di DPI nell'arco del 2020, ha avuto un valore medio di 300.000 tonnellate.

Fra i principali provvedimenti del Governo per far fronte a questa emergenza, si segnala l'articolo 229-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, riguardante proprio lo smaltimento dei DPI, che ha previsto che il Ministero dell'ambiente oggi della transizione ecologica emanasse linee guida, sentiti ISPRA e ISS, per l'individuazione delle modalità di raccolta dei DPI usati. Tali linee guida sono ancora in corso di redazione.

Ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, inoltre, questo Ministero ha il compito di definire, tramite decreto, specifici criteri ambientali minimi (CAM), in raccordo con il Ministero della salute, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti derivanti dall'uso di mascherine filtranti nonché, dove possibile, di altri dispositivi medici e DPI. L'adozione del decreto ha lo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.

In particolare, i CAM relativi alle mascherine filtranti, prodotte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, prevedono che le mascherine « di comunità », ovvero destinate al personale non sanitario, siano riutilizzabili.

Il requisito di riutilizzabilità sarà obbligatorio per tutte le forniture pubbliche di

mascherine di comunità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (« Codice dei contratti pubblici »).

Considerando che le mascherine riutilizzabili possono essere adoperate in media 50 volte, senza arrecare alcun limite alla sicurezza dei lavoratori, risulta evidente che si registrerà un consistente riduzione

del volume dei rifiuti derivante dall'utilizzo di questi prodotti.

Allo stato attuale lo schema di decreto di definizione dei CAM ha già acquisito il parere del Ministero della salute ed è in fase di perfezionamento per la successiva emanazione.

ALLEGATO 5

5-06186 Pezzopane: Bonifica del SIN di Bussi sul Trino (PE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle attività poste in essere da Edison S.p.A. nelle aree site a monte dello stabilimento industriale di Bussi sul Tirino, in cui ricadono le due discariche 2A e 2B e le aree ad esse limitrofe, si osserva che Edison è da tempo impegnata a svolgere attività idonee a superare definitivamente le gravi criticità ambientali che da decenni interessano le predette aree inquinate.

Edison sta inoltre intervenendo sulle criticità conoscitive del Progetto commissariale posto a base di gara, quali la mancanza di adeguate informazioni circa i materiali presenti nell'area, tra cui la distinzione fra terreni, materiali di riporto e rifiuti, mediante congrue modalità di caratterizzazione/classificazione.

Il Ministero che rappresento aveva deciso di annullare l'intera procedura di gara, sussistendone le condizioni di legge.

La Società Edison, nel febbraio scorso, quindi in epoca successiva all'atto di sindacato ispettivo del 2 dicembre 2020, ha trasmesso al Ministero la « Relazione lavori aggiornata al 15 febbraio 2021 », unitamente ad una nota di riscontro ai pareri resi, nello stesso mese, rispettivamente da ARTA in cui, peraltro, l'Agenzia aveva espressamente lamentato ritardi nei lavori di ultimazione della copertura e da ISPRA.

Nella nota di riscontro ad ARTA, Edison evidenzia che, nel rispetto del cronoprogramma e fatti salvi eventuali eventi imprevisti, oltre quelli che si erano già verificati, quale il rinvenimento di materiali contenenti amianto, condizioni meteorologiche avverse e limitazioni legate all'emergenza sanitaria in corso, i lavori di posa del

pacchetto di copertura si concluderanno entro il mese di marzo 2021.

Quanto, infine, al rinvenimento di « numerosi superamenti delle CSC » nelle acque sotterranee, richiamati nel parere ARTA, si rappresenta che detti superamenti si riscontrano nei piezometri già in emungimento, a dimostrazione del funzionamento del sistema « Pump & Stock ».

In merito alle indagini integrative e ai campionamenti di rifiuti, materiali di riporto e terreni, Edison ha altresì rappresentato che « in linea con quanto previsto dal cronoprogramma, attualmente sono state completate le analisi di laboratorio e sono state avviate le prove di trattabilità, i cui risultati saranno resi disponibili nell'ambito della documentazione che sarà presentata a corredo del Progetto Operativo di rimozione dei rifiuti ».

Nel marzo scorso la Società ha comunicato, altresì, l'intenzione di ampliare le misure di prevenzione per la falda, mediante la messa in emungimento di ulteriori n. 2 piezometri, oltre a fornire il report di monitoraggio della falda eseguito a gennaio 2021.

In particolare, con nota dell'8 marzo 2021 Edison ha trasmesso la « Relazione lavori aggiornata al 26 febbraio 2021 » con il cronoprogramma, che prevede espressamente il completamento dei lavori entro il 31 marzo 2021.

Il 1° aprile 2021 Edison ha comunicato al Ministero di aver completato le operazioni di copertura e di aver implementato anche le misure di prevenzione nei confronti della falda, aumentando il numero di piezometri messi in emungimento, e di con-

sequenza la portata di acque di falda emunte e stoccate.

Nello stesso mese, Edison ha trasmesso al Ministero sia il « Progetto operativo di rimozione rifiuti » e sia l'« Aggiornamento del Piano di indagine », finalizzati alla successiva elaborazione dell'analisi di rischio e del Progetto di bonifica delle aree, sui quali

il Ministero ha chiesto il parere istruttorio degli Enti tecnici.

Posso in conclusione assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a seguire con tutta l'attenzione del caso la rilevante questione posta dagli Onorevoli interroganti.

ALLEGATO 6

5-06187 Plangger: Tutela dell'area verde della Timpa di Leucadia (CA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, secondo quanto riferito dalla Regione Sicilia si osserva che l'iter del progetto è iniziato come demolizione e ricostruzione di un edificio già esistente e non trattasi quindi di nuova costruzione.

Al progetto, presentato nel 2007, sono infatti allegate le foto degli edifici, allora da demolire (e oggi demoliti), costituiti da fabbricati in muratura, databili sicuramente ante 1940.

La Soprintendenza di Catania, nel 2007/2008 non poteva negare il diritto dei proprietari a demolire e ricostruire gli edifici di proprietà, non potendo altrimenti giustificare ulteriore compressione della proprietà privata.

Come stabilisce l'articolo 146, comma 4, decreto legislativo n. 42 del 2004, «l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio», ed è quindi competenza del Comune verificare l'ammissibilità dell'intervento in questione rispetto a tutte le norme vigenti in materia di trasformazione urbanistica del territorio, prima del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio.

Va inoltre aggiunto che la proposta di imposizione del vincolo paesaggistico (risalente al 17 novembre 2003) non si è mai conclusa con l'adozione di un decreto.

In data 10 febbraio 2021, non avendo la ditta ottemperato alla prescrizione della comunicazione dei lavori, così come indicato nell'autorizzazione dell'8 novembre 2021, la Sezione Archeologica della Regione ha sospeso i lavori per ulteriori approfondimenti di natura archeologica. Gli accertamenti sono tutt'ora in corso.

Il 14 aprile scorso, la Sezione Archeologica della Regione Sicilia ha avviato il procedimento di tutela, con vincolo diretto ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle strutture archeologiche presenti nelle aree contermini a quelle in oggetto.

La sezione Paesaggistica della Soprintendenza ha avviato, altresì, in data 5 maggio 2021, la dichiarazione di tutela, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con decreto legislativo n. 42 del 2004, e della L.R. 12 luglio 2018 n. 12.

Per quanto fin qui espresso la Regione ha rappresentato che la condotta della Soprintendenza è stata improntata al rispetto delle norme e dei vincoli vigenti nell'area.

ALLEGATO 7

5-06188 Mazzetti: Proroga del divieto di uso dei prodotti in plastica monouso, anche al fine di garantirne l'esaurimento delle scorte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo alla richiesta degli Onorevoli interroganti che il Governo intervenga nelle sedi appropriate affinché l'entrata in vigore della Direttiva europea 904 del 2019 sia prorogata di un anno, si precisa innanzitutto che l'argomento è all'attenzione del Ministero.

La predisposizione dello schema di decreto legislativo è stata effettuata al fine di recepire la Direttiva richiamata, sulla base dei criteri di delega contenuti nell'articolo 22 della legge di delegazione europea.

Le disposizioni normative conseguenti impongono che l'attuazione della direttiva avvenga nel termine indicato dalla stessa, ovvero entro il 3 luglio 2021. A partire da questa data deve essere applicato il dispositivo per cui non sarà possibile immettere sul mercato determinati nuovi prodotti in plastica, cosiddetti monouso.

Il mancato recepimento di una Direttiva da parte di un Paese membro, come noto, comporta che la Commissione Europea possa avviare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato e adire la Corte di Giustizia europea anche ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Purtuttavia, vi è la possibilità, secondo le previsioni della cosiddetta « legge Moavero Milanese » del 2012, di ottenere una proroga pari a tre mesi del termine di esercizio delle delega, in tal modo evitando il rischio di infrazioni comunitarie.

Nella bozza del decreto legislativo di recepimento della direttiva sta valutando, fermo restando il divieto di immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato alla di-

rettiva, una disposizione che consente alle aziende coinvolte l'esaurimento delle scorte presenti in magazzino, per un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto.

Il Ministero si sta adoperando, anche attraverso una interlocuzione diretta con la Commissione europea, per porre in essere azioni di mitigazione nel processo di recepimento, volte a tutelare le filiere industriali del settore.

In tale direzione si segnala che lo schema di Decreto di recepimento contiene una disposizione finalizzata a consentire l'immissione sul mercato di prodotti monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata, conforme allo standard europeo UNI EN 13432, con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile che, in un'ottica di transizione verso la gestione circolare della plastica, dovrebbero essere considerate come alternative sostenibili alle plastiche standard.

Ancora, riguardo alle Linee Guida dell'Unione europea, è ferma intenzione del Governo ribadire che la definizione di polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente sia meno stringente.

In ultimo, nelle more di ulteriori azioni che verranno intraprese per la salvaguardia delle aziende, bisogna tenere presente che il nostro Paese vige ancora una situazione emergenziale dovuta all'emergenza pandemica che ha imposto in taluni contesti il ricorso a prodotti in plastica monouso per la protezione sanitaria dei cittadini.

ALLEGATO 8

5-06189 Vianello: Tempi per la rimozione dei rifiuti radioattivi presenti nel deposito dell'area ex Cemerad nel comune di Statte (TA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle iniziative che si intende assumere per completare le operazioni di rimozione dei rifiuti presenti nel deposito ubicato nell'area ex Cemerad, nel Comune di Statte (TA), si osserva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2015 è stato nominato un Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi ubicati nel medesimo deposito.

Successivamente, con l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito con modifiche dalla legge n. 17 del 27 febbraio 2017, il Commissario è stato autorizzato ad affidare il servizio di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin S.p.a., per svolgere tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate.

Lo stesso Commissario, sin dal marzo 2020, ha rappresentato a tutte le Amministrazioni a vario titolo interessate, la necessità di un ulteriore fabbisogno finanziario. Nel settembre scorso, in un incontro svoltosi negli uffici del Ministero dell'ambiente oggi, della transizione ecologica, sono state illustrate le criticità presenti presso l'area ex Cemerad, ed è stato precisato che nel deposito sono presenti un totale di circa 3074 fusti contenenti materiale radioattivo e che le criticità riscontrate hanno com-

portato una variazione in aumento dei costi previsti, stimato in circa 2.961.332,50 di euro.

Tenuto conto che l'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi ubicati nel deposito rientra tra le attività che devono essere monitorate dal Ministero, al quale, peraltro, è affidata la responsabilità dell'attuazione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2019, l'Amministrazione stessa si è resa consapevole della necessità di reperire, con urgenza, le ulteriori risorse necessarie per il completamento delle attività previste, onde evitare la sospensione delle stesse.

Il 3 marzo 2021 il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del carattere emergenziale della questione, nonché dei potenziali ed elevati rischi connessi con la natura dei beni custoditi, ha chiesto al Ministero dell'economia di provvedere, con le modalità più idonee, ad un ulteriore finanziamento delle attività onde consentire in tempi brevi la conclusione degli interventi.

Questo dicastero, dunque, sta seguendo con tutta l'attenzione necessari, non solo gli interventi per la riqualificazione del sito ma anche, per quanto di competenza, il tema connesso alle ulteriori risorse necessarie agli interventi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05389 Carnevali: Sulla situazione dello stabilimento industriale della Novem car interior design spa sito nel comune di Bagnatica	233
ALLEGATO 1 (Testo della risposta del Governo)	237
5-05547 Romano: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel Italy.	
5-05815 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel Italy	234
ALLEGATO 2 (Testo della risposta del Governo)	238
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	234
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	239
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Nuovo testo C. 2115, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	235
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	240
DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	236
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene, da remoto, la viceministra per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 14.35.

5-05389 Carnevali: Sulla situazione dello stabilimento industriale della Novem car interior design spa sito nel comune di Bagnatica.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Andrea ROMANO (PD), sottoscrive l'interrogazione in titolo e rinuncia alla replica.

5-05547 Romano: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel Italy.

5-05815 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel Italy.

Martina NARDI *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Alessandra TODDE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea ROMANO (PD), replicando, anche in qualità di cofirmatario dell'interrogazione a prima firma Benamati, si dichiara soddisfatto per il fatto che, in un quadro così preoccupante, il Governo abbia voluto affermare che il piano industriale presentato da Jsw steel Italy è da considerarsi del tutto insufficiente. È dell'avviso che il predetto piano non risponda minimamente agli impegni presi a suo tempo dal gruppo industriale in questione. Prende quindi atto dell'impegno preso dal Governo e assicura che il Partito Democratico non cesserà di vigilare sul suo rispetto e sulle azioni necessarie per la soluzione delle problematiche evidenziate. Osserva peraltro che il piano è ormai risalente nel tempo e che, per quanto l'incontro del Governo con le parti sindacali è da considerarsi positivo, il problema deve essere risolto: o il gruppo Jsw steel Italy rispetta gli impegni presi oppure sarà necessario cercare soluzioni alternative anche rivolgendosi ad altri possibili interessati e coinvolgendo la regione Toscana. Ritiene, infatti, ormai insopportabili le incertezze e i rischi gravanti sul territorio, sui lavoratori e sulle famiglie coinvolti. Ricorda inoltre che sul medesimo territorio di Piombino si profilano venti di crisi anche per le acciaierie Liberty Magona

che rischiano un forte rallentamento della produzione.

Ritiene che tutto ciò può e deve rappresentare l'occasione per affrontare con decisione la situazione della siderurgia italiana. Chiede quindi che l'Esecutivo segua con impegno l'intero settore siderurgico e, nello specifico, quello di Piombino. Conclude apprezzando che il Governo richieda un nuovo piano industriale per le acciaierie in oggetto e considera inaccettabile che le problematiche di un settore di così alta rilevanza strategica per il Paese, com'è quello siderurgico, non vengano finalmente affrontate e, auspicabilmente, risolte.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Testo unificato C. 208 Fregolent e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2021.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.**Nuovo testo C. 2115, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2021.

Benedetta FIORINI (LEGA), *relatrice*, avverte che il testo all'esame è stato emendato dalla Commissione referente nella seduta pomeridiana di ieri. Quindi, ad integrazione della relazione svolta nella scorsa seduta, illustra brevemente le principali modifiche che sostanzialmente interessano gli articoli 1, 3, 4, 7 e 13.

Fa quindi presente che all'articolo 1, comma 1, è stato soppresso uno dei principi cui devono attenersi gli imprenditori agricoli e ittici nelle loro attività oggetto della proposta di legge, quello della marginalità o limitatezza della produzione, che di fatto limitava decisamente l'attività delle aziende che svolgono in via prevalente od esclusiva la produzione di prodotti locali. All'articolo 3 è stata emendata la parte che prevedeva il dovere di indicare in etichetta in maniera leggibile la dicitura « PPL- piccole produzioni locali », prevedendosi ora la mera possibilità di farlo.

Evidenzia che l'articolo 4 è stato integralmente sostituito e, al comma 1, prevede non più l'istituzione del « marchio », bensì del « logo » « PPL – piccole produzioni locali »: la parola « marchio » viene sostituita con la parola « logo » ovunque essa ricorra nel testo. Tale logo viene istituito, ora, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il logo PPL è da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del comma 2 il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi

commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1. Si precisa inoltre, al comma 3, che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano senza oneri per lo Stato.

Sottolinea poi che in fase emendativa è stato altresì sostituito l'articolo 7, ora rubricato come semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Si dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti europei, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. Ricorda che nella versione non emendata erano invece previste disposizioni particolareggiate circa i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività.

Ricorda infine che l'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, venendo quindi eliminata l'autorizzazione di spesa di 32.000 euro riferita alla precedente versione dell'articolo 4 che, come segnalato precedentemente, è stato integralmente sostituito.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul testo all'esame (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2021.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-05389 Carnevali: Sulla situazione dello stabilimento industriale della Novem car interior design spa sito nel comune di Bagnatica.**TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Con l'atto in parola, si evidenzia che la Novem Car interior design S.p.A., azienda bavarese specialista negli allestimenti di lusso nel segmento delle auto di lusso, starebbe riducendo lo stabilimento di Bagnatica (Bergamo) in favore di altri stabilimenti produttivi fuori dall'Italia (in particolare, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla Slovenia).

A tal riguardo, tengo a precisare ancora una volta che il Governo sta cercando di contrastare in ogni modo il fenomeno della delocalizzazione, il quale comporta il trasferimento non solo degli impianti italiani in altri Paesi, ma anche del « *know-how* » accumulato negli anni con il concorso delle maestranze italiane.

Le scelte aziendali di localizzare, delocalizzare o centralizzare le proprie attività sono sempre strettamente connesse ad una preliminare valutazione avente ad oggetto i costi attinenti alle componenti o ai fattori degenerativi della produzione commerciale. L'attuale Governo è in prima linea per combattere fenomeni di delocalizzazione agendo, da un lato, per sanzionare le aziende che delocalizzano (qualora abbiano usufruito di finanziamenti pubblici) e per difendere i marchi storici; dall'altro, per individuare politiche pubbliche tese ad incoraggiare le aziende che hanno già delocalizzato a reinvestire in Italia. L'impegno del Governo è di creare le condizioni per

rendere meno oneroso lo svolgimento dell'attività d'impresa in Italia rispetto a quanto avviene in altri Paesi e di prevedere un quadro omogeneo di interventi, anche normativi, volti a difendere il nostro tessuto produttivo.

Nello specifico dell'atto in parola, circa la possibilità di aprire un tavolo di crisi dedicato alla Novem Car Interior – nel precisare che i tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico vengono attivati a seguito di richiesta delle parti interessate e che attualmente non risulta pervenuta al Ministero dello sviluppo economico alcuna istanza – ove richiesto e ne sussistano le condizioni, si manifesta la disponibilità a convocare un tavolo di confronto per preservare anche la realtà produttiva di cui si discute.

In generale, tenendo in considerazione che è l'intero settore *automotive* a rivestire rilevanza strategica per l'economia italiana e a meritare particolare attenzione da parte del Governo, che a breve ne riattiverà il tavolo di confronto.

In conclusione, come già sottolineato dal Ministro Giorgetti, è necessario un monitoraggio costante e un ripensamento della politica industriale sull'*automotive*, che preveda al contempo il supporto alla domanda e all'offerta. Un adeguato supporto a tale sistema industriale rappresenta la premessa per evitare operazioni di delocalizzazione o acquisizione di realtà produttive italiane.

ALLEGATO 2

5-05547 Romano: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel Italy.**5-05815 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel Italy.****TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Rispondo congiuntamente agli atti in esame essendo gli stessi riferibili alle vicende dello stabilimento di Piombino del gruppo Jsw Italy. A riguardo rappresento quanto già riferito anche in altre sedi istituzionali.

Com'è noto, in data 29 gennaio 2021, JSW ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico un primo Piano Industriale relativo alle Acciaierie di Piombino. Il documento, che ha ripercorso l'analisi storica e di mercato del sito siderurgico, ha offerto una rappresentazione delle condizioni di mercato in cui opera l'Azienda.

Il progetto presentato, tuttavia, non chiarisce quale sia l'impegno finanziario assunto dalla Proprietà in riferimento ai costi per la progettazione e realizzazione degli impianti produttivi ed è stato ritenuto, pertanto, insufficiente.

L'auspicio, con riferimento al sito in questione, è quello di acquisire maggiore competitività sui mercati internazionali attraverso l'incremento dei livelli di produttività, l'aumento dei volumi su base annua e il miglioramento della qualità dei prodotti, con interventi sia sul piano finanziario che sul piano socio-occupazionale.

Per tale ragione, come emerso nel corso dell'ultimo incontro relativo alla situazione dell'Azienda JSW Piombino (svoltosi lo scorso 13 maggio), dovrà essere formalizzato a breve un nuovo Piano Industriale definitivo.

In tale prospettiva, il Ministero dello sviluppo economico continuerà a seguire con la massima attenzione la vicenda, al fine di individuare le soluzioni più idonee per garantire la produttività di questo polo, che rappresenta uno dei poli principali della siderurgia italiana, nonché per tutelare i lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 3

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge recante « Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca » (Testo unificato C. 208 Fregolent e abb.);

rilevato che la proposta di legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione;

evidenziato che l'articolo 5 modifica la normativa riguardante i ricercatori riservando una quota di accesso in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione

di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando;

rilevato che il medesimo articolo 5 rafforza, inoltre, la trasparenza delle procedure concorsuali, rimodula la durata del contratto di ricercatore universitario a tempo determinato e innova la disciplina riguardante la valutazione del ricercatore per la chiamata a professore associato;

preso, altresì, atto con favore che l'articolo 6, che reca misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca, modifica la normativa concernente il ricercatore o tecnologo a tempo determinato armonizzandola con quella del ricercatore universitario e favorisce forme di mobilità tra università e enti di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale » (nuovo testo C. 2115, approvato dal Senato, come modificato dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione),

rilevato che il provvedimento all'esame prevede disposizioni che riguardano la valorizzazione della produzione, della trasformazione e della vendita in limitati quantitativi di prodotti alimentari, anche trasformati, ottenuti a partire da produzioni aziendali di imprenditori agricoli, apistici e ittici;

preso atto con favore di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, che precisa che i prodotti « PPL – Piccole produzioni locali » possono essere, tra l'altro, destinati, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta in ambito provinciale o di provincia confinante;

sottolineato che l'articolo 2, commi 2 e 3, prevede che le aziende agricole che svolgono attività agrituristica possono in tale ambito avvalersi di prodotti PPL nonché che la produzione primaria deve essere svolta su terreni di pertinenza aziendale;

preso altresì atto che l'articolo 3 dispone la facoltà di indicare in etichetta in

maniera leggibile la dicitura « PPL- piccole produzioni locali »;

evidenziato che l'articolo 4, integralmente sostituito durante la fase emendativa, al comma 1 prevede l'istituzione del logo « PPL – piccole produzioni locali » a seguito di apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto, tra gli altri, anche con il Ministro dello sviluppo economico;

preso atto che ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, il logo PPL è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1, nonché che esso non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita;

ricordato l'articolo 5, che detta norme specifiche in materia di consumo immediato e vendita diretta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

**DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo);

preso atto delle norme contenute nel titolo I a sostegno delle imprese, dell'economia e volte all'abbattimento dei costi fissi;

ricordati, al riguardo, tra gli altri: l'articolo 1 che reca disposizioni in materia di contributi a fondo perduto; l'articolo 2 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il « Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021; l'articolo 4 che proroga, tra l'altro, al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*; l'articolo 5 che proroga la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici; l'articolo 7 che reca misure a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e *bonus* alberghi; l'articolo 8 che, tra gli altri interventi, al comma 1 dispone misure urgenti per il settore tessile e della moda, modificando la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti e, al comma 2, rfinanzia il fondo destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'em-

ergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati; l'articolo 11 che reca misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, incrementando, al comma 1, la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri e, al comma 2, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri;

preso atto, inoltre, delle norme contenute nel titolo II recanti misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese;

ricordati, al riguardo, tra gli altri: l'articolo 12 che introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a PMI e imprese *mid cap* finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti e che prevede alcune semplificazioni; l'articolo 13 che proroga e rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI; l'articolo 14 che esenta temporaneamente, a specifiche condizioni, da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start up* e PMI innovative; l'articolo 15 che istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento; l'articolo 16 che proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria *ex lege* per il rimborso dei finanziamenti in essere a

favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale; l'articolo 17 che interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato estendendo al 31 dicembre 2021 i suoi interventi effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal *Temporary Framework*; l'articolo 20 che consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire, a determinate condizioni, in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi; l'articolo 24 che, al comma 1, incrementa la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese che si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche e, al comma 2, prevede la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria; l'articolo 25 che reca interventi di sostegno alle imprese aerospaziali rinviando i versamenti, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del settore aeronautico;

valutato favorevolmente quanto previsto nell'articolo 42 che riconosce un'indennità *una tantum* in favore di alcune categorie di lavoratori tra le quali quella dei dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavo-

ratori in regime di somministrazione nei suddetti settori, nonché di altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

sottolineato che l'articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, a condizione che i datori abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;

evidenziato che l'articolo 45 prevede la possibilità di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità;

evidenziato con favore quanto recato nell'articolo 62 che modifica la normativa sul Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore *automotive* nell'area di crisi industriale complessa di Torino al fine di renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione e rende permanente l'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti di Caritas italiana (*Svolgimento e conclusione*) 243

SEDE CONSULTIVA:

In morte del deputato Ettore Guglielmo Epifani 244

Variazioni nella composizione della Commissione 244

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 244

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 258

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 246

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 260

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 247

Sui lavori della Commissione 257

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 257

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti di Caritas italiana.
(*Svolgimento e conclusione*).

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, don Marco PAGNIELLO, *rappresentante di Caritas italiana*, svolge una breve introduzione e Nunzia DE CAPITE, *rappresentante di Caritas italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene da remoto, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, la presidente Romina MURA.

Intervenendo da remoto, Nunzia DE CAPITE, *rappresentante di Caritas italiana*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Dopo un intervento da remoto di don Marco PAGNIELLO, *rappresentante di Caritas italiana*, Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO.

La seduta comincia alle 14.50.

In morte del deputato Ettore Guglielmo Epifani.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, levandosi in piedi, insieme ai deputati presenti, invita la Commissione ad osservare un minuto di silenzio per onorare la memoria del collega Ettore Guglielmo Epifani, scomparso lo scorso 7 giugno. Fa presente che nei prossimi giorni la Commissione procederà a una commemorazione del collega Epifani alla quale potranno partecipare i rappresentanti dei gruppi.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, comunica che il deputato Andrea RUGGIERI, ha cessato di far parte della Commissione.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, come risultante dall'esame delle proposte emendative, nella seduta odierna.

Quindi, in qualità di relatore, illustra il contenuto del provvedimento, rilevando che il provvedimento, che consta di otto articoli, all'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione delle disposizioni, che interviene in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione. Le disposizioni del provvedimento si applicano a tutte le università, statali, non statali o telematiche, a tutti gli istituti di istruzione universitaria, nonché a tutti gli enti pubblici di ricerca e, ove compatibili, anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.

L'articolo 2 prevede la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di conferire borse di ricerca, *post lauream*, per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca. Non possono accedere alle borse di ricerca il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e i dottori di ricerca. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con il regolamento dell'ateneo ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di valutazione comparativa. Le borse di ricerca sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e non

danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

Con riferimento al dottorato di ricerca, l'articolo 3 dispone che i corsi per il suo conseguimento forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. La norma, inoltre, da un lato, restringe l'ambito dei soggetti abilitati all'istituzione dei corsi di dottorato, eliminando dalla platea attualmente prevista le qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, mentre, dall'altro, lo amplia includendo anche le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati con riferimento all'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Di particolare rilievo per le competenze della Commissione è la modifica introdotta all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con riferimento al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si modifica la previsione che consente di richiedere tra i requisiti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, precisandosi che la pertinenza del titolo debba essere valutata in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari. Quanto alla valutazione del titolo di dottore di ricerca, si sopprime il rinvio ad un atto secondario della disciplina dei criteri di valutazione del titolo, stabilendosi che ad esso è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale.

L'articolo 4 introduce modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca, mentre l'articolo 5 riguarda i ricercatori universi-

tari a tempo determinato. Per quanto riguarda, in particolare, le competenze della Commissione Lavoro, la norma interviene sui requisiti per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione, modifica la composizione delle commissioni giudicatrici e prevede un termine di 90 giorni dal termine delle procedure di selezione per la stipula del contratto. Si introduce un'unica tipologia di contratto a tempo determinato, di durata complessiva di sette anni, non rinnovabile, incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assegni di ricerca presso altri atenei, borse di dottorato e borse di studio. Attualmente i contratti hanno durata triennale, prorogabile per ulteriori due anni, salva la possibilità di stipulare un nuovo contratto triennale per soggetti in possesso di determinati requisiti che abbiano già usufruito di un contratto. In ragione di tale prolungamento del contratto si modifica la disciplina relativa all'inquadramento nel ruolo di professore associato. Si rinvia, inoltre, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) la definizione dei requisiti qualitativi e quantitativi minimi necessari per l'accesso alle procedure concorsuali nonché per la valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta.

Segnala che al comma 1, lettera f), si prevede che ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Al riguardo, potrebbe essere utile chiarire se la durata settennale debba essere prolungata di un tempo corrispondente ai richiamati periodi ovvero se tali periodi siano comunque computati nella durata, anche considerando che il comma 9-ter dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 prevede, per i congedi obbligatori di maternità, che essi siano computati nell'ambito della durata del rapporto. Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 2, comma 5, della proposta, che – con riferimento alle borse di ricerca, che come si è detto non danno origine a rapporti di lavoro subordinato – prevede che ai fini del

calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute secondo la normativa vigente.

Ricorda che l'articolo 6, nel novellare il decreto legislativo n. 218 del 2016, consente agli enti pubblici di ricerca di indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili. La norma prevede, inoltre, che, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. I medesimi enti possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione in conformità agli *standard* qualitativi internazionali individuati con uno specifico decreto ministeriale. Allo stesso modo, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo in esame, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

L'articolo 7 impone alle università e agli enti pubblici di ricerca, pena l'invalidità della procedura di selezione, di pubblicare sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca ogni bando di concorso relativo a borse di ricerca, a dottorati di ricerca, ad assegni di ricerca, a contratti per ricercatori a tempo determinato, nonché ai ruoli di professore di prima o seconda fascia entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Segnala, infine, che l'articolo 8 reca, infine, le disposizioni transitorie e finali.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, illustra la sua proposta di parere

favorevole, soffermandosi, in particolare, sull'osservazione, con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 1, lettera *f*), di chiarire in modo univoco la portata delle disposizioni secondo cui non rilevano ai fini della durata, rispettivamente, delle borse di ricerca e dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato, da un lato, i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute e, dall'altro, i periodi di aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, precisando in particolare se tali periodi debbano essere computati nell'ambito della durata del rapporto, come previsto a legislazione vigente per i congedi obbligatori di maternità nei contratti dei ricercatori a tempo determinato, ovvero si debba prolungare la durata dei rapporti in misura corrispondente a quella dei periodi di astensione dal lavoro o di aspettativa (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in qualità di relatore (*vedi allegato 1*).

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul nuovo testo della proposta di legge nella seduta odierna. Invita, quindi, la relatrice a svolgere la sua relazione e a formulare la sua proposta di parere.

Elena MURELLI (LEGA), *relatrice*, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di quattordici, presenta solo

limitati profili riconducibili alla competenza della Commissione lavoro.

Fa presente che l'articolo 1 reca i principi e le finalità del provvedimento, volto a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, che comprende gli imprenditori agricoli, apistici, ittici, singoli e associati.

Ricorda, poi, che l'articolo 3 reca norme riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari. L'articolo 4 istituisce il logo « PPL – piccole produzioni locali », le cui condizioni e modalità di attribuzione sono rinviate ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Segnala che l'articolo 5 disciplina il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL. L'articolo 6 richiama le disposizioni di sicurezza applicabili ai locali e alle attrezzature di produzione dei prodotti PPL, che gli imprenditori sono tenuti a rispettare. L'articolo 7 riguarda i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti.

Osserva, poi, che l'articolo 8 dispone l'istituzione, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 9, che prevede la possibilità per le regioni di istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL, con lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi

operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP, che rappresenta la metodologia operativa riconosciuta a livello internazionale per la prevenzione o la minimizzazione dei rischi per la sicurezza nei processi di preparazione di cibi e bevande.

Ricorda, poi, che l'articolo 10 reca disposizioni per l'esercizio da parte delle regioni dei controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, mentre l'articolo 11 reca le disposizioni applicative. Fa presente, infine, che gli articoli 12 e 13 recano, rispettivamente, le sanzioni e le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Illustra, quindi, la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna sarà avviato l'esame del provvedimento che proseguirà nel corso della prossima settimana.

Ricorda, poi, che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), *relatore*, prima di passare all'illustrazione del contenuto del provvedimento, intende esprimere il suo dolore per la repentina scomparsa del collega Epifani, riconoscendone il grande valore come uomo, prima ancora che come sindacalista. Passa, quindi, ad illustrare il contenuto del provvedimento in esame, che si compone di settantotto articoli, suddivisi in nove Titoli, segnalando che, considerata la sua ampiezza, la relazione approfondirà prevalentemente le disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Lavoro.

Fa presente, in primo luogo, che il Titolo I reca disposizioni per il sostegno alle imprese e all'economia, nonché per l'abbattimento dei costi fissi. In tale contesto, segnala che l'articolo 9, ai commi 1 e 2, differisce ulteriormente, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, la sospensione e dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma, che si applica anche ai versamenti per contributi previdenziali, fa salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati dal 1° maggio al 26 maggio, data di entrata in vigore del decreto in esame.

Ricordo che il Titolo II reca misure per l'accesso al credito e per la liquidità delle imprese e non reca disposizioni direttamente riferibili alle materie di competenza della Commissione lavoro.

Fa presente che il Titolo III riguarda il settore sanitario e, in tale ambito, l'articolo 26 reca disposizioni in materia di recupero delle liste di attesa e di utilizzo flessibile delle risorse da parte delle Regioni, tra le quali la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato di personale sanitario, anche in deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali di settore, o a forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Segnala, poi, che l'articolo 33 interviene nel settore dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza al fine di rispondere agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini e adolescenti. A tal fine, nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al comma 1, la norma consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, entro un limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro. Agli stessi soggetti, sulla base del comma 3, è consentito conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari. A tal fine è previsto uno stanziamento di 19,93 milioni di euro.

Fa presente che l'articolo 34 reca ulteriori misure riguardanti il settore sanitario, tra le quali segnala, al comma 8, la modifica alla disciplina transitoria che consente alle aziende sanitarie di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza. In particolare, sulla base delle disposizioni in esame, i soggetti interessati possono optare tra il mantenimento del trattamento pensionistico o la remunerazione dell'incarico, superando la previgente previsione tassativa della sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le mensilità corrispondenti all'incarico remunerato. Segnala, inoltre, che il comma 9, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce che resta ferma la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico in caso di incarichi conferiti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale a soggetti già in quiescenza, sulla base dell'articolo 1, comma 423, e della relativa tabella 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei

collocati in graduatorie concorsuali in vigore.

Si sofferma, in particolare, sul Titolo IV, che reca disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali.

In primo luogo, ricorda che l'articolo 36 dispone il riconoscimento di ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, con una spesa pari a 884,4 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 37 riconosce la cumulabilità con il reddito di ultima istanza delle indennità di natura previdenziale corrisposte, a titolo di invalidità, ai professionisti disabili dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, come già disposto per l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS.

Osserva che l'articolo 38 dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, della riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI a partire dal quarto mese di fruizione con riferimento alle prestazioni in pagamento e a quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021. Come precisato nella relazione illustrativa, le riduzioni maturate e non applicate nel periodo di sospensione verranno applicate contestualmente al termine del periodo, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2022 l'importo della NASpI ancora in godimento sarà ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione. Gli oneri della disposizione sono pari a 327,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Ricorda che l'articolo 39, al comma 1, estende, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla fine dell'anno 2021, l'applicabilità della disciplina del contratto di espansione alle aziende che hanno almeno cento dipendenti, riservata dalla previgente normativa transitoria, nel 2021, alle aziende con almeno cinquecento dipendenti. La medesima estensione è prevista per la disciplina volta ad agevolare l'esodo volontario dei dipendenti che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, riguardante nel 2021 le aziende con almeno 250 dipendenti. Il comma 3

dispone l'incremento dei finanziamenti dei contratti di espansione per il 2024. Come si legge nella relazione tecnica, l'aumento delle risorse si è reso necessario per consentire l'applicazione degli accordi già stipulati in sede ministeriale con riferimento a tre aziende, che hanno interessato complessivamente circa mille soggetti. Le aziende si sono impegnate ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori, prevedendo dunque il beneficio della copertura NASpI per la durata di tre anni. La relazione tecnica precisa che, dati i tempi degli accordi e delle procedure, le uscite si prevedono a partire da ottobre 2021, determinando una esigenza finanziaria in via prospettica per il solo anno 2024.

Fa presente che l'articolo 40, ai commi 1 e 2, introduce una disciplina transitoria in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale nel rispetto del limite di spesa di 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. In particolare, i datori di lavoro privato che nei primi sei mesi del 2021 hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, subordinatamente alla stipula di accordi collettivi aziendali per la riduzione dell'attività lavorativa volti a mantenere i livelli occupazionali anche nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza pandemica, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di ventisei settimane, senza il pagamento del contributo addizionale. La riduzione media di orario non può essere superiore all'80 per cento, mentre quella di ciascun lavoratore non può essere superiore al 90 per cento. Ai lavoratori spetta un trattamento di CIGS pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo, e la relativa contribuzione figurativa. Le riduzioni di orario possono subire modifiche, con conseguente riduzione dell'ammontare del trattamento di CIGS, per fare fronte a temporanee esigenze di maggior lavoro, sulla base di quanto determinato dall'accordo collettivo aziendale. Sulla base del comma 3, i datori di lavoro del settore privato che, a decor-

rere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale, sono esonerati fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del contributo addizionale. Per tali datori di lavoro, il comma 4 dispone la preclusione dell'avvio delle procedure di licenziamento individuale e collettivo e della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, nonché la sospensione delle procedure pendenti. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano, come disposto dal comma 5, nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società.

Passa all'articolo 41, che introduce in via transitoria, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. L'assunzione con tale tipo di contratto è subordinata alla stipula di un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi e finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Nel periodo di inserimento si applicano le disposizioni in materia di licenziamento illegittimo. La norma prevede, inoltre, la facoltà di recedere, previo preavviso, dal contratto al termine del periodo di inserimento, mentre, se tale facoltà non viene esercitata, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al contratto di rioccupazione si applica, per quanto non espressamente previsto dall'articolo in esame, la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai sensi dei commi 5 e 6, ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono con contratti di rioccupazione è riconosciuto lo sgravio to-

tale dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di sei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, mentre resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio non è riconosciuto ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, mentre si prevede la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito nel caso in cui il datore di lavoro proceda a licenziamenti di lavoratori della stessa unità lavorativa e con lo stesso inquadramento del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Infine, il beneficio dell'esonero, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Fa presente che l'articolo 42 dispone l'erogazione di un'indennità *una tantum* di 1.600 euro ai lavoratori stagionali del turismo e delle terme, ai lavoratori in somministrazione e a tempo determinato dei medesimi settori, ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, ai lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi nonché ai lavoratori dello spettacolo. La misura è analoga a quella prevista dal primo decreto « sostegni », che aveva previsto per questi lavoratori il riconoscimento di una indennità *una tantum* dell'importo di 2.400 euro, e determina oneri per complessivi 750,4 milioni di euro.

L'articolo 43 prevede il riconoscimento di un'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio. Il beneficio, che determina minori entrate per 770 milioni di euro per l'anno 2021 e 97 milioni di euro nell'anno 2023, è rico-

nosciuto, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale già fruiti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruiti.

Con riferimento al lavoro sportivo, l'articolo 44 dispone l'erogazione di un'indennità, il cui ammontare è fissato sulla base di determinati parametri di reddito, ai titolari di rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è riconosciuta nel rispetto di un limite di spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2021. I commi da 7 a 12 recano una procedura di pagamento per i soggetti che abbiano fatto domanda sia alla società Sport e salute Spa sia all'INPS per le precedenti indennità temporanee.

L'articolo 45 prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, per le imprese di particolare rilevanza strategica sul territorio, che abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, di usufruire di una ulteriore proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria, che si aggiunge ai dodici mesi di deroga già previsti, subordinatamente ad un ulteriore accordo in sede governativa e alla luce di particolari complessità del processo, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. La norma, contestualmente, dispone il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 125 milioni di euro nel 2022.

Per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, segnala che l'articolo 46, comma 1, autorizza una spesa, nel limite di 70 milioni di euro per il 2021, destinata a fare fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previ-

sto dal Piano straordinario di potenziamento di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il Reddito di cittadinanza.

Rileva che i commi da 2 a 4 del medesimo articolo 46 introducono modifiche all'assetto dell'ANPAL, delineato dal decreto legislativo n. 150 del 2015. In particolare, la norma, al comma 2, sopprime la figura del presidente, le cui competenze sono attribuite al direttore, che sostituisce, a sua volta, la figura del direttore generale. Al direttore, scelto tra esperti, ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, o di altro personale di diritto pubblico, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, compete la rappresentanza legale dell'ANPAL, l'attuazione degli indirizzi e delle linee guida, adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la presentazione al consiglio di amministrazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la responsabilità gestionale dell'Agenzia. Il direttore, che partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione, è nominato con decreto Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e, qualora sia dipendente di una pubblica amministrazione, la nomina avviene previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il direttore ha diritto al trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento ed è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, compresa la facoltà di revoca dell'incarico. La norma modifica anche la disciplina relativa al consiglio di amministrazione, la cui durata è

confermata in tre anni e le cui funzioni risultano più limitate rispetto all'assetto precedente. In particolare, esso è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche, o altro personale in regime di diritto pubblico, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Rispetto alla disciplina previgente, sia la Conferenza delle regioni e delle province autonome sia il Ministero medesimo hanno un potere di designazione, ciascuno di un componente, in luogo del potere di proposta prima previsto. Inoltre, le funzioni di presidente sono svolte dal componente designato dal Ministero. Diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun emolumento. Il consiglio di amministrazione coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. I regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre a legislazione previgente l'adozione dei regolamenti è di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. Dal momento che per le modifiche allo statuto e la nomina del direttore e del consiglio di amministrazione è stabilito il termine di quarantacinque giorni, il comma 3 dispone, nelle more del completamento di tali procedure, la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un commissario straordinario che assicuri la continuità amministrativa dell'Agenzia. Il commissario, scelto tra esperti, ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, o altro personale di diritto pubblico, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, collo-

cato fuori ruolo, aspettativa non retribuita o comando, esercita le funzioni attribuite al direttore ed al consiglio di amministrazione e ha diritto al trattamento economico del direttore dell'ANPAL. La nomina del commissario straordinario comporta la decadenza automatica del presidente, del direttore generale e del consiglio di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché la decadenza automatica del presidente dell'ANPAL dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa, di cui il commissario straordinario assume le funzioni di presidente fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società. Proprio con riferimento ad ANPAL Servizi Spa, il comma 4 prevede il subentro nella titolarità delle azioni della società del Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dispone l'esercizio in via esclusiva da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni di vigilanza e di indirizzo generale sulla società, che opera come società *in house* del medesimo Ministero e dell'ANPAL. Infine, il comma 5 del medesimo articolo 46 dispone un ulteriore incremento di 50 milioni di euro degli stanziamenti per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale nell'anno 2021.

Fa presente che l'articolo 47 differisce al 20 agosto 2021 il termine per il versamento, senza alcuna maggiorazione, delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Come risulta dalla documentazione degli uffici, tale differimento era stato già disposto in via amministrativa dall'INPS.

Ricorda che l'articolo 48 dispone l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla istituzione, da parte delle Regioni e delle province autonome, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, allo scopo di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del

lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti.

L'articolo 49 prevede che il contributo a favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che presentino determinati requisiti, già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sia erogato per l'anno 2021, considerato che le risorse relative all'anno 2020 risultano costituire economie di bilancio.

Nel settore della vigilanza e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'articolo 50 autorizza le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Segnala che il Titolo V riguarda gli enti territoriali e che, in tale ambito, l'articolo 51 introduce disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, tra le quali segnala, in particolare, il comma 2, che autorizza gli enti locali a ricorrere per i trasporti aggiuntivi di viaggiatori a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri, con l'applicazione ai dipendenti di tali operatori esclusivamente delle misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e non quelle relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale. Il successivo comma 7 dispone, inoltre, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché a realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. In particolare, esso è destinato, in parte, al finanziamento di un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e, in parte, al finanziamento di un piano degli sposta-

menti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni.

Il Titolo VI riguarda i giovani, la scuola e la ricerca e, in tale contesto, l'articolo 58 reca in primo luogo disposizioni per consentire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, attraverso specifiche ordinanze del Ministero dell'istruzione, nonché per assicurare la regolare conclusione di quello in corso. Si segnalano, in particolare, per quanto di competenza della Commissione, l'adattamento e la modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, nonché di quelli relativi alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie e alle attribuzioni di contratti a tempo determinato. Il comma 2, lettera a), prevede, inoltre, l'abrogazione della previsione di riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che doveva essere operata attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione, i cui tempi di adozione, come risulta dalla relazione illustrativa, rallentano l'emanazione del bando di concorso per dirigente tecnico che, per le scoperture di organico e le delicate funzioni attribuite, appare assolutamente prioritario. La successiva lettera b) dispone la disapplicazione delle disposizioni relative alla cosiddetta « chiamata veloce » del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province, per l'avvio del prossimo anno scolastico. La lettera c) consente l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato, come previsto anche dall'articolo 10-ter del decreto-legge n. 44 del 2021. La lettera f) prevede la riduzione da cinque a tre anni dei termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione e consente, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di presentare una nuova istanza di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, allo scopo di salvaguardare l'interesse degli studenti alla continuità didattica. La lettera g) prevede, inoltre, il differimento al 1° settembre 2021

del termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.

L'articolo 59 introduce una disciplina speciale per la nomina e l'immissione in ruolo del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale. In particolare, il comma 1 conferma la disciplina vigente ma rinvia ai commi successivi per l'adozione di una disciplina speciale che garantisca l'avvio del prossimo anno scolastico. Infatti, il comma 2 incrementa la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018, rispettivamente, dal 50 al 100 per cento per quanto riguarda i posti di docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e dall'80 al 100 per cento per quanto riguarda i posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Il comma 3 dispone l'integrazione, a regime, della graduatoria del concorso straordinario per le immissioni in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito nel 2020, con i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di sette decimi o equivalente nella prova scritta di concorso (i cosiddetti idonei). Di nuovo con riferimento al prossimo anno scolastico, i commi 4 e 5 prevedono la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che ancora residuano dopo le immissioni disposte sulla base dei commi precedenti mediante contratti a tempo determinato stipulati con docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni o di sostegno – dunque, in possesso di titolo di abilitazione o di titolo di specializzazione sul sostegno –, ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi, che hanno svolto negli ultimi dieci anni almeno tre annualità di servizio. Nel corso del contratto tali docenti svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, integrato da una prova disciplinare, al cui esito positivo

segue l'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo, mentre, in caso di esito negativo, si prevede la ripetizione dell'anno di prova. I successivi commi da 10 a 13 introducono disposizioni di semplificazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie, bandite con frequenza annuale, per il reclutamento del personale docente, applicabili anche ai concorsi già banditi. In particolare, il comma 10 dettaglia le modalità semplificate per lo svolgimento dei concorsi per il personale della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria prevedendo, in particolare: prova scritta con più quesiti a risposta multipla, sulla disciplina dei posti messi a concorso, informatica e inglese; prova orale; valutazione dei titoli; formazione della graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso. Segnala che le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria. Ulteriori misure di semplificazione sono introdotte dai commi da 14 a 19 con riferimento alle procedure concorsuali ordinarie bandite nel 2020, limitatamente alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche specificamente indicate, al fine di disporre delle relative graduatorie entro il 31 luglio 2021. Infine, il comma 20 prevede l'adozione di specifici protocolli per lo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali in esame, mentre il comma 21 introduce misure di semplificazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'esito della procedura concorsuale straordinaria bandita in base al decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

Il Titolo VII riguarda il settore della cultura e, all'articolo 65, reca misure a sostegno del settore, con interventi di carattere prevalentemente finanziario, per complessivi 286,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Ricorda che l'articolo 66 introduce disposizioni di carattere previdenziale e as-

sistenziale per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con un intervento di carattere sistematico che si muove lungo alcune delle direttrici individuate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo approvato lo scorso 21 aprile dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera. In particolare, i commi 1 e 2 riducono da 100 a 40 i contributi giornalieri corrisposti nell'anno solare che sono richiesti ai fini dell'accesso all'indennità di malattia per eventi che si verificano nell'anno successivo. Il comma 3 dispone l'aumento da 67,14 euro a 100 euro della retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità. Sia la materiale impossibilità di maturare tale diritto a causa della soglia troppo alta di 100 giornate, sia il livello estremamente limitato delle prestazioni per i lavoratori con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo sono tra le criticità messe in luce nel richiamato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni riunite VII e XI.

Con riferimento all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i commi 4 e 5 dispongono l'obbligo di assicurazione presso l'INAIL dei lavoratori, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e con l'applicazione delle tariffe delle gestioni « Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività », nonché l'applicazione dell'obbligo assicurativo alle fondazioni lirico sinfoniche nei confronti del personale orchestrale, compreso quello operante all'interno del golfo mistico, con modalità e importi da definire con un successivo decreto ministeriale. Il comma 6 dispone l'estensione della disciplina a sostegno della genitorialità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, prevedendo, contestualmente, i parametri e le modalità di calcolo dell'indennità di maternità. In particolare, si aggiorna il riferimento alla retribuzione

media globale giornaliera, che si ottiene dividendo l'ammontare percepito in relazione alle attività lavorative nei dodici mesi antecedenti l'insorgenza dell'evento per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo. Diversamente, infatti, la retribuzione media globale giornaliera, intesa come il valore che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, darebbe luogo a trattamenti di ammontare eccessivamente basso a causa del carattere discontinuo dell'attività lavorativa nel settore dello spettacolo. Per quanto attiene ai lavoratori autonomi dello spettacolo, i commi da 7 a 16 dispongono il riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di un'indennità mensile per la disoccupazione involontaria, di nuova istituzione, denominata ALAS, con la relativa copertura figurativa, erogata dall'INPS, in presenza di determinati requisiti. Essa è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali sulla base di percentuali variabili a seconda del livello di tale reddito rispetto a un massimale ed è corrisposta mensilmente per un massimo di sei mesi. Contestualmente, per il finanziamento dell'indennità la norma introduce un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee dell'INPS. Infine, si prevede che l'indennità, incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria, concorre alla formazione del reddito. Sempre in linea con l'obiettivo di superare alcune delle criticità messe in luce dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva citata, per quanto riguarda il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, i commi 17 e 18 dispongono per i lavoratori che prestino, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, ai soli fini dell'accesso al trattamento, a decorrere dal 1° luglio 2021 la riduzione da 60 a 45 del numero di contributi giornalieri complessivi richiesti, ai fini dell'accreditamento d'ufficio di contributi giornalieri, nonché la riduzione da 120 a 90 del numero di con-

tributi giornalieri da versare ai fini della maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per l'accesso alle prestazioni pensionistiche. Sono previste, inoltre, ulteriori modifiche alla disciplina per l'accreditamento dei contributi anche in caso di mancato raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione, nonché si introduce l'obbligo di certificazione da parte dei datori di lavoro o dei committenti. È inoltre prevista l'estensione dell'obbligo contributivo a ulteriori tipologie di attività, senza la necessità di produrre il certificato di agibilità, nonché si dispone il superamento della previsione che subordinava l'accesso al trattamento pensionistico a requisiti contributivi relativi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. I commi 19 e 20 prevedono il coinvolgimento del Ministro della cultura e del Ministro con delega per lo sport nel processo decisionale di aggiornamento dell'elenco delle categorie di lavoratori del settore soggette all'obbligo assicurativo, stabilendo altresì che l'aggiornamento abbia frequenza almeno quinquennale e che, in sede di prima applicazione, l'aggiornamento sia effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 21, infine, reca la copertura finanziaria dell'articolo in esame.

Il Titolo VIII riguarda i settori dell'agricoltura e dei trasporti e, in tale contesto, l'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. Nell'ambito di tale articolo, segnala che il comma 9 dispone l'estensione alle imprenditrici, a prescindere dall'età, dell'applicabilità della disciplina dei mutui agevolati e dei contributi a fondo perduto per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale, prevista dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000. È prevista, inoltre, l'assimilazione degli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica ai lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica, al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e

ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 69 dispone il riconoscimento, in presenza di determinate condizioni, di un'indennità *una tantum*, di importo pari a 800 euro, agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, e pari a 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

Fa presente, poi, che l'articolo 70 riconosce alle aziende delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

L'articolo 71 prevede, per le imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021, l'accesso alle misure di sostegno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, tra le quali vi è anche l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

Ricorda che l'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno al settore dei trasporti, tra le quali segnala, al comma 7, la proroga al 31 dicembre 2021 del termine dell'estensione del beneficio dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Il Titolo IX reca le disposizioni finali e finanziarie e, in tale ambito, segnala che l'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30

settembre 2021, di Riscossione Sicilia Spa e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con il contestuale passaggio del personale di Riscossione Sicilia Spa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, nonché con il divieto a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 maggio 2021.

Fa presente che l'articolo 77 reca le disposizioni finanziarie, tra le quali segnala, al comma 1, l'incremento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021, del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS, segnalando infine che l'articolo 78 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Graziano MUSELLA (FI), facendo seguito a quanto prospettato nella seduta del 19 maggio scorso, fa presente che si accinge a depositare una risoluzione con la quale intende richiedere al Governo di assumere misure per consentire ai comuni in equilibrio di bilancio di procedere ad assunzioni, superando i vincoli previsti dalla normativa vigente.

Nel richiamare brevemente i contenuti dell'atto di indirizzo, si augura che tutti i gruppi della Commissione possano trovare un punto di convergenza politica su tale testo.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (Nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 208 Fregolent e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinato, come risultante a seguito dell'esame, da parte della VII Commissione, delle proposte emendative, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca;

osservato che l'articolo 2 del testo unificato, nell'introdurre una disciplina per le borse di ricerca conferite dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, prevede che ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute secondo la normativa vigente;

rilevato che l'articolo 3, superando la normativa vigente relativa alla valutazione del titolo di dottore di ricerca nella procedura di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, precisa che la pertinenza di tale titolo debba essere valutata in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari e dispone il riconoscimento al titolo medesimo di un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale;

osservato che l'articolo 5, che modifica la disciplina riguardante i ricercatori universitari a tempo determinato recata dall'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, introduce un'unica tipologia di con-

tratto a tempo determinato, di durata complessiva di sette anni, non rinnovabile, incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, assegni di ricerca, anche presso altri atenei, borse di dottorato e borse di studio;

rilevato che tale previsione supera la vigente disciplina, in base alla quale i contratti hanno durata triennale, prorogabile per ulteriori due anni, salva la possibilità di stipulare un nuovo contratto triennale per soggetti in possesso di determinati requisiti che abbiano già usufruito di un contratto;

segnalato che, al comma 1, lettera *f*), del medesimo articolo 5 si prevede che, ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

rilevato che il comma *9-ter* dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, non modificato sul punto dal provvedimento in esame, prevede che i congedi obbligatori di maternità siano computati ai fini della durata del rapporto dei ricercatori a tempo determinato;

rilevata l'opportunità di precisare la portata delle disposizioni dell'articolo 2, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), al fine di chiarire in modo univoco se i periodi, rispettivamente, di astensione dal lavoro o di aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute debbano essere computati nell'ambito della durata del rapporto, come attualmente previsto per i congedi obbligatori di maternità nei contratti dei ricercatori a tempo determinato, ovvero si

debba prolungare la durata dei rapporti in misura corrispondente ai periodi di astensione o di aspettativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 1, lettera *f*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire in modo univoco la portata delle disposizioni secondo cui non rilevano ai fini della durata, rispettivamente, delle borse di ricerca e dei con-

tratti per ricercatore universitario a tempo determinato, da un lato, i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute e, dall'altro, i periodi di aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, precisando in particolare se tali periodi debbano essere computati nell'ambito della durata del rapporto, come previsto a legislazione vigente per i congedi obbligatori di maternità nei contratti dei ricercatori a tempo determinato, ovvero si debba prolungare la durata dei rapporti in misura corrispondente a quella dei periodi di astensione dal lavoro o di aspettativa.

ALLEGATO 2

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2115, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvata dal Senato della Repubblica;

preso atto, per quanto attiene alle competenze di questa Commissione, che l'articolo 9 prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al

confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti delle piccole produzioni locali (PPL), con lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e alle buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	261
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	267
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	263
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06190 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo <i>screening</i> neonatale	265
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	268
5-06191 Bellucci: Iniziative per fronteggiare l'impatto psicologico della pandemia sui giovani .	265
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	269
5-06192 De Filippo: Iniziative per il superamento degli attuali piani terapeutici specialistici .	265
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	271
5-06193 Bologna: Riconoscimento del ruolo sanitario alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti) ..	265
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	272
5-06194 Novelli: Ripresa delle attività dei locali da ballo	266
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	274
5-06195 Massimo Enrico Baroni: Vaccinazioni pediatriche anti COVID-19	266
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	275

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate.

Fa presente che il provvedimento, che consta di otto articoli, all'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione delle disposizioni, che interviene in materia di

borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione. Le disposizioni del provvedimento si applicano a tutte le università, statali, non statali o telematiche, a tutti gli istituti di istruzione universitaria, nonché a tutti gli enti pubblici di ricerca e, ove compatibili, anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.

L'articolo 2 prevede la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di conferire borse di ricerca, *post lauream*, per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca. Non possono accedere alle borse di ricerca il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e i dottori di ricerca.

L'articolo 3 dispone che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

L'articolo 4 introduce modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca, intervenendo sull'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, si dispone che possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione, con esclusione del personale assunto a tempo determinato o indeterminato, presso le università e le istituzioni, gli enti pubblici e le agenzie di ricerca. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni viene ridotta da dodici a quattro anni.

L'articolo 5, che modifica il successivo articolo 24 della legge n. 240 del 2010, prevede, tra l'altro, che il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento

del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'articolo 6, che novella il decreto legislativo n. 218 del 2016, consente agli enti pubblici di ricerca di indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. I medesimi enti possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione in conformità agli *standard* qualitativi internazionali individuati con uno specifico decreto ministeriale. Allo stesso modo, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo in esame, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

L'articolo 7 impone alle università e agli enti pubblici di ricerca, pena l'invalidità della procedura di selezione, di pubblicare sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca ogni bando di concorso relativo a borse di ricerca, a dottorati di ricerca, ad assegni di ricerca, a contratti per ricercatori a tempo determinato, nonché ai ruoli di professore di prima o seconda fascia entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande. L'articolo 8 reca le disposizioni transitorie e finali.

In conclusione, segnala che, alla luce del contenuto del provvedimento in esame, le

competenze della XII Commissione sul medesimo appaiono assai limitate.

Luca RIZZO NERVO (PD) rileva che le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto impattano in maniera rilevante sul percorso formativo e lavorativo dei ricercatori, anche per quanto riguarda i settori scientifici. Nel rilevare che il provvedimento in esame si pone giustamente l'obiettivo di ridurre il precariato all'interno delle università, prevedendo anche una riserva di posti nelle procedure concorsuali per ricercatori provenienti da altri atenei, pone l'attenzione sulle problematiche che si potrebbero determinare per i ricercatori a tempo determinato cosiddetti di « tipo A ». Ricorda, in proposito, che vi è una forte preoccupazione non tanto rispetto alla riforma nel suo complesso quanto piuttosto per quello che potrebbe accadere nel corso di una prima fase transitoria. Potrebbe, infatti, determinarsi una situazione paradossale che comporterebbe per molti di costoro l'espulsione dal percorso universitario.

Pur dichiarandosi consapevole del fatto che il tema da lui sollevato investe solo in maniera marginale le competenze della Commissione Affari sociali, invita a porre la dovuta attenzione su tale problematica.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel manifestare apprezzamento per l'attenzione mostrata dal collega Rizzo Nervo per i ricercatori a tempo determinato, osserva che il tema sollevato esula dalle competenze della Commissione Affari sociali. Ritiene, pertanto, più opportuno proporre eventuali correzioni al testo attraverso un'interlocuzione con i membri della Commissione competente in sede referente o mediante emendamenti da presentare in Assemblea, piuttosto che inserire un rilievo in tal senso all'interno del parere.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sul testo della proposta di legge recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115, approvata dal Senato), come risultante dalle proposte emendative approvate.

Fa presente che si tratta di un provvedimento composto da quattordici articoli, volto a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta con la dizione « PPL – piccole produzioni locali ». Precisa che si soffermerà, in particolare, sulle disposizioni del provvedimento che incidono su materie oggetto delle competenze della XII Commissione.

Il primo dei principi alla base dell'iniziativa normativa indicati nell'articolo 1 è quello della salubrità, inteso come sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto. La disposizione indica come altri principi la localizzazione, la limitatezza e la specificità.

L'articolo 3, relativo all'etichettatura, dispone che i prodotti possono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile la dicitura « PPL – piccole produzioni locali » seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanita-

ria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda.

L'articolo 6, che disciplina i requisiti dei locali e delle attrezzature, dispone che, al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004.

L'articolo 7 dispone che, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti europei, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL allo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

L'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine, le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia

amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

L'articolo 11, che reca le disposizioni applicative, prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, adotti un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori: il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti; le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge; le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione; le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL, nonché i relativi controlli.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Sara FOSCOLO (LEGA) illustra una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 15.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendoci obiezioni, ne dispone pertanto l'attivazione.

5-06190 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale.

Lisa NOJA (IV), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lisa NOJA (IV), replicando da remoto, ringrazia per la risposta, che fornisce notizie confortanti che saranno sicuramente accolte con soddisfazione dalle associazioni dei pazienti. Si augura che vi possano essere in tempi rapidi ulteriori integrazioni dell'elenco delle malattie oggetto di *screening* neonatale, alla luce del costante aggiornamento dei percorsi terapeutici.

Sottolinea che tale approccio appare fondamentale in quanto per molte patologie l'aspetto più rilevante è costituito dalla tempestività degli interventi.

5-06191 Bellucci: Iniziative per fronteggiare l'impatto psicologico della pandemia sui giovani.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, nel manifestare apprezzamento per la ricostruzione dell'accaduto oggetto della propria interrogazione, prende atto che evidentemente non vi è stato alcun tratta-

mento sanitario obbligatorio nei confronti del giovane che ha effettuato una protesta contro l'uso della mascherina nelle scuole.

Esprime, invece, le proprie perplessità rispetto ad alcuni altri dati forniti nella risposta, segnalando che con le risorse attualmente messe a disposizione il servizio di supporto psicologico all'interno degli istituti scolastici può essere offerto soltanto per tre ore settimanali.

Osserva che una prestazione di tale entità non consente di fornire servizi adeguati, soprattutto in una fase che vede un notevole aumento delle situazioni di disagio, in particolare per quanto riguarda i giovani. Ricorda che i deputati del gruppo Fratelli d'Italia hanno presentato una proposta di legge per promuovere l'inserimento della figura dello psicologo in tutte le scuole, osservando che in tal modo sarebbe possibile garantire un livello adeguato di supporto agli studenti e al personale scolastico, al fine di contrastare le forme di disagio.

5-06192 De Filippo: Iniziative per il superamento degli attuali piani terapeutici specialistici.

Vito DE FILIPPO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vito DE FILIPPO (PD), replicando, manifesta soddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario Costa, rilevando che gli interventi in essa riportati porteranno indubbi benefici ai pazienti interessati.

5-06193 Bologna: Riconoscimento del ruolo sanitario alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti).

Manuela GAGLIARDI (CI) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela GAGLIARDI (CI), replicando, rileva che gli elementi forniti nella risposta confermano quanto sia necessaria un'accelerazione degli interventi volti a dare una risposta alle legittime preoccupazioni dei lavoratori degli uffici Usmaf-Sasn. Nel farsi ancora una volta portatrice delle loro istanze, segnala che occorre assicurare loro il dovuto riconoscimento, anche in ragione del compito svolto durante l'attuale fase pandemica.

5-06194 Novelli: Ripresa delle attività dei locali da ballo.

Roberto NOVELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, rileva che la risposta fornita va nella stessa direzione di quanto segnalato nell'interrogazione in oggetto, con riferimento all'opportunità di prevedere riaperture graduali che assicurino il rispetto delle condizioni di sicurezza per i fruitori dei locali da ballo. Osserva come, al tempo stesso, non possano essere sicuramente trascurati gli aspetti di carattere economico. Si augura, pertanto, che attraverso un confronto con le associazioni di categoria sia possibile individuare procedure che assicurino la sopravvivenza delle strutture e dei posti di lavoro in quel settore.

In conclusione, osserva che la forte risposta data dai giovani alla campagna di vaccinazione fa ben sperare rispetto a un ulteriore allentamento delle misure restrittive.

5-06195 Massimo Enrico Baroni: Vaccinazioni pediatriche anti Covid-19.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), replicando, rileva che la seconda parte della risposta chiarisce come il Comitato tecnico scientifico non abbia competenze specifiche in materia di vaccinazioni pediatriche. Al riguardo, evidenzia come il dibattito scientifico debba essere supportato e non compresso dalla politica.

Per quanto riguarda il tema della segnalazione degli eventi avversi, oggetto della prima parte della risposta, riferisce di aver avuto un lungo confronto con il responsabile tecnico dell'Aifa, nel corso del quale ha più volte posto in evidenza le notevoli difficoltà che si registrano utilizzando il sito dell'agenzia rispetto a tali segnalazioni. Sottolinea, inoltre, che molti medici vaccinatori riconoscono di avere poco tempo a disposizione per segnalare in maniera compiuta gli eventi avversi, osservando in proposito che i numeri forniti nella risposta appaiono estremamente sottodimensionati rispetto all'esistente, mentre sarebbe fondamentale disporre di dati epidemiologici affidabili. Nel ribadire che occorrerebbe una valutazione imparziale da parte di un soggetto terzo, rileva che l'Aifa stenta ad affrontare le problematiche evidenziate rispetto alla segnalazione di eventi avversi nell'ambito della somministrazione di vaccini contro il Covid-19.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 208 Fregolent e abbinate, recante « Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca », come risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che il provvedimento in oggetto incide solo marginalmente sulle materie di competenza della Commissione Affari sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-06190 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione posta è stata già esaminata nella seduta del 28 aprile 2021, nel corso della quale sono già state rese precise informazioni sull'argomento, alle quali si rinvia per ragioni di sintesi.

In aggiunta a quanto già esposto, si deve rilevare che il *report* HTA per lo *screening* della SMA è stato completato da parte di Agenas il 31 maggio 2021.

A completamento del percorso HTA, in data 1° giugno 2021 è stata effettuata dal Gruppo di lavoro la seduta di *appraisal*, che consiste nel processo deliberativo di contestualizzazione delle evidenze scientifiche, già raccolte e analizzate nel *report* di HTA, per la formulazione della raccomandazione, a supporto delle decisioni di politica sanitaria relative alla prima revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale.

In linea con il documento Metodologia di *Appraisal*, prodotto nell'ambito del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Me-

dici, sulla base della valutazione di una serie di criteri predefiniti (Criterio di Necessità, Criterio di Valore clinico-assistenziale aggiuntivo, Criterio di Accettabilità, Criterio di Implementabilità, Criterio di Fattibilità), il Gruppo di lavoro ha espresso gli elementi di giudizio a favore dell'introduzione dello *screening* neonatale per la SMA e le indicazioni relative alle modalità di implementazione efficace di tale *screening*, nel territorio nazionale.

Ad oggi, il gruppo di lavoro SNE sta ultimando la predisposizione del documento di *appraisal*, recante la raccomandazione nazionale prodotta dal Gruppo per l'adozione dello *screening* neonatale della SMA, nonché gli elementi di giudizio e le motivazioni alla base del processo.

Concludo, segnalando che tutti gli aggiornamenti dei lavori del Gruppo SNE, possono essere consultati sul sito web istituzionale del Ministero della salute.

ALLEGATO 3

5-06191 Bellucci: Iniziative per fronteggiare l'impatto psicologico della pandemia sui giovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dagli On.li interroganti è seguita dal Ministero della salute con la massima attenzione e mi offre l'occasione per informare la Commissione sulle iniziative da ultimo poste in essere.

Nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stato introdotto l'articolo 33, concernente « Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi. » La norma è finalizzata a potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e a garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. È previsto, inoltre, che le aziende e gli enti del SSN, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. Lo stesso articolo al comma 3, prevede che al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Inoltre, per dare una risposta appropriata ed efficace alla complessità dei pro-

blemi connessi alla tutela della salute mentale in situazione emergenziale, il Ministero della salute partecipa ad un Gruppo di Lavoro presso l'Istituto Superiore di Sanità che sta effettuando, tramite indicatori provenienti da flussi informativi nazionali e regionali, una rilevazione da svolgere in più fasi per monitorare l'eventuale aumento delle situazioni di acuzie psichiatriche e/o i disturbi a maggiore gravità e le possibili modificazioni del consumo di psicofarmaci. L'obiettivo è quello di sistematizzare e aggiornare tali rilevazioni su base trimestrale per informare il Governo e i Ministeri dell'andamento epidemiologico dello stato di salute psichico della popolazione e monitorare l'effetto di eventuali interventi messi in atto.

Sempre sulla tematica in esame, riporto di seguito le iniziative che il Ministero dell'istruzione ha adottato al fine di alleviare il rilevante disagio della comunità scolastica nel periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria, per garantire la continuità didattica e il diritto allo studio:

Progetto povertà educativa: Assistenza ai minori in condizione di disagio in corso;

Progetto povertà educativa: Contrasto alla dispersione scolastica;

Progetto disagio giovanile: favorire la diffusione della cultura del rispetto nelle scuole, al fine di prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e valorizzare comportamenti positivi di apertura verso l'altro da sé in corso;

Bandi rivolti alle scuole del territorio nazionale destinati al miglioramento dell'offerta formativa per ridurre il fenomeno

della dispersione scolastica progettualità ancora in corso riguardanti:

attività volte all'ampliamento del tempo scuola ordinario e all'istituzione di sportelli di ascolto psicologico;

attività volte a contrastare le carenze educative con particolare riguardo alla « povertà educativa » aggravatasi a seguito dell'emergenza sanitaria nelle aree di maggiore deprivazione socio-culturale del Paese;

attività finalizzate a garantire la diffusione e la qualità degli interventi educativi e di istruzione destinati a bambini e studenti ricoverati in ospedale (SIO) e/o per i quali sia stato attivato il servizio di istruzione domiciliare (ID);

attività finalizzate a potenziare gli sportelli di consulenza per l'autismo e promuovere interventi di formazione per i docenti sull'utilizzo delle tecnologie per la didattica inclusiva;

Azioni specifiche per l'adozione delle misure necessarie a far fronte all'emergenza pandemica in corso.

Inoltre, il Ministero dell'istruzione ha comunicato che 150 milioni di euro sono stati stanziati nel Piano Scuola Estate 2021, per consentire agli studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze e di attività educative incentrate su musica, arte, sport,

digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale.

Con specifico riferimento ai fatti accaduti il 5 maggio allo studente di 18 anni, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha rappresentato che da diversi mesi l'allunno aveva manifestato di condividere le posizioni del movimento comunemente noto come « NO MASK ».

La scuola, senza aver mai adottato alcun provvedimento disciplinare, ha più volte avviato un confronto con lo studente, coinvolgendo, in almeno due circostanze, anche la famiglia e rappresentando la necessità dell'utilizzo della mascherina nel rispetto delle norme vigenti, che ne prevedono l'utilizzo in assenza di cause di esonero connesse a patologie respiratorie certificate.

Il 5 maggio, a fronte di un nuovo episodio in cui lo studente si incatenava al banco privo della mascherina, il dirigente scolastico, preso atto del rifiuto persistente dello studente a desistere da tale comportamento, ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 descrivendo i fatti e specificando che l'alunno non aveva manifestato atti di violenza ma che rifiutava di liberarsi dalla catena e di indossare la mascherina.

Le unità del 112 (ambulanza, forze dell'ordine, sanitari), accertata la maggiore età dell'alunno, ed a seguito di un colloquio con lo stesso, concordavano l'uscita volontaria dalla scuola dello studente, che pertanto avveniva serenamente e senza alcuna coercizione.

ALLEGATO 4

5-06192 De Filippo: Iniziative per il superamento degli attuali piani terapeutici specialistici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato quanto segue.

L'approvazione della nuova nota AIFA n. 99 (BPCO), che prevede tra l'altro l'eliminazione del PT per le associazioni precostituite LABA/LAMA e l'accesso alla loro prescrizione da parte della Medicina Generale, ha concluso il suo iter presso le due Commissioni dell'Agenzia (CTS e CPR) ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA nel maggio 2021.

La relativa Determina verrà pubblicata entro il mese prossimo, in quanto è necessario che la Nota incorpori anche le nuove associazioni LABA/LAMA, nel frattempo autorizzate al rimborso e che, per l'appunto, verranno sottoposte al prossimo Consiglio di Amministrazione di giugno per l'approvazione.

Il ritardo nella definizione delle Note prescrittive è imputabile all'*iter* negoziale particolarmente complesso, relativo alla rinegoziazione delle associazioni LABA/LAMA coinvolte, che si è reso necessario per garantire la sostenibilità economica al provvedimento stesso.

Giova rammentare che l'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 (e successive modificazioni ed integrazioni), che di-

sciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i Medici della Medicina Generale, definendone compiti e responsabilità, all'articolo 50 ha stabilito quanto segue.

« 1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni ».

L'articolo 27, comma 3, dell'Accordo del 2005, nel prevedere specifiche procedure sanzionatorie per i Medici della Medicina Generale che violano le disposizioni vigenti in materia di prescrizioni farmaceutiche, richiama l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale ha stabilito tra l'altro per le prescrizioni farmaceutiche l'obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della AIFA.

Pertanto nel prossimo provvedimento di AIFA sarà prevista, nel rispetto delle vigenti disposizioni la possibilità per gli MMG di prescrivere i medicinali in questione.

ALLEGATO 5

5-06193 Bologna: Riconoscimento del ruolo sanitario alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti).

TESTO DELLA RISPOSTA

L'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, è assicurata, in Italia e all'estero, dal Ministero della salute per il tramite dei propri ambulatori, o dei propri medici fiduciari nelle zone sprovviste di ambulatori, ovvero tramite strutture del Servizio Sanitario Nazionale o strutture private accreditate direttamente con lo stesso Ministero o con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il personale sanitario (medico e non medico) operante presso i suddetti ambulatori presta la propria attività in base ad apposita Convenzione, disciplinata da specifici accordi di settore. Detti rapporti presentano caratteristiche peculiari, che non consentono di ricondurli a quelli della dipendenza pubblica, ovvero del lavoro subordinato *tout court*, né sono assimilabili *tout court* a rapporto di lavoro autonomo.

Infatti, i sanitari in questione prestano la loro attività avvalendosi di risorse tecniche e strumentali messe a disposizione dal Ministero della salute, sono destinatari di istituti tipici del lavoro dipendente, quali ad esempio, l'osservanza dell'orario di lavoro, la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, la tutela sindacale, i sistemi di rilevazione delle presenze, la corresponsione mensile del compenso, e ciò sebbene non sia prevista l'applicazione di altri istituti normativi ed economici, pur sintomatici del rapporto subordinato, quali la tredicesima, il trattamento di fine rapporto, il rapporto gerarchico con superiori, gli assegni familiari, nonché alcuni istituti della maternità facoltativa.

In sostanza, mentre gli operatori professionali non medici che prestano attività nel SSN sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato contrattualmente rico-

nosciuto, regolamentato da appositi contratti collettivi nazionali, il personale ora in questione soggiace ad una disciplina completamente diversa.

Si tratta, quindi, di rapporti non inquadrabili in nessuno degli schemi tipici sopra richiamati (subordinato o autonomo), e che non trovano corrispondenza in nessun altro settore del pubblico impiego, costituendo un *unicum* in cui convivono elementi di autonomia ed elementi di subordinazione.

In fattispecie analoghe, la giurisprudenza, civile e amministrativa, si è orientata nell'inquadrare i predetti rapporti nell'ambito della parasubordinazione, pervenendo così ad escludere il rapporto di pubblico impiego, pur in presenza di alcuni tipici elementi della subordinazione.

Tanto premesso, in data 30 aprile 2020, i rappresentanti della parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative (FP CGIL, CISL FP, UIL PA, USB P.I.) hanno siglato la nuova ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), operante negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti Uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati USMAF-SASN).

La sottoscrizione di tale Accordo è giunta al termine di una complessa e articolata trattativa, che ha visto impegnate le parti negoziali per un lungo periodo, in ragione della specialità che contraddistingue questa categoria di personale.

In particolare, nel corso delle trattative negoziali per il rinnovo dell'Acn di catego-

ria, le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno chiesto di definire due questioni di particolare rilevanza sociale ed economica, quali:

1) immissione nei ruoli della dipendenza del personale in parola;

2) applicazione di alcuni istituti, tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali il riconoscimento dei benefici della legge n. 104/1992, l'estensione dell'astensione per gravidanza e puerperio anche al periodo facoltativo, l'introduzione dei congedi parentali, dei permessi per lutto, dei permessi elettorali, ecc...

Sono in corso presso la Direzione generale del personale dell'organizzazione e del

bilancio di questo Ministero gli opportuni approfondimenti sulla questione.

In sintesi, la nuova ipotesi di Accordo prevede un trattamento migliorativo, sul piano giuridico ed economico, per il personale citato e, contestualmente, introduce profili di maggiore chiarezza nella regolamentazione di alcuni istituti normativi ed economici, nell'ottica di migliorare l'efficienza dell'assistenza sanitaria erogata e ottimizzare l'impiego delle risorse umane.

Assicuro che il Ministero della salute intende offrire la massima disponibilità per approfondire i margini di praticabilità giuridica della soluzione auspicata dagli On. li interroganti.

ALLEGATO 6

5-06194 Novelli: Ripresa delle attività dei locali da ballo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Da quando il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale in Italia, il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, ha adottato articolate misure di sanità pubblica per la protezione della salute della popolazione.

Grazie alle misure adottate in questi mesi ed alla campagna di vaccinazione oggi è possibile proseguire con ragionata fiducia nel percorso di gradualità riaperture delle attività lavorative, commerciali e ludiche e di graduale ripristino della mobilità intra-regionale, inter-regionale e internazionale. L'incidenza, sia sull'intero territorio nazionale che in tutte le regioni, continua infatti a diminuire e l'effettuazione di attività di tracciamento sistematico possono consentire una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.

La prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7, (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono avere una maggiore trasmissibilità e/o eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede tuttavia di continuare a monitorare con attenzione la situazione e

mantenere cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia.

Per questo al momento restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dove vi è maggiore difficoltà a disciplinare le modalità di aggregazione in modo da renderle compatibili con le esigenze di prevenzione dal contagio.

Le discoteche e le sale da ballo sono al momento chiuse anche in zona bianca e non sono allo stato previsti termini per le riaperture, dovendosi al tal fine attendere la fine dello stato di emergenza, fissato, come noto, al 31 luglio 2021 e comunque che si consolidino i dati sull'attuale *trend* positivo.

Tuttavia sono state avviate interlocuzioni con alcune associazioni rappresentative del settore ed è plausibile l'avvio a breve di un tavolo tecnico per valutare tutte le possibili opzioni e le misure utili a favorire un percorso idoneo a fissare una data per la possibile riapertura in sicurezza che possa ritenersi compatibile con l'attuale quadro epidemiologico e comunque nel rispetto delle necessarie misure di prevenzione del contagio tra cui, penso, alla opportuna valorizzazione dello strumento del *green pass*.

ALLEGATO 7

5-06195 Massimo Enrico Baroni: Vaccinazioni pediatriche anti Covid-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato quanto segue.

Sul sito istituzionale dell'Agenzia è presente una sezione per la segnalazione di sospetti eventi avversi ai vaccini anti COVID-19 da parte di qualsiasi professionista sanitario, compresi i pediatri di libera scelta e i medici vaccinatori, nonché da parte dei cittadini (<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.pediatri>).

La modalità per indicare le sospette reazioni avverse è particolarmente semplice e chiara, tanto che dall'inizio della campagna vaccinale (27 dicembre 2021) fino ad oggi sono state ricevute più di 60.000 segnalazioni da parte di operatori sanitari e cittadini.

Per quanto concerne l'istituzione di un tavolo di lavoro in tema di vaccinazioni

pediatriche anti COVID-19, sono già attivi vari Gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari, tra i quali, a titolo esemplificativo, il NITAG (*National Immunization Technical Advisory Group*) presso il Ministero della salute e il CSV-19 (Comitato Scientifico per la Sorveglianza Post-marketing dei Vaccini COVID-19).

Presso l'AIFA è stato costituito il Gruppo di Lavoro per la valutazione dei rischi trombotici da vaccini anti-COVID-19: inoltre, in tema di vaccini anti COVID-19, esprime i suoi pareri tecnici anche la Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) dell'AIFA, che opera sin dall'istituzione dell'Agenzia con compiti istituzionali ben precisi, ed è organo distinto dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui si fa menzione nella presente interrogazione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori 276

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 276

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), UECCOOP, Federpesca, Impresa Pesca – Coldiretti e UNCI agroalimentare – Dipartimento pesca Associazione mediterranea acquacoltori (AMA) e Associazione piscicoltori italiani (API), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro, recanti disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura 280

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

La seduta comincia alle 13.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Susanna CENNI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, la XIII Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla V Commissione Bilancio, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ».

Per quanto concerne gli ambiti di interesse per il settore agricolo, segnala in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 1, ai commi 1-4, riconosce e disciplina un « ulteriore » contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni: *a)* presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo per-

duto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021 – legge n. 69 del 2021); *b*) non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.

I commi da 5 a 15, riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6).

I commi 7 e 8 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 9 e 10 indicano le modalità di calcolo distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Il comma 11 stabilisce il limite del contributo spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

I commi da 16 a 27 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17). Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale. I commi 20 e 21, rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti

beneficiari), mentre il comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Il comma 30 dispone che le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 9 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Il comma 3 dell'articolo in esame differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosid-

detta *plastic tax* ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Il comma 6 dell'articolo 13 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Al riguardo rammenta che le disposizioni straordinarie e transitorie previste per il Fondo di garanzia PMI dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, si applicano, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, in quanto compatibili, anche alle garanzie ISMEA in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità ad ISMEA sono stati assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono state versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Successivamente, il decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 31, comma 3) ha assegnato all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020. Si rammenta, infine, che il decreto-legge n. 104 del 2020 ha stanziato una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario (articolo 64, comma 1).

Il comma 7 del medesimo articolo 13 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (legge n. 225 del 2016). Tale comma, attraverso una novella alla norma citata, ri-

muove il limite di 15.000 euro e mantiene il richiamo ai limiti previsti dai regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetto « *de minimis* » (Reg. UE nn. 1407/2013, 1408/2013, nonché Reg. UE n. 717/2014.)

L'articolo 68 reca una serie di misure in materia agricola e per il settore della pesca:

innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2); estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3); istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8); estende alle donne – a prescindere dall'età – l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9); prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12); interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14); modifica la disciplina relativa al Fondo agrumicolo, per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità natu-

rali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato, i quali, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'indennità in esame: non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi); è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 12 del decreto-legge n. 41 del 2021 e all'articolo 36 del decreto legge in esame; non è cumulabile con l'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, riconosciuta dall'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 in favore di alcune categorie di lavoratori e con le relative proroghe poste dal decreto in esame mentre è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.

L'indennità in oggetto è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per il 2021 e la relativa domanda è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 (tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 4). Alla copertura degli oneri – pari a 448 milioni di euro per il 2021 – si provvede ai sensi dell'articolo 77 del decreto-legge in esame (comma 5).

L'articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai

pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

Più in dettaglio la disposizione in commento riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari (di cui alla legge n. 250 del 1958), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995). L'indennità – che, come riportato nella Relazione tecnica al provvedimento, si stima potrà riguardare un numero medio di circa 4.000 soggetti – è erogata dall'INPS, previa domanda e nel limite di spesa 3,8 milioni di euro per il 2021 e non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa e ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 6). Ai relativi oneri – pari a 3,8 milioni di euro per il 2021 – si provvede ai sensi dell'articolo 77 del decreto-legge in esame (comma 7).

L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero (commi 1 e 2). Resta ferma l'aliquota di

computo delle prestazioni pensionistiche (comma 3). Tale esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea C. (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni 255 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Il beneficio è autorizzato nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, l'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui sopra e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e sospende i provvedimenti concessori qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica (comma 4) Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 del decreto-legge in esame (comma 5).

L'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato – a tal fine – di 105 milioni di euro per il 2021.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in commento prevede che le imprese agricole che abbiano subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il comma 2 prevede che le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del suddetto decreto

legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui sopra entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 dispone che per gli interventi descritti nell'articolo in commento, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sia incrementata di 105 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 4, infine, prevede che alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, relativa all'istituzione del Fondo per la filiera della ristorazione.

Susanna CENNI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 giugno 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoop pesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), UECOOP, Federpesca, Impresa Pesca – Coldiretti e UNCI agroalimentare – Dipartimento pesca Associazione mediterranea acquacoltori (AMA) e Associazione piscicoltori italiani (API), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro, recanti disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Nuovo testo C. 208 Fregolent e abb. (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	281
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	288
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (Parere alla XIII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	284
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	289
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	287

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Nuovo testo C. 208 Fregolent e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge recante « Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di

ricerca ». Il provvedimento è un testo unificato risultante dall'esame congiunto da parte della Commissione di merito di sei diverse proposte di legge vertenti sui medesimi temi e ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente.

Segnala, in via preliminare, che l'oggetto del testo in esame assume un particolare rilievo anche alla luce delle politiche europee, atteso che le istituzioni comunitarie già da tempo hanno prodotto documenti di indirizzo volti a definire i principi e i presidi procedurali finalizzati a garantire, da un lato, l'indipendenza e la trasparenza della ricerca in Europa, e, dall'altro, a incrementare l'attrattività di tale settore al fine di richiamare e mantenere nel Continente le eccellenze nel settore della ricerca, contrastando allo stesso tempo il fenomeno della cosiddetta « fuga dei cervelli ».

Rammenta, in proposito, che già nel 2005 la Commissione europea definì la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori – entrambi in un documento allegato alla raccomandazione n. 2005/251/UE, dell'11 marzo 2005 –, al fine di definire un in-

sieme di principi generali e requisiti tesi a specificare il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e dei soggetti finanziatori della ricerca.

Ricorda che lo scopo della Carta è garantire che la natura dei rapporti tra ricercatori e datori di lavoro o finanziatori favorisca esiti positivi per quanto riguarda la produzione, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico e sia propizia allo sviluppo professionale dei ricercatori. La Carta riconosce, inoltre, il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori. In particolare, viene sancito il principio di portabilità dei progetti di ricerca e della relativa titolarità, nel caso di mobilità del ricercatore, nonché raccomandato un sistema di regole snello e volto allo sviluppo dei principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi.

Inoltre, in materia di carriere dei ricercatori, ricorda che la Commissione europea definì nel 2011 un documento, *European Framework for Research Careers*, volto a stabilire un quadro comune di classificazione delle carriere nell'ambito degli enti pubblici di ricerca, per renderle comparabili e favorire in tal modo la mobilità dei ricercatori.

In tempi più recenti, evidenzia altresì che da ultimo, precisamente il 28 maggio scorso, il Consiglio europeo ha adottato le « Conclusioni sulle strategie per sviluppare l'attrattività delle carriere nel settore della ricerca in Europa », nelle quali si chiede l'introduzione di meccanismi per sostenere lo sviluppo della carriera dei ricercatori e servizi di consulenza a loro rivolti, al fine di affrontare la crescente tendenza alla precarietà del lavoro nel mondo accademico e la conseguente perdita di talenti. Il Consiglio sottolinea, in particolare, l'importanza di facilitare l'interoperabilità e la comparabilità tra le carriere di ricerca attraverso lo sviluppo di un quadro europeo per le carriere di ricerca. Il Consiglio evidenzia, inoltre, l'importanza di promuovere la mobilità intersettoriale per fornire

ulteriori opportunità di occupazione e sviluppo di carriera, soprattutto per i giovani ricercatori. Infine, le citate Conclusioni propongono di rafforzare le sinergie con lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, considerando che le alleanze universitarie europee sono le piattaforme più adatte per testare possibili modelli di programmi di reclutamento congiunto, formazione e sviluppo della carriera a livello transnazionale.

Il Consiglio incoraggia quindi tutte le autorità pubbliche competenti, nonché le istituzioni private, il mondo accademico e i settori economici, a fornire i mezzi per migliorare le competenze e la formazione permanente dei ricercatori, in particolare dei giovani scienziati, e per aumentarne il reclutamento e facilitare la progressione delle carriere, promuovendo misure per ridurre la precarietà delle carriere di ricerca.

Sottolinea dunque che il provvedimento in esame, che ora si appresta ad illustrare, benché non contenga riferimenti ai citati documenti delle istituzioni comunitarie, appare comunque ispirarsi alle medesime finalità e raccomandazioni sopra descritte.

Passando a descriverne il contenuto, ricorda in via generale che il testo unificato:

disciplina l'attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca *post lauream*;

interviene sulla disciplina riguardante il dottorato di ricerca;

modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli assegni di ricerca;

modifica la disciplina relativa ai contratti di ricercatore universitario a tempo determinato, riconducendo a unità le due tipologie di contratto previste a legislazione vigente e innovando il meccanismo del cosiddetto *tenure track*, ossia la procedura, in uso anche a livello internazionale attraverso la quale un ricercatore universitario inizialmente con contratto a tempo determinato può, a determinate condizioni, avere accesso al ruolo di professore associato;

introduce un meccanismo analogo al citato *tenure track* per ricercatori e tecnologi a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca, nonché un meccanismo di mobilità, riguardante ricercatori titolari di contratti a tempo determinato, fra università ed enti pubblici di ricerca.

Più in dettaglio, l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito applicativo della proposta. Segnala in proposito che potrebbe essere opportuno suggerire alla Commissione di merito l'inserimento in tale ambito di un riferimento ai citati documenti comunitari e, in particolare, al rispetto dei principi definiti nella Carta europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

L'articolo 2 disciplina procedure comuni per il conferimento di borse di ricerca *post lauream*, richiamando la normativa nazionale applicabile (tra cui il divieto di cumulo con altre borse di studio, eccezion fatta per quelle finalizzate a finanziare i soggiorni all'estero, l'esclusione per i borsisti da attività di didattica e l'esenzione da imposizione fiscale) e definendone in via normativa la durata minima e massima, rispettivamente non inferiore a 6 mesi o superiore complessivamente a 36 mesi (considerando in tale periodo massimo anche più atenei).

Gli articoli 3 e 4 apportano, rispettivamente, alcune modifiche alla disciplina del dottorato di ricerca e degli assegni di ricerca. L'articolo 3 anzitutto amplia le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo; si specifica quindi che le finalità formative dei corsi di dottorato includono l'acquisizione delle competenze necessarie, oltre per le attività di ricerca e di alta qualificazione, anche per l'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, che possono richiedere fra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso di un titolo di dottore di ricerca ove pertinente con il posto messo a concorso, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. È inoltre estesa agli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) la possibilità di istituire dottorati di ricerca —

possibilità che viene soppressa con riferimento ad altre « qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate » — ed è previsto l'obbligo, nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale da parte delle amministrazioni pubbliche, di attribuire al titolo di dottorato di ricerca un punteggio non inferiore al doppio di quello attribuito alla laurea e al triplo di quello attribuito al *master* o altri titoli *post lauream* di durata annuale. L'articolo 4 restringe ai soli titolari di dottorato di ricerca la possibilità di essere destinatari di assegni di ricerca e ne limita la durata massima in 4 anni, in luogo degli attuali 12, anche considerando rapporti non continuativi o instaurati con più atenei, statali o non statali, ad eccezione dei contratti di ricerca a tempo determinato.

L'articolo 5 apporta modifiche alla disciplina di reclutamento dei ricercatori universitari. Viene in primo luogo prevista una riserva obbligatoria, pari a un terzo dei posti messi a bando, in favore di soggetti che, per almeno 3 anni, abbiano frequentato dottorati di ricerca o siano stati titolari di incarichi di ricerca presso atenei diversi da quello che ha emanato il bando. Viene inoltre modificata la procedura di selezione — fermo restando il riferimento, previsto nella normativa vigente, ai principi enunciati dalla citata Carta europea dei ricercatori —, prevedendo la valorizzazione delle esperienze di ricerca e di didattica al servizio degli studenti prestate nell'ambito del medesimo macrosettore concorsuale e definendo criteri per la composizione della commissione d'esame. In particolare, con riferimento al meccanismo del cosiddetto *tenure track*, l'articolo dispone che la valutazione del titolare del contratto che abbia conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale i fini della chiamata nel ruolo di professore associato — che, si specifica, avviene anche sulla base di una prova didattica — è possibile a partire dal terzo anno e in ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto. L'inquadramento come professore associato avviene sempre all'esito positivo della valutazione, ma non più necessariamente alla scadenza del contratto.

L'articolo 6 dispone misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca, prevedendo una riserva del piano di fabbisogno di personale alla selezione di ricercatori e tecnologi a tempo determinato con contratti di durata settennale non rinnovabile, prevedendo un'apposita procedura di valutazione per la relativa stabilizzazione a partire dal terzo anno di titolarità del contratto. Si prevede, inoltre, la possibilità di assumere con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari da almeno tre anni di contratti per ricercatore a tempo determinato. Analogamente si prevede che le università possano assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010.

L'articolo 7, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità, prevede termini perentori e l'invalidità della procedura di selezione in caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, dei bandi di selezione relativi alle borse di ricerca, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia, nonché delle informazioni e comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute.

L'articolo 8 prevede disposizioni transitorie e finali, relative all'obbligo per le università e gli enti pubblici di ricerca di adeguare i propri regolamenti a quanto previsto dal provvedimento in esame, nonché la salvaguardia di alcuni contratti e fattispecie in essere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno domandando di intervenire, chiede pertanto al relatore se sia già nelle condizioni di formulare una proposta di parere.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, dichiarando apprezzamento per le finalità sottese al provvedimento in esame, che

appaiono in linea con le raccomandazioni espresse nelle recenti conclusioni del Consiglio europeo dianzi menzionate, dirette a migliorare le prospettive di carriera di coloro che si impegnano in attività di ricerca, propone di esprimere sullo stesso un parere favorevole con una osservazione, volta ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire all'articolo 1, che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, un riferimento all'attuazione dei principi definiti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

La Commissione approva quindi la proposta di parere testé formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione, la proposta di legge, approvata in prima lettura dal Senato il 24 settembre 2019, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

Evidenzia che il testo, modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, reca 14 articoli, che delineano un insieme di disposizioni volte a valorizzare la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto di una serie di principi indicati all'articolo 1, comma 1, che fa, comunque, salva la facoltà degli imprenditori agricoli

di svolgere la vendita diretta su tutto il territorio nazionale e senza limiti quantitativi o temporali.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per « PPL- Piccole produzioni locali » si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta nell'ambito della provincia dove si trova la sede di produzione o delle province contermini. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che i prodotti ottenuti da carni di animali (piccoli quantitativi di pollame e lagomorfi o di selvaggina selvatica) provenienti dall'azienda agricola devono essere regolarmente lavorati in un macello riconosciuto, che abbia la sede nell'ambito della provincia in cui vi è la sede di produzione dell'azienda, facendo salve le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere *d*) ed *e*) del Regolamento (CE) n. 853/2004 che detta le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, stabilendo tra l'altro al comma 2 che le aziende agricole che svolgono attività agrituristica possono in tale ambito avvalersi di prodotti derivanti da piccole produzioni locali purché, limitatamente ad essi, seguano le disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

Evidenzia come di più stretto interesse per la Commissione le disposizioni dettate dall'articolo 3 in materia di etichettatura dei prodotti derivanti da piccole produzioni locali. In particolare, il comma 1 dell'articolo rinvia alle norme contenute in ambito europeo e nazionale, rispettivamente, nel Regolamento n. 1169/2011, che disciplina in maniera armonizzata le indicazioni obbligatorie da far figurare nell'etichetta degli alimenti, al fine di non indurre in errore il consumatore in merito al luogo di provenienza reale dell'alimento, e nel decreto legislativo n. 231 del 2017. Con una modifica apportata nel corso dell'esame in esame in sede referente è stato

disposto che i PPL « possono » – e non più « devono » come previsto nel testo approvato dal Senato – indicare in etichetta in maniera leggibile la dicitura « PPL- piccole produzioni locali » seguita dal Comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo, secondo le modalità indicate da uno specifico decreto previsto dall'articolo 11.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 fa salve alcune norme specifiche in materia di indicazione obbligatoria e, più precisamente, quelle contenute: nel decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, relativo all'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento; nel regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo all'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita; nel regolamento n. 1308/2013, per la parte riguardante i prodotti vitivinicoli; nel regolamento n. 251/2014 relativo ai prodotti vitivinicoli aromatizzati; nel regolamento n. 848/2018 relativo ai prodotti biologici; nel regolamento n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose.

Il comma 3 prevede che ai fini della tracciabilità delle produzioni, gli operatori provvedono a conservare tutta la documentazione relativa alle diverse fasi di produzione e commercializzazione. Viene, a tal fine, richiamato il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, prevedendo, all'articolo 18, una serie di disposizioni volte ad assicurare la « rintracciabilità » degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, lungo l'intera catena della produzione, trasformazione e distribuzione.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione del logo « PPL – piccole produzioni

locali » a cura di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il logo è individuato mediante concorso di idee da svolgersi secondo modalità definite dal medesimo decreto, il quale stabilisce altresì le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, di verifica e di attestazione della provenienza dalla provincia in cui si trova la sede di produzione, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il logo PPL, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1. In ogni caso, il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

L'articolo 5 detta le norme in materia di consumo immediato e vendita diretta riferiti alle piccole produzioni locali, stabilendo, tra l'altro, che i comuni possano riservare agli imprenditori ittici o agricoli appositi spazi per la vendita diretta dei prodotti PPL e che gli esercizi commerciali, a loro volta, possano dedicare appositi spazi di vendita in modo da renderli visibili.

L'articolo 6 prevede che gli imprenditori agricoli o ittici che producono e commercializzano PPL devono rispettare i requisiti igienici previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004, che, ricordo, prevede le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, definite sulla base di una serie di principi quali la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombente all'operatore del settore, la garanzia della sicurezza degli alimenti lungo

tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria e l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP.

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame in sede referente, detta disposizioni in merito ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, demandando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di stabilire tali requisiti, al fine di semplificare la normativa in materia, anche nella prospettiva di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali di tali prodotti. Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'esercizio di tale facoltà è subordinato al rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e che la modifica dei requisiti strutturali dei locali viene disposta, secondo quanto previsto nella norma in esame, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti europei. A latere, segnala altresì che dalla formulazione della norma sembrerebbe desumersi che l'ambito temporale di esercizio di tale facoltà sia circoscritto nei sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 8 istituisce una sezione internet del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione dei prodotti PPL, mentre l'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti PPL. Ai sensi dell'articolo 10 alle regioni e province autonome, nonché gli enti locali, sono altresì demandati, nell'ambito delle rispettive competenze, compiti di controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della legge in esame, ferme restando le competenze del-

l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi (ICQRF).

L'articolo 11 reca talune disposizioni applicative. In particolare, il comma 1 prevede che venga approvato un regolamento che contenga i criteri e le linee guida in base alle quali le regioni dovranno individuare per i territori di rispettiva competenza: il «paniere PPL», inteso come l'elenco delle tipologie di prodotti che può essere incluso in tale categoria, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti ed entro i limiti massimi previsti per ciascuna tipologia; le modalità per l'ammissione alle procedure semplificare per i prodotti PPL; le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL; le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL. Il comma 2 fa salve, purché compatibili con il regolamento previsto al comma 1, le disposizioni già emanate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia. Ai sensi del comma 5, viene inoltre riconosciuta la facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute di istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL di cui in forma bilingue.

Segnala, infine, per quanto di competenza, che il comma 6 del medesimo articolo 11 reca una clausola di salvezza delle disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008, nonché delle norme in materia di commercializzazione,

di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e di ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.

L'articolo 12 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di utilizzo di un'etichettatura o del citato logo in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1. Nel caso del logo è prevista, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso per un periodo da uno a tre mesi; in caso di reiterazione è disposta la revoca della licenza. L'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è individuata nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF).

L'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, mentre l'articolo 14 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno domandando di intervenire, chiede pertanto alla relatrice se sia già nelle condizioni di formulare una proposta di parere.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, nel rinviare alle considerazioni svolte nel corso della precedente illustrazione, propone di esprimere sul testo del provvedimento in esame un parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere testé formulata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (Nuovo testo C. 208 Fregolent e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 208 Fregolent e abb., recante « Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca »;

tenuto conto che il provvedimento reca disposizioni coerenti con gli indirizzi già da tempo adottati dalle Istituzioni europee, con particolare riferimento alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, di cui all'allegato alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), finalizzati a definire, rispettivamente, un insieme di principi generali e requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e delle persone che assumono e/o finanziano i ricercatori, nonché i principi generali e le prescrizioni che dovrebbero esser applicati dai datori di lavoro e/o dai finanziatori quando nominano o assumono dei ricercatori;

preso atto altresì che il testo unificato appare in linea con le « Conclusioni sulle strategie per sviluppare l'attrattività delle

carriere nel settore della ricerca in Europa », adottate dal Consiglio europeo del 28 maggio 2021, che segnano un ulteriore avanzamento verso l'obiettivo di incrementare l'attrattività delle carriere della ricerca e la circolazione dei « cervelli » all'interno dello Spazio europeo della ricerca (SER), invitando a creare un mercato interno che offra migliori condizioni anche attraverso l'introduzione di meccanismi volti a sostenere lo sviluppo della carriera dei ricercatori e servizi di consulenza a loro rivolti, al fine di contrastare la crescente tendenza alla precarietà dell'occupazione nel mondo accademico e la conseguente perdita di talenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 1, che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, un riferimento all'attuazione dei principi definiti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, citati in premessa.

ALLEGATO 2

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2115, approvata dal Senato, recante « Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale »;

preso atto che le disposizioni dettate dall'articolo 3 in materia di etichettatura dei prodotti derivanti da piccole produzioni locali richiamano il necessario rispetto delle vigenti disposizioni europee, e in particolare quelle di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli ali-

menti ai consumatori, e la restante pertinente disciplina europea in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, prevedendo la mera facoltà di indicare in etichetta la dicitura « PPL – piccole produzioni locali »;

preso atto altresì che l'articolo 11, comma 6, reca un'ampia clausola di salvezza riferita ad una serie di vigenti norme europee e ad ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	290
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. S. 2207 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	290
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	298
Disciplina della professione di guida turistica. S. 1921 e abb. (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	291
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	299
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	292
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	300
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	295
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	301

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.45.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Emanuela CORDA, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Forza Italia, il deputato Dario Bond cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Roberto Caon.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

S. 2207 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2021.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (Fdi) chiede se sia possibile inse-

rire nel parere un'osservazione volta a inserire nel programma di interventi relativi agli eventi sismici misure relative a gli eventi sismici verificatisi su tutto il territorio nazionale, in particolare con riferimento al sisma che ha colpito i comuni della provincia di Catania nel 2018, e non soltanto l'evento del 2012.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) precisa che il provvedimento già prevede interventi in materia di eventi sismici stanziando un fondo di 1.780.000 euro e che il parere recepisce la richiesta della Conferenza delle regioni di inserire un riferimento, attualmente assente, al sisma del 2012.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) rileva che l'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1) fa riferimento unicamente ai sismi del 2009 e del 2016 in Italia centrale e quindi il sisma del 2018 in Sicilia è assente al pari del sisma del 2012 in Emilia-Romagna. Rileva in proposito la costante disattenzione del Governo alla realtà siciliana.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) rileva che la questione dovrebbe essere affrontata attraverso appositi emendamenti presso la Commissione di merito.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiarisce che la sua proposta di parere è volta a recepire il rilievo sul punto della Conferenza delle regioni mentre ulteriori valutazioni dovrebbero essere svolte in sede di Commissione di merito; in quella sede dovrebbero peraltro essere oggetto di approfondimento gli eventuali stanziamenti già destinati alla Sicilia in relazione al sisma del 2018, anche nell'ambito della sua autonomia speciale.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina della professione di guida turistica.

S. 1921 e abb.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento ricorda che l'articolo 1 reca le finalità della legge e definisce l'attività di guida turistica in termini di « professione », disciplinata da disposizioni regionali.

L'articolo 2 reca la definizione di « guida turistica » e stabilisce l'oggetto della professione.

L'articolo 3 dispone che l'esercizio della professione di guida turistica sia subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale – da definire tramite regolamento adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [attualmente Ministero del Turismo; i regolamenti sono adottati dal Ministro e non dal Ministero] – nonché a seguito dell'iscrizione nell'elenco nazionale da istituire.

L'articolo 4 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [attualmente Ministero del Turismo] l'elenco nazionale delle guide turistiche.

L'articolo 5 riguarda i corsi di formazione, propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione e stabilisce che è possibile ottenere l'abilitazione in più aree territoriali.

L'articolo 6 dispone che i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia, secondo specifiche condizioni.

L'articolo 7 stabilisce che l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea sia disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo [ora Ministro del Turismo].

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnalo che le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « ordinamento civile » di esclusiva competenza statale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia « professioni » di competenza concorrente (articolo 117,

terzo comma, della Costituzione); al riguardo, si ricorda anche che la sentenza n. 98 del 2013 della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'individuazione delle figure e dei titoli abilitanti mentre l'intervento legislativo regionale è ammesso negli aspetti che hanno un collegamento con le specifiche realtà regionali.

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 3, comma 2, il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro dei beni culturali chiamato a disciplinare l'esame di abilitazione professionale delle guide turistiche.

Rileva, infine, l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni anche ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dei beni culturali previsto all'articolo 4, comma 3, in materia di istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e ai fini dell'adozione del DPCM di cui all'articolo 7, comma 1, in materia di disciplina delle attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Testo unificato C. 208 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento ricorda che l'articolo 1 reca le definizioni rilevanti per il testo, mentre l'articolo 2, disciplina l'attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca *post*

lauream per la formazione e per la collaborazione ad attività di ricerca. In particolare, si dispone che le università e gli enti pubblici di ricerca possano conferire le borse di ricerca *post lauream* a soggetti in possesso di laurea magistrale, ovvero specialistica, o di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa. Non possono concorrere alle borse di ricerca i soggetti già in possesso del titolo di dottore di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca (commi 1 e 3). Le borse sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata complessiva di fruizione delle borse di ricerca – anche se conferite da università o enti pubblici di ricerca diversi – non può superare in ogni caso i 36 mesi. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute (comma 5). Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, che deve prevedere una valutazione comparativa, resa pubblica nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (di cui all'articolo 7), e la costituzione di una Commissione giudicatrice, composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'ateneo, ovvero dall'ente pubblico di ricerca. La Commissione, al termine della procedura di valutazione comparativa, elabora la graduatoria generale di merito con l'attribuzione a ciascun candidato del punteggio conseguito (comma 4). Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi (comma 6).

L'articolo 3 interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di

ricerca. In particolare, anzitutto amplia le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo; a tal fine, novella l'articolo 4, comma 1, della legge n. 210 del 1998. In base all'articolo 4, comma 1, della legge n. 210 n. 1998, i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

Nello specifico, dispone che i medesimi corsi forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività (comma 1, lettera a)). Inoltre, sopprime la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. Al contempo, lo stesso articolo 3 include tra i soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca anche le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Inoltre, si interviene sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4 modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli assegni di ricerca, inerenti, in particolare, ai requisiti per l'attribuzione e alla durata degli stessi; a tal fine, novella l'articolo 22, commi 2, 3, e 9, della legge n. 240 del 2010 e abroga l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014 (convertito dalla legge n. 11 del 2015). In particolare, l'articolo 4: richiede, quale presupposto obbligatorio per il conferimento degli assegni di ricerca, il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, di titolo di specializzazione di area medica (comma 1, lettera a)). Conseguentemente, esclude dal computo della durata massima complessiva degli assegni il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca (comma 1, lettera b)); estende il divieto di conferire assegni di ricerca anche al personale assunto a tempo determinato

dalle istituzioni che emanano i bandi (comma 1, lettera a)); come conseguenza dell'incompatibilità disposta dall'articolo 5 tra titolarità di assegni di ricerca e contratti per ricercatore a tempo determinato, sopprime il limite massimo di durata complessiva dei rapporti, intercorsi, anche con atenei o enti pubblici di ricerca diversi, instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e i titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato (comma 1, lettera c)); riduce a 4 anni la durata massima complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca (comma 2).

L'articolo 5 modifica la disciplina per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato. In particolare, l'articolo 5 riconduce a unità le due tipologie di contratto (tipo A e tipo B) previste a legislazione vigente e innova il meccanismo c.d. di *tenure track*. Al riguardo, si ricorda che il già citato PNRR prevede, quale misura di riforma «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità (M4-C2-R.1.1)», un intervento sul percorso di carriera dei ricercatori, anche unificando le figure dei ricercatori a tempo determinato di tipo A e B. Nello specifico, si stabilisce, anzitutto, che il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato – che, come già accennato, ora diverrebbe di un'unica tipologia – ha una durata complessiva di 7 anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute. Il conferimento del contratto è incompatibile: con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati; con la titolarità degli assegni di ricerca, anche presso altri atenei; con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita, anche da enti terzi. A tale fine, novella l'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010 (comma 1, lettera f)). Più in generale, l'articolo 5 dispone che ogni università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti disponibili in favore di candidati che, per almeno 36 mesi,

anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando. A tal fine, introduce nell'articolo 24 della L. 240/2010 il comma 1-*bis* (comma 1, lett. *a*). Inoltre, introduce una disciplina per la nomina della commissione giudicatrice nell'ambito delle procedure di selezione. Quanto al trattamento economico del ricercatore a tempo determinato, si conferma quello che è attualmente previsto per il ricercatore di tipo B, ossia che esso è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento. A tal fine, novella il comma 8, secondo periodo, dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 (comma 1, lettera *m*), numero 2). Infine, si dispone che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori a tempo determinato concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul FFO. A tal fine, si introduce nell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 il comma 9-*quater* (comma 1, lettera *p*)).

L'articolo 6 introduce una nuova disciplina per la trasformazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato attivati dagli enti pubblici di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine, introduce l'articolo 12-*ter* nel decreto legislativo n. 218 del 2016. Inoltre, si introduce un meccanismo di mobilità, in base al quale: gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere mediante chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, previa valutazione (che deve svolgersi secondo quanto indicato al comma 1 del nuovo articolo 12-*ter*), i ricercatori universitari a tempo determinato, purché in servizio con tale qualifica presso le università da almeno 3 anni (nuovo articolo 12-*ter*, comma 2); le università possono assumere mediante chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel

ruolo di professore associato i ricercatori a tempo determinato assunti con le procedure ora introdotte, in servizio da almeno 3 anni presso gli enti pubblici di ricerca, che siano in possesso dell'ASN (nuovo articolo 12-*ter*, comma 3).

L'articolo 7 prevede, anzitutto, che le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, a pena di invalidità della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, entro un ragionevole termine, comunque non inferiore al ventesimo giorno antecedente la scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia (comma 1, primo periodo). Sempre a pena di invalidità della procedura, le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare nel portale anche le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 3). Il portale è accessibile dal sito internet del Ministero dell'università e della ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del portale è prevista una sezione nella quale è possibile sorvegliare i componenti delle commissioni giudicatrici per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato (di cui all'articolo 5) (comma 2). Infine, si prevede che le modalità di adeguamento delle funzionalità « del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca » sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1, secondo periodo).

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnalò preliminarmente che la materia università non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione.

In materia, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/1996, l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con sentenza n. 310 del 2013. In particolare, le disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, affidata alla competenza esclusiva statale. Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.

Per completezza, si ricorda anche che la ricerca scientifica è ricompresa tra gli ambiti di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 423 del 2004, ha evidenziato che essa « deve essere considerata non solo una "materia", ma anche un "valore" costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati ».

Infatti, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che « un intervento "autonomo" statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle "istituzioni di alta cultura, università ed accademie", che "hanno il diritto di darsi

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una "riserva di legge" statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie ».

Il provvedimento non appare comunque presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

C. 2115, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Commissione agricoltura, indica le finalità ed i principi ai quali è ispirata la proposta di legge, nonché le definizioni rilevanti.

L'articolo 2 indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge in esame che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1, che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti (si fa riferimento, in particolare, al Regolamento (UE) n. 1169/2011 e al decreto legislativo n. 231 del 2017). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono essere riportate nelle etichette dei prodotti sopra richiamati.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di logo « PPL – piccole produzioni locali ». In particolare, il comma 1 demanda l'isti-

tuzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il citato decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. La stessa disposizione chiarisce che all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 chiarisce che lo stesso logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità con le quali avviene il consumo immediato e la vendita diretta dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini all'interno dello stesso territorio regionale. Il comma 2, prevede la facoltà – da parte dei comuni – di riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL, spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007. Il terzo comma prevede, infine, che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature. In particolare, al comma 1, si prevede che, al fine di garantire la

sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente proposta di legge.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di requisiti strutturali dei locali. In particolare, è stabilito che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione del sito internet. Al comma 3 è specificato che all'attuazione di tali disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I commi 2 e 3 precisano che i corsi devono essere di regola frequentati entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e, in ogni caso, prima dell'avvio delle lavorazioni e che gli stessi corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone

prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL.

L'articolo 10 contiene disposizioni in materia di attività di controllo. Si stabilisce, in particolare, che, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2017, con riferimento alle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della proposta di legge in esame, tramite i servizi veterinari e i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

L'articolo 11 prevede al comma 1 che, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

1) il « panier PPL », ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, recante anche l'indicazione dei relativi limiti che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL descritti nella proposta di legge in esame, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal regolamento di cui si prevede l'emanazione ai sensi della presente disposizione, il quale stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

2) le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla proposta di legge in commento;

3) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL;

4) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL di cui agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

L'articolo 12 disciplina le sanzioni; l'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie statuendo che dall'attuazione della presente proposta legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'articolo 14 dispone che l'entrata in vigore del provvedimento in esame avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnalo che il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « tutela della concorrenza » (in particolare con riferimento all'istituzione del logo « PPL – piccole produzioni locali »), alla materia di competenza concorrente « alimentazione » e alla materia di residuale competenza regionale agricoltura.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo « PPL » mentre l'articolo 11 richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto attuativo previsto dall'articolo.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (S. 2207, Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2207 di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

rilevato che:

gli interventi previsti a valere sul fondo complementare incidono su numerose materie, alcune di competenza esclusiva dello Stato (perequazione delle risorse finanziarie e tutela dell'ambiente e tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione); altre di competenza concorrente (governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, articolo 117, terzo comma) e residuale regionale (agricoltura, articolo 117, quarto comma);

per queste ragioni, appare opportuno, prevedere l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto dall'articolo 1, comma 7, e chiamato ad individuare le procedure di monitoraggio degli interventi previsti dal fondo complementare; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata;

sul provvedimento è pervenuta la posizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome che avanza richieste di integrazioni del testo con riferimento a tre specifici aspetti: gli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria al fine di dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha condannato l'Italia per il mancato rispetto della direttiva 2008/50/CE; l'inserimento nel programma di interventi relativi agli eventi sismici di misure relative al sisma del 2012; l'inserimento di una linea di intervento relativa al turismo,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito:

ad inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto dall'articolo 1, comma 7, prendendo ad esempio in considerazione l'ipotesi di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata;

a tenere nella massima considerazione le richieste di integrazione del testo formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e richiamate in premessa.

ALLEGATO 2

Disciplina della professione di guida turistica (S. 1921).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1921 e abbinato, recante disciplina della professione della guida turistica;

rilevato che:

le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « ordinamento civile » di esclusiva competenza statale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia « professioni » di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); al riguardo, si ricorda anche che la sentenza n. 98 del 2013 della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'individuazione delle figure e dei titoli abilitanti mentre l'intervento legislativo regionale è ammesso negli aspetti che hanno un collegamento con le specifiche realtà regionali;

il provvedimento prevede, all'articolo 3, comma 2, il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro dei beni culturali chiamato a disciplinare l'esame di abilitazione professionale delle guide turistiche;

potrebbe risultare opportuno prevedere il parere in sede di Conferenza

Stato-regioni anche ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dei beni culturali previsto all'articolo 4, comma 3, in materia di istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7, comma 1, in materia di disciplina delle attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere, all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: « da adottare » le seguenti: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

aggiungere, all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « e per il turismo » le seguenti: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

ALLEGATO 3

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (C. 208 e abb).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate recante Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

rilevato che:

la materia università non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione; in materia tuttavia l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti

dalle leggi dello Stato; inoltre, in base alla sentenza n. 310 del 2013, le disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), Cost., affidata alla competenza esclusiva statale; alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 2115 recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « tutela della concorrenza » (in particolare con riferimento all'istituzione del logo « PPL – piccole produzioni locali »), alla materia di competenza concorrente « alimentazione » e alla materia di residuale competenza regionale agricoltura;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo « PPL » mentre l'articolo 11 richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto attuativo previsto dall'articolo,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per l'attuazione del federalismo fiscale****S O M M A R I O****AUDIZIONI:**

Audizione della viceministra dell'economia e delle finanze, on. Laura Castelli, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e rinvio</i>)	302
AVVERTENZA	302

AUDIZIONI

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione della viceministra dell'economia e delle finanze, on. Laura Castelli, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e rinvio).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Laura CASTELLI, *viceministra dell'economia e delle finanze*, svolge un intervento

sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FI-BP), la deputata Francesca Anna RUGGIERO (M5S) e il deputato Roger DE ME-NECH (PD).

Laura CASTELLI, *viceministra dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti posti, manifestando la propria disponibilità a fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti in una successiva seduta.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringraziando la Viceministra Castelli per l'esauriente relazione svolta, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Audizione informale del Direttore e del Vice Direttore dell'Ufficio relazioni istituzionali della
RAI 303

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza
del presidente BARACHINI.*

Audizione informale del Direttore e del Vice Direttore dell'Ufficio relazioni istituzionali della RAI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.40 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	304
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, dottor Francesco Curcio	304
Variazione di un Capogruppo parlamentare all'interno della Commissione	304
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	304

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.04.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, dottor Francesco Curcio.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, dottor Francesco Curcio.

Il dottor CURCIO svolge una relazione, parzialmente secretata, sulle recenti indagini eseguite dalla Procura di Potenza sulla criminalità organizzata operante nel territorio della provincia.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati FERRO (FDI) e ASCARI (M5S) nonché i senatori PEPE (L-SP-PSd'Az), ENDRIZZI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU-Eco).

Il dottor CURCIO fornisce i chiarimenti richiesti. Il contenuto delle sue dichiarazioni è parzialmente secretato.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Curcio e dichiara conclusa l'audizione.

Variazione di un Capogruppo parlamentare all'interno della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Marco Pellegrini è stato nominato capo gruppo in questa Commissione per il Movimento 5 Stelle in sostituzione del deputato Davide Aiello.

La seduta termina alle 15.14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio si è riunito dalle 19.45 alle 20.22.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Elezione del Presidente	305
-------------------------------	-----

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Adolfo URSO indi del presidente eletto Adolfo URSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Elezione del Presidente.

Adolfo URSO, *presidente*, avverte che il Comitato è convocato per l'elezione del Presidente, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 124 del 2007, e, per quanto non previsto dalla legge, secondo le norme del Regolamento della Camera dei deputati in quanto Regolamento applicato dalla Presidenza uscente.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretario la deputata Dieni, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	8
Maggioranza assoluta dei componenti:	6

Hanno ottenuto voti:

Urso	7
Schede bianche	1

Proclama quindi eletto Presidente del Comitato il senatore Adolfo Urso.

Adolfo URSO, *presidente*, rivolge al Comitato un vivo ringraziamento e fa presente che il Comitato verrà convocato per l'elezione del Vicepresidente.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori	306
Sulla pubblicità dei lavori	306
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione del Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	307

Mercoledì 9 giugno 2021. Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.30.

Sull'ordine dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, propone, concede la Commissione, di procedere all'inversione dell'ordine del giorno e passare immediatamente allo svolgimento dell'Ufficio di presidenza. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 8.35, riprende alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione del Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Biagio MAZZOTTA, *Ragioniere generale dello Stato*, svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente*, e Carlo GIACOMETTO (FI), e i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Emiliano FENU (M5S).

Biagio MAZZOTTA, *Ragioniere generale dello Stato*, e Carmine di NUZZO, *Capo dell'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica della Ragioneria generale dello Stato*, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	308
Audizione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna	308

AUDIZIONI

Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l’audizione, in videoconferenza, del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, accompagnato dal dottor Davide Miggiano, dirigente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Marcello MINENNA, *Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli*, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Chiara BRAGA (PD) e Antonio DEL MO-

NACO (M5S), la senatrice Paola NUGNES (Misto) da remoto, nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Marcello MINENNA, *Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, e Davide MIGGIANO, *dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	310
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali	310

Mercoledì 9 giugno 2021. – Presidenza del vicepresidente PILLON. – Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, dottor Gian Mario Gazzi.

La seduta comincia alle 8.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audita, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferi-

mento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali.

Prosegue la procedura informativa sospesa nella seduta del 27 maggio.

Il PRESIDENTE informa con la seduta odierna prosegue l'indagine conoscitiva attraverso la quale si intende affrontare il tema del funzionamento e della gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dopo aver ringraziato il dottor Gian Mario Gazzi, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali per la disponibilità a partecipare, di persona, ai lavori della Commissione e a fornire il suo autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine. Precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola al dottor Gazzi, invitandolo a contenere il proprio intervento in una decina di minuti, al fine di consentire ai commissari di porre alcuni

quesiti. Avverte fin da ora che la seduta si dovrà concludere per le ore 8,30.

Il dottor GAZZI sottolinea come i problemi portati dall'emergenza sanitaria si siano inseriti in una già complessa situazione della nostra società che nell'ultimo decennio ha rilevato una drastica riduzione degli investimenti sia nei servizi, che nelle risorse professionali.

La gestione dell'emergenza ha coinvolto l'intera comunità professionale su tutto il territorio nazionale: la risposta dei servizi sociali alle nuove sfide da affrontare è stata influenzata dalle strutture organizzative di appartenenza dei professionisti e dai modelli preesistenti per farvi fronte. Il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, e la Fondazione nazionale hanno promosso verso l'intera comunità professionale una ricerca per monitorare la risposta dei servizi alla crisi in corso, dando voce alle esperienze degli assistenti sociali impegnati in prima linea nella gestione dell'emergenza. Sulla totalità della popolazione degli assistenti sociali, il 48 per cento dei professionisti ha partecipato alla rilevazione (circa 20 mila professionisti).

Attraverso il questionario è stata rilevata la capacità degli enti di garantire la tutela dei professionisti e delle persone che accedevano ai servizi sociali, la preparazione delle organizzazioni di far fronte all'emergenza e le condizioni contrattuali degli assistenti sociali. Tre quarti dei rispondenti hanno dichiarato di essere impiegati come assistenti sociali nel lavoro diretto con le persone, distribuendosi in percentuali simili nelle varie aree dedicate: nella ricerca si rileva come la percentuale più elevata sia collocata nell'area dedicata al sostegno di minori e famiglie. Dalla ricerca è emerso come alcuni professionisti siano stati più esposti al rischio di contagio durante l'epidemia: circa la metà del campione ha svolto attività a contatto diretto con le persone, il 49,6 per cento dei professionisti ha dichiarato che i dispositivi di protezione non erano sufficienti. Dallo studio emerge inoltre come nell'area centro-settentrionale sia stata offerta ai professionisti una maggiore dotazione dei dispositivi di protezione, si rileva inoltre che il fatto di

avere un contratto stabile o meno non ha influito sulla possibilità di accedere alle tutele di sicurezza per i lavoratori. In merito alle forme di lavoro, la maggior parte dei professionisti, il 41,5 per cento si è alternato tra il lavoro in presenza e lavoro da remoto, il 22 per cento ha lavorato esclusivamente da remoto, solo l'8,1 per cento ha dichiarato che il proprio datore di lavoro non ha concesso lo *smart-working*. Le visite domiciliari sono state drasticamente ridotte e previste soltanto per le situazioni estremamente necessarie, al fine di cercare di ridurre per il professionista e per la persona il rischio di contagio.

Il dato significativo che emerge è che le strutture organizzative non erano affatto attrezzate per far fronte all'emergenza sanitaria e non erano previsti dei modelli organizzativi per rispondere tempestivamente alla complessità dei bisogni emergenti.

Un esempio significativo è la strategia adottata dal Governo italiano con il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto rilancio) che ha previsto una notevole quantità di interventi per affrontare l'emergenza sanitaria e sociale. Tra le varie misure, dal potenziamento del Servizio sanitario nazionale al reddito di emergenza per citarne due, segnaliamo che è stata prevista anche la presenza degli assistenti sociali all'interno delle costituite Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

Più in generale la condizione di distanziamento fisico, le limitazioni agli spostamenti, hanno configurato immediatamente una circostanza eccezionale e molto diversa dalle condizioni consuete di esercizio professionale, sia per il rischio sanitario sia per la necessità di reinventare velocemente strategie e pratiche operative adeguate a mantenere il contatto, nonché a prestare attenzione alla tutela dei diritti di chi si trova in maggiori difficoltà.

Sottolinea inoltre come siano state le donne ad aver pagato il peso maggiore delle difficoltà economiche legate all'emergenza sanitaria, sia perché inserite in numerose attività lavorative maggiormente colpite dall'interruzione imposta dallo Stato per il rischio di contagio, sia perché, con la chiu-

sura dei servizi educativi e la limitazione dei rapporti con la rete familiare hanno dovuto farsi carico da sole dell'accudimento dei figli.

La ricerca nazionale condotta con la Fondazione nazionale degli assistenti sociali ha confermato che la crisi pandemica ha fatto emergere l'inadeguatezza del sistema dei servizi. La pandemia e le condizioni emergenziali che ne sono derivate hanno aperto scenari nuovi, complessi e a differenti livelli nel sistema di *welfare* complessivo.

È indispensabile il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi a livello locale, per ricostruire un sistema dei servizi che possa intercettare bisogni vecchie nuovi e attivare risorse, promuovere reti, accogliere le istanze della comunità, promuovere l'integrazione tra servizi e professionisti, tra sistema pubblico, risorse del Terzo Settore e volontariato informale.

Sono apprezzabili gli stanziamenti previsti nei diversi provvedimenti emergenziali che si sono succeduti, ma occorre che divengano strutturali e integrati in un disegno complessivo di diritti sociali.

L'assenza di un sistema complessivo di livelli essenziali e dei relativi investimenti non permette il rinforzo dei servizi locali necessari a garantire l'integrazione reale tra i comparti sociale, sociosanitario ed educativo. In molte Regioni, come certificato dall'ISTAT, mancano le condizioni minime per mettere a sistema i servizi e i percorsi di supporto, assistenza e cura per famiglie e minorenni, ma non solo, anche per sviluppare adeguatamente e in modo diffuso il lavoro di comunità.

Il PRESIDENTE, dopo una breve richiesta di chiarimento, alla quale risponde l'audito, dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), nel prendere atto delle criticità rappresentate e in particolare della mancanza di un piano strutturato di emergenza, chiede all'audito se ritenga necessaria una revisione della formazione degli operatori dei servizi sociali. Pone poi quesiti in ordine agli interventi in favore dei nuclei familiari con situazioni economiche difficili. Chiede infine in che modo, a suo parere, si possa assicurare una maggiore omogeneità nella qualità dei servizi sociali su tutto il territorio nazionale.

La senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S) pone quesiti sul rapporto tra servizi sociali e scuola, con particolare riguardo al problema dell'abbandono scolastico dei ragazzi di età superiore ai sedici anni.

Il PRESIDENTE invita i componenti della Commissione che non sono potuti intervenire a far pervenire per iscritto i quesiti al dottor Gazzi. All'audito chiede quindi la disponibilità a intervenire nuovamente in Commissione per le repliche.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della disponibilità del dottor Gazzi a intervenire nuovamente in Commissione, rinvia il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 8.32.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del generale Luciano Carta, già Direttore dell'Agencia Informazioni per la Sicurezza esterna (AISE), Presidente di Leonardo SpA (*Svolgimento e conclusione*) 313

AUDIZIONI

Mercoledì 9 giugno 2021. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del generale Luciano Carta, già Direttore dell'Agencia Informazioni per la Sicurezza esterna (AISE), Presidente di Leonardo SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il generale Carta per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	314
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.45 alle 9.25.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	7
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	8
------------------------------------	---

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Grosseto nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 3) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (doc. IV-ter, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.	
Sui lavori delle Commissioni	12

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	13
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 33

ALLEGATO (*Parere approvato*) 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandro Sterpa, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi della Tuscia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Ettore e C. 3026 Ungaro, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza 40

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Manciuoli, Presidente di Europa Atlantica, ex deputato, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista » 40

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 45

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissioni 49

Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. (C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone e C. 3058 Di Sarno) (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2741 Bitonci*) 49

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 50

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER IL MEDITERRANEO E L'AFRICA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore per il Medio Oriente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Fabrizio Carboni 166

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione e dei Comitati permanenti	166
Sulla elezione del deputato Gennaro Migliore a Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM)	166
DL 73/21: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	167
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	176

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017. C. 2858 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	173
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019. C. 3038 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	173
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017. C. 3042 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	174

INTERROGAZIONI:

5-05954 Delmastro Delle Vedove: Sul ferimento del comandante di un peschereccio italiano da parte della Guardia costiera libica, avvenuto il 6 maggio 2021, nel contesto della controversia sulle acque territoriali libiche	174
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	178
5-06071 Emiliozzi: Sulla disputa tra Serbia e Kosovo in merito al Monastero di Decani	174
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	180
5-06157 Pellicani: Sull'adeguamento degli accordi tra Italia e Russia in materia di aviazione civile per la conformità con il diritto dell'Unione europea	175
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	182
5-06172 Boldrini: Sulle iniziative da assumere anche in sede europea a tutela del rispetto dei diritti umani in Colombia	175
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante « Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi ». C. 2715 Rizzo.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL)	184
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione, in videoconferenza, del Direttore Esecutivo dell’Agenzia europea per la difesa (EDA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	185
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	187
 V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	189
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all’Assemblea) (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>) ..	192
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	192
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
 VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	195

5-06179 Fragomeli: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata	196
5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contribuiti e <i>bonus</i> ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica	196
5-06181 Giacometto: Riforma della riscossione e sospensione degli inviti a regolarizzare le cartelle esattoriali inferiori a cinquemila euro relative agli anni 2000-2017	196
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	199
5-06182 Albano: Proroga del termine per la dichiarazione dei redditi ai fini della concessione del contributo perequativo a fondo perduto per imprese e professionisti di cui al decreto-legge « Sostegni-bis »	196
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	201
5-06183 Raduzzi: Emanazione del decreto attuativo riguardante la vigilanza governativa sull'operato dei gruppi bancari cooperativi	196
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	202
5-06178 Alemanno: Emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate relativo alla non imponibilità della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di cooperative ..	197
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	203

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 259 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	207

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti (<i>Seguito esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente</i>)	213
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	214
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione). (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	218
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	223

D.L. 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione). (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	220
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06184 Fregolent: Incentivi per la riqualificazione idrica degli edifici, con particolare riguardo al riutilizzo delle acque grigie	221
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	225
5-06185 Silvestri: Modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale	221
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	226
5-06186 Pezzopane: Bonifica del SIN di Bussi sul Trino (PE)	221
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	228
5-06187 Plangger: Tutela dell'area verde della Timpa di Leucadia (CA)	222
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	230
5-06188 Mazzetti: Proroga del divieto di uso dei prodotti in plastica monouso, anche al fine di garantirne l'esaurimento delle scorte	222
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	231
5-06189 Vianello: Tempi per la rimozione dei rifiuti radioattivi presenti nel deposito dell'area ex Cemerad nel comune di Statte (TA)	222
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	232

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-05389 Carnevali: Sulla situazione dello stabilimento industriale della Novem car interior design spa sito nel comune di Bagnatica	233
ALLEGATO 1 (Testo della risposta del Governo)	237
5-05547 Romano: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel Italy.	
5-05815 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel Italy	234
ALLEGATO 2 (Testo della risposta del Governo)	238

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	234
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	239
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Nuovo testo C. 2115, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	235
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	240
DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	236
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti di Caritas italiana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	243

SEDE CONSULTIVA:

In morte del deputato Ettore Guglielmo Epifani	244
Variazioni nella composizione della Commissione	244
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	244
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	258
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	246
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	260
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	247
Sui lavori della Commissione	257
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	261
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	267
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	263

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06190 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo <i>screening</i> neonatale	265
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	268
5-06191 Bellucci: Iniziative per fronteggiare l'impatto psicologico della pandemia sui giovani .	265
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	269
5-06192 De Filippo: Iniziative per il superamento degli attuali piani terapeutici specialistici .	265
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	271
5-06193 Bologna: Riconoscimento del ruolo sanitario alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti) ..	265
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	272
5-06194 Novelli: Ripresa delle attività dei locali da ballo	266
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	274
5-06195 Massimo Enrico Baroni: Vaccinazioni pediatriche anti COVID-19	266
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	275

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	276
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	276

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoop Pesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), UECCOOP, Federpesca, Impresa Pesca – Coldiretti e UNCI agroalimentare – Dipartimento pesca Associazione mediterranea acquacoltori (AMA) e Associazione piscicoltori italiani (API), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro, recanti disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura	280
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Nuovo testo C. 208 Fregolent e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	281
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	288
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	284
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	289
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	287

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	290
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. S. 2207 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	290
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	298
Disciplina della professione di guida turistica. S. 1921 e abb. (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	291
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	299
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	292
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	300
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	295
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	301

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione della viceministra dell'economia e delle finanze, on. Laura Castelli, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e rinvio*) 302

AVVERTENZA 302

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Audizione informale del Direttore e del Vice Direttore dell'Ufficio relazioni istituzionali della RAI 303

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori 304

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, dottor Francesco Curcio 304

Variazione di un Capogruppo parlamentare all'interno della Commissione 304

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 304

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Elezione del Presidente 305

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sull'ordine dei lavori 306

Sulla pubblicità dei lavori 306

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione del Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta (*Svolgimento e conclusione*) . 306

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 307

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 308

Audizione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna 308

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori 310

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell’indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali 310

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI

AUDIZIONI:

Audizione del generale Luciano Carta, già Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza esterna (AISE), Presidente di Leonardo SpA (*Svolgimento e conclusione*) 313

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 314

XVIII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI UN VICEPRESIDENTE

Roma mercoledì 9 giugno 2021. – Presidenza del vicepresidente Manuel VESCOVI, indi della presidente eletta Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 8.55.

Manuel VESCOVI, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per l'elezione del presidente e di un vicepresidente. Invita l'onorevole Simone Billi e il senatore Roberto Rampi al banco della presidenza, per svolgere le funzioni di segretari, con il compito di effettuare lo spoglio delle schede. Si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione del vicepresidente. Si dovrà procedere alla votazione secondo il Regolamento della Camera dei deputati, in quanto Regolamento applicato dalla presidenza uscente. Il presidente della Delegazione dovrà essere scelto tra i componenti effettivi della medesima e possono partecipare alla votazione i componenti effettivi della Delegazione. I membri supplenti possono votare solo in sostituzione di componenti effettivi, se previamente comunicato. Ricorda che risulterà eletto presidente nella prima votazione chi avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti, computando anche le schede bianche e nulle. Qualora ciò non si verifichi, si procederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti

sarà proclamato eletto, o entrerà in ballottaggio, colui che ha una maggiore anzianità di mandato parlamentare e, tra parlamentari di pari anzianità, il più anziano per età. I parlamentari, chiamati uno per volta, ritireranno la scheda di votazione dal funzionario, esprimeranno il voto nell'apposita cabina e depositeranno poi la scheda nell'urna.

Elezione del presidente.

Manuel VESCOVI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti:	15
Votanti:	15
Maggioranza assoluta dei voti .	8

Hanno riportato voti:

deputata Marta GRANDE .	13
Schede bianche	2

Proclama eletta presidente la deputata Marta GRANDE.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Marina BERLINGHIERI, Simone BILLI, Maria Elena BOSCHI, Sabrina DE CARLO, Marta GRANDE, Augusta MONTARULI, Catia POLIDORI, Filippo SCERRA.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Maurizio BUCCARELLA, Emilio FLORIS, Gaspare Antonio MARINELLO, Gianluca PERILLI, Roberto RAMPI, Maria RIZZOTTI (in sostituzione della senatrice Anna Maria BERNINI), Manuel VESCOVI.

Marta GRANDE, *presidente*, prosegue la seduta con l'elezione di un vicepresidente. I parlamentari, chiamati uno per volta, ritireranno la scheda di votazione dal funzionario, esprimeranno il voto nell'apposita cabina e depositeranno poi la scheda nell'urna. È proclamato eletto il parlamentare che ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Nel caso di parità dei voti è proclamato eletto l'anziano come parlamentare e, tra parlamentari di pari anzianità, il più anziano per età.

Elezione di un vicepresidente.

Marta GRANDE, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di un vicepresidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti:	15
Votanti:	15

Hanno riportato voti:

deputata Catia POLIDORI .	12
Schede bianche	2
Schede nulle	1

Proclama eletta vicepresidente la deputata Catia POLIDORI.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Marina BERLINGHIERI, Simone BILLI, Maria Elena BOSCHI, Sabrina DE CARLO, Marta GRANDE, Augusta MONTARULI, Catia POLIDORI, Filippo SCERRA.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Maurizio BUCCARELLA, Emilio FLORIS, Gaspare Antonio MARINELLO, Gianluca PERILLI, Roberto RAMPI, Maria RIZZOTTI (in sostituzione della senatrice Anna Maria BERNINI), Manuel VESCOVI.

Marta GRANDE, *presidente*, ringrazia tutti i componenti della Delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro. Ricorda che entro lunedì 14 giugno il presidente, sentita la Delegazione, si deve comunicare all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il nominativo del vicepresidente dell'Assemblea spettante all'Italia. Se non vi sono obiezioni, propone di comunicare come di consueto il nominativo del presidente della Delegazione.

Così rimane stabilito.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che è in distribuzione l'agenda della prossima sessione di giugno, il *memorandum* relativo alle regole da seguire all'interno dell'edificio dell'APCE nonché le ultime informazioni sulla situazione in Francia, trasmesse dalla Rappresentanza permanente. Avverte altresì che la consueta riunione preparatoria della sessione con l'ambasciatore Giacomelli avrà luogo in videoconferenza il 17 o il 18 giugno prossimo. L'orario sarà comunicato al più presto.

La seduta termina alle 9.25.

PAGINA BIANCA



18SMC0146310